

CORTE COSTITUZIONALE

Servizio Studi

**La decretazione d'urgenza
nella giurisprudenza costituzionale**

a cura di Riccardo Nevola

settembre 2017

**La decretazione d'urgenza
nella giurisprudenza costituzionale**

Indice sommario

PREMESSA	17
I. Presupposti, procedimento di formazione e regime giuridico del decreto-legge	27
I CASI STRAORDINARI DI NECESSITÀ E D'URGENZA	27
- <i>Sentenza n. 170/2017 (red. Carosi)</i>	<i>27</i>
- <i>Sentenza n. 16/2017 (red. Morelli)</i>	<i>28</i>
- <i>Ordinanza n. 72/2015 (red. Zanon)</i>	<i>29</i>
- <i>Sentenza n. 310/2013 (red. Coraggio)</i>	<i>29</i>
- <i>Sentenza n. 22/2012 (red. Silvestri)</i>	<i>29</i>
- <i>Sentenza n. 93/2011 (red. Tesauro)</i>	<i>30</i>
- <i>Sentenza n. 83/2010 (red. Silvestri)</i>	<i>30</i>
- <i>Ordinanza n. 429/2007 (red. F. Gallo)</i>	<i>31</i>
- <i>Sentenza n. 171/2007 (red. Amirante)</i>	<i>31</i>
- <i>Sentenza n. 62/2005 (red. Onida)</i>	<i>32</i>
- <i>Sentenza n. 391/1995 (red. Cheli)</i>	<i>32</i>
L'IDONEITÀ DEL DECRETO-LEGGE A DAR LUOGO, IN PARTICOLARI IPOTESI, AD UN CONFLITTO TRA POTERI	33
- <i>Sentenza n. 284/2005 (red. De Siervo)</i>	<i>33</i>
- <i>Ordinanza n. 480/1995 (red. Cheli)</i>	<i>34</i>
- <i>Sentenza n. 161/1995 (red. Cheli)</i>	<i>35</i>
L'INIDONEITÀ DEL DECRETO-LEGGE A DAR LUOGO AD UN CONFLITTO TRA ENTI.....	37
- <i>Sentenza n. 314/1990 (red. Baldassarre)</i>	<i>37</i>
- <i>Sentenza n. 358/1985 (rel. Corasaniti)</i>	<i>38</i>
LA NECESSARIA STATUALITÀ DEL DECRETO-LEGGE E L'ESCLUSIONE DEL COINVOLGIMENTO DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI.....	39
- <i>Sentenza n. 298/2009 (red. F. Gallo)</i>	<i>39</i>
- <i>Sentenza n. 272/2005 (red. Quaranta)</i>	<i>40</i>
- <i>Sentenza n. 196/2004 (red. De Siervo)</i>	<i>41</i>
- <i>Sentenza n. 221/1992 (red. Mengoni)</i>	<i>42</i>
- <i>Sentenza n. 69/1983 (rel. Saja)</i>	<i>42</i>
- <i>Sentenza n. 32/1961 (rel. Jaeger)</i>	<i>42</i>
- <i>Sentenza n. 50/1959 (rel. Jaeger)</i>	<i>43</i>
IL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL DECRETO-LEGGE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 77 COST.: LIMITI ED ESTENSIONE	46
- <i>L'evidente mancanza dei presupposti</i>	<i>46</i>

-	<i>Sentenza n. 170/2017 (red. Carosi)</i>	46
-	<i>Sentenza n. 287/2016 (red. de Pretis)</i>	46
-	<i>Sentenza n. 133/2016 (red. Sciarra)</i>	48
-	<i>Ordinanza n. 72/2015 (red. Zanon)</i>	48
-	<i>Sentenza n. 10/2015 (red. Cartabia)</i>	49
-	<i>Sentenza n. 22/2012 (red. Silvestri)</i>	50
-	<i>Sentenza n. 93/2011 (red. Tesauro)</i>	51
-	<i>Sentenza n. 79/2011 (red. Silvestri)</i>	53
-	<i>Sentenza n. 83/2010 (red. Silvestri)</i>	54
-	<i>Sentenza n. 52/2010 (red. Quaranta)</i>	55
-	<i>Sentenza n. 128/2008 (red. Finocchiaro)</i>	55
-	<i>Sentenza n. 171/2007 (red. Amirante)</i>	57
-	<i>Sentenza n. 116/2006 (red. De Siervo)</i>	60
-	<i>Sentenza n. 272/2005 (red. Quaranta)</i>	60
-	<i>Sentenza n. 62/2005 (red. Onida)</i>	61
-	<i>Sentenza n. 285/2004 (red. Quaranta)</i>	62
-	<i>Sentenza n. 196/2004 (red. De Siervo)</i>	62
-	<i>Sentenza n. 178/2004 (red. Capotosti)</i>	63
-	<i>Sentenza n. 6/2004 (red. De Siervo)</i>	64
-	<i>Sentenza n. 341/2003 (red. Vaccarella)</i>	65
-	<i>Sentenza n. 16/2002 (red. Bile)</i>	65
-	<i>Sentenza n. 398/1998 (red. Mezzanotte)</i>	66
-	<i>Ordinanza n. 90/1997 (red. Mirabelli)</i>	66
-	<i>Ordinanza n. 432/1996 (red. Mirabelli)</i>	67
-	<i>Sentenza n. 330/1996 (red. Mirabelli)</i>	67
-	<i>Sentenza n. 270/1996 (red. Chieppa)</i>	68
-	<i>Sentenza n. 161/1995 (red. Cheli)</i>	68
-	<i>Sentenza n. 29/1995 (red. Baldassarre)</i>	69
	<i>La ragionevolezza delle valutazioni compiute dal Governo</i>	70
-	<i>Sentenza n. 170/2017 (red. Carosi)</i>	70
-	<i>Sentenza n. 287/2016 (red. de Pretis)</i>	71
-	<i>Ordinanza n. 72/2015 (red. Zanon)</i>	72
-	<i>Sentenza n. 10/2015 (red. Cartabia)</i>	72
-	<i>Sentenza n. 93/2011 (red. Tesauro)</i>	73
-	<i>Sentenza n. 79/2011 (red. Silvestri)</i>	73
	<i>L'originaria posizione negativa della Corte costituzionale</i>	75
-	<i>Sentenza n. 263/1994 (red. Vari)</i>	75
-	<i>Sentenza n. 1044/1988 (red. Greco)</i>	75
-	<i>Ordinanza n. 1035/1988 (red. Baldassarre)</i>	75
-	<i>Sentenza n. 1033/1988 (red. Baldassarre)</i>	76
-	<i>Ordinanza n. 810/1988 (red. Cheli)</i>	76
-	<i>Sentenza n. 243/1987 (red. Greco)</i>	77

-	<i>Sentenza n. 108/1986 (rel. Saja)</i>	77
LA SOTTRAZIONE DEL DECRETO-LEGGE AI CONTROLLI PREVENTIVI DELLA		
CORTE DEI CONTI		78
-	<i>Sentenza n. 406/1989 (red. Corasaniti)</i>	78
II. Il contenuto del decreto-legge		
<i>I decreti “milleproroghe”</i>		80
-	<i>Sentenza n. 154/2015 (red. Zanon)</i>	80
-	<i>Sentenza n. 22/2012 (red. Silvestri)</i>	81
<i>L’indicazione dei mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese</i>.....		81
-	<i>Sentenza n. 226/1976 (rel. Crisafulli)</i>	81
<i>La materia penale</i>		82
-	<i>Sentenza n. 330/1996 (red. Mirabelli)</i>	82
<i>La materia processuale</i>		82
-	<i>Ordinanza n. 185/1996 (red. Granata)</i>	82
<i>La materia referendaria o elettorale</i>		83
-	<i>Sentenza n. 161/1995 (red. Cheli)</i>	83
<i>Le materie riservate alla legge.....</i>		83
-	<i>Sentenza n. 10/2015 (red. Cartabia)</i>	83
-	<i>Sentenza n. 29/1995 (red. Baldassarre)</i>	84
-	<i>Sentenza n. 173/1987 (red. Casavola)</i>	84
-	<i>Sentenza n. 184/1974 (rel. Crisafulli)</i>	85
<i>La modifica di una delega legislativa.....</i>		86
-	<i>Sentenza n. 364/1993 (red. Cheli)</i>	86
-	<i>Ordinanza n. 225/1992 (red. Spagnoli)</i>	87
-	<i>Ordinanza n. 339/1987 (red. Borzellino)</i>	87
<i>La necessaria omogeneità del provvedimento d’urgenza.....</i>		87
-	<i>Sentenza n. 170/2017 (red. Carosi)</i>	87
-	<i>Sentenza n. 16/2017 (red. Morelli)</i>	88
-	<i>Sentenza n. 287/2016 (red. de Pretis)</i>	89
-	<i>Sentenza n. 244/2016 (red. Amato)</i>	90
-	<i>Ordinanza n. 72/2015 (red. Zanon)</i>	91
-	<i>Sentenza n. 22/2012 (red. Silvestri)</i>	91
-	<i>Sentenza n. 196/2004 (red. De Siervo)</i>	93
-	<i>Sentenza n. 376/2001 (red. Marini)</i>	93
<i>I principi fondamentali in materie di competenza concorrente.....</i>		94
-	<i>Sentenza n. 196/2004 (red. De Siervo)</i>	94
-	<i>Sentenza n. 6/2004 (red. De Siervo)</i>	95
<i>Le riforme di sistema</i>		95
-	<i>Sentenza n. 287/2016 (red. de Pretis)</i>	95
-	<i>Sentenza n. 220/2013 (red. Silvestri)</i>	95

III. Le vicende del decreto-legge	100
CONVERSIONE	100
<i>I contenuti aggiuntivi della legge di conversione rispetto al decreto-legge (in particolare, l'introduzione di una distinta norma di delega legislativa).....</i>	100
- Ordinanza n. 200/2015 (red. Coraggio)	100
- Ordinanza n. 59/2014 (red. Coraggio)	100
- Ordinanza n. 15/2014 (red. Coraggio)	101
- Sentenza n. 237/2013 (red. Coraggio)	102
- Sentenza n. 63/1998 (red. Chieppa)	104
- Sentenza n. 391/1995 (red. Cheli).....	105
<i>Il difetto evidente dei presupposti di necessità e urgenza del decreto quale vizio in procedendo della legge di conversione: conseguente esclusione della sua efficacia sanante.....</i>	105
- Sentenza n. 355/2010 (red. Quaranta).....	106
- Sentenza n. 128/2008 (red. Finocchiaro).....	108
- Sentenza n. 171/2007 (red. Amirante).....	109
- Sentenza n. 341/2003 (red. Vaccarella).....	110
- Sentenza n. 29/1995 (red. Baldassarre).....	110
<i>La necessaria omogeneità della legge di conversione rispetto al contenuto e alla finalità del provvedimento d'urgenza</i>	111
- Sentenza n. 169/2017 (red. Carosi).....	111
- Sentenza n. 94/2016 (red. Cartabia)	112
- Sentenza n. 186/2015 (red. Lattanzi).....	114
- Sentenza n. 154/2015 (red. Zanon)	115
- Sentenza n. 145/2015 (red. Carosi).....	118
- Sentenza n. 251/2014 (red. Cartabia)	120
- Sentenza n. 32/2014 (red. Cartabia)	121
- Ordinanza n. 34/2013 (red. Silvestri).....	126
- Sentenza n. 22/2012 (red. Silvestri).....	128
<i>La tesi, poi superata, dell'efficacia sanante della legge di conversione</i>	131
- Sentenza n. 29/2002 (red. Marini).....	131
- Sentenza n. 376/2001 (red. Marini).....	131
- Sentenza n. 419/2000 (red. Marini).....	132
- Sentenza n. 398/1998 (red. Mezzanotte)	133
- Ordinanza n. 194/1998 (red. Onida).....	133
- Sentenza n. 360/1996 (red. Cheli).....	134
- Sentenza n. 330/1996 (red. Mirabelli).....	134
MANCATA CONVERSIONE	135
<i>L'estraneità alla successione delle leggi penali nel tempo delle norme favorevoli poste da decreti-legge non convertiti</i>	135
- Sentenza n. 51/1985 (rel. Corasaniti)	135

<i>L'inammissibilità (manifesta) di questioni aventi ad oggetto norme poste da decreti-legge non convertiti</i>	136
- Sentenza n. 37/2003 (red. Bile).....	136
- Ordinanza n. 341/2002 (red. Chieppa).....	137
- Ordinanza n. 506/2000 (red. Contri).....	137
- Sentenza n. 330/1996 (red. Mirabelli).....	137
- Ordinanza n. 219/1996 (red. Granata).....	138
- Ordinanza n. 518/1995 (red. Chieppa).....	138
- Ordinanza n. 180/1995 (red. Chieppa).....	138
- Ordinanza n. 179/1995 (red. Chieppa).....	139
- Ordinanza n. 176/1995 (red. Chieppa).....	139
- Ordinanza n. 175/1995 (red. Mirabelli).....	139
- Ordinanza n. 174/1995 (red. Vari).....	140
- Ordinanza n. 173/1995 (red. Cheli).....	140
- Ordinanza n. 172/1995 (red. Cheli).....	140
- Ordinanza n. 171/1995 (red. Cheli).....	141
- Ordinanza n. 166/1995 (red. Mirabelli).....	141
- Ordinanza n. 165/1995 (red. Mirabelli).....	141
- Ordinanza n. 164/1995 (red. Mirabelli).....	142
- Ordinanza n. 148/1995 (red. Chieppa).....	142
- Ordinanza n. 146/1995 (red. Mirabelli).....	143
- Ordinanza n. 145/1995 (red. Mirabelli).....	143
- Ordinanza n. 141/1995 (red. Ruperto).....	143
- Ordinanza n. 123/1995 (red. Mirabelli).....	144
- Ordinanza n. 122/1995 (red. Mirabelli).....	144
- Ordinanza n. 67/1995 (red. Mirabelli).....	144
- Ordinanza n. 43/1995 (red. Mirabelli).....	145
- Ordinanza n. 42/1995 (red. Vassalli).....	145
- Sentenza n. 29/1995 (red. Baldassarre).....	145
- Ordinanza n. 26/1995 (red. Ruperto).....	146
- Ordinanza n. 24/1995 (red. Cheli).....	146
- Ordinanza n. 430/1994 (red. Vassalli).....	146
- Ordinanza n. 426/1994 (red. Ruperto).....	147
- Ordinanza n. 322/1994 (red. Caianiello).....	147
- Ordinanza n. 247/1994 (red. Vassalli).....	147
- Ordinanza n. 186/1994 (red. Caianiello).....	147
- Ordinanza n. 167/1994 (red. Vari).....	148
- Ordinanza n. 133/1994 (red. Baldassarre).....	148
- Ordinanza n. 74/1994 (red. Granata).....	148
- Sentenza n. 70/1994 (red. Vassalli).....	149
- Ordinanza n. 32/1994 (red. Caianiello).....	149
- Ordinanza n. 509/1993 (red. Baldassarre).....	149

-	<i>Ordinanza n. 506/1993 (red. Baldassarre)</i>	149
-	<i>Ordinanza n. 505/1993 (red. Baldassarre)</i>	150
-	<i>Ordinanza n. 503/1993 (red. Baldassarre)</i>	150
-	<i>Ordinanza n. 470/1993 (red. Caianiello)</i>	150
-	<i>Ordinanza n. 435/1993 (red. Vassalli)</i>	151
-	<i>Ordinanza n. 389/1993 (red. Caianiello)</i>	151
-	<i>Ordinanza n. 351/1993 (red. Caianiello)</i>	151
-	<i>Ordinanza n. 331/1993 (red. Caianiello)</i>	152
-	<i>Ordinanza n. 330/1993 (red. Caianiello)</i>	152
-	<i>Ordinanza n. 292/1993 (red. Vassalli)</i>	152
-	<i>Ordinanza n. 229/1993 (red. Caianiello)</i>	152
-	<i>Ordinanza n. 174/1993 (red. Baldassarre)</i>	153
-	<i>Ordinanza n. 116/1993 (red. Greco)</i>	153
-	<i>Ordinanza n. 84/1993 (red. Vassalli)</i>	153
-	<i>Ordinanza n. 51/1993 (red. Casavola)</i>	154
-	<i>Ordinanza n. 495/1992 (red. Mirabelli)</i>	154
-	<i>Ordinanza n. 494/1992 (red. Mirabelli)</i>	154
-	<i>Ordinanza n. 447/1992 (red. Casavola)</i>	154
-	<i>Ordinanza n. 433/1992 (red. Casavola)</i>	155
-	<i>Ordinanza n. 410/1992 (red. Mengoni)</i>	155
-	<i>Ordinanza n. 390/1992 (red. Casavola)</i>	156
-	<i>Ordinanza n. 165/1991 (red. Baldassarre)</i>	156
-	<i>Ordinanza n. 84/1990 (red. Cheli)</i>	156
-	<i>Ordinanza n. 24/1990 (red. Baldassarre e Ferri)</i>	156
-	<i>Ordinanza n. 10/1990 (red. Cheli)</i>	157
-	<i>Ordinanza n. 555/1989 (red. Cheli)</i>	157
-	<i>Ordinanza n. 554/1989 (red. Baldassarre)</i>	157
-	<i>Ordinanza n. 447/1989 (red. Baldassarre)</i>	157
-	<i>Ordinanza n. 446/1989 (red. Baldassarre)</i>	158
-	<i>Ordinanza n. 344/1989 (red. Baldassarre)</i>	158
-	<i>Ordinanza n. 1125/1988 (red. Baldassarre)</i>	158
-	<i>Ordinanza n. 1119/1988 (red. Mengoni)</i>	159
-	<i>Ordinanza n. 665/1988 (red. Baldassarre)</i>	159
-	<i>Ordinanza n. 642/1988 (red. Baldassarre)</i>	159
-	<i>Ordinanza n. 434/1988 (red. Pescatore)</i>	159
-	<i>Ordinanza n. 279/1986 (rel. Borzellino)</i>	160
-	<i>Ordinanza n. 382/1985 (rel. Dell'Andro)</i>	160
-	<i>Ordinanza n. 381/1985 (rel. Dell'Andro)</i>	160
-	<i>Ordinanza n. 380/1985 (rel. Dell'Andro)</i>	160
-	<i>Ordinanza n. 379/1985 (rel. Dell'Andro)</i>	161
-	<i>Ordinanza n. 184/1985 (rel. Paladin)</i>	161
-	<i>Ordinanza n. 183/1985 (rel. Paladin)</i>	161

-	<i>Ordinanza n. 129/1985 (rel. Paladin)</i>	162
-	<i>Ordinanza n. 363/1983 (rel. Paladin)</i>	162
-	<i>Ordinanza n. 362/1983 (rel. Paladin)</i>	162
-	<i>Ordinanza n. 361/1983 (rel. Paladin)</i>	163
-	<i>Ordinanza n. 360/1983 (rel. Paladin)</i>	163
-	<i>Ordinanza n. 350/1983 (rel. Paladin)</i>	163
-	<i>Ordinanza n. 349/1983 (rel. Paladin)</i>	164
-	<i>Sentenza n. 307/1983 (rel. Paladin)</i>	164
-	<i>Sentenza n. 144/1982 (rel. La Pergola)</i>	165
-	<i>Sentenza n. 59/1982 (rel. Andrioli)</i>	165
-	<i>Sentenza n. 185/1981 (rel. Andrioli)</i>	165
	<i>Il potere delle Camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti</i>	166
-	<i>Ordinanza n. 204/2010 (red. De Siervo)</i>	166
-	<i>Ordinanza n. 43/2002 (red. Onida)</i>	166
-	<i>Ordinanza n. 582/2000 (red. Onida)</i>	167
-	<i>Sentenza n. 507/2000 (red. Onida)</i>	167
-	<i>Sentenza n. 416/1999 (red. Vari)</i>	169
-	<i>Sentenza n. 430/1997 (red. Capotosti)</i>	169
-	<i>Sentenza n. 429/1997 (red. Chieppa)</i>	170
-	<i>Ordinanza n. 392/1997 (red. Onida)</i>	170
-	<i>Sentenza n. 244/1997 (red. Chieppa)</i>	171
-	<i>Ordinanza n. 185/1996 (red. Granata)</i>	171
-	<i>Ordinanza n. 108/1996 (red. Granata)</i>	172
-	<i>Sentenza n. 84/1996 (red. Granata)</i>	172
-	<i>Sentenza n. 464/1994 (red. Caianiello)</i>	173
-	<i>Sentenza n. 286/1990 (red. Spagnoli)</i>	174
-	<i>Sentenza n. 544/1989 (red. Baldassarre)</i>	175
-	<i>Ordinanza n. 1119/1988 (red. Mengoni)</i>	176
-	<i>Sentenza n. 1060/1988 (red. Greco)</i>	177
-	<i>Ordinanza n. 810/1988 (red. Cheli)</i>	177
-	<i>Ordinanza n. 808/1988 (red. Cheli)</i>	177
-	<i>Sentenza n. 474/1988 (red. Baldassarre)</i>	178
-	<i>Sentenza n. 243/1985 (rel. Paladin)</i>	179
-	<i>Sentenza n. 34/1985 (rel. Paladin)</i>	180
-	<i>Sentenza n. 307/1983 (rel. Paladin)</i>	180
-	<i>Sentenza n. 59/1982 (rel. Andrioli)</i>	180
-	<i>Sentenza n. 185/1981 (rel. Andrioli)</i>	180
-	<i>Sentenza n. 144/1972 (rel. Oggioni)</i>	181
-	<i>Sentenza n. 89/1966 (rel. Bonifacio)</i>	182
	REITERAZIONE	183
-	<i>Sentenza n. 360/1996 (red. Cheli)</i>	183

- *Ordinanza n. 197/1996 (red. Cheli)*..... 185
- *Sentenza n. 302/1988 (red. Baldassarre)*..... 187

IV. Profili processuali dei giudizi in via incidentale riguardanti la decretazione d’urgenza 189

L’INFLUENZA DI MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE, NON INCIDENTI SUL CONTESTATO CONTENUTO PRECETTIVO DEL DECRETO-LEGGE..... 189

- *Sentenza n. 222/2015 (red. Sciarra)*..... 189
- *Sentenza n. 128/2008 (red. Finocchiaro)*..... 189

L’IRRILEVANZA DI QUESTIONI AVENTI AD OGGETTO NORME DI DECRETO CONVERTITO IN LEGGE, IMPUGNATE PER ASSERITO DIFETTO DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALL’ART. 77 COST..... 190

- *Ordinanza n. 299/2004 (red. Amirante)*..... 190
- *Sentenza n. 55/1977 (rel. Elia)*..... 190

LA RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI RIMETTENTI PER SOPRAVVENIENZE NORMATIVE, QUALI LA CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL CENSURATO DECRETO-LEGGE (OVVERO DI UN NUOVO DECRETO REITERATIVO DEL PRIMO), LA REITERAZIONE AD OPERA DI UN DECRETO NON DEL TUTTO COINCIDENTE CON QUELLO IMPUGNATO E L’ADOZIONE DI UNA CLAUSOLA DI SANATORIA DEL DECRETO DECADUTO..... 191

- *Ordinanza n. 2/2005 (red. Amirante)*..... 191
- *Ordinanza n. 299/2004 (red. Amirante)*..... 191
- *Ordinanza n. 269/2001 (red. Flick)*..... 192
- *Ordinanza n. 371/1997 (red. Chieppa)*..... 192
- *Ordinanza n. 317/1997 (red. Guizzi)*..... 193
- *Ordinanza n. 252/1997 (red. Guizzi)*..... 193
- *Ordinanza n. 230/1997 (red. Guizzi)*..... 193
- *Ordinanza n. 128/1997 (red. Chieppa)*..... 194
- *Ordinanza n. 366/1996 (red. Guizzi)*..... 194
- *Ordinanza n. 130/1996 (red. Cheli)*..... 195
- *Ordinanza n. 116/1996 (red. Chieppa)*..... 195
- *Ordinanza n. 68/1996 (red. Mirabelli)*..... 196
- *Ordinanza n. 535/1995 (red. Mirabelli)*..... 197
- *Ordinanza n. 289/1995 (red. Vassalli)*..... 197
- *Ordinanza n. 279/1995 (red. Caianiello)*..... 198
- *Ordinanza n. 272/1995 (red. Caianiello)*..... 198

IL TRASFERIMENTO DELLA QUESTIONE DALLA DISPOSIZIONE DEL DECRETO-LEGGE AD ALTRA AVENTE LA MEDESIMA SOSTANZA PRECETTIVA, CONTENUTA NELLA LEGGE DI CONVERSIONE, NELLA LEGGE DI SANATORIA OVVERO IN UN SUCCESSIVO DECRETO REITERATIVO..... 199

- *Sentenza n. 83/2010 (red. Silvestri)*..... 199
- *Sentenza n. 360/1996 (red. Cheli)*..... 199

- Sentenza n. 270/1996 (red. Chieppa).....	200
- Sentenza n. 84/1996 (red. Granata).....	201
- Sentenza n. 75/1979 (rel. Malagugini)	205

V. Profili processuali dei giudizi in via principale riguardanti la decretazione d’urgenza..... 207

L’AMMISSIBILITÀ DELLE IMPUGNATIVE REGIONALI E PROVINCIALI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 77 COST. CONDIZIONATA DALLA MOTIVATA RIDONDANZA DELLA CENSURA SULLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE DELL’ENTE RICORRENTE207

- Sentenza n. 169/2017 (red. Carosi)	207
- Sentenza n. 287/2016 (red. de Pretis).....	207
- Sentenza n. 244/2016 (red. Amato).....	208
- Sentenza n. 147/2016 (red. Cartabia).....	209
- Sentenza n. 65/2016 (red. Zanon).....	209
- Sentenza n. 13/2015 (red. Amato).....	210
- Sentenza n. 44/2014 (red. Criscuolo)	211
- Sentenza n. 234/2013 (red. Coraggio).....	212
- Sentenza n. 229/2013 (red. Tesauro).....	213
- Sentenza n. 220/2013 (red. Silvestri).....	213
- Sentenza n. 8/2013 (red. Cartabia).....	215
- Sentenza n. 200/2012 (red. Cartabia).....	215
- Sentenza n. 198/2012 (red. Cassese)	216
- Sentenza n. 22/2012 (red. Silvestri).....	216
- Sentenza n. 79/2011 (red. Silvestri).....	217
- Sentenza n. 216/2008 (red. Quaranta).....	218
- Sentenza n. 6/2004 (red. De Siervo)	218

LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE IN CONSEGUENZA DI MODIFICHE O SOPPRESSIONE DELLA CENSURATA NORMA DEL DECRETO-LEGGE DISPOSTE IN SEDE DI CONVERSIONE219

- Sentenza n. 298/2009 (red. F. Gallo).....	219
- Sentenza n. 200/2009 (red. Quaranta).....	219
- Sentenza n. 378/2005 (red. Vaccarella).....	220
- Sentenza n. 272/2005 (red. Quaranta).....	220
- Sentenza n. 196/2004 (red. De Siervo)	221

LA DECORRENZA DEL TERMINE PER L’IMPUGNAZIONE221

- Sentenza n. 138/2014 (red. Tesauro).....	221
- Sentenza n. 121/2014 (red. Criscuolo)	222
- Sentenza n. 99/2014 (red. Mattarella).....	223
- Sentenza n. 89/2014 (red. Amato).....	223
- Sentenza n. 72/2014 (red. Cassese)	224
- Sentenza n. 61/2014 (red. Mazzella).....	224

-	<i>Sentenza n. 299/2012 (red. Napolitano)</i>	225
-	<i>Sentenza n. 215/2012 (red. Mazzella)</i>	225
-	<i>Sentenza n. 203/2012 (red. Criscuolo)</i>	225
-	<i>Sentenza n. 173/2012 (red. Mazzella)</i>	226
-	<i>Sentenza n. 151/2012 (red. F. Gallo)</i>	226
-	<i>Sentenza n. 148/2012 (red. Silvestri)</i>	227
-	<i>Sentenza n. 139/2012 (red. Cassese)</i>	227
-	<i>Sentenza n. 232/2011 (red. Grossi)</i>	227
-	<i>Sentenza n. 207/2011 (red. Quaranta)</i>	228
-	<i>Sentenza n. 205/2011 (red. Frigo)</i>	228
-	<i>Sentenza n. 298/2009 (red. F. Gallo)</i>	229
-	<i>Sentenza n. 430/2007 (red. Tesauro)</i>	229
-	<i>Sentenza n. 383/2005 (red. De Siervo)</i>	230
-	<i>Sentenza n. 62/2005 (red. Onida)</i>	230
-	<i>Sentenza n. 287/2004 (red. Quaranta)</i>	230
-	<i>Sentenza n. 286/2004 (red. Maddalena)</i>	231
-	<i>Sentenza n. 272/2004 (red. Capotosti)</i>	231
-	<i>Sentenza n. 25/1996 (red. Ruperto)</i>	232
-	<i>Sentenza n. 496/1993 (red. Baldassarre)</i>	232
-	<i>Sentenza n. 381/1990 (red. Baldassarre)</i>	234
-	<i>Sentenza n. 192/1970 (rel. Crisafulli)</i>	235
-	<i>Sentenza n. 113/1967 (rel. Jaeger)</i>	235

L'ONERE DI SEPARATA IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE DI SANATORIA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DA DECRETO NON CONVERTITO236

-	<i>Ordinanza n. 204/2010 (red. De Siervo)</i>	236
-	<i>Sentenza n. 37/2003 (red. Bile)</i>	236
-	<i>Sentenza n. 405/2000 (red. Onida)</i>	237
-	<i>Sentenza n. 430/1997 (red. Capotosti)</i>	237
-	<i>Sentenza n. 429/1997 (red. Chieppa)</i>	239

LA PERMANENZA DELL'INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE DEL DECRETO-LEGGE A SEGUITO DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI INTERVENUTE IN SEDE DI CONVERSIONE (OVVERO DI CONVERSIONE SENZA EMENDAMENTI)243

-	<i>Sentenza n. 244/2016 (red. Amato)</i>	243
-	<i>Sentenza n. 298/2009 (red. F. Gallo)</i>	243
-	<i>Sentenza n. 289/2008 (red. Maddalena)</i>	244
-	<i>Sentenza n. 443/2007 (red. Silvestri)</i>	244
-	<i>Sentenza n. 430/2007 (red. Tesauro)</i>	244
-	<i>Sentenza n. 417/2005 (red. F. Gallo)</i>	245
-	<i>Sentenza n. 378/2005 (red. Vaccarella)</i>	245
-	<i>Sentenza n. 157/1995 (red. Ruperto)</i>	246
-	<i>Ordinanza n. 1035/1988 (red. Baldassarre)</i>	246
-	<i>Sentenza n. 742/1988 (red. Corasaniti)</i>	246

-	<i>Sentenza n. 151/1986 (rel. Corasaniti)</i>	247
-	<i>Sentenza n. 75/1967 (rel. Papaldo)</i>	247
LA SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE DETERMINATA DAL MUTAMENTO DEL PARAMETRO NELLE MORE DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO		248
-	<i>Sentenza n. 228/2003 (red. Bile)</i>	248
LA TESI, POI SUPERATA, CONTRARIA AI RICORSI REGIONALI E PROVINCIALI (ANCHE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE) PER ASSERTITA VIOLAZIONE DI UN PARAMETRO EXTRACOMPETENZIALE, QUALE L'ART. 77 COST.		250
-	<i>Sentenza n. 244/1997 (red. Chieppa)</i>	250
-	<i>Sentenza n. 25/1996 (red. Ruperto)</i>	250
-	<i>Sentenza n. 29/1995 (red. Baldassarre)</i>	251
-	<i>Sentenza n. 343/1990 (red. Baldassarre)</i>	252
-	<i>Sentenza n. 314/1990 (red. Baldassarre)</i>	252
-	<i>Sentenza n. 544/1989 (red. Baldassarre)</i>	253
-	<i>Sentenza n. 533/1989 (red. Ferri)</i>	254
-	<i>Sentenza n. 1044/1988 (red. Greco)</i>	255
-	<i>Sentenza n. 742/1988 (rel. Corasaniti)</i>	255
-	<i>Sentenza n. 610/1988 (rel. Corasaniti)</i>	255
-	<i>Sentenza n. 302/1988 (rel. Baldassarre)</i>	257
-	<i>Ordinanza n. 164/1988 (rel. Corasaniti)</i>	258
-	<i>Sentenza n. 243/1987 (rel. Greco)</i>	258
-	<i>Ordinanza n. 81/1984 (rel. De Stefano)</i>	258
-	<i>Sentenza n. 307/1983 (rel. Paladin)</i>	259
VI. Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale di norme adottate con decreto-legge ovvero in sede di conversione per violazione dell'art. 77 Cost.		260

PREMESSA

Il quaderno ricostruisce, attraverso una selezione ragionata di estratti giurisprudenziali, la complessiva fisionomia della decretazione d'urgenza come tratteggiata nei sessanta anni di attività della Corte.

L'indagine si concentra in prevalenza sulle pronunce che hanno avuto modo di contribuire all'interpretazione dell'art. 77 Cost. e alla definizione del "volto costituzionale" della decretazione d'urgenza. Per contro, restano sullo sfondo i pur numerosi casi di scrutinio riferiti a parametri sostanziali o competenziali nei quali il decreto-legge è stato pacificamente considerato alla stregua di atto statale avente forza di legge e sottoposto alla verifica di costituzionalità in rapporto non alla disciplina procedimentale che specificamente lo riguarda ma, al pari di ogni legge in senso formale o sostanziale, ai suoi contenuti ed al riparto di competenze tra enti dotati di potestà legislativa.

La centralità dell'art. 77 Cost. nel disegno costituzionale

La tendenziale delimitazione del campo di indagine all'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 77 Cost. è suggerita dalla centralità che l'indicata disposizione costituzionale, dedicata alla disciplina dei presupposti e degli effetti del decreto-legge, riveste nell'assetto del sistema delle fonti primarie e della forma di governo.

Il primo comma, nel vietare al Governo, senza delegazione delle Camere, di emanare decreti aventi valore di legge ordinaria, sottolinea l'eccezionalità di quanto dispone il comma successivo che, al ricorrere di condizioni stringenti, consente l'adozione di simili atti, ordinariamente vietati in ossequio all'art. 70 Cost. il quale riserva alle due Camere l'esercizio della funzione legislativa. Infatti, il secondo comma abilita il Governo, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, ad assumere, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge che, tuttavia, devono essere presentati, nel medesimo giorno, per la conversione in legge alle Camere, appositamente convocate e riunite entro cinque giorni, anche se sciolte. Il terzo ed ultimo comma prevede che i decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e che le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

La descritta disciplina delinea dunque una delle due forme in cui può estrinsecarsi l'attività legislativa del Governo. Tuttavia, la decretazione d'urgenza, diversamente dalla delega legislativa, accentua la responsabilità politica dell'esecutivo di fronte al Parlamento in quanto i decreti-legge sono immediatamente efficaci e solo successivamente, sia pure nel ristretto termine perentorio di sessanta giorni, sono soggetti al controllo politico delle Camere in cui si sostanzia la conversione; nella fattispecie della legislazione delegata, il Parlamento interviene a monte con la legge di delega che autorizza il Governo a porre norme aventi il medesimo rango e la stessa forza della legge ordinaria, purché nel rispetto dei principi, criteri direttivi, limiti temporali ed oggetti previamente determinati. L'art. 77 Cost., nel porsi in via d'eccezione, sia pure temporanea, rispetto all'ordinaria potestà legislativa attribuita al massimo organo rappresentativo della sovranità popolare, si colloca al centro delle relazioni tra Governo e Parlamento e l'utilizzo, più o meno marcato, dello strumento ivi delineato attesta il concreto

atteggiarsi della forma di governo della Repubblica e ne registra le relative evoluzioni o oscillazioni. Inoltre, la vigenza intrinsecamente provvisoria dei decreti e la sanzione della perdita retroattiva di efficacia in caso di mancata conversione chiama in causa profili attinenti ad uno dei valori fondanti dello Stato di diritto, qual è l'affidamento dei consociati nella certezza e nella stabilità delle norme giuridiche.

Le molteplici valenze dell'art. 77 Cost. affiorano limpidamente in una delle più importanti decisioni assunte dalla Corte in materia di decretazione d'urgenza: la sentenza n. 360/1996. In essa, i Giudici hanno qualificato la possibilità per il Governo di adottare, sotto la propria responsabilità, atti con forza di legge come un'ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise, in quanto derogatoria rispetto all'attribuzione dell'ordinaria funzione legislativa al Parlamento, che costituisce un tratto essenziale della forma di governo disegnata dalla Costituzione e dei conseguenti equilibri istituzionali; ed hanno, altresì, legato il divieto di violare il termine decadenziale di conversione del decreto (attraverso la reiterazione di precedenti provvedimenti decaduti) all'esigenza di garantire la certezza del diritto nei rapporti intersoggettivi, che non tollera la vigenza di norme primarie intrinsecamente provvisorie se non per brevi e circoscritti periodi di tempo, nelle more del necessario intervento dell'organo naturalmente titolare della funzione legislativa.

Evoluzione della forma di governo e del quadro costituzionale ed evoluzione della giurisprudenza costituzionale

L'analisi dell'applicazione giurisprudenziale dell'art. 77 Cost. rivela ulteriori motivi di interesse perché indaga uno degli ambiti in cui maggiormente la giurisprudenza della Corte ha compiuto un percorso evolutivo teso ad ampliare l'ambito del sindacato di legittimità costituzionale e ad affinarne i criteri al fine di garantire un rispetto non solo formale ma soprattutto sostanziale di una disposizione costituzionale che può essere definita cruciale per la sua inerenza alla forma di governo, alla corretta produzione legislativa ed al rispetto dell'affidamento nella certezza giuridica. L'evoluzione giurisprudenziale si è accompagnata, in un rapporto di reciproco stimolo e condizionamento, ai mutamenti che hanno interessato la forma di governo e persino la stessa forma di stato negli ultimi decenni. Una schematizzazione, opportuna sebbene opinabile, induce ad individuare due periodi storici: l'uno anteriore e l'altro successivo al momento di svolta che può essere collocato negli anni tra il 1995 e il 2001. Come si osserverà più in dettaglio *infra*, fino al 1995, in un contesto di debolezza dei governi e di attenuato regionalismo, la Corte ha esibito un atteggiamento di prudenza quando è stata chiamata a giudicare di questioni aventi ad oggetto decreti-legge censurati in riferimento alla disciplina dettata dall'art. 77 Cost. Dal 2001, intervenuta la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, volta ad accentuare l'impronta regionalistica dello Stato, e consolidatisi gli equilibri della forma di governo in senso maggioritario, o comunque con una più decisa assunzione dell'iniziativa politica da parte del Governo, tradottasi in un crescente peso della decretazione d'urgenza nell'ambito della complessiva legislazione, l'ambito e l'intensità del controllo di costituzionalità si sono parallelamente rafforzati, come può intuitivamente attestare l'adozione delle prime pronunce di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 77 Cost.

a) Forma di governo incentrata sul preminente ruolo del Parlamento e regionalismo debole: la posizione defilata dell'art. 77 Cost. nell'attività di sindacato della Corte

Nella fase storica che dal 1956 giunge all'inizio degli anni '90 e che in gran parte coincide con l'arco di vita di quella che viene comunemente denominata come "Prima Repubblica", il ricorso al decreto-legge è avvenuto in un contesto caratterizzato dalla debolezza di governi sostenuti da partiti dalla forte identità ideologica, la cui conflittualità, più o meno latente, ha concorso a determinare l'esigua longevità degli esecutivi, e dal ruolo marginale degli enti regionali, costituiti solo nel 1970. Le vicende della decretazione d'urgenza sembrano essersi sottratte alle valutazioni della Corte che, del resto, nella prima fase della sua esperienza si è mostrata in genere molto rispettosa delle scelte del legislatore, in pieno e rigoroso ossequio all'art. 28 della legge n. 87 del 1953 che esclude dall'area del controllo di legittimità su una legge o su un atto avente forza di legge ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento. Significativa in tal senso è quella giurisprudenza (sentenze nn. 243/1987 e 108/1986) che, nel riconoscere una sostanziale efficacia sanante alla legge di conversione, si è astenuta dall'esaminare nel merito le censure di violazione dei presupposti costituzionali per l'adozione del decreto-legge, ritenendole superate o assorbite dalla mera conversione del provvedimento governativo da parte del Parlamento. La menzionata debolezza dei governi si è manifestata, tra l'altro, nella frequente mancata conversione dei provvedimenti urgenti, ascrivibile alle divisioni interne alle maggioranze parlamentari del momento. Tale circostanza, da un lato, ha alimentato una cospicua serie di pronunce che hanno dichiarato la manifesta inammissibilità di questioni aventi ad oggetto norme che, in quanto decadute e private di efficacia *ex tunc*, erano da considerare come mai esistite nell'ordinamento (sentenza n. 307/1983); dall'altro, ha indotto l'esecutivo a percorrere la via della reiterazione dei decreti decaduti per perpetuare nel tempo la disciplina provvisoria in attesa della formazione della volontà politica necessaria a convertirli ed a stabilizzare le scelte ivi espresse. Tale prassi è stata guardata con sospetto dalla Corte perché fortemente distorsiva degli equilibri istituzionali disegnati dalla Costituzione e lesiva del valore della certezza del diritto; tuttavia, solo nel 1996 è stata dichiarata, in quanto tale, incompatibile con l'art. 77 Cost. dopo che aveva raggiunto dimensioni oggettivamente non più tollerabili a partire dalla metà degli anni '80. Per quanto riguarda il ruolo defilato delle autonomie nell'assetto ordinamentale di quel periodo, una conferma può essere rintracciata anche nel consolidato insegnamento giurisprudenziale per il quale le Regioni non potevano prospettare in via principale vizi insuscettibili di concretare invasioni delle competenze loro garantite e, dunque, impugnare un decreto-legge per il preteso difetto dei presupposti giustificativi costituzionalmente prescritti (sentenza n. 307/1983).

b) Forma di governo incentrata sul ruolo preminente dell'esecutivo e regionalismo forte: il crescente rilievo dell'art. 77 Cost. nella giurisprudenza costituzionale

Dalla metà degli anni '90 il contesto di riferimento è mutato radicalmente alimentando il protagonismo della Corte nella sua funzione di garante dell'osservanza dell'art. 77 Cost. e dei principi ad esso sottesi. Sul piano degli equilibri politici e dell'assetto della forma di governo, l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario, cui è subentrato nel 2005 un modello proporzionale corretto da un sensibile premio di maggioranza, ha mirato a salvaguardare il valore della stabilità di governo favorendo la formazione di maggioranze parlamentari più

stabili, in un periodo in cui sono tramontate le tradizionali ideologie del ventesimo secolo. Nonostante ripetute crisi di governo, la durata delle legislature e degli esecutivi si è sensibilmente allungata e la stessa forma di governo si è assestata in direzione di un accresciuto ruolo del Consiglio dei ministri (e del suo Presidente) che, divenuto organo propulsivo del circuito dell'indirizzo politico, ha nei fatti assunto la titolarità della funzione legislativa non solo e non tanto secondo l'ordinario canale della presentazione di disegni di legge ma con un intenso ricorso alla decretazione d'urgenza che ha acquisito un peso preponderante nella complessiva produzione del diritto di rango primario. La più marcata coesione delle maggioranze parlamentari, unitamente alla frequente apposizione della questione di fiducia sulla legge di conversione, ha determinato una consistente contrazione (ai limiti dell'azzeramento) dei casi di mancata conversione dei provvedimenti d'urgenza. Nel 2001, poi, l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione ha rafforzato ed esaltato il ruolo degli enti territoriali, conferendo in particolare alle Regioni più ampi margini di autonomia. A questi processi si è accompagnato un rinnovato protagonismo della Corte nell'impiego dell'art. 77 Cost. quale parametro di giudizio delle questioni portate al suo esame, che si è tradotto in significativi *revirements* giurisprudenziali. In proposito, non si può non prendere le mosse dalla sentenza n. 29/1995 che, superando la precedente tesi dell'efficacia sanante della legge di conversione, ha riconosciuto, in linea di principio, alla Corte il potere di sindacare l'eventuale evidente mancanza del requisito di validità costituzionale dell'adozione del decreto-legge, rappresentato dai presupposti di necessità e di urgenza, il cui palese difetto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione che abbia convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione. La sentenza n. 171/2007 ha fatto registrare la prima dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma estranea alla materia disciplinata dal decreto in cui era inserita: una circostanza, questa, ritenuta sintomatica dell'evidente carenza del prescritto presupposto di validità costituzionale dei decreti-legge. Tra le successive sentenze caducatorie una menzione particolare merita la sentenza n. 22/2012 che ha aggiunto un ulteriore tassello all'interpretazione dell'art. 77 Cost., esigendo il rispetto del requisito di omogeneità materiale o teleologica non solo dal Governo in sede di emanazione del provvedimento d'urgenza ma anche dal Parlamento in occasione della conversione. Infatti, l'art. 77, secondo comma, Cost. istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario. Dalla tendenziale coincidenza di oggetto dei due atti è derivato il divieto per il Parlamento di alterare l'omogeneità di fondo della normativa urgente, sanzionato con la dichiarazione di illegittimità di una norma estranea all'oggetto o alla finalità del decreto inserita in sede di conversione, non per difetto dei presupposti di necessità ed urgenza ma per l'improprio uso del potere di conversione. Il controllo della Corte si è fatto così più penetrante e in grado di scongiurare gli eventuali abusi compiuti dal Governo e/o dal Parlamento all'interno del complessivo procedimento di decretazione d'urgenza. Su un altro versante, il rispetto dell'art. 77 Cost. è stato garantito dalla già citata sentenza n. 360/1996 attraverso la dichiarazione di illegittimità dei decreti reiterati che, in assenza di nuove e sopravvenute ragioni straordinarie di necessità e di urgenza, riproducano il contenuto di precedenti decreti decaduti per mancata conversione. La prassi della reiterazione, specie nelle dimensioni storicamente assunte, aveva, infatti, finito

per eludere il termine invalicabile di sessanta giorni stabilito per la conversione, snaturando l'eccezionalità dei requisiti di validità costituzionale dell'atto, alterando gli equilibri istituzionali prefigurati dalla Costituzione e incidendo sullo stesso affidamento dei consociati nella certezza e nella stabilità della legislazione. Un'ulteriore significativa correzione di rotta si è, infine, verificata sul piano della riconosciuta ammissibilità, a date condizioni, delle impugnative promosse da Regioni e Province autonome nei confronti dei decreti-legge per asserita violazione di un parametro extracompetenziale, quale tipicamente è l'art. 77 Cost.: ciò ha aperto nuovi spazi al sindacato di legittimità costituzionale in riferimento all'indicata disposizione. Nel mutato contesto del novellato Titolo V e del conseguente rafforzamento del regionalismo, la sentenza n. 6/2004, peraltro riprendendo uno spunto già offerto dalla sentenza n. 302/1988, ha ammesso le Regioni a contestare in via principale l'esistenza dei presupposti costituzionali dei decreti-legge quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali ad esse spettanti. Ed è significativo che una disciplina di rilievo sistemico e ordinamentale, come quella dettata in via d'urgenza nel 2011 di riforma delle Province, sia stata dichiarata illegittima, per violazione dell'art. 77 Cost., dalla sentenza n. 220/2013 resa su plurimi ricorsi regionali. Nell'occasione, il Collegio – dopo aver ribadito che le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo se la lamentata violazione determini una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni – ha concluso per la palese inadeguatezza del decreto-legge a realizzare una riforma organica, in quanto esso trae la sua legittimazione generale da casi straordinari ed è intrinsecamente destinato a dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere prontamente regolate.

L'attuale interpretazione dell'art. 77 Cost.: uno sguardo di insieme

Allo stato attuale, la giurisprudenza costituzionale in materia di decretazione d'urgenza può ritenersi ormai consolidata e attestata su posizioni di coerente rigore nel pretendere il rispetto della disciplina costituzionale, per ciascuno degli aspetti di seguito indicati.

a) La necessaria statualità del decreto-legge

Il decreto-legge è fonte del diritto prevista dalla Costituzione ed operante all'interno del solo ordinamento statale. Ciò consegue alla natura eccezionale dell'art. 77 Cost., quale norma attributiva di potestà legislativa primaria al Governo in deroga all'ordinaria attribuzione della stessa al Parlamento (sentenze nn. 221/1992, 69/1983, 32/1961 e 50/1959), nonché all'inesistenza di un principio generale che autorizzi gli organi del potere esecutivo a sostituirsi a quelli legislativi ogni qualvolta ravvisino o pretendano di ravvisare situazioni esigenti un pronto intervento. Inoltre, in mancanza di un fondamento costituzionale dell'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni (sentenze nn. 272/2005 e 196/2004), non sussiste alcuna necessità di previo coinvolgimento regionale nella formulazione del decreto-legge (sentenza n. 298/2009), attese la particolare celerità con cui detta fonte deve poter essere approvata ed entrare in vigore e la peculiarità dei casi nei quali può essere adottata e del procedimento di conversione in legge.

b) I casi straordinari di necessità e d'urgenza

L'espressione usata dall'art. 77 Cost. (i "casi straordinari di necessità e d'urgenza"), per indicare i presupposti che condizionano il potere del Governo di emanare norme primarie, ancorché provvisorie, possiede un largo margine di elasticità. Infatti, la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina, può derivare da una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani, atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi (sentenze nn. 93/2011 e 171/2007). Tali requisiti ineriscono non alle norme introdotte dal Parlamento in sede di conversione ma esclusivamente al complessivo provvedimento adottato dal Governo (sentenza n. 391/1995; ordinanza n. 429/2007), inteso come atto unitario fornito di intrinseca coerenza, cioè come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo (sentenza n. 22/2012; ordinanza n. 72/2015).

c) L'omogeneità del decreto-legge

L'esistenza dei presupposti fattuali di cui all'art. 77, secondo comma, Cost. postula un'intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero funzionale e finalistico. L'urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate o dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti. La semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità. L'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il necessario legame logico-giuridico tra il provvedimento legislativo urgente ed il caso che lo ha reso necessario. L'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il quale prescrive l'omogeneità del contenuto del decreto-legge, pur non avendo rango costituzionale e non potendo assurgere a parametro di legittimità, palesa la *ratio* implicita nel disegno costituzionale, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione parlamentare (sentenze nn. 170/2017, 244/2016 e 22/2012).

d) Il decreto-legge nella giustizia costituzionale: in particolare, il sindacato della Corte sulla sussistenza dei requisiti costituzionali della decretazione d'urgenza

L'appartenenza del decreto-legge al novero degli atti dello Stato aventi forza di legge e, come tali, soggetti al sindacato di legittimità costituzionale della Corte è implicitamente presupposta dalla copiosa giurisprudenza che ha esaminato questioni aventi ad oggetto norme adottate in via d'urgenza, promosse tanto in via incidentale quanto in via principale.

Il rango primario del decreto-legge costituisce, poi, l'argomento di fondo utilizzato per la soluzione dei nodi attinenti alla sua attitudine ad essere impugnato in sede di conflitto.

Per quanto concerne il conflitto interorganico, esso è di norma attivabile da un potere dello Stato solo a condizione che non sussista la possibilità, almeno in astratto, di promuovere la relativa questione nell'ambito di un giudizio comune (sentenza n. 284/2005). Ciò può verificarsi, in particolare, quando l'impiego del decreto-legge, poi decaduto per mancata conversione, possa condurre a comprimere diritti fondamentali, incidere sulla materia costituzionale e determinare, nei confronti dei privati, situazioni non più reversibili né sanabili. In tali ipotesi, difficilmente fronteggiabili con i tempi ordinari del giudizio incidentale, lo strumento del conflitto tra poteri dello Stato può apprestare una difesa in grado di coniugare immediatezza ed efficacia (sentenza n. 161/1995; ordinanza n. 480/1995).

Non ammette, invece, eccezioni la regola del divieto di impugnare un decreto-legge per conflitto di attribuzione tra enti: infatti, Regioni e Province autonome dispongono, al fine di ripristinare l'integrità delle proprie competenze costituzionali eventualmente lese da un atto statale di indubbio valore legislativo, del distinto strumento del ricorso di legittimità costituzionale in via principale (sentenze nn. 314/1990 e 358/1985).

Quanto all'ambito del sindacato di legittimità costituzionale, a parte i numerosi casi di scrutinio di decreti-legge denunciati per violazione di norme costituzionali sostanziali o anche solo attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni, la prima e più ricorrente fattispecie sanzionabile dalla Corte attiene al difetto evidente dei presupposti di validità dell'atto governativo (sentenze nn. 170/2017, 287/2016, 133/2016, 10/2015, 79/2011, 116/2006, 272/2005, 178/2004, 270/1996 e 161/1995; ordinanza n. 72/2015). In particolare, l'esistenza e l'adeguatezza della situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, ne costituiscono un requisito di validità costituzionale, sicché l'eventuale palese mancanza di esso configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione che, valutando erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti, converta in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione (sentenze nn. 128/2008, 171/2007, 341/2003 e 29/1995). Il controllo della Corte, volto a verificare che il decreto-legge sia stato adottato nell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste (sentenza n. 330/1996) nonché a preservare l'assetto delle fonti normative e i valori a tutela dei quali è predisposto (sentenza n. 128/2008), opera su un piano diverso rispetto all'esame delle Camere in sede di conversione, che comporta un giudizio di opportunità e di tipo prettamente politico con riguardo al contenuto ed agli effetti dell'atto (sentenza n. 398/1998). Infatti, la valutazione del merito delle situazioni d'urgenza appartiene alla responsabilità politica del Governo nei confronti delle Camere (sentenza n. 83/2010). Il principale indice sintomatico dell'evidente difetto dei presupposti che giustifica una dichiarazione di illegittimità per violazione dell'art. 77 Cost. è rappresentato dalla palese eterogeneità o estraneità della norma censurata rispetto al contenuto ed alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto in cui è inserita (sentenze nn. 22/2012, 93/2011 e 171/2007). Più recentemente, affiora nella giurisprudenza un ulteriore vizio sanzionabile costituito dalla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione governativa circa la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza (sentenze nn. 170/2017, 287/2016, 10/2015 e 93/2011; ordinanza n. 72/2015).

e) L'includibilità del termine perentorio per la conversione

Il termine fissato per la provvisoria vigenza del decreto-legge e per la sua conversione costituisce un limite insuperabile ed invalicabile che non può essere violato né indirettamente aggirato. La disciplina costituzionale è univoca nell'escludere alternative al carattere necessariamente precario della decretazione: o le Camere convertono il decreto in legge entro sessanta giorni o il decreto perde retroattivamente la propria efficacia, senza che il Governo possa invocare proroghe o il Parlamento provvedere ad una conversione tardiva. L'art. 77 Cost. vieta, dunque, la reiterazione di decreti non convertiti, cioè la mera riproduzione, senza variazioni sostanziali, del loro contenuto in successivi provvedimenti d'urgenza non sorretti da nuovi e autonomi presupposti giustificativi. La dichiarata illegittimità costituzionale di simile prassi (che aveva raggiunto dimensioni non più tollerabili alla metà degli anni '90) si fonda sulla sua attitudine a svuotare di significato la disciplina posta dall'art. 77 Cost., con conseguente alterazione degli equilibri istituzionali ivi delineati ed incisione del valore primario della certezza del diritto (sentenza n. 360/1996). La Corte ha offerto un contributo decisivo nell'assicurare il puntuale rispetto del disposto costituzionale, come attesta la progressiva contrazione e scomparsa del fenomeno della reiterazione.

f) L'interrelazione funzionale tra decreto-legge e legge di conversione

La legge di conversione deve osservare la necessaria omogeneità del decreto-legge, non potendo introdurre modifiche del tutto estranee all'oggetto e alle finalità del testo originario. Il divieto non risponde soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa ma è imposto dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario. Posto che l'oggetto del decreto-legge tende a coincidere con quello della legge di conversione, le Camere, nell'esercizio della propria potestà legislativa, possono apportare emendamenti a seguito di valutazioni difformi nel merito, rispetto agli stessi oggetti o in vista delle medesime finalità, o anche solo per esigenze meramente tecniche o formali. Ciò che esorbita, invece, dalla sequenza tipica profilata dalla Costituzione è l'alterazione dell'omogeneità di fondo dell'originaria normativa urgente. Se viene spezzato il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione, attraverso l'introduzione di disposizioni intrusive, cioè palesemente dissonanti rispetto alla materia o alla finalità del decreto, la violazione dell'indicato parametro non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte (che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari) ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge (sentenze nn. 145/2015, 251/2014 e 22/2012). La legge di conversione, proprio per la sua natura funzionalizzata e specializzata, non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore (sentenza n. 186/2015; ordinanza n. 34/2013), onde evitare che il relativo *iter* sia sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge (sentenza n. 32/2014). Le disposizioni introdotte dal Parlamento devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, alla *ratio* dominante del decreto originario considerato nel suo complesso (sentenze nn. 169/2017, 94/2016, 154/2015 e 32/2014).

g) *Il potere delle Camere di regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti*

La legge con cui le Camere possono, in caso di mancata conversione del decreto-legge, regolare i rapporti giuridici sorti sulla sua base ha efficacia retroattiva e, in quanto tale, deve essere adottata nel pieno rispetto delle norme e dei principi costituzionali (sentenze nn. 464/1994, 243/1985, 34/1985 e 144/1972). Il Parlamento non è onerato a provvedere contestualmente alla mancata conversione (che consegue *ipso iure* al mero decorso dei sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto o al voto contrario anche di una sola Camera) né è tenuto ad operare un formale riferimento all'art. 77 Cost. (sentenza n. 89/1966). La legge di sanatoria non vale a conservare in vita i decreti e non costituisce un idoneo equipollente della legge di conversione, attesa la tangibile diversità di oggetto (sentenze nn. 307/1983 e 59/1982) e l'ontologica differenza dei relativi poteri (sentenza n. 244/1997). Infatti, la sanatoria provvede soltanto a cristallizzare, una volta per tutte, gli effetti prodotti a suo tempo dai decreti non convertiti ma non può disporre in ordine ai rapporti futuri (sentenza n. 430/1997); possono, perciò, essere salvati solo gli effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo provvedimento decaduto e non può la salvezza estendersi a situazioni che non si erano ancora verificate nello stesso periodo (sentenze nn. 507/2000 e 429/1997). Peraltro, il legislatore non è vincolato ad una convalida integrale degli effetti concretamente prodotti dal decreto decaduto né ad estendere l'efficacia della provvisoria regolamentazione in esso contenuta a tutti i rapporti pendenti al momento della sua emanazione o instaurati durante la sua vigenza (sentenza n. 286/1990). La riserva alle Camere del potere di convalida comporta che il decreto-legge è una fonte incompetente a regolare i rapporti giuridici sorti in base a precedenti decreti non convertiti (sentenza n. 544/1989).

Struttura e contenuti del volume

Il quaderno è diviso in cinque parti ove sono organizzati sistematicamente e in ordine cronologico decrescente gli estratti delle pronunce in cui la Corte affronta espressamente e specificamente questioni e profili involgenti l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 77 Cost.

Ciascuno degli estratti è corredato dall'indicazione del numero, dell'anno, del Giudice relatore o redattore della pronuncia e dei punti del "Considerato" che sono stati riportati; ed è preceduto da una breve enunciazione dei fondamentali principi giurisprudenziali in materia di decretazione d'urgenza e/o delle regole particolari che presiedono alla soluzione della singola questione.

La parte I è dedicata ai presupposti, al procedimento di formazione ed al complessivo regime giuridico del decreto-legge, per come ricostruibili in base alle affermazioni della giurisprudenza costituzionale. Quanto ai presupposti, se ne delinea la nozione in termini generali e se ne offre una sintetica esemplificazione. In relazione al procedimento di formazione del decreto-legge, l'accento è posto sull'esclusione del coinvolgimento delle Regioni e del controllo preventivo della Corte dei conti. Del regime giuridico si analizza la sindacabilità del decreto-legge a seguito dell'attivazione dei rimedi di competenza della Corte (il giudizio di legittimità costituzionale in via principale ed incidentale ed i conflitti di attribuzione) e, in particolare, l'evoluzione giurisprudenziale riguardante i vizi sanzionabili per violazione

dell'art. 77 Cost. (l'evidente difetto dei presupposti di adozione e l'irragionevolezza manifesta della relativa valutazione governativa).

La parte II illustra, con taglio casistico, taluni possibili oggetti del decreto-legge. In proposito, sono evidenziate l'ammissibilità di specifici contenuti (ad esempio, la materia penale, processuale o referendaria, la modifica di una delega legislativa e i principi fondamentali negli ambiti di legislazione concorrente), l'incompatibilità logico-giuridica di altri con il peculiare strumento del provvedimento d'urgenza (le riforme organiche e di sistema) e, soprattutto, la necessaria omogeneità di materia o di finalità del decreto, in cui si esprime la corretta valutazione della sussistenza dei requisiti straordinari di necessità e di urgenza prescritti dall'art. 77 Cost.

La parte III riguarda le vicende del decreto-legge: la conversione, la mancata conversione e la reiterazione. Con riferimento alla legge di conversione, si ripercorre la giurisprudenza che è pervenuta ad escluderne l'efficacia sanante dell'eventuale vizio di formazione del decreto-legge e a rimarcare la necessaria omogeneità rispetto alla disciplina posta in via d'urgenza. In ordine alla mancata conversione, risaltano due consistenti gruppi di pronunce concernenti, rispettivamente, la (manifesta) inammissibilità di questioni aventi ad oggetto decreti decaduti, considerati come mai esistiti nell'ordinamento, ed il potere delle Camere di regolare, in via di sanatoria, i rapporti giuridici sorti sulla base di essi. Quanto alla reiterazione, si dà conto delle decisioni con le quali è stata prima stigmatizzata e poi vietata una prassi ritenuta distorsiva ed inconciliabile con l'art. 77 Cost.

Le parti IV e V esaminano taluni risvolti processuali dei giudizi di legittimità costituzionale, rispettivamente in via incidentale e principale, aventi ad oggetto decreti-legge, nei quali si esprime l'influenza che la decretazione d'urgenza, nelle sue complesse vicende, può esercitare sull'attività giurisdizionale della Corte. Per quanto attiene al giudizio in via incidentale, particolare attenzione è dedicata alle ipotesi di irrilevanza delle modifiche apportate in sede di conversione (ove non incidenti sul contestato contenuto precettivo del decreto), di restituzione degli atti al rimettente per *ius superveniens*, che impone una rinnovata valutazione della perdurante rilevanza delle questioni, e di trasferimento del quesito ad altra disposizione avente la medesima sostanza normativa. In relazione al giudizio in via principale, invece, sono analizzati, tra gli altri, i seguenti profili: le condizioni di ammissibilità delle censure regionali di violazione dell'art. 77 Cost., la cessazione della materia del contendere a seguito delle modifiche al decreto apportate in sede di conversione, la decorrenza del termine per l'impugnazione del provvedimento d'urgenza, l'onere di separata impugnazione della legge di sanatoria e la permanenza dell'interesse al ricorso in caso di conversione non sostanzialmente modificativa della denunciata disciplina.

Conclude il volume la rassegna dei dispositivi delle sentenze che hanno dichiarato illegittime, per violazione dell'art. 77 Cost., norme adottate con decreto-legge ovvero inserite con la legge di conversione.

I. Presupposti, procedimento di formazione e regime giuridico del decreto-legge

I CASI STRAORDINARI DI NECESSITÀ E D'URGENZA

- Sentenza n. 170/2017 (red. Carosi)

L'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 – ove è prescritto che i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo – palesa la ratio implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., pur non avendo rango costituzionale e non potendo assurgere a parametro di legittimità. Peraltro, la straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito. Nella specie, la Corte riconosce l'immediata e diretta applicabilità di disposizioni che, senza perseguire finalità programmatiche, non richiedono l'adozione di ulteriore normativa.

Considerato, 6.2.

«La questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 38 del d.l. n. 133 del 2014 in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. non è fondata. La censura è proposta sotto tre distinti profili: (...) b) la non immediata applicabilità della disciplina recata dall'impugnato art. 38, in contrasto con quanto richiesto dall'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) (...). Quanto alla mancanza del requisito di immediata applicabilità delle disposizioni censurate, occorre ricordare che l'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 prescrive – con disposizione che rileva anche per l'ulteriore censura relativa al difetto di omogeneità e coerenza dell'impugnato art. 38 – che “I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo” e che “[l']art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) [...] pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost.” (sentenze n. 220 del 2013 e n. 22 del 2012). Tanto premesso, dalla mera lettura delle disposizioni impugnate emergono la loro portata precettiva e la immediata e diretta applicabilità. Esse, infatti, lungi dal perseguire finalità programmatiche, hanno un contenuto qualificatorio (strategicità, indifferibilità ed urgenza, pubblica utilità attribuita alle attività ed ai relativi titoli abilitativi), regolano il procedimento di adozione di uno strumento di pianificazione delle attività minerarie, allocano quello di valutazione di impatto ambientale (VIA), prevedono le condizioni e le modalità per il rilascio del titolo concessorio unico ed il suo subentro ai titoli minerari precedenti, disciplinano il procedimento di autorizzazione di progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. Si tratta di disposizioni che, nell'assoluta maggioranza dei casi, non richiedono l'adozione di ulteriore normativa, considerato, peraltro, che “la straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto

necessariamente differito” (sentenza n. 16 del 2017). Ne consegue che la censura proposta dalla Regione Lombardia non è fondata neanche sotto questo profilo».

- Sentenza n. **16/2017** (red. Morelli)

La straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un’immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito.

Considerato, 7., 7.1., 7.1.1., 7.1.2.

«La censura di violazione dell’art. 77 Cost., ancorché prospettata dal Tribunale *a quo* solo in via residuale, va esaminata con carattere di priorità, per essere logicamente pregiudiziale rispetto ad ogni altra doglianza, configurandosi come potenzialmente assorbente della sua valutazione in caso di eventuale accoglimento. Nella (comune) prospettazione delle numerose ordinanze di rinvio, il contrasto del comma 3 e (...) del comma 2 dell’art. 26 del d.l. n. 91 del 2014 è motivato sulla base della “circostanza che, pur rinvenendosi nel titolo del d.l. n. 91 del 2014 il riferimento al ‘rilancio e [al]lo sviluppo delle imprese’ e al ‘contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche’, nel preambolo del provvedimento non si rinviene tuttavia esplicitazione di tali punti”. Da ciò inferendosi che alle disposizioni censurate – in quanto eterogenee ed eccentriche rispetto al contenuto ed alle finalità del menzionato decreto – non potrebbero riferirsi i presupposti della straordinaria necessità ed urgenza, che legittimano l’adozione del decreto-legge. Presupposti, dai quali le disposizioni impugnate non potrebbero, per di più, ritenersi assistite anche perché recanti misure di non immediata applicazione. (...) La censura così formulata è priva di fondamento. (...) In primo luogo, non si ravvisa l’asserita estraneità delle disposizioni scrutinate rispetto al decreto-legge che le contiene. Non si vede, infatti, quale rilievo possa attribuirsi al dato formale della mancata esplicitazione, nel preambolo, degli obiettivi (pur espressamente indicati nel titolo) relativi al rilancio dell’impresa ed al contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, una volta che l’intero (omogeneo) capo III del d.l. n. 91 del 2014 – rubricato “Disposizioni urgenti per le imprese” – contiene ben quattordici articoli (dal 23 al 30 *sexies*) dedicati al settore delle energie, ed all’interno di questo si colloca, appunto, il censurato art. 26 che (come indicato nell’*incipit* del suo comma 1) proprio quegli obiettivi si propone di realizzare nello specifico ambito delle energie prodotte da impianti fotovoltaici, in piena coerenza, quindi, con lo scopo unitario della “crescita economica”, che accomuna i plurimi interventi operati dal decreto in esame, relativi a materie, se pur diverse, del pari, però, richiedenti rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare (*ex plurimis*, sentenze n. 22 del 2012, n. 128 del 2008, n. 171 del 2007). (...) Neppure è poi fondato il rilievo per cui il decreto-legge conterrebbe “anche misure che non sono ‘di immediata applicazione’, come sancito dall’articolo 15, comma 3, l. n. 400/88”, quali quelle sulla cedibilità di quota dell’incentivo ad un acquirente selezionato e sul recesso dai contratti di finanziamento (commi da 7 a 12 del citato art. 26), perché l’obiettivo immediato del decreto legge, con la rimodulazione delle incentivazioni sulla base dell’opzione effettuata dall’operatore e comunque, in caso negativo, con l’imposizione *ex lege* di una delle tre alternative, è d’immediata applicazione e ne realizza di per sé la finalità. E ciò a prescindere dalla considerazione che la straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente

un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito».

- Ordinanza n. **72/2015** (red. Zanon)

I presupposti costituzionali per la decretazione d'urgenza riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo.

Considerato

«(...) quanto alla asserita violazione degli artt. 70 e 77 Cost., i presupposti costituzionali per la decretazione d'urgenza riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo (sentenza n. 22 del 2012)».

- Sentenza n. **310/2013** (red. Coraggio)

L'esigenza di controllo della finanza pubblica ben può integrare i presupposti di necessità e di urgenza per la legittima adozione, con decreto-legge, di misure di contenimento della spesa pubblica protratte nel tempo (anche se non senza limiti).

Considerato, 10.

«Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, sollevata (...) in riferimento all'art. 77 Cost., per la asserita mancanza dei presupposti di "necessità" e di "urgenza", atteso che l'esigenza di controllo della finanza pubblica non sarebbe di per sé condizione necessaria e sufficiente a concretare tali requisiti. In realtà il d.l. n. 78 del 2010, che reca l'intestazione "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", è stato adottato ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica, esigenze che non sono concretamente contestate nelle ordinanze di rimessione. E d'altro canto l'art. 9, rubricato: "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", e che si inserisce nel Capo III "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza", appare del tutto coerente con tali finalità di contenimento della spesa pubblica. In particolare, la protrazione nel tempo – anche se non senza limiti – delle misure previste non contraddice la sussistenza della necessità ed urgenza, attese le esigenze di programmazione pluriennale delle politiche di bilancio».

- Sentenza n. **22/2012** (red. Silvestri)

I presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. Il requisito del "caso" straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno.

Considerato, 3.3.

«Ai sensi del secondo comma dell'art. 77 Cost., i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed "i provvedimenti provvisori con forza di legge", di cui alla norma costituzionale citata. Il presupposto del "caso" straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno. La scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il "caso" che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale».

- Sentenza n. **93/2011** (red. Tesaurò)

L'espressione utilizzata dalla Costituzione per indicare i presupposti che condizionano il potere del Governo di emanare norme primarie possiede un largo margine di elasticità. Infatti, la straordinarietà del caso che impone la necessità di dettare con urgenza una disciplina può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani, atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi.

Considerato, 4.1.

«L'espressione utilizzata dalla Costituzione per indicare i presupposti alla cui ricorrenza è subordinato il potere del Governo di emanare norme primarie comporta (...) "l'inevitabile conseguenza di dare alla disposizione un largo margine di elasticità", poiché la straordinarietà del caso che impone la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito "può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi" (sentenza n. 171 del 2007)».

- Sentenza n. **83/2010** (red. Silvestri)

L'esigenza di consolidare i risultati positivi ottenuti in una grave situazione di emergenza ben può essere valutata dal Governo e dalle Camere come urgente essa stessa, allo scopo di evitare che i predetti risultati siano vanificati con conseguente compromissione dell'obiettivo del superamento definitivo dell'emergenza, non ancora verificatosi al momento dell'emanazione del decreto-legge.

Considerato, 2.1., 2.2.

«Le questioni non sono fondate. (...) Il rimettente ritiene che, nel momento dell'adozione del d.l. n. 172 del 2008, non sussistessero le condizioni di straordinaria necessità e urgenza, richieste dall'art. 77, secondo comma, Cost. per l'emanazione, da parte del Governo, di un atto con forza di legge. Ciò sarebbe comprovato dallo stesso preambolo del decreto-legge in

questione, che fa riferimento alla “straordinaria necessità e urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti nell’aumento della capacità di smaltimento dei rifiuti nel territorio campano e per il definitivo superamento dell’emergenza con una graduale e tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti”. Il decreto-legge sarebbe intervenuto quindi, secondo il giudice *a quo*, quando la fase acuta dell’emergenza era stata già superata e non si giustificava più il ricorso a tale tipo di atto legislativo. L’argomentazione sopra esposta non può essere condivisa, giacché l’esigenza di “consolidare” i risultati positivi ottenuti in una grave situazione di emergenza, quale quella concernente lo smaltimento dei rifiuti in Campania, può essere valutata dal Governo e dalle Camere, come urgente essa stessa, allo scopo di evitare che i predetti risultati siano vanificati da condotte illegali, potenzialmente idonee a ricreare le condizioni che avevano fatto sorgere l’emergenza medesima. I comportamenti previsti dalle norme censurate, se posti in essere nella delicata fase della transizione da una situazione eccezionale ad una di normalità, potrebbero arrestare, o rendere più difficile, il percorso che conduce ad un superamento definitivo dell’emergenza, non ancora verificatosi al momento dell’emanazione del decreto-legge».

- Ordinanza n. **429/2007** (red. F. Gallo)

I requisiti di necessità e urgenza di cui all’art. 77 Cost. si riferiscono esclusivamente al decreto-legge adottato dal Governo e non alle norme introdotte ex novo dal Parlamento con la legge di conversione.

Considerato

«(...) il richiamo ai requisiti di necessità e urgenza di cui all’evocato art. 77 Cost. con riguardo a una disposizione, quale quella censurata, contenuta soltanto nella legge di conversione non è pertinente, dovendo detti requisiti riferirsi esclusivamente al decreto-legge adottato dal Governo e non - come è avvenuto nel caso di specie - alle norme introdotte *ex novo* dal Parlamento con la legge di conversione del decreto medesimo, entrata in vigore il 3 marzo 2005 (sentenza n. 391 del 1995)».

- Sentenza n. **171/2007** (red. Amirante)

L’espressione usata dall’art. 77 Cost. per indicare i presupposti che condizionano il potere del Governo di emanare norme primarie ancorché provvisorie (i casi straordinari di necessità ed urgenza) possiede un largo margine di elasticità. Infatti, la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina, può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani, atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi.

Considerato, 4.

«L’espressione usata dalla Costituzione per indicare i presupposti alla cui ricorrenza è subordinato il potere del Governo di emanare norme primarie ancorché provvisorie - ossia i casi straordinari di necessità ed urgenza - se da un lato (...) evidenzia il carattere singolare di detto potere rispetto alla disciplina delle fonti di una Repubblica parlamentare, dall’altro, però,

comporta l'inevitabile conseguenza di dare alla disposizione un largo margine di elasticità. Infatti, la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, vevoli per ogni ipotesi».

- Sentenza n. **62/2005** (red. Onida)

I requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che legittimano l'adozione dei decreti-legge attengono al provvedere, non rilevando la circostanza che occorra tempo per conseguire il risultato voluto.

Considerato, 13.

«La censura di violazione dell'art. 77 della Costituzione, anche a volerla considerare ammissibile in quanto intesa a far valere in via indiretta una lesione delle competenze della Regione derivante dal contenuto delle norme del decreto legge, è infondata. Non solo non è evidente, nella specie, la mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, che legittimano il ricorso al decreto legge (cfr. sentenze n. 29 del 1995 e nn. 6 e 285 del 2004): ma, al contrario, appare evidente come l'esigenza di prevedere una adeguata disciplina idonea a consentire la realizzazione delle opere, oggi mancanti, necessarie per un corretto smaltimento dei rifiuti radioattivi, evitando pericoli per la salute e per l'ambiente, configuri un valido presupposto per un intervento d'urgenza: anche se poi il completamento delle procedure e delle opere necessarie possa richiedere tempi non brevi. L'urgenza infatti riguarda il provvedere, anche quando occorra tempo per conseguire il risultato voluto».

- Sentenza n. **391/1995** (red. Cheli)

Non è pertinente il richiamo all'art. 77 Cost. ed ai requisiti ivi contemplati in relazione ad un articolo di un decreto-legge introdotto dal Parlamento nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione. Infatti, la valutazione preliminare dei presupposti di necessità e urgenza investe, secondo il disposto costituzionale, soltanto la fase della decretazione d'urgenza esercitata dal Governo e non può estendersi alle norme che le Camere, in sede di conversione, possano avere introdotto come disciplina aggiunta a quella del decreto: disciplina imputabile esclusivamente al Parlamento e che, a differenza di quella espressa con la decretazione d'urgenza, non dispone di una forza provvisoria, ma assume efficacia solo al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Considerato, 3.,4.

«Nel merito la questione non è fondata. Occorre innanzitutto ricordare che la disposizione impugnata - non compresa nel testo del decreto-legge n. 333 del 1992 - venne introdotta, come articolo "aggiuntivo" (art. 5-bis), nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione di tale decreto-legge da parte delle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati. Tale articolo, proposto da alcuni deputati, ottenne il parere favorevole del Governo e, dopo breve discussione, venne adottato senza modificazioni dalle Commissioni riunite nella seduta del 23 luglio 1992. La norma venne poi definitivamente approvata dalla Camera il 29

luglio 1992, a seguito della fiducia posta dal Governo sull'articolo unico del disegno di legge, che riportava in allegato, tra le modificazioni apportate in sede di conversione, anche l'art. 5-bis. Al Senato il disegno di legge di conversione venne esaminato, in sede referente, dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite nella seduta del 31 luglio 1992 e approvato, senza alcuna variante, nella seduta del 7 agosto 1992, a seguito della fiducia riproposta dal Governo sull'articolo unico dello stesso disegno. (...) Richiamati i termini del procedimento, risulta agevole rilevare l'infondatezza del primo profilo della questione sollevata, relativo alla mancata valutazione dei requisiti della necessità e dell'urgenza della norma contestata. In realtà, il fatto che tale articolo sia stato introdotto dal Parlamento nel corso dell'esame di un disegno di legge di conversione rende del tutto non pertinente il richiamo all'art. 77 della Costituzione ed ai requisiti ivi contemplati in relazione ai decreti-legge. La valutazione preliminare dei presupposti della necessità e dell'urgenza investe, infatti, secondo il disposto costituzionale, soltanto la fase della decretazione di urgenza esercitata dal Governo, né può estendersi alle norme che le Camere, in sede di conversione del decreto-legge, possano avere introdotto come disciplina "aggiunta" a quella dello stesso decreto: disciplina imputabile esclusivamente al Parlamento e che - a differenza di quella espressa con la decretazione d'urgenza del Governo - non dispone di una forza provvisoria, ma viene ad assumere la propria efficacia solo al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione (v. art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400)».

L'IDONEITÀ DEL DECRETO-LEGGE A DAR LUOGO, IN PARTICOLARI IPOTESI, AD UN CONFLITTO TRA POTERI

- Sentenza n. 284/2005 (red. De Siervo)

Il conflitto avverso atto legislativo, ivi compreso il decreto-legge, è sollevabile, di norma, da un potere dello Stato solo a condizione (non riscontrata nella specie) che non sussista la possibilità, almeno in astratto, di attivare il rimedio della proposizione della questione di legittimità costituzionale nell'ambito di un giudizio comune.

Considerato, 1., 2., 3.

«Il Consiglio superiore della magistratura ha sollevato il presente conflitto lamentando la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali, in relazione agli artt. 77, 97, 105 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, ad opera dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), nonché dell'art. 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66 (Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 maggio 2004, n. 126, "nella parte in cui prevedono che il CSM debba, senza procedere ad alcuna valutazione, riammettere in servizio il magistrato prosciolto in sede penale con una formula piena dopo che questi sia volontariamente cessato, a causa di tale pendenza, dall'ordine giudiziario, e laddove stabiliscono che a questi venga conferita, in casi di anzianità non inferiore a dodici anni nell'ultima funzione esercitata, una funzione di livello immediatamente superiore, previa valutazione della sola anzianità di ruolo e delle attitudini desunte dalle ultime funzioni esercitate, e, nel caso di anzianità inferiore, una

funzione, anche in soprannumero, dello stesso livello”. (...) Il ricorso per conflitto di attribuzione è inammissibile. (...) Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 457 del 1999), l’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato non può essere negata sulla sola base della natura legislativa degli atti ai quali venga ascritta, dal ricorrente, la lesione delle attribuzioni costituzionali in gioco. Deve, peraltro, “escludersi, nella normalità dei casi, l’esperibilità del conflitto tutte le volte che la legge, dalla quale, in ipotesi, deriva la lesione delle competenze, sia denunciabile dal soggetto interessato nel giudizio incidentale” (cfr., al riguardo, anche sent. n. 221 del 2002). Questi principi hanno trovato ulteriore conferma nell’ordinanza n. 343 del 2003, là dove si è riconosciuto che il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è configurabile anche in relazione ad atti di rango legislativo “ove da essi possano derivare lesioni dirette all’ordine costituzionale delle competenze, ma solo nel caso in cui non esista un giudizio nel quale questi debbano trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione di legittimità costituzionale in via incidentale”. Non sussistendo alcuna valida ragione per discostarsi da tale orientamento, né essendo emersi elementi in tal senso nel corso del giudizio, deve essere ribadito che il conflitto avverso atto legislativo è sollevabile, di norma, da un potere dello Stato solo a condizione che non sussista la possibilità, almeno in astratto, di attivare il rimedio della proposizione della questione di legittimità costituzionale nell’ambito di un giudizio comune. Nel caso di specie, è determinante la circostanza che il CSM, nel corso di uno dei giudizi comuni che possono essere attivati dagli interessati a seguito dell’adozione, da parte dello stesso CSM, dei provvedimenti regolati dalle norme *de quibus*, o comunque a seguito dell’inerzia serbata su istanze tendenti alla emanazione di tali provvedimenti, dispone della possibilità di eccepire, in via incidentale, l’illegittimità costituzionale delle norme legislative presentate in questa sede come asseritamente lesive delle proprie attribuzioni. La possibilità che le disposizioni contestate siano scrutinate in via incidentale nel corso di simili giudizi, nei quali il Consiglio superiore può far valere le proprie ragioni, comporta, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione».

- Ordinanza n. **480/1995** (red. Cheli)

La Corte ha riconosciuto l’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato contro un decreto-legge non convertito, giustificando l’estensione della garanzia costituzionale con il rilievo che, in specifiche ipotesi, l’impiego del decreto-legge può condurre a comprimere diritti fondamentali, a incidere sulla materia costituzionale e a determinare situazioni non più reversibili né sanabili anche a seguito della perdita di efficacia della norma. Laddove, come nella specie, non ricorrano le predette condizioni, il conflitto è inammissibile.

Considerato

«(...) il conflitto viene sollevato in relazione all’art. 9-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, in combinato disposto con l’art. 45 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e, pertanto, ha per oggetto in via primaria un atto legislativo; (...) la Corte, nella sentenza n. 406 del 1989, ha affermato che “in linea di principio” il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato non può essere ammesso contro una legge o un atto equiparato, dal momento che per tali atti, in posizione di preminenza tra le fonti del diritto, il sistema di garanzia costituzionale è incentrato sul giudizio incidentale, mentre nella sentenza n. 161 del 1995, “in sostanziale continuità” con la motivazione della sentenza n. 406, la Corte

ha ritenuto ammissibile il conflitto contro un decreto-legge non convertito; (...) l'estensione della garanzia costituzionale del conflitto nei confronti di un "provvedimento provvisorio" adottato dal Governo sotto la propria responsabilità è stata, in quest'ultima sentenza, giustificata in relazione al fatto che, in determinate ipotesi, l'impiego del decreto-legge può condurre a comprimere diritti fondamentali (e in particolare diritti politici), a incidere sulla materia costituzionale, a determinare situazioni non più reversibili né sanabili anche a seguito della perdita di efficacia della norma; (...) nella stessa sentenza n. 161, la Corte ha ritenuto altresì che il conflitto sia ammissibile anche nei confronti della legge e del decreto legislativo, ma solo "in situazioni particolari", quali quelle ora richiamate, in cui il ricorso allo strumento del conflitto tra i poteri dello Stato rappresenti la forma necessaria per apprestare una difesa immediata ed efficace; (...) nella fattispecie all'esame della Corte nel presente giudizio non ricorre alcuna delle predette condizioni indicate nella sentenza n. 161 del 1995 ai fini dell'ammissibilità del conflitto contro un atto legislativo; (...) pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza del requisito oggettivo».

- Sentenza n. **161/1995** (red. Cheli)

Interpretando e valutando un proprio precedente specificamente riguardante la legislazione delegata¹, la Corte ammette che, entro certi limiti, il decreto-legge possa essere impugnato

¹ La sentenza n. 406 del 1989 (red. Corasaniti, punto 3. del *Considerato*) ha così motivato l'inammissibilità di un conflitto sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del Parlamento in ordine all'approvazione dell'art. 16 della legge n. 400 del 1988, nella parte in cui non assoggetta a controllo preventivo i decreti adottati ai sensi degli artt. 76 e 77 Cost. (atti del Governo di normazione primaria); e, nel contempo, l'ammissibilità del medesimo conflitto nei confronti del Governo in ordine alla mancata sottoposizione a controllo preventivo e all'intervenuta pubblicazione di un decreto legislativo: «la Corte ritiene che, in linea di principio, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato non possa ritenersi dato contro una legge o un atto equiparato. Ciò non soltanto in vista della ragionevole esigenza di bilanciare la relativa latitudine della cerchia degli organi abilitati al conflitto fra poteri (non necessariamente organi costituzionali) con una più rigorosa delimitazione dell'ambito oggettivo del conflitto stesso. Ma soprattutto in quanto - a parte le difficoltà, avvertite anche dalla dottrina favorevole alla tesi opposta, cui andrebbe incontro il coordinamento fra il sistema delle misure previsto per gli atti invasivi dall'art. 37 segg. della legge n. 87 del 1953 (misura dell'annullamento ai sensi dell'art. 38, e, se applicabile, misura della sospensione ai sensi dell'art. 40) e quello sancito per le leggi dichiarate costituzionalmente illegittime dagli artt. 136, primo comma, della Costituzione e 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 - la sperimentabilità del conflitto contro gli atti suindicati finirebbe con il costituire un elemento di rottura del nostro sistema di garanzia costituzionale, sistema che, per quanto concerne la legge (e gli atti equiparati), è incentrato nel sindacato incidentale. Tale strutturazione della nostra garanzia costituzionale è da ritenere, infatti, frutto di una consapevole scelta operata, in riferimento agli artt. 137 e 127 della Costituzione, con la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. È una scelta, la quale, oltre che alla ponderata valutazione dei modelli preesistenti di garanzia costituzionale, si correla all'idea, rimasta portante nel nostro sistema costituzionale, della preminenza della legge e degli atti equiparati. In considerazione della riferibilità di tali atti al più alto livello di rappresentatività politica generale (riferibilità diretta per le leggi e indiretta per gli atti di normazione primaria del Governo) e al più alto livello di autonomia (leggi regionali e provinciali), si è così ritenuto, per un verso, di sottrarli in linea generale ad iniziative volte ad ostacolarne, in via preventiva, l'efficacia (con la sola eccezione delle impugnazioni dirette promosse, entro brevi termini perentori, nei reciproci rapporti fra Stato e Regione a salvaguardia delle rispettive competenze legislative, nella prospettiva di un conflitto fra enti o fra ordinamenti, che è distinta da quella del sindacato incidentale, ma non è riconducibile, nel nostro sistema, a quella del conflitto fra poteri). Per altro verso, di impedire che gli atti stessi, se sospetti di incostituzionalità, trovassero applicazione in sede giurisdizionale, con irrimediabile pregiudizio per l'attuazione dei valori costituzionali nell'assetto dei rapporti giuridici. Complessa disciplina, questa, cui è sotteso da un lato un particolare favore per l'operatività della legge e degli atti equiparati e dall'altro il postulato che la loro costituzionalità vada verificata nel loro impatto sociale, cioè nella loro (concreta) incidenza sugli interessi reali. Certo può avvenire che, in relazione a leggi (o atti equiparati) che concernano direttamente competenze di organi pubblici e non anche l'ordine sostanziale e le connesse situazioni soggettive, e soprattutto

con ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La perdita di efficacia ex tunc conseguente alla mancata conversione non elimina gli eventuali mutamenti irreversibili della realtà prodotti dal decreto che permane di fatto come comportamento di cui il Governo si assume la responsabilità. Il sindacato incidentale si presenta difficilmente praticabile sia per i suoi tempi ordinari che per la limitata vigenza temporale del decreto. Il dilagare della decretazione d'urgenza, l'attenuato rigore nella valutazione dei presupposti di necessità e urgenza e l'abuso nella reiterazione dei decreti non convertiti suggeriscono (specie nelle ipotesi in cui l'impiego del decreto-legge possa condurre a comprimere diritti fondamentali, a incidere sulla materia costituzionale e a determinare, nei confronti dei privati, situazioni non più reversibili né sanabili) di affiancare al sindacato incidentale lo strumento del conflitto tra poteri dello Stato che può apprestare una difesa in grado di coniugare immediatezza ed efficacia. Tale limitato riconoscimento non equivale ad una rottura dell'unitarietà del regime del controllo di costituzionalità sancito, per le leggi e gli atti con forza di legge, dall'art. 134 Cost., tenuto conto della natura peculiare del decreto-legge nel quadro delle fonti e della possibilità di utilizzare, in situazioni particolari, lo strumento del conflitto anche nei confronti della legge e del decreto legislativo.

Considerato, 3.

«Per quanto riguarda i requisiti oggettivi (...) maggiore attenzione va dedicata alla eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla natura dell'atto (decreto-legge) in relazione al quale il conflitto viene sollevato. Tale eccezione viene fondata sul richiamo alla sentenza n. 406 del 1989, dove è stato affermato che "in linea di principio" il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato non può essere ammesso contro una legge od un atto equiparato. Questa Corte ritiene, peraltro, che tale precedente - con riferimento alla limitazione desumibile dall'inciso ora richiamato - debba essere interpretato e nuovamente valutato anche alla luce degli sviluppi della prassi e dei più recenti indirizzi della dottrina. In proposito va ricordato che la sentenza n. 406 del 1989 ha giustificato l'esclusione delle leggi e degli atti equiparati dalla sfera di operatività del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato essenzialmente attraverso il richiamo alla presenza, per tali atti, di un sistema di garanzia costituzionale incentrato sul sindacato incidentale: sindacato rapportato alla posizione di "preminenza" delle fonti primarie, che sottende "da un lato un particolare favore per l'operatività della legge e degli atti equiparati e dall'altro il postulato che la loro costituzionalità vada verificata nel loro impatto sociale, cioè nella loro (concreta) incidenza sugli interessi reali". Questa motivazione, riferita in linea di massima alla legge, in quanto atto caratterizzato dalla durata e dalla stabilità dei propri effetti, mal si attaglia ad un atto quale il decreto-legge, che la stessa Costituzione viene a qualificare come "provvedimento provvisorio", che il Governo adotta sotto la propria responsabilità e che è destinato a operare per un arco di tempo limitato, venendo a perdere la propria efficacia fin dall'inizio in caso di mancata conversione in legge entro il termine fissato nell'art. 77 della Costituzione. Perdita di efficacia che non può far venir meno i mutamenti irreversibili della realtà che lo stesso decreto abbia potuto produrre

non influiscano restrittivamente su queste ultime, si presentino scarse occasioni di controversia, e conseguentemente si formino zone franche di incostituzionalità. Ma a tale inconveniente può porsi rimedio (non già estendendo interpretativamente l'ambito del conflitto, bensì) modificando (ovviamente in via di revisione costituzionale) il sistema con l'introduzione di nuove impugnazioni in via principale (eventualmente ad opera di dati soggetti od organi e contro leggi ed atti equiparati aventi dati oggetti e/o per dati vizi). (...) Tutto ciò importa l'inammissibilità del conflitto in quanto proposto contro l'art. 16 delle legge n. 400 del 1988 e quindi nei confronti del Parlamento. Nulla si oppone, invece, all'ammissibilità del conflitto in quanto proposto nei confronti del Governo contro l'omessa sottoposizione al controllo preventivo della Corte dei conti, e contro l'intervenuta pubblicazione, malgrado tale omissione, del decreto delegato n. 1142 del 1985».

nel corso della sua precaria vigenza, con la conseguenza che l'atto non convertito, anche se divenuto inefficace, permane di fatto come "comportamento" di cui il Governo è chiamato, sotto ogni profilo, a rispondere. Tutto questo induce a sottolineare come - rispetto al decreto-legge - il profilo della garanzia si presenti essenziale e tenda a prevalere - come emerge dallo stesso disegno tracciato nell'art. 77 della Costituzione - su ogni altro. Profilo che verrebbe a risultare, se non compromesso, certamente limitato ove il controllo di costituzionalità dovesse ritenersi circoscritto alla sola ipotesi del sindacato incidentale. È noto, infatti, che, per il decreto-legge, questo tipo di sindacato, per quanto possibile, si presenta di fatto non praticabile in relazione ai tempi ordinari del giudizio incidentale ed alla limitata vigenza temporale dello stesso decreto. Questa limitazione nella garanzia costituzionale potrebbe, d'altro canto, dar luogo a prospettive non prive di rischi sul piano degli equilibri tra i poteri fondamentali, ove si pensi - anche alla luce dell'esperienza più recente - al dilagare della decretazione d'urgenza, all'attenuato rigore nella valutazione dei presupposti della necessità e dell'urgenza, all'uso anomalo che è dato riscontrare nella prassi della reiterazione dei decreti non convertiti (v. sentenza n. 302 del 1988). Rischi, questi, suscettibili di assumere connotazioni ancora più gravi nelle ipotesi in cui l'impiego del decreto-legge possa condurre a comprimere diritti fondamentali (e in particolare diritti politici), a incidere sulla materia costituzionale, a determinare - nei confronti dei soggetti privati - situazioni non più reversibili né sanabili anche a seguito della perdita di efficacia della norma. In tali ipotesi, certamente deprecabili - ma suscettibili di manifestarsi non soltanto attraverso l'impiego della decretazione d'urgenza - il ricorso allo strumento del conflitto tra i poteri dello Stato può, dunque, rappresentare la forma necessaria per apprestare una difesa in grado di unire all'immediatezza l'efficacia. Appare, pertanto, giustificato riconoscere - precisati nei sensi anzidetti i contenuti enunciati nella sentenza n. 406 del 1989, in sostanziale continuità con la linea motiva in essa espressa - la possibilità di utilizzare nei confronti del decreto-legge lo strumento del conflitto tra i poteri dello Stato come controllo da affiancare al sindacato incidentale. Né questa estensione delle forme di sindacato riferita al decreto-legge può assumere il significato di una rottura dell'unitarietà del regime del controllo di costituzionalità sanzionato, per le leggi e gli atti con forza di legge, dall'art. 134 della Costituzione, ove si consideri, nel quadro delle fonti, la natura particolare del decreto-legge come provvedimento provvisorio adottato in presenza di presupposti straordinari nonché la possibilità che, in situazioni particolari quali quelle innanzi richiamate, lo strumento del conflitto possa essere impiegato anche nei confronti della legge e del decreto legislativo. Sotto il profilo preso in esame il ricorso va, pertanto, dichiarato ammissibile».

L'INIDONEITÀ DEL DECRETO-LEGGE A DAR LUOGO AD UN CONFLITTO TRA ENTI

- Sentenza n. **314/1990** (red. Baldassarre)

Il decreto-legge ha indubbio valore di legge ed esiste nell'ordinamento positivo con il particolare regime giuridico che lo caratterizza, fintantoché non sia eliminato dallo stesso in conseguenza di abrogazione o non sia privato di efficacia a seguito di dichiarazione d'illegittimità costituzionale nelle forme e nei modi prescritti dalla Costituzione. Attesa la sua

natura legislativa, tale atto non può essere impugnato da una Regione per conflitto di attribuzione, avendo essa a disposizione, al fine di ripristinare l'integrità delle proprie competenze costituzionali eventualmente lese da atti statali di carattere legislativo, il distinto strumento del ricorso di legittimità costituzionale in via principale.

Considerato, 4.

«Inammissibile è, altresì, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato in relazione all'art. 8 del decreto-legge n. 338 del 1989, a causa dell'inidoneità dell'atto impugnato a dar origine a un conflitto di attribuzione tra Stato e regioni. Il ricorso in questione ha ad oggetto un decreto-legge, che, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, è stato adottato dal Governo, è stato emanato dal Presidente della Repubblica ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Si tratta, dunque, di un atto che, anche a voler dubitare della sua conformità a Costituzione, ha nondimeno un indubbio valore di legge ed esiste nell'ordinamento positivo con il particolare regime giuridico che lo caratterizza, fintantoché non sia eliminato dallo stesso in conseguenza di abrogazione o non sia privato di efficacia a seguito di dichiarazione d'illegittimità costituzionale nelle forme e nei modi prescritti dalla Costituzione. A motivo della sua natura legislativa, in relazione a tale atto la regione non può sollevare conflitto di attribuzione, dal momento che, al fine di ripristinare l'integrità delle proprie competenze costituzionali eventualmente lese da atti statali di carattere legislativo, la regione dispone del distinto strumento del ricorso di legittimità costituzionale in via principale, ricorso in relazione al quale sono previsti termini di presentazione più brevi (v. art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) e, soprattutto, un oggetto diverso e una decisione avente contenuto, natura ed efficacia differenti (v., nello stesso senso, sent. n. 358 del 1985)».

- Sentenza n. **358/1985** (rel. Corasaniti)

L'introduzione con decreto-legge ovvero con legge di conversione di norme riproduttive di disposizioni di decreti ministeriali impugnate con ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, o comunque modificative della relativa disciplina, costituisce un'operazione che, per la sua natura legislativa, si sottrae, e sottrae i suoi effetti, all'esperienza del conflitto intersoggettivo.

Considerato, 5.

«Per quanto concerne le censure dirette contro l'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, l'inammissibilità sopravvenuta discende dall'annullamento, ovviamente retroattivo, della detta disposizione pronunciato con la sentenza del TAR del Lazio n. 1548 del 1985. Né l'introduzione con l'art. 1 del d.l. n. 312, come sostituito dalla legge n. 431 del 1985, di una norma dal contenuto analogo al precetto della disposizione annullata (in quanto costitutiva di vincolo paesaggistico su una serie di località e di beni individuali in modo analogo a quello seguito nella detta disposizione) restituisce ammissibilità ai conflitti, trattandosi in ogni caso di operazione normativa, che, per la sua natura legislativa, si sottrae, e sottrae i suoi effetti, all'esperienza del conflitto di attribuzione. Per quanto concerne le censure dirette contro l'art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, e i ricorsi contro i decreti ministeriali 18 aprile 1985 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale supplemento n. 118 del 21 maggio 1985) emanati in riferimento al detto art. 2, l'inammissibilità sopravvenuta discende dalla normativa introdotta

con gli artt. 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quinqües* aggiunti al d.l. n. 312 dalla legge n. 431 del 1985, il cui contenuto è stato sopra riprodotto. Con tale normativa, infatti, da un lato (art. 1-*ter*) è stato previsto un nuovo procedimento per la costituzione dei vincoli di salvaguardia di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, procedimento rimesso - in relazione alla definizione degli "adeguati provvedimenti di pianificazione paesistica" ivi contemplati come "piani paesistici territoriali" o come "piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali" da redigere ad opera delle Regioni entro il prorogato termine del 31 dicembre 1986 (art. 1-*bis*) - alle Regioni. Dall'altro (art. 1-*quinqües*) è stato sostituito al meccanismo produttivo di effetti - vincoli di salvaguardia - azionato dai decreti ministeriali 18 aprile 1985 un nuovo meccanismo produttivo, che, per la sua natura di atto legislativo, si sottrae, e sottrae gli effetti così recuperati, quanto alla loro produzione, all'esperienza del conflitto di attribuzione. È appena il caso di avvertire che il recupero concerne gli effetti già prodottisi, e quindi i vincoli di salvaguardia già operanti alla data di entrata in vigore della nuova legge - in tal senso deve intendersi l'espressione "individuali" - e che questa Corte con la presente decisione non prende posizione sui mezzi di tutela dati contro i medesimi se non nel senso, già espresso, di negare l'esperibilità, quanto alla loro istituzione, del conflitto di attribuzione».

LA NECESSARIA STATUALITÀ DEL DECRETO-LEGGE E L'ESCLUSIONE DEL COINVOLGIMENTO DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI

- Sentenza n. **298/2009** (red. F. Gallo)

L'adozione del decreto-legge è subordinata, in forza del secondo comma dell'art. 77 Cost., alla mera occorrenza di "casi straordinari di necessità e d'urgenza". La particolare celerità con cui detta fonte deve poter essere approvata ed entrare in vigore nonché la peculiarità dei casi in cui essa può essere adottata e del procedimento di conversione in legge escludono che sia ravvisabile una qualsivoglia necessità di previo coinvolgimento delle Regioni nella formulazione del provvedimento.

Considerato, 10.2.

«La ricorrente denuncia la violazione del principio di leale collaborazione sancito dall'art. 120 Cost., perché la censurata disciplina è "compendiata in un provvedimento normativo [...] sottratto alla necessaria (in materia) dialettica istituzionale Stato-regioni" e approvata, quindi, "attraverso forme che aggirano i metodi della concertazione e leale collaborazione fra livelli istituzionali". Anche tale questione non è fondata. Questa Corte ha più volte escluso che l'esercizio dell'attività legislativa possa essere sottoposto alle procedure di leale collaborazione (...). Tale rilievo, formulato in riferimento al procedimento legislativo ordinario, vale a maggior ragione per una fonte come il decreto-legge, la cui adozione è subordinata, in forza del secondo comma dell'art. 77 Cost., alla mera occorrenza di "casi straordinari di necessità e d'urgenza". La particolare celerità con cui detta fonte deve poter essere approvata ed entrare in vigore, nonché la peculiarità dei casi in cui essa può essere adottata e del procedimento di conversione in legge escludono infatti, secondo la chiara formulazione dell'evocato parametro costituzionale, che nel caso di specie sia ravvisabile una qualsivoglia necessità di previo coinvolgimento delle Regioni nella formulazione del decreto-legge (sentenza n. 196 del 2004)».

- Sentenza n. 272/2005 (red. Quaranta)

La necessità dell'intervento della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome nella fase di adozione dei decreti-legge ovvero delle leggi di conversione è esclusa dalla mancanza di un fondamento costituzionale dell'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione. Anche a livello di legislazione ordinaria, l'intervento consultivo della Conferenza Stato Regioni è obbligatoriamente previsto in sede di predisposizione dei disegni di legge governativi e dei decreti legislativi, non anche in quella dei decreti-legge e delle relative leggi di conversione.

Considerato, 7., 7.1.

«La Regione Lombardia ritiene, altresì, che i decreti-legge n. 411 del 1997 e n. 43 del 1999 e le relative leggi di conversione violino gli artt. 3, 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione al principio di leale cooperazione e all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), nonché all'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale). (...) la ricorrente lamenta che il decreto-legge n. 411 del 1997, pur disciplinando materie di sicura competenza regionale e dettando le linee generali di disciplina del settore, sarebbe stato adottato senza la previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in contrasto con quanto statuito, in linea di principio, da questa Corte con la sentenza n. 520 del 1995. (...) Analogamente, la ricorrente, con specifico riferimento al decreto-legge n. 43 del 1999 (...), censura il fatto che tale decreto sarebbe nato come stralcio di un più ampio disegno di legge, in ordine al quale, invocando l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), il Governo ha attivato un meccanismo di consultazione successiva delle Regioni, salvo poi, a fronte dell'opposizione della maggioranza dei rappresentanti regionali in sede di Conferenza permanente in data 24 febbraio 1999, abbandonare l'iniziale intento e trasfondere parte del testo originario nel decreto-legge impugnato, a ciò ritenendosi legittimato in forza di un presunto parere favorevole, comunque successivo, espresso dalla Conferenza nella stessa seduta. In relazione alla legge di conversione n. 118 del 1999, la ricorrente si duole della circostanza che non sarebbe stata neppure rispettata la prescrizione afferente l'esame del parere successivo della Conferenza permanente in sede di discussione parlamentare della censurata legge di conversione. Dai lavori preparatori, infatti non emergerebbe né l'esame, né tanto meno l'adeguamento al parere negativo reso dai rappresentanti regionali in sede di Conferenza permanente del 24 febbraio 1999 sui contenuti della riforma. (...) La questione non è fondata. Escluso ogni rilievo (...) al richiamo, da parte della ricorrente, a parametri costituzionali diversi da quelli concernenti il riparto delle competenze legislative, non può ritenersi che la legittimità degli atti impugnati sia condizionata dalla necessità dell'intervento della Conferenza permanente nella fase di adozione dei decreti-legge ovvero delle leggi di conversione. Ciò in quanto non è individuabile un fondamento

costituzionale all'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni (sentenza n. 196 del 2004, punto 27 del *Considerato in diritto*). Lo scrutinio di costituzionalità deve, invece, essere svolto con riferimento alla verifica del rispetto del principio di leale collaborazione in relazione alle singole disposizioni di disciplina della fase di attuazione delle disposizioni stesse. Né vale il richiamo operato dalla ricorrente a quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 520 del 1995, con la quale si è dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, “nella parte in cui non prevede il parere delle Regioni interessate” nella fase, però, attuativa, relativa al “procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino”. A ciò va aggiunto che l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, pure richiamato dalla ricorrente, prevede obbligatoriamente l'intervento consultivo della Conferenza Stato Regioni in sede di predisposizione dei disegni di legge governativi e dei decreti legislativi, non anche in quella dei decreti-legge e dunque anche delle relative leggi di conversione; salvo quanto previsto dal comma 5 per la c.d. “consultazione successiva” (v. sentenza n. 196 del 2004, punto 27 del *Considerato in diritto*)».

- Sentenza n. **196/2004** (red. De Siervo)

La mancata consultazione delle Regioni in sede di adozione del decreto e del disegno di legge di conversione non determina l'illegittimità della disciplina posta in via d'urgenza. Infatti, non è individuabile un fondamento costituzionale dell'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni. Inoltre, la legge ordinaria contempla solo un parere non vincolante della Conferenza Stato-Regioni sugli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento riguardanti materie di competenza regionale mentre non dispone nulla di analogo per i decreti-legge, la cui adozione è consentita solo in casi straordinari di necessità e di urgenza. Né il parere della Conferenza può essere chiesto sul disegno di legge di conversione che deve essere presentato immediatamente alle Camere con il suo contenuto tipico. Infine, la previsione che il Governo debba sentire la Conferenza successivamente, nella fase della conversione dei decreti-legge, delinea una procedura che appare configurata come una mera eventualità.

Considerato, 27.

«In relazione alla censura concernente la pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 32, per violazione del principio di leale collaborazione nei procedimenti legislativi - che sarebbe affermato o deducibile dall'art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997 - e del principio costituzionale che prescriverebbe “la partecipazione regionale al procedimento legislativo delle leggi statali ordinarie, quando queste intervengono in materia di competenza concorrente”, che sarebbe desumibile dall'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo le ricorrenti tale violazione sarebbe resa palese dal fatto che le Regioni non sono state consultate attraverso la Conferenza Stato-Regioni né in sede di adozione del decreto-legge, né in sede di adozione del disegno di legge di conversione. La questione non è fondata. Ciò anzitutto perché non è individuabile un fondamento costituzionale dell'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni (né risulta sufficiente il sommario riferimento all'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001). Quanto alla disciplina contenuta nell'art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997 (atto normativo primario), essa prevede solo un parere non vincolante

della Conferenza Stato-Regioni sugli “schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento”, mentre non prevede ovviamente nulla di analogo per i decreti-legge, la cui adozione è consentita, ai sensi dell’art. 77, secondo comma, Cost., solo “in casi straordinari di necessità e di urgenza”; né è pensabile che il parere della Conferenza Stato-Regioni possa essere chiesto sul disegno di legge di conversione, che deve essere presentato immediatamente alle Camere e non può che avere il contenuto tipico di un testo di conversione. In relazione alla previsione, nel comma 5 dell’art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997, che il Governo debba sentire la Conferenza Stato-Regioni successivamente, nella fase della conversione dei decreti-legge, la procedura ivi prevista appare configurata come una mera eventualità».

- Sentenza n. **221/1992** (red. Mengoni)

L’art. 77 Cost. non è applicabile alla legislazione regionale poiché, in virtù del suo carattere eccezionale, non può operare al di fuori dell’ordinamento dello Stato.

Considerato, 3.

«In riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., la questione è manifestamente inammissibile, non essendo tali norme applicabili alla legislazione regionale. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente escluso la possibilità di estendere alle regioni le disposizioni ora citate della Costituzione, le quali, a ragione del loro carattere eccezionale, non possono trovare applicazione fuori dell’ordinamento dello Stato (sentenze nn. 69 del 1983 e 37 del 1961)».

- Sentenza n. **69/1983** (rel. Saja)

L’art. 77 Cost. non può essere esteso alle Regioni poiché ha carattere eccezionale e non può trovare applicazione al di là dell’ordinamento statale.

Considerato, 11.

«(...) il principio generale della inderogabilità delle competenze costituzionali esclude (...), come già questa Corte ha deciso (sent. 9 giugno 1961 n. 32) e come ritiene la migliore dottrina, la possibilità di estendere alle Regioni le disposizioni degli artt. 76 e 77 della Costituzione: disposizioni che hanno carattere eccezionale e pertanto non possono trovare applicazione al di là dell’ordinamento dello Stato».

- Sentenza n. **32/1961** (rel. Jaeger)

Le ipotesi nelle quali la Costituzione ammette l’esercizio della potestà legislativa da parte del Governo sono da ritenere eccezionali e non è consentito estendere alle Regioni le norme costituzionali dell’ordinamento dello Stato che non esprimano principi generali.

Considerato, 4.

«Il problema sottoposto all’esame della Corte nel presente giudizio trova soluzione nel principio generale della inderogabilità delle competenze costituzionali. Le ipotesi, nelle quali la Costituzione ammette l’esercizio della potestà legislativa da parte del Governo (art. 76 e 77),

sono da ritenere eccezionali; e nulla di simile si ritrova negli ordinamenti regionali, anche perché l'organo legislativo unicamerale e la minore complessità dell'esercizio della funzione legislativa rendono più spedito il procedimento formativo delle leggi. D'altra parte, la Corte ha già ripetutamente affermato che non è consentito in via generale di estendere alle Regioni le norme costituzionali dell'ordinamento dello Stato, che non costituiscano applicazioni di principi generali».

- Sentenza n. 50/1959 (rel. Jaeger)

Ragioni di ordine sistematico impongono di ritenere che le Regioni non possano adottare decreti-legge. Nell'ambito dell'ordinamento costituito non esiste alcuna possibilità di derogare all'ordine delle competenze, sicché, nel silenzio degli Statuti, non possono essere attribuiti alla necessità carattere ed efficacia di fonte del diritto a livello legislativo. Non sussiste, poi, un principio generale dell'ordinamento per il quale gli organi del potere esecutivo sarebbero autorizzati a sostituirsi a quelli legislativi ogni qualvolta ravvisino, o pretendano di ravvisare, situazioni esigenti un pronto intervento. L'art. 77 Cost., specificamente ed esclusivamente attinente all'ordinamento dello Stato, subordina l'adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge da parte del Governo a presupposti molto gravi (casi straordinari di necessità e d'urgenza) ed esige adempimenti successivi, quale la conversione, sottoposti a termini rigorosi che bilanciano la necessità di posticipare ad un momento successivo all'entrata in vigore del decreto l'ineffettibile accertamento parlamentare della sussistenza delle condizioni di urgente necessità. Ad ogni modo, nella vita delle Regioni solo raramente può configurarsi l'eventualità di situazioni talmente gravi ed urgenti da richiedere l'intervento immediato di atti legislativi emanati dall'organo esecutivo. Infatti, la potestà legislativa regionale può essere esercitata solo su determinate materie rispetto alle quali situazioni del genere o non sono facilmente immaginabili o sono superabili mediante provvedimenti eccezionali di ordine diverso; e i procedimenti per l'approvazione delle leggi possono svolgersi molto più speditamente nelle Regioni, le quali hanno una sola assemblea legislativa, meno numerosa delle Camere. Infine, l'Assemblea costituente, nel regolare l'organizzazione delle Regioni, ha voluto osservare il principio della divisione dei poteri ancora più rigorosamente che nell'ordinamento costituzionale dello Stato.

Considerato, 3., 4.

«(...) si deve passare all'esame del primo motivo del ricorso del Commissario dello Stato, il quale sostiene che la Regione siciliana non può emanare decreti legge, ma soltanto leggi. Lo Statuto speciale della Sicilia non contiene alcuna disposizione esplicita sull'argomento. Da questa constatazione il Commissario dello Stato deduce la conseguenza che i decreti legge non sono ammissibili perché, trattandosi di una forma eccezionale di attività legislativa, che importa una deroga alle regole di competenza, sarebbe stata necessaria una norma costituzionale apposita. La difesa della Regione, al contrario, afferma che il potere di decretazione di urgenza trova il suo fondamento nello stato di necessità e sussiste quindi anche nel silenzio della legge; aggiunge poi che esso corrisponde ad un principio generale dell'ordinamento positivo, desumibile da una pluralità di norme, quali l'art. 77 della Costituzione, la legge 13 gennaio 1926, n. 100, l'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, gli articoli 153, 140, 251, 324 della legge comunale e provinciale del 1915 e l'art. 342 di quella del 1934, l'art. 353 del testo unico delle leggi sanitarie, ecc. Essa attribuisce poi un valore particolare alla norma contenuta, per le Regioni a statuto ordinario, nell'art. 126 della Costituzione, che

riconoscerebbe il potere di decretazione d'urgenza alla Giunta (*rectius*, Commissione di tre membri) nominata a seguito dello scioglimento del Consiglio regionale. Essa ricorda anche la sentenza 7 febbraio 1950, n. 13, dell'Alta Corte per la Regione siciliana, che riconobbe l'applicabilità alla Sicilia dell'art. 76 della Costituzione, con un procedimento analogico che dovrebbe valere anche per le norme sulla decretazione di urgenza; e osserva che ogni delegazione presuppone una particolare posizione dell'organo delegato, capace di esercitare il potere che gli viene conferito, e che, se il Governo regionale può emanare norme in base alla delegazione, non si vede perché non potrebbe farlo ove sussistano le condizioni della decretazione di urgenza. Rileva poi gli inconvenienti e i pericoli di una soluzione negativa, contestando decisamente che su materie di competenza regionale possa emettere decreti legge lo Stato. In quanto alle difficoltà di funzionamento della procedura di controllo preventivo su provvedimenti di urgenza regionale, afferma che il principio di urgenza dovrebbe prevalere comunque anche sui controlli previsti per le leggi ordinarie. (...) Ad avviso della Corte, questi argomenti non possono condurre ad una soluzione affermativa del problema in esame, come non può trovare applicazione nella specie la tesi che attribuisce carattere ed efficacia di fonte del diritto alla necessità, poiché nell'ambito dell'ordinamento costituito non esiste alcuna possibilità di derogare all'ordine delle competenze. Né il richiamo all'art. 134 della Costituzione, né quello all'art. 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, possono valere ai fini della presente causa, perché né l'una né l'altra norma prevedono o escludono espressamente la figura del decreto legge. Nemmeno si può ritenere che dalle numerose disposizioni legislative, ricordate dalla difesa della Regione, le quali regolano ipotesi molto diverse fra loro, e le regolano con soluzioni diverse, possa desumersi la sussistenza di un principio generale dell'ordinamento, per il quale gli organi del potere esecutivo sarebbero autorizzati a sostituirsi a quelli legislativi ogni qualvolta ravvisassero, o pretendessero di ravvisare, situazioni esigenti un pronto intervento del legislatore. L'art. 77 della Costituzione, approvato non senza opposizioni dall'Assemblea costituente, proclive a diffidare di possibili abusi, da parte del potere esecutivo, subordina l'adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge da parte del Governo a presupposti molto gravi (casi straordinari di necessità e d'urgenza) ed esige adempimenti successivi sottoposti a termini rigorosi, al punto che, se le Camere legislative chiamate a convertire in legge quei provvedimenti sono sciolte, esse devono essere convocate appositamente e riunirsi entro cinque giorni. Lo Statuto speciale della Regione siciliana, che non prevede siffatti provvedimenti provvisori, non contiene ovviamente neppure alcuna precisazione di presupposti, di termini e forme per la conversione, tanto che il Presidente della Regione ha ritenuto di dovere egli stesso dettare una disposizione apposita (art. 3). Nessun argomento si può ricavare dalla esistenza in Sicilia di leggi di delegazione e tanto meno dalla giurisprudenza di questa Corte, che non ha avuto ancora occasione di esaminare *ex professo* la questione della ammissibilità di siffatte leggi nell'ordinamento siciliano. Anzi, dal testo della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 (modificata con le leggi 1 settembre 1949, n. 52, e 3 gennaio 1952, n. 1), recante una "Delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione", poi rinnovata ripetutamente, si desumono argomenti in senso del tutto opposto. Nell'art. 1 di detta legge si leggeva invero una delegazione della potestà di emanare norme aventi forza di legge al Governo della Regione, oltretutto "su conforme parere delle Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea, nei limiti delle rispettive competenze", tanto in ordine all'organizzazione ed al funzionamento provvisorio degli uffici e dei servizi della Regione, quanto "nei casi in cui sia opportuno provvedere con urgenza in rapporto alle

condizioni particolari ed alle esigenze proprie della Regione”. Il conferimento di una siffatta potestà legislativa di urgenza al Governo della Regione da parte dell’Assemblea regionale, per tempo determinato e previo parere vincolante delle Commissioni legislative, dimostra che l’Assemblea stessa riconosceva che il Governo regionale non era già investito di tale potestà, perché non si poteva ritenere applicabile, neppure in via analogica, la norma contenuta nell’art. 77 della Costituzione della Repubblica. Perciò l’Assemblea credette di poter supplire, con una legge ordinaria, al difetto di una norma attributiva di competenza. D’altra parte non sussistono le pretese analogie fra l’istituto della delegazione legislativa e quello della decretazione di urgenza, che si fondano su presupposti del tutto diversi. Il primo deriva infatti da una unità di intenti fra l’organo titolare del potere legislativo ed il Governo, a cui le Assemblee stesse conferiscono la potestà di legiferare su materie, che difficilmente si presterebbero ad essere regolate attraverso lunghi e complicati dibattiti da collegi molto numerosi; e, del resto, nel nostro sistema, l’esercizio del potere delegato è limitato nel tempo e vincolato a direttive precisate nella legge di delegazione. Tali presupposti non ricorrono invece nel caso del decreto legge, che è un atto del quale il Governo si assume da solo tutta la responsabilità e che deve trovare immediata applicazione, così che l’accertamento della sussistenza delle condizioni di urgente necessità può aver luogo soltanto in un momento successivo e quando le norme emanate hanno già prodotto effetti giuridici rilevanti e non sempre riparabili in caso di mancata conversione. Del tutto fuori di luogo è poi il richiamo alle disposizioni dell’art. 126 della Costituzione, dettato per le Regioni a statuto ordinario: esse disciplinano una situazione veramente eccezionale, come è quella dello scioglimento di autorità del Consiglio regionale e attribuiscono un potere molto diverso, di provvedere alla ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale, compiendo tutti gli atti improrogabili, ad un organo straordinario nominato dal Presidente della Repubblica, ben distinto dall’organo titolare del potere esecutivo della Regione. Comunque, nello Statuto della Regione siciliana, esiste una norma apposita (art. 8), che non contiene neppure la menzione di quel potere. Giova rilevare, oltretutto, che nella vita delle Regioni può configurarsi assai più raramente la eventualità di situazioni talmente gravi ed urgenti, da richiedere l’intervento immediato di atti legislativi emanati dall’organo del Governo e ciò, non solo a causa delle limitazioni inerenti alla potestà legislativa delle Regioni, che può essere esercitata solo su determinate materie, rispetto alle quali situazioni del genere o non sono facilmente immaginabili o sono superabili mediante provvedimenti eccezionali di ordine diverso, come in materia sanitaria. Si deve tener presente infatti che i procedimenti per l’approvazione delle leggi possano svolgersi molto più speditamente nelle Regioni, le quali hanno una sola assemblea legislativa, meno numerosa. Per tutte queste considerazioni la Corte non ritiene neppure di poter accogliere la tesi della difesa della Regione, la quale sostiene di ricavare un principio generale, che informerebbe il sistema dei nostri ordinamenti regionali, da alcune disposizioni di altri statuti, come quelli del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta. Il sistema adottato dalla Costituente, nei limiti in cui si può parlare di sistema unitario, essendo ben note le diversità sussistenti fra gli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale, che non consentono il ricorso a procedimenti analogici, è del tutto diverso. E lo dimostrano proprio le disposizioni ricordate della difesa della Regione, perché l’art. 38, n. 5, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige e l’art. 36 dello Statuto della Regione della Val d’Aosta, se vengono interpretati correttamente, in base ai termini in essi adoperati (“provvedimenti”, “deliberazioni”, “ratifica”), ben diversi da quelli usati nelle norme che disciplinano il potere di decretazione di urgenza, e se vengono posti in correlazione con

l'intero testo e con altre particolari disposizioni (specialmente l'art. 40 dello Statuto del Trentino-Alto Adige), portano a ritenere che vi si preveda soltanto il potere di emanare dei provvedimenti amministrativi. Questa conclusione è poi confermata dalla osservazione che è pienamente coerente con il sistema che la Costituente, nel regolare la organizzazione delle Regioni, dettando le norme sull'esercizio delle varie potestà, abbia voluto osservare il principio della divisione dei poteri ancora più rigorosamente che nell'ordinamento costituzionale dello Stato, garantendo anche in esse la massima osservanza dei principi democratici. Il ricorso del Commissario dello Stato deve essere pertanto accolto per il primo motivo, proposto in via principale, senza che occorra esaminare altre questioni, come quella concernente il potere della Corte di controllare la sussistenza delle condizioni di necessità e di urgenza, che non hanno ragione di essere, e gli altri motivi proposti in via subordinata».

IL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL DECRETO-LEGGE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 77 COST.: LIMITI ED ESTENSIONE

L'evidente mancanza dei presupposti

- Sentenza n. **170/2017** (red. Carosi)

Il sindacato della Corte è circoscritto ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. Nella specie, il denunciato vizio di legittimità è smentito dal rilievo della notoria situazione di crisi economica sistemica, dal tenore delle disposizioni censurate e dalla relativa ratio.

Considerato, 6.2.

«La questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 38 del d.l. n. 133 del 2014 in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. non è fondata. La censura è proposta sotto tre distinti profili: a) la mancanza dei presupposti della necessità ed urgenza (...). Quanto al primo profilo, vale a dire la mancanza dei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza, occorre ricordare come questa Corte, con orientamento costante, abbia affermato che il proprio sindacato è circoscritto "ai casi di 'evidente mancanza' dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. o di 'manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione' (*ex plurimis*, sentenze n. 22 del 2012, n. 93 del 2011, n. 355 e n. 83 del 2010; n. 128 del 2008; n. 171 del 2007)" (sentenza n. 10 del 2015; nello stesso senso, sentenza n. 287 del 2016). Considerati la notoria situazione di crisi economica sistemica, il tenore delle disposizioni censurate e la *ratio* che le ispira – consistente nella finalità di valorizzare le risorse energetiche nazionali, consentire il raggiungimento degli obiettivi della strategia energetica, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese e sbloccare gli investimenti privati nel settore – non sono riscontrabili né la mancanza dei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza né l'irragionevolezza o l'arbitrarietà della loro valutazione. Ne consegue l'infondatezza della censura sotto il profilo in considerazione».

- Sentenza n. **287/2016** (red. de Pretis)

Il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge va limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. Il riscontro delle ragioni che collegano le esigenze di rafforzamento patrimoniale, competitività e sicurezza delle banche popolari sia all'adeguamento del sistema bancario nazionale a indirizzi europei e di organismi internazionali sia ai noti e deleteri effetti sull'erogazione creditizia della crisi economica e finanziaria in atto esclude che, nella specie, si sia in presenza di evidente carenza dei suddetti requisiti.

Considerato, 5.

«Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge va limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost., o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione (*ex plurimis*, sentenze n. 133 del 2016, n. 10 del 2015, n. 22 del 2012, n. 93 del 2011, n. 355 e n. 83 del 2010, n. 128 del 2008, n. 171 del 2007). Nel preambolo del d.l. n. 3 del 2015, recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”, il Governo fa riferimento, per quello che qui rileva, alle ragioni di straordinaria necessità e urgenza di avvio del processo di adeguamento del sistema bancario agli indirizzi europei. Ulteriori e diffuse considerazioni sull'urgenza dell'intervento si rinvencono anche nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, ove è fatto riferimento anche alle forti sollecitazioni del Fondo monetario internazionale e dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica a trasformare le banche popolari maggiori in società per azioni. Tutte queste ragioni, che collegano le esigenze di rafforzamento patrimoniale, di competitività e di sicurezza delle banche popolari, sia all'adeguamento del sistema bancario nazionale a indirizzi europei e di organismi internazionali, sia ai noti e deleteri effetti sull'erogazione creditizia della crisi economica e finanziaria in atto, escludono che si sia in presenza di evidente carenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza di provvedere. Così come escludono che la valutazione del requisito sia affetta da manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Le affermazioni della ricorrente sulla natura non vincolante di eventuali indirizzi europei non considerano, poi, che le ragioni della decretazione d'urgenza non si identificano con la necessità di adeguare gli ordinamenti degli Stati membri al diritto europeo, ben potendo sussistere indipendentemente da essa. Il riferimento della Regione a risoluzioni del Parlamento europeo che invitano gli Stati membri ad adottare misure di promozione e di sostegno della struttura pluralista del mercato bancario e della cooperazione bancaria non dimostra la manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione del Governo quanto alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza. Per un verso, infatti, gli “indirizzi europei” evocati nel preambolo sono contenuti negli atti normativi dell'Unione europea in materia di regolamentazione prudenziale, di sistema europeo di vigilanza unica bancaria e di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, e le finalità della riforma non sono incoerenti con essi. Per altro verso, la norma impugnata non persegue, come afferma ripetutamente la Regione, lo scopo di “cancellare” dal sistema bancario le banche popolari, ma si limita a disciplinare la forma giuridica di quelle, tra di esse, che hanno raggiunto dimensioni significative. (...) In conclusione, (...) la norma impugnata non contrasta con l'art. 77 Cost.».

- Sentenza n. **133/2016** (red. Sciarra)

Il sindacato sulla legittimità costituzionale dell'adozione di un decreto-legge da parte del Governo è limitato all'ipotesi di evidente carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità ed urgenza di provvedere. Nella specie, la norma censurata persegue una finalità richiamata espressamente nel preambolo del decreto, dunque non estranea al contenuto ed alla materia del medesimo.

Considerato, 4.1., 4.1.1.

«Il TAR Lombardia (...) censura, preliminarmente, l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, nella parte in cui abolisce l'istituto del trattenimento in servizio, anche per i docenti e i ricercatori universitari, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., per carenza dei presupposti di necessità e di urgenza. Il preambolo del d.l. n. 90 del 2014 farebbe riferimento a finalità e ambiti privi di ogni attinenza con la materia disciplinata, e non darebbe conto dei presupposti di necessità e di urgenza che imponevano l'adozione della disciplina impugnata con lo strumento del decreto-legge. (...) La questione non è fondata. L'eliminazione del trattenimento in servizio disposta dalla norma censurata si inserisce nel quadro delle misure volte a “favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici”, finalità richiamata espressamente nel preambolo del decreto-legge in esame, dunque non estranea al contenuto e alla materia del medesimo decreto (sentenza n. 171 del 2007; da ultimo, ordinanza n. 72 del 2015). Essa costituisce un primo intervento, peraltro puntuale e circoscritto, di un processo laborioso, destinato a dipanarsi in un arco temporale più lungo, volto a realizzare il ricambio generazionale nel settore. Come tale, essa è strumentale a una “più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici” e non contraddice la “straordinaria necessità ed urgenza” di provvedere sul punto, posta a fondamento dell'adozione del decreto-legge in esame (sentenza n. 313 del 2010). Tali indicazioni sono sufficienti per escludere l'ipotesi – alla quale è limitato il sindacato sulla legittimità dell'adozione di un decreto-legge da parte del Governo – di “evidente carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità ed urgenza di provvedere” (sentenza n. 93 del 2011)».

- Ordinanza n. **72/2015** (red. Zanon)

Il sindacato sulla legittimità costituzionale dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge va limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. Il richiamo alla notoria situazione di emergenza economica consente di escludere che la contestata misura volta a fronteggiarla sia stata adottata in una situazione di evidente carenza dei requisiti in parola.

Considerato

«(...) il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 70, 77, 97 e 113 della Costituzione, dell'art. 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111; (...) ad avviso del rimettente, tale disposizione – nelle forme di una non rituale “legge-provvedimento”, disomogenea rispetto agli obiettivi del decreto-legge

in cui è inserita, priva dei richiesti requisiti di necessità e urgenza – dietro il proclamato obiettivo di consentire il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, avrebbe lo scopo reale di determinare la decadenza del ricorrente dalle funzioni di commissario governativo della Ferrovia Circumetnea, con l'ulteriore traguardo di incidere sul giudizio in corso, evitando le imminenti decisioni cautelari e di merito, dalla amministrazione temute come presumibilmente sfavorevoli; (...) quanto alla asserita violazione degli artt. 70 e 77 Cost., i presupposti costituzionali per la decretazione d'urgenza riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo (sentenza n. 22 del 2012), e il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge, va comunque limitato ai casi di “evidente mancanza” dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. o di “manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione” (*ex plurimis*, sentenze n. 10 del 2015 e n. 22 del 2012); (...) nel caso in esame, la notoria situazione di emergenza economica posta a base del d.l. n. 98 del 2011, che ha ad oggetto “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, consente di escludere che esso sia stato adottato in una situazione di evidente mancanza dei requisiti in parola; (...) inoltre, la norma impugnata, inserita già nel testo originario del d.l. n. 98 del 2011 e non modificata nel corso del procedimento di conversione del medesimo, non appare affatto dissonante rispetto al contenuto e alla materia di detto decreto-legge; (...) infatti, con tale norma, come è stato esplicitato nel corso dei lavori preparatori della legge di conversione, si è inteso perseguire lo scopo di contenimento della spesa pubblica e di completamento delle procedure di trasferimento alle Regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa (come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 422 del 1997); (...) la soluzione adottata appare coerente con queste finalità, a loro volta armonicamente collegate agli obiettivi perseguiti con l'intero atto normativo introdotto in via di urgenza ed ai presupposti costituzionali su cui esso si fonda, sicché non risulta la “evidente estraneità” della norma censurata rispetto alla materia disciplinata dal complesso del decreto-legge in cui è inserita (sentenze n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007); (...) anche sotto questo profilo, la questione va dichiarata manifestamente infondata».

- Sentenza n. 10/2015 (red. Cartabia)

La preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità dell'adozione di tale atto la cui mancanza configura un vizio di costituzionalità non sanato dalla legge di conversione. Tuttavia, il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge va limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza. Nella specie, il richiamo alla notoria situazione di emergenza economica consente di escludere la palese insussistenza dei presupposti per l'adozione di misure urgenti volte a fronteggiarla.

Considerato, 5.

«Nel merito, le questioni sollevate in relazione agli artt. 77, secondo comma, e 23 Cost., incentrate sull'illegittimo utilizzo del decreto-legge, non sono fondate. È pur vero, infatti, che

“la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l’urgenza di provvedere tramite l’utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità dell’adozione di tale atto, la cui mancanza configura un vizio di legittimità costituzionale del medesimo, che non è sanato dalla legge di conversione” (sentenza n. 93 del 2011). Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il sindacato sulla legittimità dell’adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge, va comunque limitato ai casi di “evidente mancanza” dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall’art. 77, secondo comma, Cost. o di “manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione” (*ex plurimis*, sentenze n. 22 del 2012, n. 93 del 2011, n. 355 e n. 83 del 2010; n. 128 del 2008; n. 171 del 2007). Invero, la notoria situazione di emergenza economica posta a base del censurato d.l. n. 112 del 2008, che ha ad oggetto “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, consente di escludere che esso sia stato adottato in una situazione di evidente mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza; né dall’ordinanza di remissione si possono ricavare argomentazioni valedoli ad attestare la manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della valutazione governativa sulla sussistenza dei presupposti della decretazione d’urgenza. D’altro canto, le impugnate disposizioni – in quanto hanno introdotto un’“addizionale” per reperire nuove entrate al fine di fronteggiare la predetta emergenza e ridistribuire la pressione fiscale – risultano coerenti con le finalità del provvedimento e con i presupposti costituzionali su cui esso si fonda».

- Sentenza n. 22/2012 (red. Silvestri)

L’evidente carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza di provvedere può essere desunta dalla palese estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita. Il riconoscimento dell’esistenza dei presupposti fattuali di cui all’art. 77, secondo comma, Cost. postula un’intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero funzionale e finalistico. L’urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate o dall’intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti a materie diverse, ma indirizzati all’unico scopo di approntare rimedi urgenti. La semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità. L’inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla finalità del decreto spezza l’indefettibile legame logico-giuridico tra il provvedimento legislativo urgente ed il caso che lo ha reso necessario. L’art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il quale prescrive l’omogeneità del contenuto del decreto-legge, pur non avendo rango costituzionale e non potendo assurgere a parametro di legittimità, palesa la ratio implicita nel secondo comma dell’art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad

avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione parlamentare.

Considerato, 3.3.

«Questa Corte ha individuato, tra gli indici alla stregua dei quali verificare “se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza di provvedere”, la “evidente estraneità” della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita (sentenza n. 171 del 2007; in conformità, sentenza n. 128 del 2008). La giurisprudenza sopra richiamata collega il riconoscimento dell’esistenza dei presupposti fattuali, di cui all’art. 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall’intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all’unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare. Da quanto detto si trae la conclusione che la semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità. Ai sensi del secondo comma dell’art. 77 Cost., i presupposti per l’esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. L’inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed “i provvedimenti provvisori con forza di legge”, di cui alla norma costituzionale citata. Il presupposto del “caso” straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno. La scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il “caso” che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale. L’art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge “deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo” – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell’art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento».

- Sentenza n. **93/2011** (red. Tesauro)

La preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità dell'adozione di tale atto, la cui mancanza configura un vizio di legittimità costituzionale del medesimo, non sanabile dalla legge di conversione. Il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge, deve ritenersi limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione, rimanendo quella in ordine al merito delle situazioni di urgenza nell'ambito della responsabilità politica del Governo nei confronti delle Camere, chiamate a decidere sulla conversione in legge del decreto. Nella specie, indici intrinseci ed estrinseci alla disposizione censurata, attestandone il carattere non dissonante rispetto al contenuto ed alla materia del decreto-legge, escludono che si versi in un'ipotesi di evidente carenza dei relativi presupposti di legittimità costituzionale.

Considerato, 4., 4.1.

«Nel merito, la questione non è fondata. (...) Delle censure svolte nell'ordinanza di rimessione hanno carattere prioritario quelle riferite all'art. 77 Cost., in relazione alle quali va ribadito che la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità dell'adozione di tale atto, la cui mancanza configura un vizio di legittimità costituzionale del medesimo, che non è sanato dalla legge di conversione. Il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve tuttavia ritenersi limitato ai casi di "evidente mancanza" dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione, rimanendo quella in ordine al merito delle situazioni di urgenza nell'ambito della responsabilità politica del Governo nei confronti delle Camere, chiamate a decidere sulla conversione in legge del decreto (sentenze n. 355 e n. 83 del 2010; n. 128 del 2008; n. 171 del 2007). L'espressione utilizzata dalla Costituzione per indicare i presupposti alla cui ricorrenza è subordinato il potere del Governo di emanare norme primarie comporta, inoltre, "l'inevitabile conseguenza di dare alla disposizione un largo margine di elasticità", poiché la straordinarietà del caso che impone la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito "può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi" (sentenza n. 171 del 2007). Nel caso in esame, gli indici intrinseci ed estrinseci alla disposizione censurata permettono di escludere l'ipotesi di evidente carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità ed urgenza di provvedere. L'epigrafe del decreto-legge n. 248 del 2007 reca l'intestazione "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", mentre il preambolo fa riferimento alla "straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine" sia "di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti", sia "di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario". Il comma 1 della norma in esame, inserito nel testo originario del decreto-legge n. 248 e non modificato nel corso del procedimento di conversione del medesimo, nella parte in cui ha disciplinato le violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 2007 (la sola rilevante nel giudizio principale), non è dissonante rispetto al contenuto ed alla materia di detto decreto-legge. In

riferimento a tale atto normativo e ad una disposizione del medesimo concernente la disciplina della responsabilità dei dipendenti pubblici, pure censurata in relazione all'art. 77, secondo comma, Cost., questa Corte ha, infatti, già considerato coerente con il contenuto dello stesso la "esigenza di limitare ambiti, ritenuti dal legislatore troppo ampi", di tale responsabilità, poiché l'ampliamento degli stessi "è suscettibile di determinare un rallentamento nell'efficacia e tempestività dell'azione amministrativa dei pubblici poteri" (sentenza n. 355 del 2010). E lo scopo del citato art. 44, comma 1, è stato eminentemente quello – riconducibile appunto tra le finalità del d.l. n. 248 del 2007 – di garantire la funzionalità dell'attività dell'ISTAT. Il legislatore ordinario, con tale norma, come è stato esplicitato nel corso dei lavori preparatori, ha, infatti, inteso "conseguire una sostanziale semplificazione delle attività che i soggetti del Sistema statistico nazionale devono porre in essere per individuare in maniera certa – a fronte delle centinaia di migliaia di mancate risposte che si registrano annualmente – quelle che, per la volontarietà della condotta, configurano una effettiva violazione dell'obbligo di risposta", mirando, allo stesso tempo, "a ridurre l'onerosità di dette attività", tale da "mettere a rischio la stessa qualità della statistica ufficiale" (Relazione al disegno di legge n. 3324, poi approvato come legge n. 31 del 2008). Si tratta di una considerazione corretta anche perché l'alto numero dei casi in cui avrebbe potuto essere irrogata la sanzione in esame, al quale fanno cenno i lavori preparatori, neppure è stato negato dal giudice *a quo* ed è anzi desumibile dall'entità del preteso danno indicato nell'ordinanza di rimessione (sostanzialmente coincidente con l'importo delle somme riscuotibili in ipotesi di applicazione della sanzione). Quest'ultima evidenza, infatti, l'elevata quantità dei procedimenti promuovibili che, non implausibilmente, avrebbe potuto influire negativamente sulla funzionalità dell'attività dell'ISTAT ed ha, quindi, giustificato la modifica realizzata in via d'urgenza con la norma in esame (peraltro, successivamente a quella attuata con l'art. 3, comma 74, della legge n. 244 del 2007), che ha inciso anche sui presupposti della responsabilità dei soggetti competenti ad instaurarli».

- Sentenza n. **79/2011** (red. Silvestri)

Soltanto l'evidente mancanza (nella specie non riscontrata) dei presupposti di necessità e di urgenza legittima la Corte a sindacare la scelta governativa di avvalersi del decreto-legge.

Considerato, 4.

«La questione relativa alla presunta violazione dell'art. 77 Cost. non è fondata. La ricorrente si duole dell'uso improprio dello strumento del decreto-legge, che avrebbe consentito al Governo di aggirare le procedure di leale collaborazione, rese necessarie – secondo le regole fissate da questa Corte sin dalla sentenza n. 303 del 2003 – dall'avvenuto spostamento della competenza legislativa dalla Regione allo Stato. In termini più espliciti, lo Stato avrebbe fatto leva sulla giurisprudenza costituzionale, che esclude le procedure di leale collaborazione per l'esercizio della funzione legislativa, allo scopo di raggiungere l'obiettivo di porre nel nulla un'intesa con la Regione, riguardante la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica. La mancata acquisizione del preventivo assenso della Regione avrebbe prodotto la conseguenza di rompere la simmetria tra fase costitutiva e fase estintiva, assoggettando la Regione stessa agli effetti di un atto unilaterale dello Stato. A tale considerazione si collega l'ulteriore osservazione della ricorrente circa l'estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto del decreto-legge

in cui sono state inserite; ciò dimostrerebbe, secondo la giurisprudenza di questa Corte invocata dalla difesa regionale, l'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza richiesti dall'art. 77 Cost. per l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo, in assenza di delega. (...) Nel merito, occorre tuttavia notare che il titolo stesso del decreto-legge in questione contiene un riferimento, ancorché generico, alle norme impugnate, laddove si legge che l'atto stesso è volto anche alla "destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori". L'uso della parola "gettito" deve intendersi riferito a tutte le somme disponibili nel bilancio dello Stato, che vengono riutilizzate per effetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge. Si deve inoltre rilevare che le norme impugnate non sono state inserite nel suddetto atto con forza di legge in sede di conversione parlamentare, ma erano presenti nel testo originario, nel complesso indirizzato al recupero di risorse per il sostegno della domanda interna, secondo una riconsiderazione, da parte del Governo nazionale, delle necessità e delle priorità. Il fatto che le somme rese disponibili dalla revoca del finanziamento della metropolitana di Parma non siano ancora quantificabili, dovendosi attendere l'esito della prevista transazione con la società aggiudicataria, non incide sulla necessità e urgenza di destinare altrimenti il finanziamento già deliberato. Non è manifestamente irragionevole che sia stato ritenuto necessario e urgente bloccare il proseguimento dell'erogazione dei fondi per le successive fasi di realizzazione, nelle more del perfezionamento delle procedure di intesa o del procedimento ordinario di formazione della legge. Una ulteriore dilatazione delle spese, connessa al progressivo avanzamento dell'opera, si sarebbe posta in contrasto con la nuova valutazione politico-economica del Governo nazionale, che avrebbe perso in effettività riguardo ai diversi obiettivi da finanziare. Per le ragioni sopra esposte non è riscontrabile, nella fattispecie, quella "evidente mancanza" dei presupposti di necessità e di urgenza, che legittima questa Corte a sindacare la scelta governativa di avvalersi di tale strumento legislativo (*ex plurimis*, sentenze n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007)».

- Sentenza n. **83/2010** (red. Silvestri)

Il sindacato sulla legittimità costituzionale dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge deve limitarsi all'evidente mancanza (nella specie non riscontrata) dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dal secondo comma dell'art. 77 Cost., rimanendo la valutazione del merito delle situazioni di urgenza nell'ambito della responsabilità politica del Governo nei confronti delle Camere, chiamate a decidere sulla conversione in legge del decreto.

Considerato, 2.1., 2.2.

«Le questioni non sono fondate. (...) Il rimettente ritiene che, nel momento dell'adozione del d.l. n. 172 del 2008, non sussistessero le condizioni di straordinaria necessità e urgenza, richieste dall'art. 77, secondo comma, Cost. per l'emanazione, da parte del Governo, di un atto con forza di legge. Ciò sarebbe comprovato dallo stesso preambolo del decreto-legge in questione, che fa riferimento alla "straordinaria necessità e urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti nell'aumento della capacità di smaltimento dei rifiuti nel territorio campano e per il definitivo superamento dell'emergenza con una graduale e tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti". Il

decreto-legge sarebbe intervenuto quindi, secondo il giudice *a quo*, quando la fase acuta dell'emergenza era stata già superata e non si giustificava più il ricorso a tale tipo di atto legislativo. L'argomentazione sopra esposta non può essere condivisa, giacché l'esigenza di "consolidare" i risultati positivi ottenuti in una grave situazione di emergenza, quale quella concernente lo smaltimento dei rifiuti in Campania, può essere valutata dal Governo e dalle Camere, come urgente essa stessa, allo scopo di evitare che i predetti risultati siano vanificati da condotte illegali, potenzialmente idonee a ricreare le condizioni che avevano fatto sorgere l'emergenza medesima. I comportamenti previsti dalle norme censurate, se posti in essere nella delicata fase della transizione da una situazione eccezionale ad una di normalità, potrebbero arrestare, o rendere più difficile, il percorso che conduce ad un superamento definitivo dell'emergenza, non ancora verificatosi al momento dell'emanazione del decreto-legge. Questa Corte ha costantemente affermato che il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge debba limitarsi alla "evidente mancanza" dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dal secondo comma dell'art. 77 Cost., rimanendo invece la valutazione del merito delle situazioni di urgenza nell'ambito della responsabilità politica del Governo nei confronti delle Camere, chiamate a decidere sulla conversione in legge del decreto (*ex plurimis*, tra le più recenti, sentenze n. 128 del 2008, n. 171 del 2007, n. 285 del 2004). Nel caso di specie, per i motivi già esposti, non può essere rilevata tale "evidente mancanza", con la conseguenza che ogni considerazione sulla necessità e urgenza del provvedere appartiene all'ordine dei giudizi politici, che non spettano al giudice delle leggi».

- Sentenza n. **52/2010** (red. Quaranta)

Il riscontro dell'oggettiva sussistenza delle ragioni di straordinarietà e urgenza che giustificano il ricorso al decreto-legge determina il rigetto della censura di violazione dell'art. 77 Cost.

Considerato, 4.1.

«(...) deve essere scrutinata, innanzitutto, la censura di violazione degli artt. 70 e 77 Cost. Con tale censura la ricorrente deduce la illegittimità costituzionale del d.l. n. 112 del 2008, per la parte concernente le disposizioni dell'art. 62, in ragione della inesistenza dei motivi di straordinarietà ed urgenza atti a giustificare il ricorso al decreto-legge. La questione così prospettata non è fondata. La disciplina introdotta con le disposizioni del censurato art. 62 è diretta a contenere l'esposizione delle Regioni e degli altri enti locali territoriali a indebitamenti che, per il rischio che comportano, possono esporre le rispettive finanze ad accollarsi oneri impropri e non prevedibili all'atto della stipulazione dei relativi contratti aventi ad oggetto i cosiddetti derivati finanziari. Sussistono, pertanto, oggettivamente quelle ragioni di straordinarietà e urgenza che giustificano il ricorso al decreto-legge, volto, da un lato, alla disciplina a regime del fenomeno e, dall'altro, al divieto immediato per gli enti stessi di ricorrere ai predetti strumenti finanziari».

- Sentenza n. **128/2008** (red. Finocchiaro)

La preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto. L'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell'ambito applicativo costituzionalmente previsto; nonché, una volta intervenuta la conversione, un vizio in procedendo della relativa legge. Lo scrutinio di costituzionalità si svolge su un piano diverso rispetto all'esercizio del potere legislativo poiché ha la funzione di preservare l'assetto delle fonti normative e i valori a tutela dei quali esso stesso è predisposto. Nella specie, alla stregua di indici estrinseci ed intrinseci alle censurate disposizioni (concernenti l'esproprio del teatro Petruzzelli di Bari), la Corte ne ha rilevato l'estraneità alla materia tributaria e finanziaria propria del decreto-legge ed ha altresì sanzionato l'assenza di ogni carattere di indispensabilità ed urgenza con riguardo alla finalità pubblica dichiarata.

Considerato, 1., 2., 8., 8.1., 8.2.

«Il Presidente del Tribunale di Bari dubita, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e dell'art. 2, commi 105 e 106, dello stesso decreto-legge n. 262 del 2006, nel testo sostituito, in sede di conversione, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nella parte in cui hanno disposto l'esproprio del teatro Petruzzelli in favore del Comune di Bari. (...) La questione proposta riguarda detta espropriazione in quanto disposta con provvedimento legislativo (decreto-legge, poi convertito), nell'asserita assenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza della decretazione da parte del Governo, di cui all'invocato parametro costituzionale, con conseguente vizio della relativa legge di conversione. (...) Nel merito, la questione di costituzionalità è fondata. (...) Questa Corte, con recente pronuncia (sentenza n. 171 del 2007), nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di un decreto-legge, convertito in legge con modificazioni, per difetto dei requisiti di cui all'art. 77, comma secondo, della Costituzione, ha affermato, richiamando una precedente decisione (sentenza n. 29 del 1995), che la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell'ambito applicativo costituzionalmente previsto. La stessa sentenza ha altresì precisato che lo scrutinio di costituzionalità “deve svolgersi su un piano diverso” rispetto all'esercizio del potere legislativo, in cui “le valutazioni politiche potrebbero essere prevalenti”, avendo “la funzione di preservare l'assetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali tale compito è predisposto”; ha aggiunto che “il difetto dei presupposti di legittimità della decretazione d'urgenza, in sede di scrutinio di costituzionalità” deve “risultare evidente”, e che tale difetto di presupposti, “una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio *in procedendo* della relativa legge” ed ha escluso, con ciò, l'eventuale efficacia sanante di quest'ultima, dal momento che “affermare che tale legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione

delle fonti primarie”. (...) Tutto ciò premesso, occorre verificare, alla stregua degli indici intrinseci ed estrinseci delle norme censurate, se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza di provvedere. L’epigrafe del decreto reca l’intestazione “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” ed il preambolo è così testualmente formulato: “Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione [...]”. Nessun collegamento è ravvisabile tra tali premesse e la previsione dell’esproprio del teatro Petruzzelli, la quale è appena enunciata nella relazione di accompagnamento alla legge di conversione, al pari dello spostamento all’anno 2010 dell’applicazione delle norme generali sulle fondazioni lirico-sinfoniche alla Fondazione del Petruzzelli di Bari, come previsto nella legge istitutiva, per consentire alla Fondazione stessa di organizzare la produzione in maniera più efficiente, e dell’attribuzione di un contributo straordinario per il completamento dei lavori di restauro. In definitiva, il collegamento formale dell’esproprio alle tematiche della finanza pubblica non solo non è individuabile, ma neppure è, in un modo o nell’altro, indicato. In particolare, riguardo alla finalità, indicata dalla norma nella sua premessa, “di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il teatro Petruzzelli di Bari”, la riorganizzazione dell’attività di una fondazione lirica, che intervenga anche sul regime della titolarità degli immobili adibiti a teatro, non presenta di per sé il carattere della straordinaria necessità ed urgenza, risolvendosi invece in una ordinaria modificazione degli assetti stabiliti per la gestione delle attività culturali in ambito locale; e la ripresa dell’attività culturale non appare collegata, quanto meno secondo un rapporto di immediatezza qualificabile in termini di urgenza, sia pure relativa, alla titolarità di beni immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività teatrali, e quindi alla esigenza di convertire in proprietà pubblica quella dei privati. Analogamente, nei lavori preparatori della legge di conversione, la giustificazione in generale della eterogeneità delle norme inserite nel decreto-legge è basata sulla affermazione che tutte le disposizioni concorrono alla manovra di finanza pubblica, in quanto intervengono in materia fiscale e finanziaria a fini di riequilibrio di bilancio: esigenza cui non attiene in alcun modo la disposizione relativa al teatro Petruzzelli. Quando si è tentato di giustificare in modo specifico la norma che dispone l’esproprio del teatro, si è dovuto riconoscere, che la stessa è stata introdotta per risolvere una “annosa vicenda” e tutelare l’interesse ad una “migliore fruizione del bene da parte della collettività”, così ammettendo non solo il difetto di collegamento con la manovra di bilancio, ma anche l’assenza di ogni carattere di indispensabilità ed urgenza con riguardo alla finalità pubblica dichiarata. Questa affermazione non rende ragione dell’esistenza della necessità ed urgenza di tale introduzione, che, secondo i principi enunciati dalla sentenza n. 171 del 2007, non può essere sostenuta da apodittica enunciazione della sussistenza dei richiamati presupposti, né può esaurirsi nella eventuale constatazione della ragionevolezza della disciplina. Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 262 del 2006, e dell’art. 2, commi 105 e 106, dello stesso decreto-legge nel testo sostituito, in sede di conversione, dalla legge n. 286 del 2006».

- Sentenza n. **171/2007** (red. Amirante)

L'art. 77 Cost. – nel prevedere e regolare l'ipotesi che il Governo, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, sotto la sua responsabilità, adotti provvedimenti provvisori con forza di legge, che perdono efficacia se non convertiti in legge entro sessanta giorni – ha carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell'ambito delle competenze dello Stato centrale. L'intrinseca elasticità della disposizione costituzionale (che si riferisce a mutevoli fattispecie non valutabili in base a rigidi parametri valevoli per ogni ipotesi) e la necessità di evitare indebite sovrapposizioni rispetto all'apprezzamento iniziale del Governo ed a quello successivo del Parlamento (nei quali le considerazioni politiche potrebbero essere preminenti) inducono la Corte a circoscrivere ai casi di evidente mancanza (ora riscontrata per la prima volta) il proprio sindacato sull'esistenza dei presupposti di legittimità della decretazione d'urgenza. Nella specie, la norma censurata (in tema di incandidabilità alla carica di sindaco) si connota per la sua evidente estraneità rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto in cui è inserita. L'utilizzazione del decreto-legge e la conseguente assunzione di responsabilità del Governo non possono essere sostenute dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza né dalla constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta.

Considerato, 3., 4., 6.

«Nel merito, la questione è fondata. È opinione largamente condivisa che l'assetto delle fonti normative sia uno dei principali elementi che caratterizzano la forma di governo nel sistema costituzionale. Esso è correlato alla tutela dei valori e diritti fondamentali. Negli Stati che s'ispirano al principio della separazione dei poteri e della soggezione della giurisdizione e dell'amministrazione alla legge, l'adozione delle norme primarie spetta agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo. A questi principi si conforma la nostra Costituzione laddove stabilisce che “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere” (art. 70). In determinate situazioni o per particolari materie, attesi i tempi tecnici che il normale svolgimento della funzione legislativa comporta, o in considerazione della complessità della disciplina di alcuni settori, l'intervento del legislatore può essere, rispettivamente, posticipato oppure attuato attraverso l'istituto della delega al Governo, caratterizzata da limiti oggettivi e temporali e dalla prescrizione di conformità a principi e criteri direttivi indicati nella legge di delegazione. Lasciando da parte tale ultima ipotesi, che qui non interessa, è significativo che l'art. 77 Cost., al primo comma, stabilisca che “il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria”. Tenuto conto del tenore dell'art. 70 Cost., la norma suddetta potrebbe apparire superflua se non le si attribuisse il fine di sottolineare che le disposizioni dei commi successivi - nel prevedere e regolare l'ipotesi che il Governo, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, sotto la sua responsabilità, adotti provvedimenti provvisori con forza di legge, che perdono efficacia se non convertiti in legge entro sessanta giorni - hanno carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell'ambito delle competenze dello Stato centrale. (...) È sulla base di siffatti presupposti che questa Corte, con giurisprudenza costante dal 1995 (sentenza n. 29 del 1995), ha affermato che l'esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità. La Corte tuttavia, nell'affermare l'esistenza del sindacato proprio compito, è stata ed è consapevole che il suo esercizio non sostituisce e non si sovrappone a quello iniziale del Governo e a quello successivo del Parlamento in sede di conversione - in cui le valutazioni politiche potrebbero essere prevalenti - ma deve svolgersi su un piano diverso, con la funzione

di preservare l'assetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito è predisposto. L'espressione usata dalla Costituzione per indicare i presupposti alla cui ricorrenza è subordinato il potere del Governo di emanare norme primarie ancorché provvisorie - ossia i casi straordinari di necessità ed urgenza - se da un lato, come si è detto, evidenzia il carattere singolare di detto potere rispetto alla disciplina delle fonti di una Repubblica parlamentare, dall'altro, però, comporta l'inevitabile conseguenza di dare alla disposizione un largo margine di elasticità. Infatti, la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi. Ciò spiega perché questa Corte abbia ritenuto che il difetto dei presupposti di legittimità della decretazione d'urgenza, in sede di scrutinio di costituzionalità, debba risultare evidente e perché sia intervenuta positivamente soltanto una volta in presenza dello specifico fenomeno, divenuto cronico, della reiterazione dei decreti-legge non convertiti (sentenza n. 360 del 1996). (...) Tutto ciò premesso, occorre verificare, alla stregua di indici intrinseci ed estrinseci alla disposizione impugnata, se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere. Sul punto, è opportuno anzitutto rilevare che la determinazione delle cause di incandidabilità e di incompatibilità attiene alla materia elettorale e non alla materia della disciplina degli enti locali (v. sentenze n. 104 del 1973, n. 118 e n. 295 del 1994, n. 161 del 1995, n. 141 del 1996, n. 132 del 2001 e n. 25 del 2002). Ora, mentre l'epigrafe del decreto reca l'intestazione "Disposizioni urgenti in materia di enti locali", il preambolo è così testualmente formulato: "Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di enti locali, al fine di assicurarne la funzionalità, con particolare riferimento alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione, alle difficoltà finanziarie dei comuni di ridotta dimensione demografica ed al risanamento di particolari situazioni di dissesto finanziario". E, infatti, gli artt. 1, 4, 5 e 6 attengono ai bilanci e in genere alla finanza comunale, l'art. 2 concerne le conseguenze della mancata redazione degli strumenti urbanistici generali e l'art. 3 disciplina le modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali. Nulla quindi risulta, né dal preambolo né dal contenuto degli articoli, che abbia attinenza con i requisiti per concorrere alla carica di sindaco. La norma censurata si connota, pertanto, per la sua evidente estraneità rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita. A sua volta, la relazione al disegno di legge di conversione del decreto n. 80 del 2004, nella parte relativa all'art. 7, enuncia come ragione della modifica apportata agli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 267 del 2000 l'eliminazione della discrasia che esisteva tra le cause di sospensione previste dall'art. 58 e quelle di decadenza dalla carica previste dall'art. 59, discrasia che, peraltro, si era verificata fin dal 1999. Questa affermazione giustifica la modifica, ma non rende ragione dell'esistenza della necessità ed urgenza di intervenire sulla norma. L'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'art. 77 Cost. - non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta. Oltre alla non riferibilità al contesto normativo dell'eliminazione di una causa di incandidabilità alla carica di sindaco, non si comprende come la medesima attenga all'ordine pubblico e alla sicurezza. Non è, quindi, pertinente, al riguardo, il richiamo - fatto dall'Avvocatura dello Stato con riferimento ai lavori parlamentari - alle sentenze di questa Corte con le quali si affermava

l'inerenza all'ordine pubblico e alla sicurezza di una normativa prevedente nuove cause di incandidabilità o di incompatibilità nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata (sentenze n. 118 e n. 295 del 1994, n. 141 del 1996, n. 132 del 2001 e n. 25 del 2002, già citate). Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004».

- Sentenza n. **116/2006** (red. De Siervo)

Il sindacato della Corte è circoscritto a verificare l'eventuale carattere evidente della supposta carenza (nella specie non riscontrata) dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza previsti dall'art. 77 Cost. per l'adozione del decreto-legge.

Considerato, 5.

«Infondata è anzitutto la censura relativa alla lesione dell'art. 77 della Costituzione sulla base della asserita palese carenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, anche a volerla considerare ammissibile in quanto intesa a far valere in via indiretta una lesione delle competenze regionali. Premesso che, rispetto alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 77 della Costituzione, il sindacato di questa Corte è circoscritto a verificare l'eventuale carattere "evidente" della loro supposta carenza (tra le molte, le sentenze n. 272 del 2005 e n. 62 del 2005, n. 6 del 2003), vi è da considerare nel caso in questione la necessità di superare con immediatezza la situazione prodotta dalla vigenza di diverse leggi regionali che prescrivevano, in termini più o meno rigorosi, il divieto di impiego, ovvero l'obbligo di attenersi a particolari limitazioni di impiego, degli OGM autorizzati dalla Comunità europea, mentre la raccomandazione 2003/556/CE muove dal presupposto che sia lecito nel diritto comunitario l'impiego nella produzione agricola di OGM, purché autorizzati. Specie dopo la decisione 2003/653/CE della Commissione europea, può essere pacificamente escluso l'asserito manifesto difetto di una situazione di straordinaria necessità ed urgenza ai fini dell'adozione di un testo normativo che eliminasse o riducesse una situazione di evidente contrasto con il diritto comunitario, e consentisse di avviare, pur nel doveroso rispetto delle competenze regionali, un procedimento di attuazione del principio di coesistenza tra colture, con la celerità imposta dall'"imminente approvvigionamento delle sementi per la prossima campagna di semina"».

- Sentenza n. **272/2005** (red. Quaranta)

Il sindacato sull'esistenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza, che legittimano il Governo ad emanare decreti-legge, può essere esercitato solo in caso di evidente mancanza dei presupposti stessi (nella specie smentita dalla non manifesta implausibilità della valutazione governativa).

Considerato, 6., 6.1.

«La Regione Lombardia deduce la mancanza dei presupposti atti a giustificare la decretazione di urgenza, in violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. In particolare, con riferimento ai decreti-legge n. 411 del 1997 e n. 43 del 1999 e alle relative leggi di conversione (rispettivamente legge n. 5 del 1998 e legge n. 118 del 1999), la ricorrente

- traendo argomentazioni a sostegno della dedotta illegittimità costituzionale dal contenuto di alcune specifiche disposizioni di cui ai testi legislativi impugnati - osserva che, pur se in ipotesi potrebbe riconoscersi nell'intervento normativo censurato il carattere dell'urgenza, risultando esso adottato per fronteggiare la protesta degli allevatori chiamati a pagare il cosiddetto superprelievo, tuttavia, non potrebbe non considerarsi che si tratterebbe in ogni caso di urgenza autoprodotta, rinvenendo la protesta degli allevatori le proprie ragioni nella inadeguatezza delle scelte di governo del settore e nella inefficienza dell'amministrazione dello Stato. In tali condizioni, afferma la Regione, il ricorso alla decretazione d'urgenza non potrebbe essere ammesso, soprattutto se quest'ultima ha per conseguenza la lesione di sfere di competenza costituzionalmente garantite alle Regioni. Difetterebbe, altresì, il requisito della straordinarietà, posto che in materia di produzione lattiero-casearia il susseguirsi di atti provvisori mediante la decretazione d'urgenza costituirebbe oramai "la regola". (...) La questione non è fondata. Questa Corte ha più volte affermato (sentenze n. 285 e n. 6 del 2004, n. 16 del 2002, n. 398 del 1998, n. 330 del 1996 e n. 29 del 1995) che il sindacato sull'esistenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza, che legittimano il Governo ad emanare decreti-legge, può essere esercitato solo in caso di evidente mancanza dei presupposti stessi. Nella specie - a prescindere dalla valutazione degli effetti prodotti dalle leggi di conversione - non sussiste il denunciato vizio, in quanto la necessità di introdurre nell'ordinamento interno misure regolatrici, volte a dare attuazione agli obblighi comunitari relativi al regime delle quote latte, rende non manifestamente implausibile la valutazione governativa, posta a base degli interventi, in ordine al ricorso alla decretazione d'urgenza (cfr. sentenza n. 398 del 1998)».

- Sentenza n. **62/2005** (red. Onida)

Il sindacato della Corte è limitato all'ipotesi (non riscontrata nella fattispecie) di evidente mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che legittimano l'adozione dei decreti-legge.

Considerato, 11., 13.

«La ricorrente Regione Basilicata censura il decreto legge nel suo complesso, in primo luogo, lamentando la mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza idonei a legittimare l'intervento del Governo, e quindi la violazione dell'art. 77 della Costituzione. Essa osserva che il decreto disciplina attività, come la realizzazione del Deposito, destinate ad essere completate solo entro il 2008, e che non vi era urgenza di provvedere per la inerzia del Parlamento, il quale aveva *in itinere* l'approvazione di una legge di delega sull'argomento, dal contenuto più rispettoso delle autonomie regionali. (...) La censura di violazione dell'art. 77 della Costituzione, anche a volerla considerare ammissibile in quanto intesa a far valere in via indiretta una lesione delle competenze della Regione derivante dal contenuto delle norme del decreto legge, è infondata. Non solo non è evidente, nella specie, la mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, che legittimano il ricorso al decreto legge (cfr. sentenze n. 29 del 1995 e nn. 6 e 285 del 2004): ma, al contrario, appare evidente come l'esigenza di prevedere una adeguata disciplina idonea a consentire la realizzazione delle opere, oggi mancanti, necessarie per un corretto smaltimento dei rifiuti radioattivi, evitando pericoli per la salute e per l'ambiente, configuri un valido presupposto per un intervento d'urgenza: anche se

poi il completamento delle procedure e delle opere necessarie possa richiedere tempi non brevi. L'urgenza infatti riguarda il provvedere, anche quando occorra tempo per conseguire il risultato voluto».

- Sentenza n. **285/2004** (red. Quaranta)

Il sindacato sull'esistenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza, che legittimano il Governo ad emanare decreti-legge, può essere esercitato solo in caso di evidente difetto dei presupposti stessi (nella specie non riscontrato ma meramente affermato dal rimettente). In mancanza di specifici rilievi nell'atto di promovimento, la questione sollevata, per relationem, nei confronti della legge di conversione non può avere esito diverso da quella avente ad oggetto il decreto.

Considerato, 6., 8.

«Il giudice *a quo* ha, inoltre, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, secondo periodo, primo inciso, del d.l. n. 330 del 1994 per violazione dell'art. 77 della Costituzione, sotto il profilo della insussistenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza. La questione non è fondata. La giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 6 del 2004, n. 16 del 2002, n. 398 del 1998, n. 330 del 1996 e n. 29 del 1995) ha più volte affermato che il sindacato sull'esistenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza, che legittimano il Governo ad emanare decreti-legge, può essere esercitato solo in caso di evidente mancanza dei presupposti stessi. Nella specie - a prescindere dalla valutazione degli effetti prodotti dalla legge n. 473 del 1994 di conversione del predetto decreto-legge - deve ritenersi non sussistente il denunciato vizio. Il rimettente, infatti, si è limitato ad affermare che la circostanza per la quale il d.l. n. 330 del 1994 “si pone a conclusione di una serie di decreti-legge non convertiti (...) dei quali ha riprodotto la disposizione che qui viene in rilievo” renderebbe “manifesta l'insussistenza, al 31 maggio 1994, della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria”. Si tratta di una mera affermazione, non idonea, in quanto tale, a rendere “evidente” la mancanza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo. (...) Le censure proposte nei confronti del d.l. n. 330 del 1994 sono rivolte anche alla legge 27 luglio 1994, n. 473, sia nella parte in cui ha convertito in legge il suddetto decreto-legge, sia in quella con la quale è stata conservata validità agli atti e ai provvedimenti adottati e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge (non convertiti) n. 503 del 1993, n. 90 del 1994 e n. 222 del 1994. Anche tali censure devono essere disattese per le stesse ragioni già esposte con riferimento alle disposizioni del d.l. n. 330 del 1994. L'ordinanza di rimessione, infatti, non contiene alcuno specifico rilievo riferito alle richiamate disposizioni della legge di conversione, oggetto d'autonoma valutazione, di tal che la questione sollevata, per *relationem*, nei confronti della legge di conversione, non può avere esito diverso da quella nei confronti del decreto-legge».

- Sentenza n. **196/2004** (red. De Siervo)

La Corte costituzionale può sanzionare esclusivamente l'evidente mancanza (nella specie non ravvisata) dei presupposti di necessità e di urgenza prescritti dall'art. 77, secondo comma, Cost.

Considerato, 18.

«La pluralità ed eterogeneità dei profili di costituzionalità sollevati dalle ricorrenti rende opportuno esaminare, in via prioritaria, le censure mosse nei confronti dell'intero istituto disciplinato dall'art. 32 oggetto del presente giudizio e delle sue caratteristiche complessive. A tale riguardo, è ovviamente preliminare l'analisi dei rilievi di costituzionalità relativi alla fonte utilizzata. Le Regioni ricorrenti hanno anzitutto impugnato l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 per asserito contrasto con l'art. 77 Cost. (...) per carenza dei presupposti di necessità e urgenza (...). Inoltre, le ricorrenti hanno negato la legittimità costituzionale della conversione in legge dell'art. 32 ad opera della legge n. 326 del 2003, in quanto i vizi del decreto-legge si ripercuoterebbero come vizi *in procedendo* sulla stessa legge di conversione. Le questioni non sono fondate. Per ciò che riguarda in particolare l'art. 32 nel testo originario del decreto-legge n. 269 del 2003, non può negarsi che la delicata materia del condono edilizio potrebbe meritare una più meditata elaborazione tramite l'ordinario procedimento di formazione delle leggi; al tempo stesso, peraltro, potrebbero essere adottati per questo particolare istituto anche alcuni specifici motivi per un'immediata adozione ed entrata in vigore del testo normativo, destinato ad avere (...) efficacia sulle procedure giurisdizionali ed amministrative in corso, ma soprattutto per evitare o ridurre spinte alla modifica del disegno di legge sotto la pressione di interessi favorevoli a nuove opere abusive. Se a ciò si aggiunge che in questo caso sembra aver pure pesato - seppur opinabilmente - la necessità di inserire questo provvedimento in un assai più ampio decreto-legge intitolato "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", non può negarsi che ci si trovi in un contesto nel quale la Corte costituzionale non può rilevare un caso di "evidente mancanza" dei presupposti di necessità e di urgenza prescritti dal secondo comma dell'art. 77 Cost., secondo la sua ormai consolidata giurisprudenza in materia (fra le molte, cfr. da ultimo la sentenza n. 341 del 2003 e la sentenza n. 6 del 2004). (...) Tali considerazioni, peraltro, valgono anche ad escludere la lamentata violazione dell'art. 77 Cost. da parte della legge di conversione, senza che occorra in questa sede prendere in esame la possibilità secondo la quale i vizi del decreto-legge relativi alla carenza dei presupposti costituzionali per la sua adozione si riverberino anche su quest'ultima quali vizi *in procedendo* (sul punto, cfr. comunque le sentenze n. 341 del 2003, n. 29 e n. 16 del 2002, n. 398 del 1998 e n. 330 del 1996)».

- Sentenza n. **178/2004** (red. Capotosti)

Il sindacato sull'esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti per la decretazione d'urgenza può essere esercitato solo in presenza di una situazione di evidente mancanza dei requisiti stessi (nella specie non riscontrata).

Considerato, 3.

«La questione non è fondata. Ai fini dello scrutinio di costituzionalità delle norme in oggetto è opportuno innanzi tutto puntualizzare gli aspetti temporali della vicenda. La legge 28 marzo 2001, n. 149, che reca modifiche alla precedente legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia

di adozione ed affidamento dei minori, nonché riguardo a provvedimenti in tema di potestà genitoriale, ha introdotto una nuova disciplina dell'adozione, sia di carattere sostanziale, sia di carattere processuale. Mentre le disposizioni di carattere sostanziale sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge n. 149 e cioè il 27 aprile 2001, viceversa per le disposizioni di carattere processuale il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, ha disposto il differimento della loro efficacia fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti in questione, nonché in quelli *ex art.* 336 del codice civile, stabilendo che, fino a quel momento, in via transitoria, continuano ad applicarsi le disposizioni processuali previgenti. Questo disposto normativo è stato ripetutamente prorogato dagli altri decreti-legge censurati, l'ultimo dei quali, ossia quello 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, ha fissato il termine del 30 giugno 2004. I suddetti decreti, ancorché convertiti, sarebbero, secondo il giudice rimettente, costituzionalmente illegittimi, giacché dispongono un prolungato rinvio dell'entrata in vigore delle norme indicate; rinvio di per sé incompatibile con i presupposti della necessità e dell'urgenza. Tale assunto non è però condivisibile. Nella giurisprudenza costituzionale è stato ripetutamente affermato che il sindacato sulla esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti per la decretazione di urgenza può essere esercitato solo in presenza di una situazione di "evidente mancanza" dei requisiti stessi (cfr. da ultimo le sentenze n. 6 del 2004, n. 341 del 2003, n. 16 del 2002). Tale non può certo essere considerata la situazione in esame, giacché la disciplina transitoria, introdotta dai decreti-legge censurati, si è resa necessaria per il fatto che la citata legge n. 149 del 2001, nel prevedere l'obbligo dell'assistenza legale, non contiene specifiche disposizioni in ordine alla difesa di ufficio in favore di genitori e minori. Dalla carenza di tali disposizioni potrebbe infatti, come si rileva anche dalla relazione del Governo ai rispettivi disegni di legge di conversione, nonché, più in generale, dal relativo dibattito parlamentare, derivare un pregiudizio alla effettività del diritto di difesa del minore, soprattutto tenendo conto della necessità di avvalersi nei procedimenti in questione di professionisti in possesso di competenze adeguate alla particolarità e alla delicatezza della funzione da assolvere. Sulla base di queste considerazioni non si può quindi dire che sussista quella "evidente mancanza" dei presupposti di necessità ed urgenza, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, preclude il ricorso alla decretazione di urgenza».

- Sentenza n. **6/2004** (red. De Siervo)

Il sindacato sull'esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti della decretazione d'urgenza può essere esercitato solo in caso di loro evidente mancanza (nella specie non riscontrata).

Considerato, 3.

«In via preliminare, occorre affrontare la questione di legittimità costituzionale posta dalla Regione Umbria sul decreto-legge n. 7 del 2002, in relazione alla lamentata carenza dei presupposti contemplati nell'art. 77 Cost. (...) I rilievi sollevati dalla Regione Umbria relativamente alla mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza del d.l. n. 7 del 2002, atto sicuramente incidente sui poteri regionali in materia, sono infondati; se la giurisprudenza di questa Corte sul punto ha più volte affermato che il sindacato sull'esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti della decretazione d'urgenza può essere esercitato solo in caso di loro "evidente mancanza" (fra le molte, si vedano le sentenze n. 16 del 2002, n. 398 del 1998, n. 330 del 1996),

non può disconoscersi che, nel caso del d.l. impugnato, a fondamento dell'intervento normativo del Governo si pone una situazione nella quale, in assenza di un effettivo e rapido rafforzamento delle strutture di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica, si possono produrre serie situazioni di difficoltà o addirittura interruzioni più o meno estese della fornitura di energia, con conseguenti gravi danni sociali ed economici. Ciò al di là dell'enfasi del primo comma dell'art. 1 del d.l. in questione (nel testo originario), che faceva riferimento all'"imminente pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale" (formula, non a caso, corretta in semplice "pericolo di interruzione" dalla legge di conversione n. 55 del 2002). La sicura esistenza di elementi di fatto contrari all'"evidente mancanza" dei requisiti di urgenza del d.l. n. 7 del 2002 rende inutile la valutazione degli eventuali effetti sananti prodotti dalla legge n. 55 del 2002 di conversione di tale decreto».

- Sentenza n. **341/2003** (red. Vaccarella)

Eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d'urgenza devono ritenersi sanati in linea di principio dalla conversione in legge. Solo l'evidente mancanza di quei presupposti (non ravvisata nella specie) configura tanto un vizio di costituzionalità del decreto-legge quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, che valuti erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e converta in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione.

Considerato, 4.

«I Tribunali di Prato e di Roma, inoltre, deducono la violazione dell'art. 77, comma secondo, della Costituzione per l'assenza dei presupposti (necessità ed urgenza) legittimanti il ricorso al decreto-legge. (...) questa Corte ha ripetutamente statuito che "eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d'urgenza devono ritenersi sanati in linea di principio dalla conversione in legge" (sentenze n. 29 e n. 16 del 2002, n. 398 del 1998 e n. 330 del 1996); "in linea di principio" perché solo "l'evidente mancanza di quei presupposti configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione" (sentenza n. 29 del 1995). Osserva la Corte che, nella specie, non può certamente parlarsi di "evidente mancanza dei presupposti" di cui all'art. 77, comma secondo, Cost.: dai lavori parlamentari, infatti, risulta come la questione abbia formato oggetto di un ampio dibattito e come, pur nella varietà delle opinioni sull'opportunità politica della norma, sia emersa la sua funzione di evitare l'ulteriore proliferare di un già imponente contenzioso innescato dal precedente intervento che, sulla legge del 1974, era stato operato (peraltro, con decreto-legge) e di evitare, altresì, agitazioni sindacali nel settore dell'autotrasporto. Esigenze, entrambe, astrattamente idonee a giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza e, quindi, a precludere ogni più penetrante sindacato di questa Corte; dal che l'infondatezza della censura».

- Sentenza n. **16/2002** (red. Bile)

Il sindacato sull'esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti della necessità e dell'urgenza, che legittimano il Governo ad emanare decreti-legge, può essere esercitato solo in caso di evidente mancanza dei requisiti stessi (nella specie non riscontrata).

Considerato, 4.

«Per quanto concerne la censura di violazione dell'art. 77 Cost., secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato sull'esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti della necessità e dell'urgenza che legittimano il Governo ad emanare decreti legge, può essere esercitato - a prescindere dai problemi relativi all'identificazione dei suoi limiti - solo in caso di "evidente mancanza" dei requisiti stessi (sentenze n. 29 e n. 161 del 1995, n. 330 del 1996, n. 398 del 1998, nonché ordinanze n. 432 del 1996 e n. 90 del 1997). In contrasto con tale orientamento, il giudice rimettente ha omesso del tutto di motivare sul punto che, nella specie, i presupposti della decretazione d'urgenza mancano in modo "evidente" e si limita a richiamare, a prova del loro difetto, il collegamento della norma impugnata con la manovra di finanza pubblica per il 1997. Ma - a parte l'opinabilità della tesi del generale difetto di straordinaria necessità e urgenza da cui sarebbero affetti tutti i decreti legge miranti a completare manovre di finanza pubblica - il carattere straordinario della situazione cui si è riferita la manovra finanziaria disposta alla fine del 1996, per adeguare i conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht, è già stato posto in rilievo da questa Corte (ordinanza n. 341 del 2000, sentenza n. 155 del 2001). E, considerata l'importanza di tale adeguamento, non può dirsi che la straordinaria necessità e urgenza richiesta dall'art. 77 della Costituzione manchi in modo evidente, onde la questione è infondata».

- Sentenza n. **398/1998** (red. Mezzanotte)

Un sindacato di legittimità costituzionale, circoscritto alle ipotesi di chiara e manifesta mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza (nella specie non riscontrata), non rischia di sovrapporsi alla valutazione di opportunità politica riservata al Parlamento.

Considerato, 3.

«Viene in primo luogo in considerazione la denunciata violazione dell'art. 77 della Costituzione, sotto il (...) profilo della carenza dei presupposti di necessità ed urgenza dei decreti-legge (...). Questa Corte ha affermato che la mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza può risolversi in vizio dell'atto, rilevabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale, solo quando essa appaia chiara e manifesta perché solo in questo caso il sindacato di legittimità della Corte non rischia di sovrapporsi alla valutazione di opportunità politica riservata al Parlamento (v. sentenze nn. 330 del 1996, 391, 161 e 29 del 1995; ordinanze nn. 90 del 1997 e 432 del 1996). Non è questo il caso dell'intervento straordinario operato dal Governo in materia di quote latte con i decreti-legge impugnati. I limiti posti in sede comunitaria ai quantitativi nazionali di produzione lattiera e l'esigenza di introdurre misure intese al contenimento di questa rendono non manifestamente implausibile la valutazione governativa, posta a base degli interventi, in ordine al ricorso alla decretazione d'urgenza».

- Ordinanza n. **90/1997** (red. Mirabelli)

La Corte può censurare esclusivamente l'evidente mancanza (nella specie non riscontrata) dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77 Cost.

Considerato

«(...) si è già ritenuto, con la sentenza n. 330 del 1996 e con l'ordinanza n. 432 del 1996, che, nel caso del decreto-legge n. 79 del 1995, a prescindere da ogni valutazione relativa all'avvenuta conversione in legge, non ricorre una evidente mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77 della Costituzione per l'emanazione da parte del Governo di decreti con valore di legge».

- Ordinanza n. **432/1996** (red. Mirabelli)

La Corte può censurare esclusivamente l'evidente mancanza (nella specie non riscontrata) dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77 Cost.

Considerato

«(...) per i vizi denunciati con riferimento alla mancanza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, oggetto del giudizio di legittimità costituzionale è il decreto-legge n. 79 del 1995, per il quale, a prescindere da ogni valutazione relativa all'avvenuta conversione in legge, va rilevato che la Corte ha già ritenuto che di quei presupposti non ricorre l'evidente mancanza (sentenza n. 330 del 1996)».

- Sentenza n. **330/1996** (red. Mirabelli)

La valutazione preliminare dell'esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, richiesti dall'art. 77 Cost., è riferita solo alla fase della decretazione d'urgenza esercitata dal Governo e non si estende alle norme adottate dal Parlamento. Questa valutazione riguarda esclusivamente la mancanza evidente di quei presupposti (nella specie non riscontrata), tale da far palesemente ritenere che l'atto sia stato adottato dal Governo al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste per esso.

Considerato, 3.1.

«Il primo gruppo di questioni investe la validità del decreto-legge n. 79 del 1995 nella sua interezza. Viene, difatti, denunciata la lesione dei principi costituzionali in materia di decretazione di urgenza (...) in relazione alle condizioni che legittimano il Governo ad adottare tale atto (...). Le questioni sono infondate. Il decreto-legge n. 79 del 1995 è l'ultimo di una serie di analoghi atti aventi forza di legge, decaduti e reiterati. Esso è stato convertito in legge e le situazioni alle quali, nei giudizi principali, deve essere applicato precedono tutte la legge di conversione. La valutazione preliminare dell'esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, richiesti dall'art. 77 della Costituzione, è riferita solo alla fase della decretazione d'urgenza esercitata dal Governo e non si estende alle norme adottate dal Parlamento (sentenza n. 391 del 1995). Questa valutazione riguarda esclusivamente la evidente mancanza di quei presupposti, tale cioè da far palesemente ritenere che l'atto sia stato adottato dal Governo al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste per il d.l. (sentenza n.

29 del 1995). Nel caso del decreto-legge n. 79 del 1995 non ricorre quella “evidente mancanza” dei requisiti, che deve essere affermata per giustificare una pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenze n. 84 del 1996 e n. 161 del 1995). Il decreto-legge in esame, difatti, pur succedendo ad altri precedenti, analoghi atti non convertiti e decaduti, è sostenuto da una specifica motivazione, resa esplicita nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione».

- Sentenza n. **270/1996** (red. Chieppa)

Una pronuncia di illegittimità per violazione dell'art. 77 Cost. può intervenire solo in presenza di un'evidente mancanza (nella specie non riscontrata) dei requisiti di validità costituzionale del decreto-legge relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza.

Considerato, 3.

«Il dubbio di costituzionalità, sollevato dal giudice *a quo* con il parametro dell'art. 77 della Costituzione, trova nell'ordinanza di rimessione un unico riferimento (ancorché estremamente sommario) nella sindacabilità dei presupposti di necessità ed urgenza dei decreti-legge, mentre è rimasto estraneo al *thema decidendum* ogni profilo relativo alla possibilità della reiterazione. La questione è ammissibile in questa sede di sindacato di legittimità costituzionale, trattandosi “di requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza” (sentenza n. 29 del 1995), potendo tuttavia intervenire una pronuncia di illegittimità solo in presenza di “evidente mancanza dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza di tali presupposti” (sentenza n. 161 del 1995). La questione come sollevata è infondata, nei limiti sopraindicati, in quanto deve escludersi una evidente mancanza dei requisiti della necessità ed urgenza, quale enucleata nella premessa del decreto-legge, in relazione al contenuto del Capo III con norme in materia di controllo, di semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia e di incentivazione dell'attività edilizia. Ciò soprattutto in relazione alla connessione indissolubile tra le norme sul condono edilizio, contenute nell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e le altre disposizioni in materia di sanatoria edilizia ed in materia urbanistica ed edilizia, in origine contenute in unico testo normativo e poi separate in distinti decreti-legge reiterati, fino a quello attualmente all'esame. Tale “risistemazione della materia del governo del territorio” con l'intento di “impedire il ripetersi del fenomeno dell'abusivismo attraverso la sua repressione” ha costituito una ragione fondamentale della non fondatezza dei dubbi di costituzionalità del complesso sistema normativo del nuovo condono edilizio (art. 39 della legge n. 724 del 1994, in relazione alla legge n. 47 del 1985 e alle norme del decreto-legge citato), come ha avuto occasione di sottolineare la Corte con la ripetuta affermazione della connessione indissolubile ed unitaria di dette disposizioni (sentenza n. 256 e ordinanza n. 116 del 1996; sentenza n. 427 del 1995)».

- Sentenza n. **161/1995** (red. Cheli)

Spetta alla Corte un sindacato sull'esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti costituzionali del potere governativo di decretazione d'urgenza, peraltro limitato alle ipotesi di evidente mancanza (nella specie non riscontrata) dei requisiti di necessità e urgenza.

Considerato, 4.

«Passando al merito, va innanzitutto valutato il terzo motivo del ricorso, che appare pregiudiziale per il fatto di prospettare censure che investono la validità del decreto-legge considerato nel suo complesso. Ad avviso dei ricorrenti il decreto in questione risulterebbe, infatti, viziato per “cattivo uso del potere di cui all’art. 77 della Costituzione” essendo stato adottato, senza che ricorressero gli estremi della necessità e dell’urgenza, in materia referendaria, da ritenersi preclusa al decreto-legge. In proposito va, in primo luogo, riaffermato che spetta alla Corte un sindacato sull’esistenza e sull’adeguatezza dei presupposti della necessità e dell’urgenza (v. sentenza n. 29 del 1995). Nel caso di specie, peraltro, non ricorre quella “evidente mancanza” dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza di tali presupposti, che sola potrebbe giustificare una pronuncia di illegittimità di questa Corte. Per quanto concerne poi il limite oggettivo che, rispetto alla decretazione d’urgenza, viene dedotto nel ricorso con riferimento alla materia referendaria, v’è da rilevare che tale limite non risulta desumibile, né direttamente né indirettamente, dalla disciplina costituzionale. Il rilievo può valere anche per quanto concerne il divieto - desunto dall’art. 72, quarto comma, della Costituzione e richiamato dall’art. 15, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1988, n. 400 - relativo alla materia elettorale: e, invero, anche a voler ammettere, ai fini dell’operatività di detto limite rispetto al caso in esame, una piena equiparazione tra materia elettorale e materia referendaria, resterebbe pur sempre il fatto che il decreto in questione ha inteso porre una disciplina che non viene a toccare né il voto né il procedimento referendario in senso proprio, ma le modalità della campagna referendaria. La sfera regolata dal decreto-legge n. 83 del 1995, pur connessa alla materia referendaria - in quanto funzionalmente collegata all’applicazione dell’art. 75 della Costituzione - risulta, pertanto, distinta, nei suoi contenuti, da tale materia, il cui oggetto va identificato nel voto e nel procedimento referendario».

- Sentenza n. **29/1995** (red. Baldassarre)

La preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l’urgenza di provvedere tramite l’utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell’adozione del predetto atto, sicché l’eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura sia un vizio di costituzionalità del decreto-legge sia un vizio in procedendo della stessa legge di conversione che, valutando erroneamente l’esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti, converta in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione. Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinché la Corte proceda all’esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza, poiché l’esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e di tipo prettamente politico con riguardo al contenuto ed agli effetti della decisione.

Considerato, 2.

«Con il primo dei ricorsi illustrati nella parte in fatto, la Regione a statuto speciale Valle d'Aosta contesta la legittimità costituzionale del decreto-legge n. 453 del 1993, *in toto*, sotto il profilo della violazione dell'art. 77 della Costituzione, assumendo che l'atto impugnato è stato adottato in difetto dei presupposti della necessità e dell'urgenza costituzionalmente richiesti. La stessa Regione contesta, altresì, che il medesimo art. 77 della Costituzione sia stato violato dalla legge n. 19 del 1994, avendo quest'ultima convertito in legge un decreto-legge privo dei ricordati requisiti costituzionali. Le questioni non sono ammissibili. Occorre premettere che l'inammissibilità delle dedotte questioni non può essere basata sugli argomenti formulati dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale esula comunque dai poteri di questa Corte accertare la presenza in concreto dei presupposti di necessità e urgenza previsti dall'art. 77 della Costituzione per l'adozione dei decreti-legge, essendone riservata la verifica alla valutazione politica del Parlamento. Questa posizione, condivisa in passato, ignora che, a norma dell'appena citato art. 77, la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione. Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinché la Corte costituzionale proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza, dal momento che il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa. Tuttavia, una volta risolto nel modo appena detto il problema logicamente prioritario della sindacabilità da parte di questa Corte della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, l'inammissibilità delle questioni proposte discende dalla regola processuale, costantemente osservata nella giurisprudenza costituzionale (v., ad esempio, sentenze n. 314 del 1990, n. 544 del 1989, nn. 1044 e 302 del 1988), per la quale nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale l'interesse a ricorrere delle regioni è qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità delle competenze costituzionalmente garantite alle medesime ricorrenti. In altre parole, è giurisprudenza consolidata che le regioni, allorché agiscono nei giudizi in questione, non possono legittimamente far valere presunte violazioni concernenti norme costituzionali regolanti l'esercizio di un potere governativo, come le norme che abilitano il Governo ad adottare decreti-legge soltanto in presenza di situazioni di necessità e urgenza, le quali non comportano, di per sé, alcuna lesione diretta delle sfere di competenza costituzionalmente attribuite alle medesime regioni».

La ragionevolezza delle valutazioni compiute dal Governo

Il sindacato della Corte è circoscritto ai casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione governativa circa i presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. Nella specie, il denunciato vizio di legittimità è smentito dal rilievo della notoria situazione di crisi economica sistemica, dal tenore delle disposizioni censurate e dalla relativa ratio.

Considerato, 6.2.

«La questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 38 del d.l. n. 133 del 2014 in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. non è fondata. La censura è proposta sotto tre distinti profili: a) la mancanza dei presupposti della necessità ed urgenza (...). Quanto al primo profilo, vale a dire la mancanza dei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza, occorre ricordare come questa Corte, con orientamento costante, abbia affermato che il proprio sindacato è circoscritto “ai casi di ‘evidente mancanza’ dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. o di ‘manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione’ (*ex plurimis*, sentenze n. 22 del 2012, n. 93 del 2011, n. 355 e n. 83 del 2010; n. 128 del 2008; n. 171 del 2007)” (sentenza n. 10 del 2015; nello stesso senso, sentenza n. 287 del 2016). Considerati la notoria situazione di crisi economica sistemica, il tenore delle disposizioni censurate e la *ratio* che le ispira – consistente nella finalità di valorizzare le risorse energetiche nazionali, consentire il raggiungimento degli obiettivi della strategia energetica, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese e sbloccare gli investimenti privati nel settore – non sono riscontrabili né la mancanza dei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza né l'irragionevolezza o l'arbitrarietà della loro valutazione. Ne consegue l'infondatezza della censura sotto il profilo in considerazione».

- Sentenza n. **287/2016** (red. de Pretis)

Il sindacato sulla legittima adozione di un decreto-legge va limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione governativa circa i presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. Il riscontro delle ragioni che collegano le esigenze di rafforzamento patrimoniale, competitività e sicurezza delle banche popolari sia all'adeguamento del sistema bancario nazionale a indirizzi europei e di organismi internazionali sia ai noti e deleteri effetti sull'erogazione creditizia della crisi economica e finanziaria in atto esclude che, nella specie, la valutazione del requisito sia affetta da manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

Considerato, 5.

«Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge va limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost., o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione (*ex plurimis*, sentenze n. 133 del 2016, n. 10 del 2015, n. 22 del 2012, n. 93 del 2011, n. 355 e n. 83 del 2010, n. 128 del 2008, n. 171 del 2007). Nel preambolo del d.l. n. 3 del 2015, recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”, il Governo fa riferimento, per quello che qui rileva, alle ragioni di straordinaria necessità e urgenza di avvio del processo di adeguamento del sistema bancario agli indirizzi europei. Ulteriori e diffuse considerazioni sull'urgenza

dell'intervento si rinvencono anche nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, ove è fatto riferimento anche alle forti sollecitazioni del Fondo monetario internazionale e dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica a trasformare le banche popolari maggiori in società per azioni. Tutte queste ragioni, che collegano le esigenze di rafforzamento patrimoniale, di competitività e di sicurezza delle banche popolari, sia all'adeguamento del sistema bancario nazionale a indirizzi europei e di organismi internazionali, sia ai noti e deleteri effetti sull'erogazione creditizia della crisi economica e finanziaria in atto, escludono che si sia in presenza di evidente carenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza di provvedere. Così come escludono che la valutazione del requisito sia affetta da manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Le affermazioni della ricorrente sulla natura non vincolante di eventuali indirizzi europei non considerano, poi, che le ragioni della decretazione d'urgenza non si identificano con la necessità di adeguare gli ordinamenti degli Stati membri al diritto europeo, ben potendo sussistere indipendentemente da essa. Il riferimento della Regione a risoluzioni del Parlamento europeo che invitano gli Stati membri ad adottare misure di promozione e di sostegno della struttura pluralista del mercato bancario e della cooperazione bancaria non dimostra la manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione del Governo quanto alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza. Per un verso, infatti, gli "indirizzi europei" evocati nel preambolo sono contenuti negli atti normativi dell'Unione europea in materia di regolamentazione prudenziale, di sistema europeo di vigilanza unica bancaria e di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, e le finalità della riforma non sono incoerenti con essi. Per altro verso, la norma impugnata non persegue, come afferma ripetutamente la Regione, lo scopo di "cancellare" dal sistema bancario le banche popolari, ma si limita a disciplinare la forma giuridica di quelle, tra di esse, che hanno raggiunto dimensioni significative. (...) In conclusione, (...) la norma impugnata non contrasta con l'art. 77 Cost.».

- Ordinanza n. **72/2015** (red. Zanon)

Il sindacato sulla legittimità costituzionale dell'adozione di un decreto-legge va limitato, tra gli altri, ai casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione governativa circa i presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost.

Considerato

«(...) quanto alla asserita violazione degli artt. 70 e 77 Cost., (...) il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge, va comunque limitato ai casi di "evidente mancanza" dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. o di "manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione" (*ex plurimis*, sentenze n. 10 del 2015 e n. 22 del 2012)».

- Sentenza n. **10/2015** (red. Cartabia)

Il sindacato sulla legittimità costituzionale dell'adozione di un decreto-legge va limitato, tra gli altri, ai casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione governativa

circa i presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. (nella specie le norme contestate sono coerenti con le finalità del decreto).

Considerato, 5.

«Nel merito, le questioni sollevate in relazione agli artt. 77, secondo comma, e 23 Cost., incentrate sull'illegittimo utilizzo del decreto-legge, non sono fondate. È pur vero, infatti, che “la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità dell'adozione di tale atto, la cui mancanza configura un vizio di legittimità costituzionale del medesimo, che non è sanato dalla legge di conversione» (sentenza n. 93 del 2011). Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge, va comunque limitato ai casi di “evidente mancanza” dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. o di “manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione” (*ex plurimis*, sentenze n. 22 del 2012, n. 93 del 2011, n. 355 e n. 83 del 2010; n. 128 del 2008; n. 171 del 2007). Invero, la notoria situazione di emergenza economica posta a base del censurato d.l. n. 112 del 2008, che ha ad oggetto “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, consente di escludere che esso sia stato adottato in una situazione di evidente mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza; né dall'ordinanza di remissione si possono ricavare argomentazioni valedoli ad attestare la manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della valutazione governativa sulla sussistenza dei presupposti della decretazione d'urgenza. D'altro canto, le impugnate disposizioni – in quanto hanno introdotto un“addizionale” per reperire nuove entrate al fine di fronteggiare la predetta emergenza e ridistribuire la pressione fiscale – risultano coerenti con le finalità del provvedimento e con i presupposti costituzionali su cui esso si fonda».

- Sentenza n. **93/2011** (red. Tesauro)

Il sindacato sulla legittimità costituzionale dell'adozione di un decreto-legge deve ritenersi limitato ai casi, tra gli altri, di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione governativa circa la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost.

Considerato, 4.1.

«Il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve tuttavia ritenersi limitato ai casi di “evidente mancanza” dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione, rimanendo quella in ordine al merito delle situazioni di urgenza nell'ambito della responsabilità politica del Governo nei confronti delle Camere, chiamate a decidere sulla conversione in legge del decreto (sentenze n. 355 e n. 83 del 2010; n. 128 del 2008; n. 171 del 2007)».

- Sentenza n. **79/2011** (red. Silvestri)

Il riscontro della non manifesta irragionevolezza della valutazione del Governo circa il carattere necessario e urgente di una determinata misura adottata con decreto-legge concorre al rigetto della censura di violazione dell'art. 77 Cost.

Considerato, 4.

«La questione relativa alla presunta violazione dell'art. 77 Cost. non è fondata. La ricorrente si duole dell'uso improprio dello strumento del decreto-legge, che avrebbe consentito al Governo di aggirare le procedure di leale collaborazione, rese necessarie (...) dall'avvenuto spostamento della competenza legislativa dalla Regione allo Stato. In termini più espliciti, lo Stato avrebbe fatto leva sulla giurisprudenza costituzionale, che esclude le procedure di leale collaborazione per l'esercizio della funzione legislativa, allo scopo di raggiungere l'obiettivo di porre nel nulla un'intesa con la Regione, riguardante la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica. La mancata acquisizione del preventivo assenso della Regione avrebbe prodotto la conseguenza di rompere la simmetria tra fase costitutiva e fase estintiva, assoggettando la Regione stessa agli effetti di un atto unilaterale dello Stato. A tale considerazione si collega l'ulteriore osservazione della ricorrente circa l'estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto del decreto-legge in cui sono state inserite; ciò dimostrerebbe, secondo la giurisprudenza di questa Corte invocata dalla difesa regionale, l'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza richiesti dall'art. 77 Cost. per l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo, in assenza di delega. (...) Nel merito, occorre tuttavia notare che il titolo stesso del decreto-legge in questione contiene un riferimento, ancorché generico, alle norme impugnate, laddove si legge che l'atto stesso è volto anche alla "destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori". L'uso della parola "gettito" deve intendersi riferito a tutte le somme disponibili nel bilancio dello Stato, che vengono riutilizzate per effetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge. Si deve inoltre rilevare che le norme impugnate non sono state inserite nel suddetto atto con forza di legge in sede di conversione parlamentare, ma erano presenti nel testo originario, nel complesso indirizzato al recupero di risorse per il sostegno della domanda interna, secondo una riconsiderazione, da parte del Governo nazionale, delle necessità e delle priorità. Il fatto che le somme rese disponibili dalla revoca del finanziamento della metropolitana di Parma non siano ancora quantificabili, dovendosi attendere l'esito della prevista transazione con la società aggiudicataria, non incide sulla necessità e urgenza di destinare altrimenti il finanziamento già deliberato. Non è manifestamente irragionevole che sia stato ritenuto necessario e urgente bloccare il proseguimento dell'erogazione dei fondi per le successive fasi di realizzazione, nelle more del perfezionamento delle procedure di intesa o del procedimento ordinario di formazione della legge. Una ulteriore dilatazione delle spese, connessa al progressivo avanzamento dell'opera, si sarebbe posta in contrasto con la nuova valutazione politico-economica del Governo nazionale, che avrebbe perso in effettività riguardo ai diversi obiettivi da finanziare. Per le ragioni sopra esposte non è riscontrabile, nella fattispecie, quella "evidente mancanza" dei presupposti di necessità e di urgenza, che legittima questa Corte a sindacare la scelta governativa di avvalersi di tale strumento legislativo (*ex plurimis*, sentenze n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007)».

L'originaria posizione negativa della Corte costituzionale²

- Sentenza n. **263/1994** (red. Vari)

Intervenuta la conversione, perdono rilievo e non possono trovare ingresso nel giudizio di costituzionalità le censure di illegittimità dedotte con riguardo ai limiti dei poteri del Governo nell'adozione dei decreti-legge.

Considerato, 7.4.

«Inammissibile è poi la questione che l'ordinanza della già menzionata Commissione tributaria di primo grado di Piacenza (...) solleva in ordine al medesimo art. 2 del decreto-legge n. 16 del 1993, deducendo che sarebbero mancati i presupposti della necessità e dell'urgenza, per l'emanazione dello stesso. Come più volte affermato da questa Corte, intervenuta la conversione, perdono rilievo e non possono trovare ingresso nel giudizio di costituzionalità le censure di illegittimità dedotte con riguardo ai limiti dei poteri del Governo nell'adozione dei decreti-legge. Quanto, poi, al rilievo che la ripetuta reiterazione del decreto-legge avrebbe coartato, in violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione la libera espressione della volontà delle Camere, secondo quanto sostenuto dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, trattasi di notazione espressiva di null'altro che di un mero punto di vista, come tale inidonea ad attivare lo scrutinio di costituzionalità e che quindi non può che mettere capo ad una pronuncia di inammissibilità».

- Sentenza n. **1044/1988** (red. Greco)

La dedotta violazione dell'art. 77 Cost. è ritenuta insussistente per l'avvenuta conversione in legge del decreto.

Considerato, 2.

«Non può ritenersi sussistente la dedotta violazione dell'art. 77 Cost. per l'avvenuta conversione in legge del d.l. impugnato. Ed, inoltre, come più volte affermato (sentt. nn. 243/87; 302/88), la eventuale insussistenza delle condizioni per la decretazione di urgenza non riguarda la sfera delle competenze regionali».

- Ordinanza n. **1035/1988** (red. Baldassarre)

² Per l'orientamento in esame, l'intervenuta conversione in legge esplica un'efficacia sanante degli eventuali vizi dell'impugnato provvedimento d'urgenza e preclude l'esame nel merito di questioni volte a denunciare la violazione dell'art. 77 Cost. e la carenza dei requisiti ivi stabiliti per la legittima adozione dei decreti-legge. Come in precedenza osservato, tale impostazione è superata dalla sentenza n. 29/1995, largamente richiamata dalla giurisprudenza successiva, che ammette la sindacabilità dei decreti-legge in caso di evidente mancanza dei relativi requisiti costituzionali di validità e riferisce simile vizio sia al provvedimento governativo sia alla legge di conversione. A partire dalla sentenza n. 79/2011, all'evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza si affianca, quale ulteriore causa di illegittimità costituzionale del decreto, la manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione governativa.

L'intervenuta conversione in legge del decreto rappresenta un autonomo motivo di inammissibilità di questioni sollevate in riferimento all'art. 77 Cost.

Considerato

«(...) il ricorso della Regione Umbria solleva questioni identiche a quelle proposte dalla Regione Toscana avverso il medesimo decreto-legge e decise con la sentenza n. 302 del 10 marzo 1988, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge n. 2 del 1988, la inammissibilità delle questioni proposte in riferimento ai soli artt. 77, 3 e 9 Cost., e la infondatezza delle restanti questioni concernenti gli artt. 4, 11 e 13 del predetto decreto-legge; (...) peraltro, successivamente alla citata sentenza, il decreto-legge impugnato è stato convertito, con modificazioni, con la legge 13 marzo 1988, n. 68; (...) secondo la pregressa giurisprudenza di questa Corte in tema di rapporti tra decreto-legge e legge di conversione, l'impugnativa proposta nei confronti del decreto-legge si estende anche alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione (v., in tal senso, sentt. nn. 75 del 1967 e 151 del 1986); (...) conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto-legge, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 302 del 1988, va dichiarata manifestamente inammissibile, costituendo, anzi, l'intervenuta conversione un ulteriore ed autonomo motivo di inammissibilità (v., da ultimo, sent. n. 1033 del 1988)».

- Sentenza n. **1033/1988** (red. Baldassarre)

La sostituzione, con efficacia ex tunc, della legge di conversione al decreto impugnato fa venir meno sin dall'inizio l'atto oggetto delle censure relative all'asserita mancanza dei presupposti costituzionali per l'adozione dei decreti-legge ed alla presunta illegittimità della sostanziale conversione di un decreto operata attraverso la sua reiterazione.

Considerato, 2.

«Con riferimento al ricorso presentato dalla Regione Emilia-Romagna, va preliminarmente rilevato che l'avvenuta conversione del decreto-legge n. 9 del 1982 nella legge n. 94 del 1982 fa venir meno il presupposto sul quale si basano le censure sollevate dalla ricorrente in relazione alla pretesa violazione dell'art. 77 Cost. da parte del decreto stesso. Poiché, infatti, la Regione lamentava la mancanza dei presupposti costituzionali per l'adozione dei decreti-legge e la presunta illegittimità della sostanziale conversione di un decreto-legge non convertito operata attraverso la reiterazione di quel decreto, la sostituzione, con efficacia *ex-tunc*, della legge di conversione al decreto impugnato, fa venir meno sin dall'inizio l'atto oggetto delle predette censure, le quali, vanno dichiarate inammissibili anzitutto per questo motivo (v., da ultimo, sentt. nn. 474 del 1988, 108 del 1986 e 34 del 1985). Conseguenzialmente a ciò, va considerata assorbita anche la richiesta avanzata dalla ricorrente per ottenere la sospensiva dell'efficacia del medesimo decreto-legge».

- Ordinanza n. **810/1988** (red. Cheli)

Per effetto dell'avvenuta conversione in legge del decreto non possono più trovare ingresso nel giudizio costituzionale le censure formulate con riguardo ai limiti dei poteri del Governo nell'adozione reiterata dei decreti.

Considerato

«(...) la disposizione impugnata dinanzi a questa Corte è l'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8, cui si riferiscono tutte le censure formulate dal giudice *a quo* nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, e non l'art. 6 del d.l. 26 maggio 1984 n. 158, che risulta erroneamente menzionato nel solo dispositivo dell'ordinanza stessa; (...) il citato d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 è stato convertito nella legge 27 marzo 1985 n. 103, senza che il testo dell'art. 6 del decreto legge abbia subito alcuna modifica; (...) per effetto dell'avvenuta conversione in legge del d.l. n. 8 del 1985 perdono ogni rilievo e non possono più trovare ingresso nel giudizio dinanzi a questa Corte le censure di illegittimità costituzionale dedotte dal giudice *a quo*, censure che sono tutte formulate con riguardo ai limiti dei poteri del Governo nell'adozione reiterata dei decreti-legge e con riferimento alla esclusiva competenza delle Camere a disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti; (...) per queste ragioni la questione va dichiarata manifestamente inammissibile».

- Sentenza n. **243/1987** (red. Greco)

L'avvenuta conversione in legge del decreto determina il superamento delle censure riferite alla mancanza dei presupposti di esercizio del potere di decretazione d'urgenza.

Considerato, 3.

«Non è fondata la questione che concerne la violazione dell'art. 77 Cost., sollevata dalle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna nel rilievo della mancanza dei presupposti della decretazione di urgenza e dell'avvenuta regolamentazione della materia con le leggi regionali da esse emanate. Anzitutto l'avvenuta conversione in legge del decreto legge fa ritenere superate le proposte censure. Inoltre, come questa Corte ha più volte affermato (sentenze nn. 55/1977 e 34/1985), la questione della sussistenza o meno delle condizioni per la decretazione di urgenza non riguarda la sfera delle competenze regionali».

- Sentenza n. **108/1986** (rel. Saja)

La conversione in legge del censurato decreto preclude l'esame del denunciato difetto dei requisiti della necessità e dell'urgenza.

Considerato, 6.

«(...) il pretore di Palermo deduce l'illegittimità costituzionale del d.l. n. 12 del 1985, che sarebbe in contrasto con l'art. 77 Cost. in quanto emanato in difetto dei requisiti della necessità e dell'urgenza. (...) a parte ogni altro rilievo, è da osservare che nel caso di specie il decreto suddetto è stato convertito in legge dal Parlamento».

LA SOTTRAZIONE DEL DECRETO-LEGGE AI CONTROLLI PREVENTIVI DELLA CORTE DEI CONTI

- Sentenza n. 406/1989 (red. Corasaniti)

Il Governo ha il potere di adottare i decreti-legge senza sottoporli successivamente a visto e registrazione della Corte dei conti. Infatti, nel quadro dei controlli costituzionalmente necessari sull'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo figurano il Parlamento, chiamato a convertire in legge il provvedimento d'urgenza (art. 77 Cost.), e il Presidente della Repubblica, in sede di emanazione degli atti del Governo aventi valore di legge (art. 87, quinto comma, Cost.), ma non anche la suprema giurisdizione contabile.

Considerato, 4.

«Occorre dunque scendere all'esame del merito del conflitto, e cioè del problema se il comportamento addebitato al Governo sia lesivo della attribuzione di controllo preventivo sugli atti del Governo conferita alla Corte dei conti dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, problema implicante quello relativo alla legittimità, in riferimento al richiamato precetto costituzionale, della norma di legge (art. 16 della legge n. 400 del 1988), che esonera dal detto controllo gli atti del Governo di normazione primaria. In dottrina non erano mancati dubbi sulla stessa sopravvivenza, dopo l'entrata in vigore della Costituzione e del sindacato di legittimità costituzionale della legge e degli atti equiparati con essa introdotto e riservato a questa Corte costituzionale, dell'art. 17 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) nella parte in cui assoggettava a controllo preventivo della Corte dei conti (in quanto già "decreti reali") anche gli atti di normazione primaria del Governo. E ciò anche in relazione alla costante affermazione, da parte di questa Corte, della soggezione al detto sindacato sia dei decreti legge che dei decreti delegati, e di questi anche sotto il profilo della violazione della legge di delega (ricompresa nella violazione dell'art. 76 della Costituzione). Né erano mancate riserve circa la legittimità costituzionale, per le ragioni suindicate, dello stesso art. 17 *in parte qua*. Ai fini del decidere è peraltro sufficiente accertare se l'art. 100, secondo comma, della Costituzione, in conformità della tesi posta a base del ricorso per conflitto, implichi necessariamente la istituzione e, quindi, la conservazione del controllo preventivo della Corte dei conti nei confronti degli atti del Governo suindicati. Se così fosse la sottrazione al controllo preventivo di tali atti come operata con la norma impugnata potrebbe apparire in contrasto con l'invocata norma costituzionale e in violazione di una competenza da essa assicurata alla Corte dei conti. Ma è manifesto che così non è, tanto per quel che concerne il prospettato contrasto, rispetto al quale non è dunque necessario sollevare in via incidentale questione di legittimità costituzionale, quanto per quel che concerne le conseguenze che se ne vogliono trarre sulla soluzione del conflitto. L'art. 100 garantisce costituzionalmente il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti del Governo, non anche l'assoggettamento a tale controllo degli atti del Governo aventi valore di legge: garanzia ulteriore, questa, che dovrebbe risultare dal sistema costituzionale nel suo complesso, con particolare riguardo alle norme che regolano l'esercizio della funzione legislativa del Governo ai sensi degli artt. 76 e 77 della Costituzione, ed a quelle che stabiliscono il regime (valore) della legge e degli atti equiparati. Sul primo punto è decisiva, per quel che riguarda i decreti adottati ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, la considerazione della necessità della delegazione legislativa con i requisiti della delimitazione del tempo e della

definizione dell'oggetto, nonché della prefissione di principi e criteri direttivi, e, per quel che riguarda i decreti legge, la considerazione della necessità della conversione da parte del Parlamento. A tali forme di controllo si aggiunge il controllo sulla responsabilità politica del Governo in ordine al corretto uso complessivo del potere di normazione primaria. L'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo vede, cioè, in primo luogo, nel Parlamento il titolare dei controlli costituzionalmente necessari. Fra tali controlli va tuttavia annoverato anche quello spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione degli atti del Governo aventi valore di legge ai sensi dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione, che è ritenuto di intensità almeno pari a quello spettante allo stesso Presidente sulle leggi ai sensi dell'art. 87, terzo comma, della Costituzione. Nel quadro dei controlli costituzionalmente necessari così tracciato non entra dunque l'intervento della Corte dei conti mediante visto e registrazione preventivi. Del resto questa Corte, con la citata sentenza n. 226 del 1976³, affrontando *ex professo* il problema dei rapporti fra il detto controllo preventivo e il sindacato di legittimità costituzionale, aveva ritenuto che la Corte dei conti non potesse rifiutare senz'altro il visto e la registrazione in caso di ravvisate incostituzionalità - in che sarebbe consistito il contenuto proprio di un controllo preventivo esteso all'incostituzionalità - ma dovesse, in tal caso, promuovere il sindacato incidentale di questa Corte. Ché, se si pone mente al regime degli atti di normazione primaria (valore di legge), non può non riconoscersi che esso, se non esclude assolutamente, almeno non implica il controllo preventivo di tali atti esteso alla loro legittimità costituzionale. Anche se un controllo così esteso avrebbe potuto fungere, secondo quanto ritenuto dalla sentenza n. 226 del 1976 di questa Corte, da strumento del sindacato incidentale di costituzionalità sugli atti stessi, fermo restando che, come sopra osservato, il controllante sarebbe stato tenuto a denunciare a questa Corte la sospettata incostituzionalità, e a sospendere la registrazione, senza potere esso stesso rilevare l'incostituzionalità al fine di negare la medesima. Da quanto detto segue che il conflitto va risolto nel senso di dichiarare che spetta al Governo adottare i decreti legge ed i decreti delegati senza successivamente sottoporli a visto e registrazione della Corte dei conti».

³ La sentenza n. 226/1976 (rel. Crisafulli), che ha accolto una questione promossa dalla Sezione di controllo della Corte dei conti cui era stato sottoposto un decreto legislativo per il visto e la conseguente registrazione, ha incidentalmente dato conto della trasmissione anche dei decreti-legge alla suprema magistratura contabile. Al riguardo, la pronuncia (punto 3. del *Considerato*) ha affermato che, «procedendo al controllo sugli atti del Governo, la Corte dei conti applica le norme di legge da cui questi sono disciplinati, ammettendoli al visto e registrazione, soltanto se ad esse conformi: di tal che, essendo strettamente vincolata dalle leggi in vigore, potrebb'essere costretta, in pratica, a rifiutare il visto quando l'atto contrasti con norme pur di dubbia costituzionalità, o viceversa ad apporlo anche ove sia stato adottato sulla base e nel rispetto di norme, che siano, a loro volta, di dubbia costituzionalità. Nell'una e nell'altra ipotesi, la situazione è, dunque, analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono. Né fa differenza al riguardo la circostanza che gli atti sottoposti a controllo siano, come nella specie, decreti legislativi delegati, essendo anche questi subordinati alle leggi di delega, che, prefissandone l'oggetto, il tempo ed i principi e criteri direttivi, ne stanno rispettivamente a fondamento e rappresentano perciò il parametro immediato del controllo operato dalla Corte dei conti; mentre diverso è il caso dei decreti-legge, che alla stessa vengono trasmessi per il visto, per i quali mancano - di regola - norme di legge ordinaria interposte, suscettibili di dar luogo a questioni di costituzionalità».

II. Il contenuto del decreto-legge

I decreti “milleproroghe”

- Sentenza n. 154/2015 (red. Zanon)

I decreti “milleproroghe”, sebbene attinenti ad ambiti eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini, il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti, pur riferibili ad oggetti e materie diversi, che richiedono misure regolatorie di natura temporale. Risulta pertanto estranea alle caratteristiche originarie del decreto una disposizione di interpretazione autentica che appare mossa dall’unico obiettivo di superare un contrasto giurisprudenziale e che non proroga alcun termine previsto da precedenti disposizioni, né stabilisce interventi di riassetto di norme di carattere finanziario ovvero volti a conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

Considerato, 5.2., 5.3.

«Il decreto-legge nel quale è stata immessa la norma in esame è denominato “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”. Il suo preambolo fa riferimento alla “straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario”. Il d.l. n. 248 del 2007 è, pertanto, un provvedimento “milleproroghe”. Rispetto a tal genere di atti normativi d’urgenza, la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 22 del 2012) ha rilevato trattarsi di decreti che, sebbene possano attenersi ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, “devono obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale”. (...) Considerando che lo scrutinio di costituzionalità cade su una disposizione aggiunta in sede di conversione, è da valutare l’omogeneità dei contenuti recati dalla norma censurata, rispetto a quelli del testo originario del decreto-legge, come sinteticamente descritti. L’art. 26, comma 7-ter, nell’ambito di un articolo complessivamente rubricato “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”, fornisce (...) l’interpretazione autentica dell’art. 145, comma 96, della legge n. 388 del 2000, e stabilisce che gli atti di natura catastale ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dagli agrotecnici. Da tale punto di vista, la norma censurata appare mossa (...) dall’unico obiettivo di superare un contrasto giurisprudenziale insorto sull’individuazione dei soggetti abilitati a redigere e sottoscrivere determinati atti catastali. Sicché, in relazione alle caratteristiche originarie del decreto-legge di riferimento, risulta palese che la disposizione censurata non proroga alcun termine previsto da precedenti disposizioni legislative, né dispone interventi di riassetto di norme di carattere finanziario. Essa non presenta nemmeno alcun apprezzabile nesso con il conseguimento di una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, mostrandosi piuttosto nelle vesti di un non secondario intervento normativo, volto a intervenire, sciogliendo dubbi, sulle attribuzioni di una determinata categoria professionale».

- Sentenza n. **22/2012** (red. Silvestri)

I decreti “milleproroghe”, attinenti ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, sono legittimi purché rispondano alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento o di incidere su situazioni esistenti che richiedono misure regolatorie di natura temporale. A tali interventi risulta, perciò, estranea una disciplina “a regime” rispetto alla quale non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che può essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa ovvero di distinti e separati atti normativi urgenti dell’esecutivo.

Considerato, 3.4.

«I cosiddetti decreti “milleproroghe”, che, con cadenza ormai annuale, vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina “a regime” di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all’art. 71 Cost. Ove le discipline estranee alla *ratio* unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l’art. 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei».

L’indicazione dei mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese

- Sentenza n. **226/1976** (rel. Crisafulli)

Il Governo è gravato dell’obbligo di copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese allorché si faccia esso stesso legislatore, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 77 Cost. e sostituendosi in via di urgenza alle Camere nella forma del decreto-legge.

Considerato, 5.

«Il principio risultante dal combinato disposto del terzo e quarto comma dell’art. 81 consiste (...) nell’imporre al legislatore l’obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte. Di regola, perciò, tale obbligo grava sul Parlamento, istituzionalmente preposto all’esercizio della funzione legislativa; così come grava invece sul Governo, allorché, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 77 Cost., si faccia esso stesso legislatore, sostituendosi in via di urgenza alle Camere nella forma del decreto-legge. Ma quest’ultima ipotesi differisce profondamente da quella della

decretazione delegata, dove è soltanto in forza della previa legge delegante ed in ottemperanza alle disposizioni in questa contenute che il Governo assume l'esercizio della funzione legislativa. In tale ipotesi, dev'essere, dunque, il legislatore delegante a disporre in ordine alla copertura della spesa».

La materia penale

- Sentenza n. **330/1996** (red. Mirabelli)

In linea di principio, i decreti-legge non incontrano un limite oggettivo nel divieto di disciplinare fattispecie e sanzioni penali. Un limite del genere non è previsto dall'art. 77 Cost. né può essere desunto dal principio di riserva di legge in materia penale, venendo tale riserva osservata anche da atti aventi forza di legge, purché adottati nel rigoroso rispetto dei presupposti costituzionali ad essi inerenti.

Considerato, 3.1.

«Il primo gruppo di questioni investe la validità del decreto-legge n. 79 del 1995 nella sua interezza. Viene, difatti, denunciata la lesione dei principi costituzionali in materia di decretazione di urgenza (...) in relazione alla materia, quella penale, da esso disciplinata (...). Le questioni sono infondate. (...) non si può affermare, in linea di principio, che i decreti-legge non possano toccare fattispecie e sanzioni penali. Se così fosse, verrebbe introdotto un limite al contenuto dei decreti-legge non previsto dall'art. 77 della Costituzione e che non può essere desunto dal principio di riserva di legge in materia penale (art. 25 della Costituzione), venendo tale riserva osservata anche da atti aventi forza di legge (cfr. sentenza n. 184 del 1974), purché nel rigoroso rispetto dei presupposti costituzionali ad essi inerenti. Il rischio di sottrazione al Parlamento del potere e della responsabilità delle scelte in materia penale, che i giudici rimettenti ritengono possa derivare dall'uso del d.l. come atto di normazione penale del tutto precario e non imputabile alla volontà del legislatore, non ha, comunque, ragion d'essere per il decreto-legge n. 79 del 1995, che è stato convertito in legge».

La materia processuale

- Ordinanza n. **185/1996** (red. Granata)

Non c'è riserva di legge ordinaria in materia processuale la quale legittimamente può essere regolata con decreto-legge.

Considerato

«(...) parimenti è manifestamente infondata la censura del medesimo art. 8, comma 1, in particolare con riferimento (...) agli artt. 101, 102 e 108 della Costituzione, atteso che non c'è riserva di legge ordinaria in materia processuale, la quale legittimamente può essere regolata con decreto-legge (sentenza n. 184 del 1974; ordinanza n. 225 del 1992)».

La materia referendaria o elettorale

- Sentenza n. **161/1995** (red. Cheli)

Il ricorso alla decretazione d'urgenza non incontra il limite oggettivo della materia referendaria che non risulta desumibile, direttamente o indirettamente, dalla disciplina costituzionale.

Considerato, 4.

«Passando al merito, va innanzitutto valutato il terzo motivo del ricorso, che appare pregiudiziale per il fatto di prospettare censure che investono la validità del decreto-legge considerato nel suo complesso. Ad avviso dei ricorrenti il decreto in questione risulterebbe, infatti, viziato per “cattivo uso del potere di cui all’art. 77 della Costituzione” essendo stato adottato, senza che ricorressero gli estremi della necessità e dell’urgenza, in materia referendaria, da ritenersi preclusa al decreto-legge. In proposito va, in primo luogo, riaffermato che spetta alla Corte un sindacato sull’esistenza e sull’adeguatezza dei presupposti della necessità e dell’urgenza (v. sentenza n. 29 del 1995). Nel caso di specie, peraltro, non ricorre quella “evidente mancanza” dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza di tali presupposti, che sola potrebbe giustificare una pronuncia di illegittimità di questa Corte. Per quanto concerne poi il limite oggettivo che, rispetto alla decretazione d’urgenza, viene dedotto nel ricorso con riferimento alla materia referendaria, v’è da rilevare che tale limite non risulta desumibile, né direttamente né indirettamente, dalla disciplina costituzionale. Il rilievo può valere anche per quanto concerne il divieto - desunto dall’art. 72, quarto comma, della Costituzione e richiamato dall’art. 15, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1988, n. 400 - relativo alla materia elettorale: e, invero, anche a voler ammettere, ai fini dell’operatività di detto limite rispetto al caso in esame, una piena equiparazione tra materia elettorale e materia referendaria, resterebbe pur sempre il fatto che il decreto in questione ha inteso porre una disciplina che non viene a toccare né il voto né il procedimento referendario in senso proprio, ma le modalità della campagna referendaria. La sfera regolata dal decreto-legge n. 83 del 1995, pur connessa alla materia referendaria - in quanto funzionalmente collegata all’applicazione dell’art. 75 della Costituzione - risulta, pertanto, distinta, nei suoi contenuti, da tale materia, il cui oggetto va identificato nel voto e nel procedimento referendario».

Le materie riservate alla legge

- Sentenza n. **10/2015** (red. Cartabia)

In linea di principio, le riserve di legge devono ritenersi soddisfatte anche da atti aventi forza di legge, quali i decreti-legge che sono fonti del diritto con efficacia equiparata a quella della legge parlamentare e nel cui procedimento di formazione è assicurata la partecipazione dell’organo rappresentativo (in sede di conversione). Pertanto, l’art. 23 Cost. risulta adeguatamente rispettato anche quando la disciplina impositiva sia introdotta con un decreto-legge, purché ciò avvenga, come nella specie, nel pieno rispetto dei presupposti costituzionalmente previsti.

Considerato, 5.

«Nel merito, le questioni (...) incentrate sull'illegittimo utilizzo del decreto-legge, non sono fondate. (...) Quanto alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., essa deve ritenersi pacificamente soddisfatta anche da atti aventi forza di legge, come accade in riferimento a tutte le riserve contenute in altre norme costituzionali, comprese quelle relative ai diritti fondamentali (*ex plurimis*, ordinanza n. 134 del 2003, sentenze n. 282 del 1990, n. 113 del 1972 e n. 26 del 1966) e salvo quelle che richiedono atti di autorizzazione o di approvazione del Parlamento. Ciò sia perché i decreti-legge e i decreti legislativi sono fonti del diritto con efficacia equiparata a quella della legge parlamentare, sia perché nel relativo procedimento di formazione è assicurata la partecipazione dell'organo rappresentativo, rispettivamente in sede di conversione e in sede di delega (oltre che con eventuali pareri, in fase di attuazione della delega stessa). Ne consegue che il parametro costituzionale evocato, cui questa Corte deve fare esclusivo riferimento, risulta adeguatamente rispettato anche quando la disciplina impositiva sia introdotta con un decreto-legge, purché ciò avvenga, come nella specie, nel pieno rispetto dei presupposti costituzionalmente previsti».

- Sentenza n. **29/1995** (red. Baldassarre)

Il decreto-legge e la legge di conversione, in quanto atti aventi forza di legge equiparati alla legge formale, sono abilitati ad intervenire nelle materie riservate a quest'ultima.

Considerato, 3.

«(...) è costante giurisprudenza di questa Corte quella secondo la quale gli atti aventi forza di legge, inclusi il decreto-legge e conseguentemente la legge di conversione, sono equiparati alla legge formale anche per essere abilitati a intervenire nelle materie a questa riservate (v. sentt. nn. 173 del 1987, 243 e 184 del 1974, 39 del 1971)».

- Sentenza n. **173/1987** (red. Casavola)

Ove il decreto-legge contenente la norma censurata sia stato regolarmente convertito in legge non può essere riscontrata alcuna violazione del principio della riserva di legge.

Considerato, 1.2., 1.3.

«Il Pretore di Fermo (...) ritiene che la norma pregiudichi l'attività dei privati fino ad eliminarla del tutto qualora le strutture pubbliche siano in grado di soddisfare completamente la domanda di prestazioni sanitarie, determinando così una vera e propria nazionalizzazione o monopolio pubblico del settore di tali attività professionali. Siffatta conseguenza, secondo il Pretore, non può derivare di fatto dall'assorbimento della domanda da parte dei servizi sanitari pubblici localmente sufficienti, ma richiederebbe apposita legge. In ogni caso una disciplina limitatrice della iniziativa economica privata dovrebbe provvedere alla tutela del diritto al lavoro dei lavoratori operanti nel settore privato, in regime di convenzione, i quali sarebbero altrimenti discriminati a favore dei lavoratori attivi nelle strutture pubbliche, con violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, della garanzia costituzionale del diritto al lavoro di cui all'art. 4, primo comma, della Costituzione, nonché

del principio della riserva di legge di cui all'art. 77 della Costituzione. (...) La questione non è fondata. Già durante i lavori preparatori relativi alla conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, presso la XIV Commissione permanente (Igiene e sanità) della Camera dei deputati (...), si sostenne tra l'altro che l'esercizio della libera scelta tra strutture sanitarie pubbliche e private garantita al cittadino dagli artt. 19 e 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarebbe reso più difficile dall'art. 3 del citato decreto-legge, che configurerebbe strutture private convenzionate come subalterne di quelle pubbliche, con l'effetto paventato di attuare una completa statalizzazione del settore sanitario. Come si vede, gli argomenti del Pretore remittente riecheggiano queste preoccupazioni. Ma, come nella sede parlamentare fu ribadito dal rappresentante del Governo, scopo di quel disegno di legge n. 3005 era la razionalizzazione e il contenimento della spesa sanitaria, e tale *ratio legis* appare a questa Corte perseguita in forme non irragionevoli. Il disposto dell'impugnato art. 3 regola infatti un sistema correttamente integrato di strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate, dalle quali ultime il cittadino è autorizzato dalla U.S.L. competente ad ottenere, a spese della collettività, prestazioni che le prime non sono in grado di soddisfare nel termine di tre giorni. Con tale disciplina la struttura pubblica è stimolata a rendere servizi utilizzando al massimo le proprie potenzialità, garantendosi a quella privata convenzionata l'intervento integrativo, fermo restando il diritto del cittadino di rivolgersi al mercato privato a proprie spese. In un tale sistema equilibrato e finalizzato alla tutela del diritto fondamentale alla salute non è ravvisabile alcun disegno di statalizzazione emarginatrice dell'iniziativa economica privata, né di discriminazione di lavoratori nel settore sanitario privato rispetto a quello pubblico. Quanto alla pretesa violazione del principio della riserva di legge, essa non è riscontrabile nella specie, sia perché il decreto-legge contenente la norma censurata è stato regolarmente convertito in legge, sia perché non è ravvisabile in materia l'introduzione di un regime di statalizzazione o di monopolio pubblico, richiedente apposita ed esplicita legislazione».

- Sentenza n. **184/1974** (rel. Crisafulli)

La parificazione alle leggi formali degli atti aventi forza di legge, tra i quali certamente rientra il decreto-legge, abilita tali atti a incidere validamente, al pari delle leggi, nelle materie a queste riservate (nella specie, in materia di ordinamento giudiziario).

Considerato, 5.

«Non ha consistenza, infine, il dubbio prospettato dall'ordinanza n. 211 del 22 aprile, che il richiamo degli artt. 102, primo comma, e 108, primo comma, Cost. all'ordinamento giudiziario valga a sottrarre la disciplina delle funzioni, che in base ad esso spetterebbero alla Corte di cassazione (art. 65 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), ad innovazioni che non siano introdotte con leggi formali ordinarie, ed anzi, più specialmente, con leggi espressamente rivolte a modificare proprio e "preliminarmente" l'ordinamento stesso. È da rammentare, anzitutto, che le norme sull'ordinamento giudiziario non assumono, in virtù di quel richiamo, una posizione differenziata da ogni altra norma posta da fonti di pari grado e sono perciò modificabili in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, nelle forme abituali della legislazione ordinaria. La Costituzione si limita ad istituire in materia una riserva di legge; ed è pacificamente ammesso, ed è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, che

la parificazione alle leggi formali degli atti “aventi forza di legge” (tra i quali certamente rientra il decreto legge) abilita tali atti a incidere validamente, al pari delle leggi, nelle materie a queste riservate. Ciò premesso e precisato, deve soggiungersi che il decreto-legge di cui è questione nella presente controversia detta una norma tipicamente processuale, in sostituzione di altra già per l’innanzi contenuta in un articolo del codice di procedura penale (...). Ora, qualunque norma sul processo presuppone, certamente, che vi sia un’organizzazione giudiziaria, e quindi un ordinamento giudiziario, ma non ne è, altrettanto certamente, in alcun modo condizionata, dovendo viceversa l’ordinamento giudiziario adeguarsi, semmai, alle esigenze funzionali derivanti dalle norme dei codici di rito, in genere, e da quelle di competenza, in special modo. Ma problemi del genere, o più modestamente di semplice coordinamento formale, neppure si pongono nel caso dell’articolo 65 del r.d. n. 12 del 1941, che, nel riassumere in una formula comprensiva le funzioni spettanti alla Corte di cassazione, si conclude rinviando agli “altri compiti ad essa conferiti dalla legge” (e cioè a funzioni di natura diversa da quelle, che le sono istituzionalmente proprie, di nomofilachia e di regolamento dei rapporti tra le giurisdizioni e le competenze, cui sostanzialmente corrispondono i richiami del secondo e terzo comma dell’art. 111 Cost.): tra i quali “altri compiti” viene ora a prender posto quello previsto dal decreto-legge in oggetto. Né rappresenta un *unicum* nella storia della cassazione e nella legislazione che in atto la concerne che tale compito implichi l’attribuzione ad essa (...) di competenza a conoscere anche del fatto. Giacché le ipotesi in cui la cassazione era ed è investita di poteri analoghi, e talora anzi più vasti e penetranti, pur se marginali e secondarie rispetto a quanto ne costituisce la competenza propria e qualificante, sono numerose e generalmente note».

La modifica di una delega legislativa

- Sentenza n. **364/1993** (red. Cheli)

La legge delega non occupa, nella gerarchia delle fonti, una posizione diversa da quella di ogni altra legge e ben può essere modificata con decreto-legge, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 77 Cost. e salva la successiva conversione. Pertanto, la previsione nella legge delega di una speciale procedura per l’emanazione di disposizioni integrative o correttive non esclude che innovazioni o modificazioni alla disciplina posta dal legislatore delegato possano essere introdotte anche attraverso i diversi canali di produzione normativa primaria stabiliti in Costituzione.

Considerato, 3.

«Infondata si presenta, infine, anche l’ultima censura prospettata dal giudice *a quo* con riferimento agli artt. 72 e 77 della Costituzione. Questa Corte ha già affermato che “la legge delega per l’emanazione del codice di procedura penale non occupa, nella gerarchia delle fonti, una posizione diversa da quella di ogni altra legge” con la conseguenza che essa, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 77 della Costituzione, “può essere modificata anche con decreto-legge, salva, ovviamente, la successiva conversione” (ord. n. 225 del 1992). La speciale procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della legge delega n. 81 del 1987 per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive del codice di procedura penale nel primo triennio di vigenza dello stesso codice non esclude, pertanto, la possibilità che innovazioni o modificazioni alla

disciplina espressa in detto codice possano essere introdotte anche attraverso i diversi canali di produzione normativa primaria previsti in Costituzione».

- Ordinanza n. **225/1992** (red. Spagnoli)

Un decreto-legge, adottato al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 77 Cost. e tempestivamente convertito, può modificare una precedente legge di delega.

Considerato

«(...) la legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale non occupa, nella gerarchia delle fonti, una posizione diversa da quella di ogni altra legge e ben può, quindi, essere modificata con una legge successiva; (...) di conseguenza detta legge, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 della Costituzione, può essere modificata anche con decreto-legge, salva ovviamente la sua successiva conversione, che nella specie è avvenuta con la legge 8 novembre 1991, n. 356, che ha mantenuto nel medesimo testo la disposizione impugnata; (...) perciò la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata».

- Ordinanza n. **339/1987** (red. Borzellino)

Legittimamente il Governo in via d'urgenza e il Parlamento in sede di conversione possono prorogare il termine inizialmente stabilito da una precedente legge delega.

Considerato

«(...) la potestà di emanare decreti-legge (ove ricorrano determinati presupposti) è attribuita al Governo direttamente dalla Costituzione (art. 77, secondo comma) con l'onere di conversione da parte del Parlamento (il che nella specie sussiste), in alcun modo tale potere venendo così ad essere diversamente circoscritto quanto alla legittimità del suo esercizio, mentre, poi, ancora, relativamente alla legge di conversione, non ha pregio l'assunto secondo cui tale dettato normativo, adottato dalle Camere, sarebbe inidoneo a recar modifiche ad una legge di delega, trattandosi di una stessa funzione posta in essere dagli Organi legislativi».

La necessaria omogeneità del provvedimento d'urgenza

- Sentenza n. **170/2017** (red. Carosi)

Il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali di cui all'art. 77, secondo comma, Cost. si ricollega ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. L'urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate ovvero dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti. Nella specie, la Corte riconosce che le censurate disposizioni risultano omogenee per ratio al contenuto dell'intero decreto-legge, riconducibile alla categoria dei provvedimenti

governativi ab origine a contenuto plurimo; le molteplici disposizioni che lo compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo, essendo tutte preordinate all'unitario obiettivo di accelerare e semplificare la realizzazione e la conclusione di opere infrastrutturali strategiche. Il decreto-legge, ancorché articolato e differenziato, appare fornito di una sua intrinseca coerenza; lo stesso articolo denunciato presenta un contenuto omogeneo, componendosi di disposizioni che disciplinano organicamente misure volte alla valorizzazione delle risorse energetiche nazionali.

Considerato, 6.2.

«La questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 38 del d.l. n. 133 del 2014 in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. non è fondata. La censura è proposta sotto tre distinti profili: (...) c) il difetto di omogeneità e coerenza delle misure introdotte. (...) Infine, quanto al dedotto difetto di omogeneità e coerenza della normativa impugnata, secondo la giurisprudenza costituzionale “il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., [si ricollega] ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare” (sentenza n. 22 del 2012). Le disposizioni contenute nel censurato art. 38 risultano omogenee per *ratio* al contenuto dell'intero decreto-legge n. 133 del 2014. Quest'ultimo, nonostante la diversità dei settori in cui interviene, reca una normativa unitaria sotto il profilo della finalità perseguita, come questa Corte ha già avuto modo di affermare: “è bensì vero che il decreto-legge n. 133 del 2014 è riconducibile alla categoria dei ‘provvedimenti governativi *ab origine* a contenuto plurimo’, annoverati dalla Corte tra gli ‘atti [...] che di per sé non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell'omogeneità’ (sent. n. 32 del 2014); nondimeno, le molteplici disposizioni che lo compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo, essendo tutte preordinate all'unitario obiettivo di accelerare e semplificare la realizzazione e la conclusione di opere infrastrutturali strategiche, nel più ampio quadro della promozione dello sviluppo economico e del rilancio delle attività produttive. Il decreto-legge in esame, dunque, ancorché articolato e differenziato al proprio interno, appare fornito di una sua intrinseca coerenza” (sentenza n. 244 del 2016). D'altra parte, l'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014 è effettivamente orientato al perseguimento dell'indicato obiettivo, regolando – con intento semplificativo ed acceleratorio – l'attività amministrativa concessoria nel settore degli idrocarburi (anche) con la finalità di sbloccare gli investimenti privati in tale ambito. L'articolo, infine, presenta altresì un contenuto omogeneo al suo interno, dal momento che si compone di disposizioni che disciplinano organicamente misure volte alla valorizzazione delle risorse energetiche nazionali. Dunque, alla luce delle ragioni che precedono, la questione promossa non è fondata nemmeno sotto il profilo da ultimo considerato».

Non possono essere censurate per eterogeneità disposizioni del decreto-legge che si propongono di realizzare, in uno specifico ambito, obiettivi coerenti con l'unitario scopo comune ai plurimi interventi operati dal Governo, in relazione a materie pur diverse ma del pari richiedenti rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare.

Considerato, 7., 7.1., 7.1.1., 7.1.2.

«La censura di violazione dell'art. 77 Cost., ancorché prospettata dal Tribunale *a quo* solo in via residuale, va esaminata con carattere di priorità, per essere logicamente pregiudiziale rispetto ad ogni altra doglianza, configurandosi come potenzialmente assorbente della sua valutazione in caso di eventuale accoglimento. Nella (comune) prospettazione delle numerose ordinanze di rinvio, il contrasto del comma 3 e (...) del comma 2 dell'art. 26 del d.l. n. 91 del 2014 è motivato sulla base della “circostanza che, pur rinvenendosi nel titolo del d.l. n. 91 del 2014 il riferimento al ‘rilancio e [al]lo sviluppo delle imprese’ e al ‘contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche’, nel preambolo del provvedimento non si rinviene tuttavia esplicitazione di tali punti”. Da ciò inferendosi che alle disposizioni censurate – in quanto eterogenee ed eccentriche rispetto al contenuto ed alle finalità del menzionato decreto – non potrebbero riferirsi i presupposti della straordinaria necessità ed urgenza, che legittimano l'adozione del decreto-legge. Presupposti, dai quali le disposizioni impugnate non potrebbero, per di più, ritenersi assistite anche perché recanti misure di non immediata applicazione. (...) La censura così formulata è priva di fondamento. (...) In primo luogo, non si ravvisa l'asserita estraneità delle disposizioni scrutinate rispetto al decreto-legge che le contiene. Non si vede, infatti, quale rilievo possa attribuirsi al dato formale della mancata esplicitazione, nel preambolo, degli obiettivi (pur espressamente indicati nel titolo) relativi al rilancio dell'impresa ed al contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, una volta che l'intero (omogeneo) capo III del d.l. n. 91 del 2014 – rubricato “Disposizioni urgenti per le imprese” – contiene ben quattordici articoli (dal 23 al 30 *sexies*) dedicati al settore delle energie, ed all'interno di questo si colloca, appunto, il censurato art. 26 che (come indicato nell'*incipit* del suo comma 1) proprio quegli obiettivi si propone di realizzare nello specifico ambito delle energie prodotte da impianti fotovoltaici, in piena coerenza, quindi, con lo scopo unitario della “crescita economica”, che accomuna i plurimi interventi operati dal decreto in esame, relativi a materie, se pur diverse, del pari, però, richiedenti rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare (*ex plurimis*, sentenze n. 22 del 2012, n. 128 del 2008, n. 171 del 2007). (...) Neppure è poi fondato il rilievo per cui il decreto-legge conterrebbe “anche misure che non sono ‘di immediata applicazione’, come sancito dall'articolo 15, comma 3, l. n. 400/88”, quali quelle sulla cedibilità di quota dell'incentivo ad un acquirente selezionato e sul recesso dai contratti di finanziamento (commi da 7 a 12 del citato art. 26), perché l'obiettivo immediato del decreto legge, con la rimodulazione delle incentivazioni sulla base dell'opzione effettuata dall'operatore e comunque, in caso negativo, con l'imposizione *ex lege* di una delle tre alternative, è d'immediata applicazione e ne realizza di per sé la finalità. E ciò a prescindere dalla considerazione che la straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito».

Non sono eterogenee misure riconducibili ad un comune obiettivo (nella specie, il sostegno dei finanziamenti alle imprese, ostacolati dalla straordinarietà della crisi economica e finanziaria in atto).

Considerato, 5.

«La ricorrente lamenta (...) la supposta non omogeneità della stessa normativa, riferendo la censura all'intero contenuto del provvedimento, il quale introduce, oltre alle norme sulle banche popolari, misure in materia di portabilità dei conti correnti, di sostegno alle piccole e medie imprese innovative, di tassazione agevolata dei redditi derivanti dalla cessione di beni immateriali, di prestito indiretto per investitori istituzionali esteri e di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese. Nemmeno questa censura è fondata. L'eterogeneità non sussiste, poiché tutte le misure contemplate nella normativa oggetto di impugnazione possono essere ricondotte al comune obiettivo di sostegno dei finanziamenti alle imprese, ostacolati dalla straordinarietà della crisi economica e finanziaria in atto».

- Sentenza n. **244/2016** (red. Amato)

La Corte collega il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., ad un'intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale o dal punto di vista funzionale e finalistico. L'urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate ovvero dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti. Nella specie, la censurata disposizione risulta coerente con il decreto-legge, il quale, ancorché articolato e differenziato al proprio interno, appare fornito di una sua intrinseca coerenza. Infatti, le molteplici disposizioni che lo compongono, per quanto eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo.

Considerato, 3., 3.2., 3.2.1., 3.2.2.

«La Regione Lombardia lamenta, in primo luogo, che l'art. 35 violi l'art. 77, secondo comma, Cost., sotto il duplice profilo della insussistenza dei presupposti per la decretazione d'urgenza e del difetto di omogeneità; ad avviso della ricorrente, inoltre, il difetto di omogeneità riguarderebbe anche il decreto-legge nel suo complesso. (...) Nel merito, la questione non è fondata. (...) Quanto al difetto di omogeneità dell'art. 35 e all'inesistenza della urgente necessità di adottarne le disposizioni, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte che «collega il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare» (sentenza n. 22 del 2012). Ebbene, confrontando la rubrica del decreto-legge con il testo della disposizione impugnata questa coerenza sussiste. La prima,

infatti, reca, tra le altre, “Misure urgenti per [...] la realizzazione delle opere pubbliche”; il secondo concerne “Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani [...]”, anche attraverso l’individuazione di nuovi impianti di incenerimento, i quali altro non sono che una *species* del più ampio *genus* delle opere pubbliche. Dal tenore letterale dell’art. 35, comma 1, si evince, altresì, come l’urgente necessità di provvedere sia connessa all’esigenza di “superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore”. (...) Quanto al difetto di omogeneità del provvedimento nella sua interezza, è bensì vero che il decreto-legge n. 133 del 2014 è riconducibile alla categoria dei “provvedimenti governativi *ab origine* a contenuto plurimo”, annoverati dalla Corte tra gli “atti [...] che di per sé non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell’omogeneità” (sent. n. 32 del 2014); nondimeno, le molteplici disposizioni che lo compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo, essendo tutte preordinate all’unitario obiettivo di accelerare e semplificare la realizzazione e la conclusione di opere infrastrutturali strategiche, nel più ampio quadro della promozione dello sviluppo economico e del rilancio delle attività produttive. Il decreto-legge in esame, dunque, ancorché articolato e differenziato al proprio interno, appare fornito di una sua intrinseca coerenza».

- Ordinanza n. **72/2015** (red. Zanon)

I presupposti costituzionali per la decretazione d’urgenza riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo.

Considerato

«(...) i presupposti costituzionali per la decretazione d’urgenza riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo (...); (...) la norma impugnata, inserita già nel testo originario del d.l. n. 98 del 2011 e non modificata nel corso del procedimento di conversione del medesimo, non appare affatto dissonante rispetto al contenuto e alla materia di detto decreto-legge; (...) infatti, con tale norma, come è stato esplicitato nel corso dei lavori preparatori della legge di conversione, si è inteso perseguire lo scopo di contenimento della spesa pubblica e di completamento delle procedure di trasferimento alle Regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa (come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 422 del 1997); (...) la soluzione adottata appare coerente con queste finalità, a loro volta armonicamente collegate agli obiettivi perseguiti con l’intero atto normativo introdotto in via di urgenza ed ai presupposti costituzionali su cui esso si fonda».

- Sentenza n. **22/2012** (red. Silvestri)

In considerazione del legame logico-giuridico tra la valutazione governativa dell’urgenza del provvedere ed i conseguenti provvedimenti provvisori con forza di legge, le norme contenute nel decreto-legge devono possedere un’intrinseca coerenza dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero funzionale e finalistico. L’urgente necessità del provvedere può così riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie

disciplinate o dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti. Nella comunanza di oggetto o finalità delle norme si concretizza l'omogeneità del contenuto del decreto imposta dall'art. 77 Cost. che riferisce i presupposti della decretazione d'urgenza all'atto nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. In mancanza di omogeneità, il decreto-legge degraderebbe in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale. L'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il quale espressamente prescrive il requisito dell'omogeneità, pur non avendo rango costituzionale e non potendo assurgere a parametro di legittimità, palesa la ratio implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale esige il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione parlamentare.

Considerato, 3.3.

La giurisprudenza costituzionale «collega il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare. Da quanto detto si trae la conclusione che la semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità. Ai sensi del secondo comma dell'art. 77 Cost., i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed “i provvedimenti provvisori con forza di legge”, di cui alla norma costituzionale citata. Il presupposto del “caso” straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno. La scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il “caso” che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale. L'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge “deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo” – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento».

- Sentenza n. **196/2004** (red. De Siervo)

L'omogeneità dell'oggetto del decreto-legge, benché opportunamente prevista a livello di legislazione ordinaria, non costituisce requisito costituzionalmente imposto di validità del provvedimento d'urgenza.

Considerato, 18.

«La pluralità ed eterogeneità dei profili di costituzionalità sollevati dalle ricorrenti rende opportuno esaminare, in via prioritaria, le censure mosse nei confronti dell'intero istituto disciplinato dall'art. 32 oggetto del presente giudizio e delle sue caratteristiche complessive. A tale riguardo, è ovviamente preliminare l'analisi dei rilievi di costituzionalità relativi alla fonte utilizzata. Le Regioni ricorrenti hanno anzitutto impugnato l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 per asserito contrasto con l'art. 77 Cost., (...) per la disomogeneità del contenuto del decreto-legge (...). Inoltre, le ricorrenti hanno negato la legittimità costituzionale della conversione in legge dell'art. 32 ad opera della legge n. 326 del 2003, in quanto i vizi del decreto-legge si ripercuoterebbero come vizi *in procedendo* sulla stessa legge di conversione. Le questioni non sono fondate. (...) Quanto poi alla presunta carenza di omogeneità dell'oggetto del decreto-legge, è sufficiente rilevare che non si tratta di requisito costituzionalmente imposto (seppur opportunamente previsto dal comma 3 dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"). (...) Tali considerazioni, peraltro, valgono anche ad escludere la lamentata violazione dell'art. 77 Cost. da parte della legge di conversione, senza che occorra in questa sede prendere in esame la possibilità secondo la quale i vizi del decreto-legge relativi alla carenza dei presupposti costituzionali per la sua adozione si riverberino anche su quest'ultima quali vizi *in procedendo* (sul punto, cfr. comunque le sentenze n. 341 del 2003, n. 29 e n. 16 del 2002, n. 398 del 1998 e n. 330 del 1996)».

- Sentenza n. **376/2001** (red. Marini)

Una norma di carattere generale in tema di programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non può ritenersi estranea o disomogenea rispetto alla materia di un decreto-legge adottato in conseguenza della straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in merito ad una specifica calamità.

Considerato, 3.1.

«Il collegio rimettente muove dalla premessa che l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, secondo il quale "le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali", non possa riferirsi alle controversie riguardanti le opere di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Ciò, sia perché il decreto-legge n. 180 del 1998 sarebbe stato emanato esclusivamente per fronteggiare la situazione di emergenza derivante dai disastri idrogeologici del maggio 1998, sia perché, in ogni caso, il programma di edilizia di cui al titolo VIII della menzionata legge n. 219 del 1981 non potrebbe qualificarsi come programma

di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. (...) Siffatta premessa interpretativa è sicuramente erronea. L'inequivoco tenore letterale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 rende infatti palese che esso enuncia una regola di carattere generale, riguardante le controversie relative alle opere pubbliche comprese in tutti i programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. Né in ciò può ravvisarsi una violazione dell'art. 77 della Costituzione che comunque risulterebbe sanata dall'intervenuta conversione in legge del decreto atteso che una norma di carattere generale in tema di programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non può certo ritenersi estranea o disomogenea rispetto alla materia di un decreto-legge adottato in conseguenza della straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in merito ad una specifica calamità naturale. Non può d'altro canto dubitarsi che il programma straordinario di edilizia residenziale per l'area metropolitana di Napoli, di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, rientri a pieno titolo tra i programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. A favore di tale conclusione depone infatti la *ratio* complessiva della legge n. 219 del 1981 recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 unita alla circostanza che il comune di Napoli era già stato a suo tempo individuato con d.P.C.m. 22 maggio 1981, adottato ai sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 (Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980), convertito, con modificazioni, in legge 15 aprile 1981, n. 128 tra quelli "gravemente danneggiati" dal terremoto che aveva colpito la regione Campania nel 1980».

I principi fondamentali in materie di competenza concorrente

- Sentenza n. **196/2004** (red. De Siervo)

Un decreto-legge, costituendo legittimo esercizio dei poteri legislativi assegnati dalla Costituzione allo Stato, è abilitato a porre i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente.

Considerato, 18.

«La pluralità ed eterogeneità dei profili di costituzionalità sollevati dalle ricorrenti rende opportuno esaminare, in via prioritaria, le censure mosse nei confronti dell'intero istituto disciplinato dall'art. 32 oggetto del presente giudizio e delle sue caratteristiche complessive. A tale riguardo, è ovviamente preliminare l'analisi dei rilievi di costituzionalità relativi alla fonte utilizzata. Le Regioni ricorrenti hanno anzitutto impugnato l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 per asserito contrasto con l'art. 77 Cost. (...) perché il decreto-legge sarebbe inidoneo a porre i principi fondamentali di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Inoltre, le ricorrenti hanno negato la legittimità costituzionale della conversione in legge dell'art. 32 ad opera della legge n. 326 del 2003, in quanto i vizi del decreto-legge si ripercuoterebbero come vizi *in procedendo* sulla stessa legge di conversione. Le questioni non sono fondate. (...) In ordine alla pretesa secondo la quale il decreto-legge sarebbe una fonte strutturalmente inidonea alla posizione di principi fondamentali, deve essere osservato che questa Corte ha già più volte chiarito che "un decreto-legge può di per sé costituire legittimo esercizio dei poteri legislativi che la Costituzione affida alla competenza statale, ivi compresa anche la determinazione dei principi fondamentali nelle

materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.” (sentenza n. 6 del 2004). Tali considerazioni, peraltro, valgono anche ad escludere la lamentata violazione dell'art. 77 Cost. da parte della legge di conversione, senza che occorra in questa sede prendere in esame la possibilità secondo la quale i vizi del decreto-legge relativi alla carenza dei presupposti costituzionali per la sua adozione si riverberino anche su quest'ultima quali vizi *in procedendo* (sul punto, cfr. comunque le sentenze n. 341 del 2003, n. 29 e n. 16 del 2002, n. 398 del 1998 e n. 330 del 1996)».

- Sentenza n. **6/2004** (red. De Siervo)

Un decreto-legge, costituendo legittimo esercizio dei poteri legislativi assegnati dalla Costituzione allo Stato, è abilitato a porre i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente.

Considerato, 3.

«(...) diversamente da come asserisce la Regione ricorrente, un decreto-legge può di per sé costituire legittimo esercizio dei poteri legislativi che la Costituzione affida alla competenza statale, ivi compresa anche la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.».

Le riforme di sistema

- Sentenza n. **287/2016** (red. de Pretis)

Al decreto-legge resta preclusa l'adozione di riforme di sistema non già di interventi settoriali e specifici.

Considerato, 5.

«(...) la norma impugnata non persegue, come afferma ripetutamente la Regione, lo scopo di “cancellare” dal sistema bancario le banche popolari, ma si limita a disciplinare la forma giuridica di quelle, tra di esse, che hanno raggiunto dimensioni significative. Non coglie nel segno (...) l'argomento della Regione ricorrente, secondo cui la normativa impugnata, in quanto recante una riforma di sistema, non sarebbe compatibile con i presupposti del decreto-legge. La normativa in esame, invero, non presenta una portata così ampia da caratterizzarsi come vera e propria riforma del sistema bancario. Per quanto essa incida significativamente su un particolare tipo di azienda di credito, resta pur sempre un intervento settoriale e specifico, non assimilabile dunque a un atto definibile come riforma di sistema».

- Sentenza n. **220/2013** (red. Silvestri)

Lo strumento del decreto-legge è palesemente inidoneo a realizzare una riforma organica e di sistema (come quella delle Province), che non solo trova le sue motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi necessariamente protratti

nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e adeguamenti progressive, che mal si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturata al provvedimento d'urgenza, secondo il disegno costituzionale e l'espressa previsione della legge n. 400 del 1988. Le componenti essenziali dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti locali sono, per loro natura, definite da leggi destinate a durare nel tempo, rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo ed aventi dunque un rilievo ordinamentale. Simili discipline non possono essere interamente condizionate dalla contingenza sino al punto da costringere il relativo dibattito parlamentare nei ristretti limiti tracciati dall'art. 77 Cost. e concepiti per interventi specifici e puntuali, resi necessari e improcrastinabili dall'insorgere di casi straordinari di necessità e d'urgenza. Pertanto, la decretazione d'urgenza – se pure può essere adottata per incidere su singole funzioni degli enti locali, su determinati aspetti della legislazione elettorale o su specifici profili della struttura e composizione degli organi di governo – non è abilitata, per ragioni di incompatibilità logico-giuridica, a trasformare l'intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale previsto e garantito dalla Costituzione. I decreti-legge traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità. Il provvedimento d'urgenza entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo, in quanto recanti, come nel caso di specie, discipline mirate alla costruzione di nuove strutture istituzionali. La Corte non entra nel merito delle scelte compiute dal legislatore né conclude che sull'ordinamento degli enti locali si possa intervenire solo con legge costituzionale ma, più limitatamente, afferma l'inutilizzabilità del decreto-legge per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative. La dichiarazione di illegittimità è altresì corroborata dal rilievo dell'incompatibilità logica e giuridica tra il decreto-legge, il quale presuppone che si verifichino casi straordinari di necessità e urgenza, e la necessaria iniziativa dei Comuni (imposta dall'art. 133 Cost. in sede di revisione delle circoscrizioni provinciali), che certamente non può identificarsi con le suddette situazioni di fatto. L'iniziativa non può che essere frutto di una maturazione e di una concertazione tra enti non suscettibile di assumere la veste della straordinarietà, ma piuttosto quella dell'esercizio ordinario di una facoltà prevista dalla Costituzione, in relazione a bisogni e interessi già manifestatisi nelle popolazioni locali; e non potrebbe utilmente intervenire nell'iter parlamentare di conversione, degradando, in tal caso, a mero parere.

Considerato, 10., 11., 12., 12.1., 12.2., 13.

«(...) il nucleo principale delle questioni promosse riguarda la normativa recante la cosiddetta riforma delle Province. (...) la questione di legittimità costituzionale promossa per violazione dell'art. 77 Cost. nei confronti dell'art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, e degli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, precede logicamente le altre e deve essere pertanto esaminata per prima. (...) Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del d.l. n. 201 del 2011, e degli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012, promosse dalle ricorrenti per violazione dell'art. 77 Cost., sono fondate nei termini di seguito specificati. (...) Si deve osservare innanzitutto che l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina dei seguenti ambiti: "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane". La citata norma costituzionale indica le componenti essenziali dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti locali, per loro natura disciplinate da leggi destinate a durare nel

tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo, secondo le linee di svolgimento dei principi costituzionali nel processo attuativo delineato dal legislatore statale ed integrato da quelli regionali. È appena il caso di rilevare che si tratta di norme ordinamentali, che non possono essere interamente condizionate dalla contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell'art. 77 Cost., concepiti dal legislatore costituente per interventi specifici e puntuali, resi necessari e improcrastinabili dall'insorgere di "casi straordinari di necessità e d'urgenza". Da quanto detto si ricava una prima conseguenza sul piano della legittimità costituzionale: ben potrebbe essere adottata la decretazione di urgenza per incidere su singole funzioni degli enti locali, su singoli aspetti della legislazione elettorale o su specifici profili della struttura e composizione degli organi di governo, secondo valutazioni di opportunità politica del Governo sottoposte al vaglio successivo del Parlamento. Si ricava altresì, in senso contrario, che la trasformazione per decreto-legge dell'intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla Costituzione, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell'intero sistema, su cui da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un "caso straordinario di necessità e d'urgenza". I decreti-legge traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità. Per questo motivo, il legislatore ordinario, con una norma di portata generale, ha previsto che il decreto-legge debba contenere "misure di immediata applicazione" (art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"). La norma citata, pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012), che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo, in quanto recanti, come nel caso di specie, discipline mirate alla costruzione di nuove strutture istituzionali, senza peraltro che i perseguiti risparmi di spesa siano, allo stato, concretamente valutabili né quantificabili, seppur in via approssimativa. Del resto, lo stesso legislatore ha implicitamente confermato la contraddizione sopra rilevata quando, con l'art. 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012, ha sospeso per un anno – fino al 31 dicembre 2013 – l'efficacia delle norme del d.l. n. 201 del 2011, con la seguente formula: "Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214". Dalla disposizione sopra riportata non risulta chiaro se l'urgenza del provvedere – anche e soprattutto in relazione alla finalità di risparmio, esplicitamente posta a base del decreto-legge, come pure del rinvio – sia meglio soddisfatta dall'immediata applicazione delle norme dello stesso decreto oppure, al contrario, dal differimento nel tempo della loro efficacia operativa. Tale ambiguità conferma la palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema, che non solo trova le sue motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi

necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale. Le considerazioni che precedono non entrano nel merito delle scelte compiute dal legislatore e non portano alla conclusione che sull'ordinamento degli enti locali si possa intervenire solo con legge costituzionale – indispensabile solo se si intenda sopprimere uno degli enti previsti dall'art. 114 Cost., o comunque si voglia togliere allo stesso la garanzia costituzionale – ma, più limitatamente, che non sia utilizzabile un atto normativo, come il decreto-legge, per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative. (...) Si deve ancora osservare che la modificazione delle singole circoscrizioni provinciali richiede, a norma dell'art. 133, primo comma, Cost., l'iniziativa dei Comuni interessati – che deve necessariamente precedere l'iniziativa legislativa in senso stretto – ed il parere, non vincolante, della Regione. Sin dal dibattito in Assemblea costituente è emersa l'esigenza che l'iniziativa di modificare le circoscrizioni provinciali – con introduzione di nuovi enti, soppressione di quelli esistenti o semplice ridefinizione dei confini dei rispettivi territori – fosse il frutto di iniziative nascenti dalle popolazioni interessate, tramite i loro più immediati enti esponenziali, i Comuni, non il portato di decisioni politiche imposte dall'alto. Emerge dalle precedenti considerazioni che esiste una incompatibilità logica e giuridica – che va al di là dello specifico oggetto dell'odierno scrutinio di costituzionalità – tra il decreto-legge, che presuppone che si verifichino casi straordinari di necessità e urgenza, e la necessaria iniziativa dei Comuni, che certamente non può identificarsi con le suddette situazioni di fatto, se non altro perché l'iniziativa non può che essere frutto di una maturazione e di una concertazione tra enti non suscettibile di assumere la veste della straordinarietà, ma piuttosto quella dell'esercizio ordinario di una facoltà prevista dalla Costituzione, in relazione a bisogni e interessi già manifestatisi nelle popolazioni locali. Questa Corte ha ammesso che l'istituzione di una nuova Provincia possa essere effettuata mediante lo strumento della delega legislativa, purché “gli adempimenti procedurali destinati a ‘rinforzare’ il procedimento (e consistenti nell’iniziativa dei Comuni e nel parere della Regione) possano intervenire, oltre che in relazione alla fase di formazione della legge di delegazione, anche successivamente alla stessa, con riferimento alla fase di formazione della legge delegata” (sentenza n. 347 del 1994). In sostanza, secondo la pronuncia citata, l'iniziativa dei Comuni ed il parere della Regione si pongono, in caso di delega legislativa, come presupposti necessari perché possa essere emanato da parte del Governo il decreto di adempimento della delega. La stessa inversione cronologica non è possibile nel caso di un decreto-legge, giacché, a norma dell'art. 77, secondo comma, Cost., il Governo deve presentare alle Camere “il giorno stesso” dell'emanazione il disegno di legge di conversione. Non vi è spazio quindi perché si possa inserire l'iniziativa dei Comuni. Né quest'ultima potrebbe intervenire nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione; non si tratterebbe più di una iniziativa, ma di un parere, mentre la norma costituzionale ben distingue il ruolo dei Comuni e della Regione nel prescritto procedimento “rinforzato”. Questa Corte ha riaffermato implicitamente l'indefettibilità del procedimento previsto dall'art. 133, primo comma, Cost., riconoscendo ad una norma dello statuto speciale della Regione Sardegna, in quanto avente rango costituzionale, “capacità derogatoria rispetto alla generale disciplina in tema di istituzione di nuove province contenuta nell'art. 133, primo comma, della Costituzione” (sentenza n. 230 del 2001). L'Avvocatura generale dello Stato sostiene che il riordino complessivo delle Province italiane non rientrerebbe nella previsione dell'art. 133, primo comma, Cost.: quest'ultimo limiterebbe la sua

portata normativa soltanto alle singole modificazioni circoscrizionali. Sarebbe impossibile, secondo la difesa statale, un riassetto generale delle circoscrizioni provinciali, per l'estrema difficoltà di coordinare le iniziative, per loro natura libere, di tutti o di gran parte dei Comuni italiani. A prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza nel merito di tale argomentazione con riferimento alla legge ordinaria, occorre ribadire che *a fortiori* si deve ritenere non utilizzabile lo strumento del decreto-legge quando si intende procedere ad un riordino circoscrizionale globale, giacché all'incompatibilità dell'atto normativo urgente con la prescritta iniziativa dei Comuni si aggiunge la natura di riforma ordinamentale delle disposizioni censurate, che introducono una disciplina a carattere generale dei criteri che devono presiedere alla formazione delle Province. (...) Parimenti illegittimo deve essere dichiarato il comma 20-*bis* dell'art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, le cui censure meritano autonoma trattazione. Il citato comma 20-*bis* è impugnato nella parte in cui obbliga le Regioni speciali ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011. (...) l'illegittimità costituzionale dei commi da 14 a 20 dell'art. 23 del d.l. n. 201 del 2011 non può che comportare, in via consequenziale, l'illegittimità anche del comma 20-*bis*, che pone un obbligo di adeguamento degli ordinamenti delle Regioni speciali a norme incompatibili con la Costituzione. In definitiva, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, dell'art. 23, comma 20-*bis*, del d.l. n. 201 del 2011».

III. Le vicende del decreto-legge

CONVERSIONE

I contenuti aggiuntivi della legge di conversione rispetto al decreto-legge (in particolare, l'introduzione di una distinta norma di delega legislativa)

- Ordinanza n. **200/2015** (red. Coraggio)

In sede di conversione, il Parlamento può introdurre una distinta norma di delega, purché non alteri (come nella specie) la necessaria omogeneità del decreto-legge.

Considerato

«(...) la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 138 del 2011 e dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, sollevata in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., è manifestamente infondata in ragione di quanto statuito dalla sentenza n. 237 del 2013; (...) nella citata sentenza si è, infatti, affermato che “[...] la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 – contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado – non altera l'omogeneità del decreto-legge oggetto di conversione; [...] la delega conferita è diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nonché al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 del d.l. n. 98 del 2011; [...] l'ulteriore profilo di censura, relativo alla violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione, e prospettato anche in considerazione della sua approvazione con il voto di fiducia su un maxi-emendamento, non è fondato [...]” atteso che “il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile dalla disciplina regolamentare relativa all'approvazione dei disegni di legge di conversione, conduce ad escludere che si sia configurata la lesione delle norme procedurali fissate nell'art. 72 Cost., poiché risultano salvaguardati sia l'esame in sede referente sia l'approvazione in aula, come richiesto per i disegni di legge di delegazione legislativa”; (...) il riferimento alla successiva sentenza n. 32 del 2014, effettuato dal Tribunale ordinario di Torino a sostegno della fondatezza delle questioni prospettate, non è conferente, in quanto detta pronuncia richiama la giurisprudenza che è stata vagliata anche dalla sentenza n. 237 del 2013, facendo applicazione dei principi enunciati da questa Corte ad una diversa fattispecie».

- Ordinanza n. **59/2014** (red. Coraggio)

In sede di conversione, il Parlamento può introdurre una distinta norma di delega, purché non alteri (come nella specie) la necessaria omogeneità del decreto-legge.

Considerato

«(...) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Orvieto e dal Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio, sono manifestamente infondate in ragione di quanto statuito dalla sentenza n. 237 del 2013; (...) nella citata sentenza si è, infatti, affermato “[...] che la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 – contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado – non altera l’omogeneità del decreto-legge oggetto di conversione; [...] la delega conferita è diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nonché al perseguimento delle finalità di cui all’art. 9 del d.l. n. 98 del 2011; [...] l’ulteriore profilo di censura, relativo alla violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione, e prospettato anche in considerazione della sua approvazione con il voto di fiducia su un maxi-emendamento, non è fondato [...]” atteso che “il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile dalla disciplina regolamentare relativa all’approvazione dei disegni di legge di conversione, conduce ad escludere che si sia configurata la lesione delle norme procedurali fissate nell’art. 72 Cost., poiché risultano salvaguardati sia l’esame in sede referente sia l’approvazione in aula, come richiesto per i disegni di legge di delegazione legislativa”».

- Ordinanza n. **15/2014** (red. Coraggio)

In sede di conversione, il Parlamento può introdurre una distinta norma di delega, purché non alteri (come nella specie) la necessaria omogeneità del decreto-legge.

Considerato

«(...) le questioni sollevate dai Tribunali ordinari di Camerino, Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, e Nicosia, in ordine all’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., con le quali si censurano l’eterogeneità della norma di delega rispetto alle disposizioni originariamente contenute nel decreto-legge, e l’approvazione della stessa senza l’adozione della procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera, sono manifestamente infondate in ragione di quanto statuito dalla sentenza n. 237 del 2013; (...) nella citata sentenza si è, infatti, affermato “[...] che la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 – contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado – non altera l’omogeneità del decreto-legge oggetto di conversione; [...] la delega conferita è diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nonché al perseguimento delle finalità di cui all’art. 9 del d.l. n. 98 del 2011; [...] l’ulteriore profilo di censura, relativo alla violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione, e prospettato anche in considerazione della sua approvazione con il voto di fiducia su un maxi-emendamento, non è fondato [...]” atteso che “il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile dalla disciplina regolamentare relativa all’approvazione dei disegni di legge di conversione, conduce ad escludere che si sia configurata la lesione delle norme procedurali fissate nell’art. 72 Cost., poiché risultano salvaguardati sia l’esame in sede referente sia l’approvazione in aula, come richiesto per i disegni di legge di delegazione legislativa”».

- Sentenza n. 237/2013 (red. Coraggio)

Il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti precettivi ulteriori (quale nella specie una delega legislativa), peraltro con il limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo. In tal modo, la legge si connota, da un lato, quale ordinaria fonte di conversione del decreto e, dall'altro, quale autonomo fondamento di disposizioni assunte dal Parlamento, distinte da quelle dell'originario decreto-legge quanto all'efficacia temporale e ai relativi presupposti giustificativi, non potendosi richiedere per esse i caratteri della necessità e dell'urgenza. Tuttavia, come già ritenuto per emendamenti direttamente incidenti sul testo del provvedimento governativo, l'omogeneità del decreto-legge deve essere comunque osservata dalla legge di conversione, verificandosi, in mancanza, un uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto. Pertanto, anche l'introduzione, nella legge di conversione, di una disposizione di delega deve essere coerente con la necessaria omogeneità della normativa di urgenza. Nella specie, la contestata disposizione di delega (contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado) non altera l'omogeneità del decreto oggetto di conversione. Il riconoscimento dell'ammissibilità del conferimento di una delega con la legge di conversione presuppone che non vi sia un'incompatibilità di principio fra le rispettive procedure, essendo il positivo scrutinio di costituzionalità condizionato al rispetto dei vincoli posti per la legge di delega dall'art. 72, quarto comma, Cost. e rappresentati dal necessario esame in sede referente e dalla cosiddetta "riserva di Assemblea" (vincoli puntualmente osservati nell'occasione).

Considerato, 8., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5.

«Quanto al primo gruppo di censure, ad avviso dei rimettenti, l'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale (in particolare, nella sentenza n. 22 del 2012), sarebbe una norma intrusa rispetto all'oggetto del decreto-legge convertito, priva dei requisiti di necessità ed urgenza ed estranea alla materia del decreto-legge. La norma di delega è stata infatti introdotta dalla legge di conversione, così violando – in tesi – sia l'art. 77, secondo comma, Cost., sia gli artt. 70 e 72, primo e quarto comma, Cost. Inoltre, la disposizione sarebbe stata approvata con il procedimento previsto per la legge di conversione di un decreto-legge e non con la procedura ordinaria; e ciò in violazione dell'art. 72, quarto comma, Cost. (...) La questione non è fondata. (...) Questa Corte con la sentenza n. 63 del 1998, nell'esaminare disposizioni di delega inserite nella legge di conversione di un decreto-legge, ha osservato che gli articoli contenenti la delega legislativa "sono disposizioni del tutto autonome rispetto al decreto-legge e alla sua conversione, essendo stati introdotti, come norma aggiuntiva, alla legge di conversione nel corso dell'esame dello stesso disegno di legge; né poteva essere altrimenti, posto che l'atto di conferimento al Governo di delega legislativa può avvenire solo con legge". In tal caso, secondo la stessa sentenza "in realtà, la legge [...] ha un duplice contenuto con diversa natura ed autonomia: l'uno [...] di conversione del decreto-legge con le modificazioni riportate in allegato alla legge, adottato in base alla previsione dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione; l'altro [...], di legge di delega ai sensi dell'art. 76 della Costituzione". Si deve dunque ritenere che il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, possa esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, peraltro con il limite – precisato dalla

giurisprudenza successiva – dell’omogeneità complessiva dell’atto normativo rispetto all’oggetto o allo scopo (sentenza n. 22 del 2012). Si evidenzia in tal modo il diverso connotarsi della legge, quale ordinaria fonte di conversione del decreto-legge, da un lato, e, dall’altro, quale autonomo fondamento di disposizioni assunte dal Parlamento, distinte da quelle dell’originario decreto-legge anche quanto all’efficacia temporale. Dunque, la disposizione di delega introdotta nell’ordinamento con la legge di conversione, costituendo una statuizione distinta dal decreto-legge, deve essere ricondotta direttamente alla potestà legislativa del Parlamento. (...) Quanto ai requisiti della norma così aggiunta la sua autonomia, come fin qui delineata, comporta che non si possa richiedere che anche essa possieda i caratteri della necessità e dell’urgenza. La Corte – sia pure nel diverso caso dell’emendamento apportato nel corpo del decreto-legge – nella sentenza n. 22 del 2012, nel sottolineare il legame esistente fra decretazione d’urgenza e potere di conversione, afferma che “se tale legame viene interrotto, la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari [...]”. Il principio è affermato con riguardo al caso di norme eterogenee modificative del decreto-legge, ma è a maggior ragione valido nel caso in esame. (...) Nella stessa sentenza n. 22 del 2012, peraltro, si afferma che l’omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all’apprezzamento politico operato dal Governo e controllato dal Parlamento, deve essere osservata anche dalla legge di conversione e che in mancanza si verificherebbe un “uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge”. E il principio è recepito dall’art. 96-bis, comma 7, del Regolamento della Camera dei deputati, che dispone: “il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge”. Anche l’introduzione, nella legge di conversione, di una disposizione di delega, dunque, deve essere coerente con la necessaria omogeneità della normativa di urgenza. (...) Così precisati termini dello scrutinio di costituzionalità al quale è chiamata questa Corte in relazione ai parametri invocati, occorre rilevare che la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 – contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado – non altera l’omogeneità del decreto-legge oggetto di conversione. Ed infatti, il d.l. n. 138 del 2011 ha modificato alcune disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l’art. 10 (la cui rubrica reca “Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica”), ricompreso con l’art. 9 nel Capo II, recante “Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche”. A sua volta, la delega conferita è diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nonché al perseguimento delle finalità di cui all’art. 9 del d.l. n. 98 del 2011; e va anche rilevato che sia nel d.l. n. 138 del 2011, che nel richiamato art. 9, i tagli di spesa sono ottenuti anche mediante interventi di tipo strutturale, pur se limitati agli organismi propriamente amministrativi. Concludendo sul punto, la disposizione in esame, in quanto prevede interventi sulle strutture giudiziarie, non può ritenersi disomogenea rispetto al contenuto del decreto-legge. (...) L’ulteriore profilo di censura, relativo alla violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione, e prospettato anche in considerazione della sua approvazione con il voto di fiducia su un maxi-emendamento, non è fondato. Premesso, infatti, che il riconoscimento, da parte di questa Corte, dell’ammissibilità

del conferimento di una delega con la legge di conversione presuppone che non vi sia una incompatibilità di principio fra le due rispettive procedure, occorre verificare se nella specie siano stati rispettati i vincoli posti per la legge di delega dal quarto comma dell'art. 72 Cost. Ebbene tali vincoli, consistenti nella necessità di esame in sede referente e nella cosiddetta "riserva di Assemblea", risultano puntualmente rispettati. Si deve al riguardo ricordare come già con la sentenza n. 9 del 1959 la Corte si sia dichiarata competente a giudicare in ordine al rispetto delle norme costituzionali sul procedimento legislativo, ma non anche sulle previsioni dei Regolamenti della Camera e del Senato, poiché, come affermato nella sentenza n. 78 del 1984, la Costituzione garantisce l'autonomia normativa di entrambi i rami del Parlamento e la peculiarità e la dimensione di tale autonomia. Orbene, il Regolamento del Senato pone sullo stesso piano i disegni di legge di delegazione legislativa e quelli di conversione di decreti-legge, stabilendo (art. 35) che in entrambi i casi sono obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell'Assemblea, ed escludendo (art. 36) l'assegnazione in sede redigente alle commissioni permanenti. Analogamente, l'art. 96-bis del Regolamento della Camera prevede che il Presidente della Camera assegni i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle commissioni competenti, in sede referente. Nel caso in esame, pertanto, il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile dalla disciplina regolamentare relativa all'approvazione dei disegni di legge di conversione, conduce ad escludere che si sia configurata la lesione delle norme procedurali fissate nell'art. 72 Cost., poiché risultano salvaguardati sia l'esame in sede referente sia l'approvazione in aula, come richiesto per i disegni di legge di delegazione legislativa. Gli ulteriori profili procedurali censurati riguardano la violazione dell'art. 72 Cost., perché a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo unico della legge di conversione, la norma impugnata sarebbe stata approvata dalle Camere senza una specifica discussione e votazione "articolo per articolo". Al riguardo si è già chiarito nella sentenza n. 391 del 1995 che, ponendo la fiducia, la procedura seguita, nel rispetto delle previsioni regolamentari, comporti che la discussione e la votazione si vengano a concentrare – ai sensi dell'art. 116, comma 2, del Regolamento della Camera – sull'articolo unico del disegno di conversione, soddisfacendo in tal modo il disposto della norma costituzionale».

- Sentenza n. **63/1998** (red. Chieppa)

In sede di conversione di un decreto-legge, il Parlamento può introdurre disposizioni aggiuntive recanti altrettante deleghe legislative al Governo. In tal caso, la medesima legge ha un duplice contenuto con diversa natura ed autonomia: l'uno, di conversione del decreto-legge, adottato in base alla previsione dell'art. 77, terzo comma, Cost.; l'altro, di legge di delega ai sensi dell'art. 76.

Considerato, 7.3.

«(...) gli artt. 2 e 3 (contenenti le due deleghe) della legge n. 216 del 1992 sono disposizioni del tutto autonome rispetto al decreto-legge e alla sua conversione, essendo stati introdotti, come norma aggiuntiva, alla legge di conversione nel corso dell'esame dello stesso disegno di legge; né poteva essere altrimenti, posto che l'atto di conferimento al Governo di delega legislativa può avvenire solo con legge. In realtà la legge n. 216 del 1992 ha un duplice contenuto con diversa natura ed autonomia: l'uno (art. 1) di conversione del decreto-legge "con le modificazioni riportate in allegato alla legge", adottato in base alla previsione dell'art. 77,

terzo comma della Costituzione; l'altro (artt. 2 e 3), di legge di delega ai sensi dell'art. 76 della Costituzione. Né può ritenersi che il contenuto o le premesse del decreto-legge influiscano sull'ambito della legge di delega, essendovi solo una mera contestualità nelle disposizioni legislative, senza alcun collegamento e senza richiamo nell'oggetto o nei criteri direttivi della delega, come del resto si evince anche dal titolo della legge n. 216, che riproduce il titolo del decreto-legge, distinguendo nettamente l'altra parte del testo normativo relativa alla delega».

- Sentenza n. **391/1995** (red. Cheli)

Un vincolo di omogeneità rispetto ai contenuti del decreto-legge è stabilito dall'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 dove, a integrazione dell'art. 77 Cost., si prescrive che i decreti-legge “devono contenere misure di immediata applicazione ed il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”. Tale previsione – indubbiamente giustificata, ma sprovvista della forza costituzionale – risulta riferita al contenuto del decreto-legge e non può, di conseguenza, essere estesa al caso in cui venga in gioco il contenuto di una norma introdotta in sede di conversione (e comunque reputata non dissonante con il quadro delle misure dettate dal provvedimento d'urgenza)⁴.

Considerato, 5.

«Infondato si presenta anche il secondo profilo della censura, riferito all'asserita disomogeneità dell'oggetto regolato con la misura impugnata (indennità di esproprio) rispetto ai contenuti propri della materia disciplinata attraverso il decreto-legge n. 333 del 1992. In proposito basti solo rilevare che un vincolo di omogeneità rispetto ai contenuti del decreto-legge è stato introdotto con l'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, dove, a integrazione dell'art. 77 della Costituzione, si stabilisce che i decreti-legge “devono contenere misure di immediata applicazione ed il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”. Tale previsione – indubbiamente giustificata, ma sprovvista della forza costituzionale – risulta riferita al contenuto del decreto-legge né può essere, di conseguenza, estesa al caso in esame, dove viene in gioco il contenuto di una norma introdotta, per la prima volta, in sede di legge di conversione. A questo si aggiunga che la disciplina relativa all'indennità di esproprio, contenuta nella norma impugnata – che ha superato il controllo di ammissibilità di cui all'art. 96-bis, comma 8, del Regolamento della Camera – non si presenta dissonante con il quadro delle misure dettate, ai fini del risanamento della finanza pubblica, dal decreto-legge n. 333, misure che hanno investito il contenimento della spesa pubblica e non soltanto la materia tributaria».

Il difetto evidente dei presupposti di necessità e urgenza del decreto quale vizio *in*

⁴ L'espresso riferimento legislativo del vincolo di omogeneità dei contenuti al solo decreto-legge non ha impedito alla giurisprudenza costituzionale di pretenderne l'osservanza anche dal legislatore in sede di conversione. Come più dettagliatamente esposto *infra*, a partire dalla sentenza n. 22/2012, la Corte ha desunto dall'art. 77 Cost. l'esistenza di un indissolubile nesso di interrelazione funzionale tra il decreto e la legge di conversione che impone alle Camere di non alterare l'omogeneità di fondo del provvedimento d'urgenza e di astenersi dall'introdurre disposizioni intrusive, cioè estranee all'oggetto o alla finalità dell'atto governativo. L'approvazione di emendamenti eterogenei rispetto al decreto comporta l'illegittimità costituzionale *in parte qua* della legge di conversione non per la carenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza (che restano propriamente riferibili alle originarie norme del decreto) bensì per l'abusivo utilizzo del potere di conversione.

procedendo della legge di conversione: conseguente esclusione della sua efficacia sanante

- Sentenza n. 355/2010 (red. Quaranta)

Le disposizioni della legge di conversione, che non ha efficacia sanante di eventuali vizi del decreto-legge, non possono, in quanto tali (nei limiti, cioè, in cui non incidono in modo sostanziale sul contenuto normativo del decreto), essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del provvedimento governativo. Tuttavia, la valutazione in termini di necessità e di urgenza deve essere indirettamente effettuata per le sole norme (come quella in esame) aggiunte dalla legge di conversione che non siano del tutto estranee al contenuto del decreto, mentre non è richiesta quando il precetto aggiunto sia eterogeneo rispetto a tale contenuto. La valutazione in ordine alla sussistenza, in concreto, dei requisiti in parola è rimessa alla discrezionalità del Parlamento all'atto dell'approvazione del censurato emendamento; non deve tradursi in una motivazione espressa, incompatibile con le caratteristiche del procedimento di formazione legislativa; e può essere sindacata dalla Corte soltanto se affetta da manifesta irragionevolezza o arbitrarietà ovvero per mancanza evidente dei presupposti (evenienze nella specie non riscontrate).

Considerato, 8.

«(...) ha carattere prioritario la censura relativa all'art. 77 Cost. In particolare, (...) la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia lamenta la mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza, ai fini dell'emanazione della norma contestata, che – a suo dire – dovrebbero sussistere anche in relazione alle norme, quale quella in esame, introdotte soltanto in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009. La questione non è fondata. Questa Corte, in passato, ha affermato che, con riferimento alla adozione di nuove norme da parte del Parlamento nel corso dell'esame di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, non è pertinente il richiamo all'art. 77 Cost. Ciò in quanto “la valutazione preliminare dei presupposti della necessità e dell'urgenza investe (...), secondo il disposto costituzionale, soltanto la fase della decretazione di urgenza esercitata dal Governo, né può estendersi alle norme che le Camere, in sede di conversione del decreto-legge, possano avere introdotto come disciplina aggiunta a quella dello stesso decreto: disciplina imputabile esclusivamente al Parlamento e che – a differenza di quella espressa con la decretazione d'urgenza del Governo – non dispone di una forza provvisoria, ma viene ad assumere la propria efficacia solo al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione” (sentenza n. 391 del 1995). Successivamente, però, questa stessa Corte, con la sentenza n. 171 del 2007, ha mutato orientamento sul punto, precisando – dopo aver ribadito che la legge di conversione non ha efficacia sanante di eventuali vizi del decreto-legge – che “le disposizioni della legge di conversione in quanto tali” – nei limiti, cioè, in cui “non incidono in modo sostanziale sul contenuto normativo delle disposizioni del decreto”, come nel caso (allora) in esame – “non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso”. La Corte ha aggiunto che “a conferma di ciò, si può notare che la legge di conversione è caratterizzata nel suo percorso parlamentare da una situazione tutta particolare, al punto che la presentazione del decreto per la conversione comporta che le Camere vengano convocate ancorché sciolte (art. 77, secondo comma, Cost.) e il suo percorso di

formazione ha una disciplina diversa da quella che regola l'iter dei disegni di legge proposti dal Governo". Seguendo il suddetto più recente orientamento, va ulteriormente precisato che la valutazione in termini di necessità e di urgenza deve essere indirettamente effettuata per quelle norme, aggiunte dalla legge di conversione del decreto-legge, che non siano del tutto estranee rispetto al contenuto della decretazione d'urgenza; mentre tale valutazione non è richiesta quando la norma aggiunta sia eterogenea rispetto a tale contenuto. Orbene, nella specie, per le ragioni che meglio risulteranno nel prosieguo della motivazione, la norma contenuta nel comma 30-ter, aggiunto all'art. 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, non si trova in una condizione di totale eterogeneità rispetto al contenuto del decreto-legge in esame; sicché rispetto ad essa rileva la indispensabile sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza. I giudici remittenti, a questo riguardo, osservano che la norma censurata sarebbe priva di siffatti requisiti. A giudizio di questa Corte, invece, deve in contrario osservarsi, innanzi tutto, che la valutazione in ordine alla sussistenza, in concreto, dei requisiti in parola è rimessa al Parlamento all'atto della approvazione dell'emendamento ora oggetto di censure. Tale valutazione non deve tradursi in una motivazione espressa, che sarebbe incompatibile con le caratteristiche del procedimento di formazione legislativa. Né, a questo riguardo, può assumere rilievo il contenuto del preambolo allo stesso decreto-legge che, proveniente dal Governo, concerne le sole disposizioni originarie del medesimo provvedimento. In realtà, la suindicata valutazione è rimessa alla discrezionalità delle Camere e può essere sindacata innanzi a questa Corte soltanto se essa sia affetta da manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, ovvero per mancanza evidente dei presupposti (sentenza n. 116 del 2006). Evenienze queste che non possono ritenersi sussistenti nella specie, in quanto non è dato evincere la carenza, nella censurata disposizione introdotta dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, dei necessari presupposti di necessità ed urgenza. Né, sotto altro aspetto, può ritenersi che la norma stessa sia del tutto dissonante rispetto al contenuto della decretazione di urgenza emessa con il citato decreto-legge nel quadro generale di "provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini". E ciò con specifico riguardo alla esigenza di limitare ambiti, ritenuti dal legislatore troppo ampi (come, d'altronde, dimostrano il numero delle ordinanze di remissione e – soprattutto – la tipologia delle contestazioni), di responsabilità dei pubblici dipendenti cui sia imputabile la lesione del diritto all'immagine delle amministrazioni di rispettiva appartenenza. A questo proposito, può ritenersi palese l'intento del legislatore di intervenire in questa materia sulla base della considerazione secondo cui l'ampliamento dei casi di responsabilità di tali soggetti, se non ragionevolmente limitata in senso oggettivo, è suscettibile di determinare un rallentamento nell'efficacia e tempestività dell'azione amministrativa dei pubblici poteri, per effetto dello stato diffuso di preoccupazione che potrebbe ingenerare in coloro ai quali, in definitiva, è demandato l'esercizio dell'attività amministrativa. D'altronde, a tale precipuo scopo risulta preordinato lo stesso potere discrezionale del giudice contabile (c.d. "potere riduttivo") di graduare la condanna sulla base della gravità della colpa, così determinando il debito risarcitorio del convenuto (sentenze n. 184 e n. 183 del 2007). Ed allo stesso scopo è preordinata anche la limitazione della responsabilità amministrativa ai casi di dolo o colpa grave (sentenze n. 453 e n. 371 del 1998).

Sotto altro aspetto, deve pure osservarsi che, nella stessa ottica finalistica, il legislatore – come emerge chiaramente dal tenore delle rispettive previsioni normative – ha introdotto, anche in questo caso *ex novo* nel testo del decreto-legge n. 78 del 2009, ulteriori disposizioni contenute nei commi 30-bis e 30-quater. Esse perseguono lo scopo, da un lato, di attenuare il regime dei

controlli della Corte dei conti e, dall'altro lato, di limitare ulteriormente l'area della gravità della colpa del dipendente incorso in responsabilità, proprio all'evidente scopo di consentire un esercizio dell'attività di amministrazione della cosa pubblica, oltre che più efficace ed efficiente, il più possibile scevro da appesantimenti, ritenuti dal legislatore eccessivamente onerosi, per chi è chiamato, appunto, a porla in essere. In definitiva, dunque, la stessa ampiezza della disposizione della rubrica del decreto-legge in questione, nonché il complessivo quadro legislativo che deriva dalle originarie disposizioni della decretazione di urgenza e da quelle, aggiuntive, contenute nella relativa legge di conversione, consentono di ricondurre anche la norma ora in esame, limitativa della particolare forma di responsabilità per i danni da lesione dell'immagine della pubblica amministrazione, all'alveo dei meccanismi, previsti con il citato decreto-legge, aventi lo scopo di introdurre nell'ordinamento misure dirette al superamento della attuale crisi in cui versa il Paese».

- Sentenza n. **128/2008** (red. Finocchiaro)

L'evidente difetto del presupposto della straordinarietà del caso di necessità ed urgenza di provvedere, oltre a configurare un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge, si traduce, intervenuta la conversione, in un vizio in procedendo della relativa legge, alla quale non può essere riconosciuta alcuna efficacia sanante. A ritenere diversamente, si attribuirebbe al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo nella produzione delle fonti primarie.

Considerato, 8.1.

«Questa Corte, con recente pronuncia (sentenza n. 171 del 2007), nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di un decreto-legge, convertito in legge con modificazioni, per difetto dei requisiti di cui all'art. 77, comma secondo, della Costituzione, ha affermato, richiamando una precedente decisione (sentenza n. 29 del 1995), che la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell'ambito applicativo costituzionalmente previsto. La stessa sentenza ha altresì precisato che lo scrutinio di costituzionalità "deve svolgersi su un piano diverso" rispetto all'esercizio del potere legislativo, in cui "le valutazioni politiche potrebbero essere prevalenti", avendo "la funzione di preservare l'assetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali tale compito è predisposto"; ha aggiunto che "il difetto dei presupposti di legittimità della decretazione d'urgenza, in sede di scrutinio di costituzionalità" deve "risultare evidente", e che tale difetto di presupposti, "una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio *in procedendo* della relativa legge" ed ha escluso, con ciò, l'eventuale efficacia sanante di quest'ultima, dal momento che "affermare che tale legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie"».

Il difetto dei requisiti del “caso straordinario di necessità e d’urgenza” si traduce, intervenuta la conversione, in un vizio in procedendo della relativa legge alla quale non può essere riconosciuta efficacia sanante. Diversamente, si attribuirebbe al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo nella produzione delle fonti primarie. Le disposizioni della legge di conversione, nei limiti in cui non incidano in modo sostanziale sul contenuto normativo del decreto, non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso. Infatti, l’immediata efficacia di questo, che lo rende idoneo a produrre modificazioni anche irreversibili sia della realtà materiale sia dell’ordinamento, condiziona l’attività del Parlamento in sede di conversione in modo particolare rispetto all’ordinaria legislazione, poiché le relative valutazioni e deliberazioni attengono ad una situazione già incisa da norme poste da un organo cui di regola, quale titolare del potere esecutivo, non spetta emanare disposizioni aventi efficacia di legge.

Considerato, 5.

«Prima di procedere allo scrutinio in concreto occorre risolvere la questione, logicamente prioritaria, dell’eventuale efficacia sanante della legge di conversione, dal momento che (...) dopo che era stata rimessa a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera a), del d.l. n. 80 del 2004, il medesimo è stato convertito, con modifiche - non concernenti, però, la disposizione censurata - dalla legge n. 140 del 2004. Sul punto la Corte ha affermato, nella sentenza n. 29 del 1995, il principio secondo cui il difetto dei requisiti del “caso straordinario di necessità e d’urgenza”, una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio *in procedendo* della relativa legge. Il suddetto principio è stato ribadito con la sentenza n. 341 del 2003, mentre con altre la Corte ha ritenuto di prescindere da tale questione perché era da escludere l’evidente carenza dei suindicati presupposti (sentenze n. 196 del 2004 e n. 178 del 2004). Diverso orientamento è stato invece adottato, senza specifica motivazione sul punto, con le sentenze n. 330 del 1996, n. 419 del 2000 e n. 29 del 2002 e, sotto un particolare profilo, con la sentenza n. 360 del 1996. La Corte ritiene di dover ribadire il principio per primo ricordato. Le ragioni che sorreggono siffatto indirizzo sono molteplici. Se, anzitutto, nella disciplina costituzionale che regola l’emanazione di norme primarie (leggi e atti aventi efficacia di legge) viene in primo piano il rapporto tra gli organi - sicché potrebbe ritenersi che, una volta intervenuto l’avallo del Parlamento con la conversione del decreto, non restino margini per ulteriori controlli - non si può trascurare di rilevare che la suddetta disciplina è anche funzionale alla tutela dei diritti e caratterizza la configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso. Affermare che la legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie. Inoltre, se si ha riguardo al fatto che in una Repubblica parlamentare, quale quella italiana, il Governo deve godere della fiducia delle Camere e si considera che il decreto-legge comporta una sua particolare assunzione di responsabilità, si deve concludere che le disposizioni della legge di conversione in quanto tali - nei limiti, cioè, in cui non incidano in modo sostanziale sul contenuto normativo delle disposizioni del decreto, come nel caso in esame - non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso. Infatti, l’immediata efficacia di questo, che lo rende idoneo a produrre modificazioni anche irreversibili sia della realtà materiale, sia

dell'ordinamento, mentre rende evidente la ragione dell'inciso della norma costituzionale che attribuisce al Governo la responsabilità dell'emanazione del decreto, condiziona nel contempo l'attività del Parlamento in sede di conversione in modo particolare rispetto alla ordinaria attività legislativa. Il Parlamento si trova a compiere le proprie valutazioni e a deliberare con riguardo ad una situazione modificata da norme poste da un organo cui di regola, quale titolare del potere esecutivo, non spetta emanare disposizioni aventi efficacia di legge. Del resto, a conferma di ciò, si può notare che la legge di conversione è caratterizzata nel suo percorso parlamentare da una situazione tutta particolare, al punto che la presentazione del decreto per la conversione comporta che le Camere vengano convocate ancorché sciolte (art. 77, secondo comma, Cost.), e il suo percorso di formazione ha una disciplina diversa da quella che regola l'iter dei disegni di legge proposti dal Governo (art. 96-bis del regolamento della Camera e art. 78, comma 4, di quello del Senato). Il testo di quest'ultimo è così formulato: “Se l'Assemblea si pronuncia per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, il disegno di legge di conversione si intende respinto. Qualora tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni del decreto-legge o del disegno di legge di conversione, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse”».

- Sentenza n. 341/2003 (red. Vaccarella)

L'evidente mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza configura sia un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge sia un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione.

Considerato, 4.

«(...) questa Corte ha ripetutamente statuito che “eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d'urgenza devono ritenersi sanati in linea di principio dalla conversione in legge” (sentenze n. 29 e n. 16 del 2002, n. 398 del 1998 e n. 330 del 1996); “in linea di principio” perché solo “l'evidente mancanza di quei presupposti configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione” (sentenza n. 29 del 1995)».

- Sentenza n. 29/1995 (red. Baldassarre)

L'evidente mancanza del requisito del caso straordinario di necessità e di urgenza configura sia un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge sia un vizio in procedendo della legge di conversione che, valutando erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti, converta in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione. Pertanto, alla Corte non é precluso l'esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionale, dal momento

che l'esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e di tipo prettamente politico.

Considerato, 2.

«(...) la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione. Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinché la Corte costituzionale proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza, dal momento che il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa».

La necessaria omogeneità della legge di conversione rispetto al contenuto e alla finalità del provvedimento d'urgenza

- Sentenza n. 169/2017 (red. Carosi)

La violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. si ravvisa in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario provvedimento d'urgenza. Pertanto, il difetto di omogeneità si manifesta solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente estranee o addirittura intruse, cioè tali da interrompere, in parte qua, ogni correlazione tra il decreto e la legge di conversione. Nella specie, l'asserita disomogeneità è smentita dalla comune natura finanziaria delle disposizioni contenute nell'originario decreto e di quelle impugnate aggiunte in sede di conversione.

Considerato, 6., 6.1.

«Secondo un ordine di pregiudizialità deve essere preliminarmente esaminata la questione dell'art. 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015 proposta dalla Regione Liguria in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. Tale questione presenta infatti pregiudizialità logico-giuridica, giacché investe il corretto esercizio della funzione normativa primaria. Quindi, la sua eventuale fondatezza eliderebbe in radice il contenuto precettivo delle norme impugnate, determinando l'assorbimento delle questioni sollevate in riferimento ad altri parametri costituzionali (sentenze n. 154 del 2015, n. 220 del 2013, n. 162 e n. 80 del 2012, n. 93 del 2011 e n. 293 del 2010). (...) La questione non è fondata. È stato già affermato che la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. si ravvisa "in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge (sentenze n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012). Pertanto, la violazione

dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità si manifesta solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente 'estrane' o addirittura 'intruse', cioè tali da interrompere, *in parte qua*, ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione" (sentenza n. 251 del 2014; in senso conforme, sentenza n. 145 del 2015). Nel caso in esame non sussiste l'ipotesi di disomogeneità evocata, vista la comune 'natura finanziaria' delle disposizioni contenute nell'originario decreto-legge e nella legge di conversione. La modifica, a seguito del maxi-emendamento, del titolo del decreto-legge (divenuto: "Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali" a fronte della originaria formulazione "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali") non lede il parametro evocato sotto il profilo della necessaria omogeneità del contenuto del decreto-legge, costituendo una semplice specificazione dell'oggetto del provvedimento di urgenza. Infatti nella "materia di enti territoriali" (locuzione contenuta nella prima formulazione) rientrano in astratto anche le questioni afferenti alle spese del servizio sanitario nazionale, che – oltretutto – costituiscono parte maggioritaria del bilancio delle Regioni. Tale assunto è confermato da altri elementi testuali: a) l'art. 9 del decreto-legge è rubricato "Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università"; b) nella premessa del decreto viene esplicitata "la necessità e l'urgenza di specificare ed assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali, come sancito nell'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 26 febbraio 2015"; c) la situazione di indefettibile urgenza risulta obiettivamente dal quadro finanziario dell'originario intervento relativo al concorso della sanità alle misure di contenimento della finanza pubblica, incidenti sull'esercizio finanziario allora in corso».

- Sentenza n. **94/2016** (red. Cartabia)

La palese estraneità delle norme inserite in sede di conversione rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge determina la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto del necessario requisito dell'omogeneità, in assenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le disposizioni del decreto e quelle introdotte in fase di conversione. Nella specie, la Corte rileva l'eterogeneità della disposizione aggiunta, contenente anche precetti di carattere sostanziale orientati a finalità di prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica, rispetto alle originarie norme del decreto di natura processuale, volte a impedire l'interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza.

Considerato, 2., 4., 4.1., 4.2., 4.3.

«(...) le censure sollevate dal rimettente attengono a un vizio dell'intero art. 4-*quater* del d.l. n. 272 del 2005, come convertito dall'art. 1, comma 1, della l. n. 49 del 2006, dipendente dalla disomogeneità del suo contenuto rispetto a quello dell'originario decreto-legge. Il citato art. 4-*quater* introduce, nel d.P.R. n. 309 del 1990, l'art. 75-*bis* che prevede (commi da 1 a 5 e comma 7) la possibilità di assoggettare a determinate misure di prevenzione i soggetti tossicodipendenti che abbiano commesso illeciti amministrativi in materia di sostanze stupefacenti ai sensi del precedente art. 75, qualora, in relazione alle modalità e alle circostanze, possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica; l'inosservanza di tali misure di prevenzione

integra una contravvenzione punita con l'arresto da tre a diciotto mesi (comma 6). Il contenuto normativo della disposizione impugnata è rappresentato, dunque, dall'inestricabile collegamento tra la previsione di particolari misure di prevenzione nei confronti di persone tossicodipendenti e di una contravvenzione per il caso della loro inosservanza. (...) Nel merito la questione è fondata. (...) La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, ha già dichiarato l'illegittimità di altre disposizioni introdotte in sede di conversione del d.l. n. 272 del 2005, per eterogeneità delle medesime rispetto al contenuto, alla finalità e alla *ratio* complessiva dell'originario decreto-legge. Segnatamente, la citata pronuncia, che costituisce un precedente specifico in materia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter* del d.l. n. 272 del 2005: il primo (art. 4-*bis*) – modificando l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 – ha previsto una medesima cornice edittale per le violazioni concernenti tutte le sostanze stupefacenti, unificando il trattamento sanzionatorio che, in precedenza, era differenziato a seconda che i reati avessero per oggetto le sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette “droghe leggere”) ovvero quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette “droghe pesanti”); il secondo (art. 4-*vicies ter*) ha parallelamente modificato il precedente sistema tabellare stabilito dagli artt. 13 e 14 dello stesso d.P.R. n. 309 del 1990, includendo nella nuova tabella I gli stupefacenti che prima erano distinti in differenti gruppi. (...) Le considerazioni sviluppate con la citata sentenza n. 32 del 2014 – che hanno indotto questa Corte a censurare la disomogeneità delle disposizioni aggiunte dagli artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter* rispetto all'originario decreto-legge – valgono anche per la disposizione oggi censurata di cui all'art. 4-*quater*. Infatti, le norme originarie – contenute in un provvedimento significativamente titolato all'inizio “Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi” – riguardano l'assunzione di personale della Polizia di Stato (art. 1), misure per assicurare la funzionalità all'Amministrazione civile dell'interno (art. 2), finanziamenti per le Olimpiadi invernali (art. 3), il recupero dei tossicodipendenti detenuti (art. 4) e il diritto di voto degli italiani residenti all'estero (art. 5). Anche nel presente giudizio, come in quello definito con la sentenza n. 32 del 2014, l'unica previsione alla quale, in ipotesi, potrebbe ricollegarsi la disposizione impugnata introdotta dalla legge di conversione, è l'art. 4, la cui connotazione finalistica era ed è quella di impedire l'interruzione del programma di recupero di determinate categorie di tossicodipendenti recidivi. Nei confronti di questi ultimi era, infatti, intervenuta la allora recentissima legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), cosiddetta “legge ex Cirielli”, che, con il suo art. 8, aveva aggiunto l'art. 94-*bis* al d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo da quattro a tre anni la pena massima che, per i recidivi, consentiva l'affidamento in prova per l'attuazione di un programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza; inoltre, l'art. 9 della medesima legge aveva aggiunto la lettera c) al comma 9 dell'art. 656 del codice di procedura penale, escludendo la sospensione della esecuzione della pena per i recidivi, anche se tossicodipendenti inseriti in un programma terapeutico di recupero. Il Governo, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l'efficacia dei citati programmi di recupero anche in caso di recidiva, aveva abrogato, con l'art. 4 del d.l. n. 272 del 2005, il predetto art. 94-*bis* e aveva modificato l'art. 656, comma 9, lettera c), cod. proc. pen., ripristinando la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei tossicodipendenti con un programma terapeutico

in atto, alle condizioni precedentemente previste. L'art. 4 dell'originario testo del decreto-legge contiene, pertanto, norme di natura processuale, attinenti alle modalità di esecuzione della pena, il cui fine è quello di impedire l'interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza. (...) Diversamente, la disposizione di cui all'art. 4-*quater*, oggetto del presente giudizio e introdotta dalla legge di conversione, prevede anche norme a carattere sostanziale, del tutto svincolate da finalità di recupero del tossicodipendente, ma piuttosto orientate a finalità di prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica. Pur contenute in un'unica disposizione, le norme di nuova introduzione hanno una portata sistematica e coinvolgono istituti di estrema delicatezza, quali sono quelli delle misure di prevenzione atipiche e delle reazioni sanzionatorie alla loro violazione. L'esame del contenuto della disposizione impugnata denota, pertanto, la palese estraneità delle disposizioni censurate, aggiunte in sede di conversione, rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge in cui sono state inserite, in modo da evidenziare, sotto questo profilo, una violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto del necessario requisito dell'omogeneità, in assenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le disposizioni del decreto-legge e quelle introdotte, con emendamento, in fase di conversione».

- Sentenza n. **186/2015** (red. Lattanzi)

Fermo restando che necessità e urgenza sono requisiti che riguardano le disposizioni del decreto-legge e non i relativi emendamenti, la legge di conversione può integrare l'originaria disposizione dell'atto governativo con un contenuto normativo del tutto omogeneo, come tale ugualmente necessario e urgente.

Considerato, 3.

«Logicamente preliminare è la censura relativa all'asserita violazione dell'art. 77, secondo comma Cost., che a parere del Tribunale rimettente si sarebbe verificata perché, senza necessità e urgenza, durante la conversione del d.l. n. 52 del 2014, sarebbero stati approvati gli emendamenti contestati, che hanno determinato “modifiche strutturali di istituti secolari come la pericolosità sociale”, disciplinata dagli artt. 133 e 203 cod. pen., “spezzando il nesso di ‘interrelazione funzionale’ e di ‘sostanziale omogeneità’ tra decreto-legge e legge di conversione”. La censura è priva di fondamento. L'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 52 del 2014, nel testo risultante in seguito alla conversione, ha apportato questa modificazione al comma 4 dell'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 2012, n. 9: “dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale. Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità

sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali”. In sede di conversione, nell’originario art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 52 del 2014, è stata inserita, dopo le parole “pericolosità sociale”, la locuzione: “il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all’articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale”, e, alla fine della lettera b), è stato aggiunto il periodo: “Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali”. Si tratta di emendamenti che integrano l’originaria disposizione del decreto-legge con un contenuto normativo del tutto omogeneo, e, completando la disposizione, risultano ugualmente necessari e urgenti, anche se necessità e urgenza sono requisiti che riguardano le disposizioni del decreto e non i relativi emendamenti (sentenza n. 22 del 2012). Perciò, sotto ogni aspetto, deve escludersi la denunciata violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost.».

- Sentenza n. **154/2015** (red. Zanon)

L’inserimento, in sede di conversione, di norme eterogenee rispetto all’oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. non già per la mancanza dei presupposti di necessità e urgenza (come tali non riferibili a precetti inseriti successivamente) bensì per l’uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge. La legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge e caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario; essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto. Le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, alla ratio dominante del decreto originario considerato nel suo complesso. Il carattere peculiare della legge di conversione comporta anche che il Governo, stabilendo il contenuto del decreto, è nelle condizioni di circoscrivere, sia pur indirettamente, i confini del potere emendativo parlamentare. Nella specie, la Corte rileva un caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto. La norma censurata, infatti, introdotta in sede di conversione di un decreto “milleproroghe”, è mossa dall’unico obiettivo di superare un contrasto giurisprudenziale in atto ma è distonica rispetto al complessivo provvedimento governativo, poiché non proroga alcun termine previsto da precedenti disposizioni né stabilisce interventi di riassetto di norme di carattere finanziario. L’esigenza di dirimere il conflitto interpretativo ben avrebbe potuto essere soddisfatta o con il normale esercizio del potere di iniziativa legislativa oppure con un distinto decreto-legge, se, a giudizio del Governo, fossero stati riscontrati autonomi profili di necessità e di urgenza.

Considerato, 1., 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5.

«Il Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, ha sollevato, per violazione degli artt. 3, 77, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31. Tale disposizione, aggiunta in sede di conversione, stabilisce che il comma 96 dell’art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), “si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni”. (...) Nel merito, va scrutinata per prima la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-ter, del d.l. n. 248 del 2007, come convertito, posta in relazione al parametro di cui all’art. 77, secondo comma, Cost. Infatti, la censura riferita all’asserita violazione dell’art. 77 Cost. presenta pregiudizialità logico-giuridica, giacché investe lo stesso corretto esercizio della funzione normativa primaria. Quindi, la sua eventuale fondatezza eliderebbe in radice il contenuto precettivo della norma in esame, determinando l’assorbimento delle questioni sollevate in riferimento ad altri parametri costituzionali (sentenze n. 162 e n. 80 del 2012, n. 93 del 2011 e n. 293 del 2010). (...) La questione è fondata. (...) È subito da rilevare che la disposizione censurata non faceva parte del testo originario del decreto-legge sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica, ma è stata inserita nel corpo dell’atto normativo d’urgenza per effetto di un emendamento approvato in sede di conversione. Il decreto-legge nel quale è stata immessa la norma in esame è denominato “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”. Il suo preambolo fa riferimento alla “straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario”. Il d.l. n. 248 del 2007 è, pertanto, un provvedimento “milleproroghe”. Rispetto a tal genere di atti normativi d’urgenza, la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 22 del 2012) ha rilevato trattarsi di decreti che, sebbene possano attenersi ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, “devono obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale”. (...) Considerando che lo scrutinio di costituzionalità cade su una disposizione aggiunta in sede di conversione, è da valutare l’omogeneità dei contenuti recati dalla norma censurata, rispetto a quelli del testo originario del decreto-legge, come sinteticamente descritti. L’art. 26, comma 7-ter, nell’ambito di un articolo complessivamente rubricato “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”, fornisce (...) l’interpretazione autentica dell’art. 145, comma 96, della legge n. 388 del 2000, e stabilisce che gli atti di natura catastale ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dagli agrotecnici. Da tale punto di vista, la norma censurata appare mossa (...) dall’unico obiettivo di superare un contrasto giurisprudenziale insorto sull’individuazione dei soggetti abilitati a redigere e sottoscrivere determinati atti catastali. Sicché, in relazione alle caratteristiche originarie del decreto-legge di riferimento, risulta palese che la disposizione censurata non proroga alcun termine previsto da precedenti disposizioni legislative, né dispone interventi di riassetto di norme di carattere finanziario. Essa non presenta nemmeno alcun apprezzabile nesso con il conseguimento di una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, mostrandosi piuttosto nelle vesti di un non secondario intervento normativo, volto a intervenire, sciogliendo dubbi, sulle attribuzioni di una determinata categoria professionale. Stante la contiguità temporale dell’emendamento con il contrasto giurisprudenziale descritto, il suo superamento con la norma interpretativa censurata costituisce, del resto, l’unica contingenza ipoteticamente caratterizzata da urgenza: ma anche tale labilissimo legame con la *ratio* e la finalità proprie del d.l. n. 248 del 2007 non resiste al

semplice rilievo per cui un conto è la proroga urgente di termini, ben altro è la decisione circa l'ampiezza delle competenze di una categoria professionale. Del resto, l'opportunità di interpretare autenticamente una norma – pur se in conseguenza di un contrasto interpretativo emerso poco tempo prima dell'introduzione della norma interpretativa – potrebbe essere soddisfatta o con il normale esercizio del potere di iniziativa legislativa di cui all'art. 71 Cost., oppure con un distinto decreto-legge, se, a giudizio del Governo, la risoluzione del contrasto giurisprudenziale presenti autonomi profili di necessità e di urgenza. Invece, l'inserimento, in sede di conversione, come avviene nel caso di specie, di una norma interpretativa del tutto estranea rispetto alla *ratio* e alla finalità unitaria di un decreto-legge “milleproroghe”, determina la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei (sentenza n. 22 del 2012). In definitiva, si versa in un caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge (sentenze n. 251 del 2014 e n. 32 del 2014, n. 22 del 2012; ordinanza n. 34 del 2013). (...) La rilevata eterogeneità dell'emendamento aggiunto in sede di conversione, rispetto a *ratio* e finalità del d.l. n. 248 del 2007, non potrebbe essere superata nemmeno facendo ricorso ad una sorta di omogeneità “transitiva” o “sopravvenuta”, secondo le argomentazioni sostenute dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Sostiene la parte che la legge di conversione ha aggiunto un'ulteriore modifica, della cui omogeneità con l'originaria e complessiva *ratio* del decreto-legge non sarebbe dato dubitare, contenendo essa una proroga di termini: si tratta dell'art. 26-*bis*, recante “Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale”. Tale disposizione persegue lo scopo di agevolare, appunto tramite lo spostamento di alcuni termini, l'applicazione di disposizioni di legge già in vigore (art. 2, commi 36 e 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286), proprio in tema di aggiornamento di dati catastali. Assume, dunque, la difesa del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che, proprio in virtù della presenza dell'emendamento di cui all'appena ricordato art. 26-*bis*, la norma censurata acquisterebbe una sorta di omogeneità “sopravvenuta” o “transitiva”, proprio perché omogenea, per materia (catastale), alla disposizione pure aggiunta in sede di conversione, della cui coerenza con il decreto-legge “milleproroghe” n. 248 del 2007 non potrebbe dubitarsi, contenendo essa una proroga di termini. In sostanza, la norma censurata, pur disomogenea rispetto alla complessiva *ratio* dell'originario decreto-legge (rinvenibile in un intervento regolatore di natura temporale, tramite la proroga di termini), sarebbe omogenea (ma per la comune materia catastale trattata) rispetto ad altra norma, contenente in effetti una proroga di termini e, perciò, legittimamente introdotta in sede di conversione. Sostiene, inoltre, la parte che una tale omogeneità “transitiva” sarebbe già stata riconosciuta dalla stessa giurisprudenza di questa Corte, e richiama in proposito la sentenza n. 335 del 2010 (*rectius*: n. 355 del 2010). L'argomento è privo di pregio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ogni disposizione introdotta in sede di conversione deve essere collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso, mentre il riconoscimento indiscriminato di un'omogeneità “transitiva”, del tipo di quella appena descritta, consentirebbe facili aggiramenti al principio enunciato. Del resto, il richiamo ad una sentenza di questa Corte che tale omogeneità “transitiva” avrebbe già riconosciuto è palesemente erroneo: in quel caso (sentenza n. 355 del 2010), la disposizione

aggiunta in sede di conversione oggetto di censura (giudicata peraltro infondata, proprio in riferimento all'art. 77 Cost.) era stata reputata di per sé omogenea rispetto all'originario contenuto del decreto-legge (punto n. 8 del "Considerato in diritto" della sentenza citata), e, nella motivazione, il rinvio ad altre norme aggiunte in sede di conversione era stato operato solo per sottolineare come anche queste ultime mirassero alla medesima finalità già perseguita dalla norma censurata (e già considerata non dissonante rispetto all'originaria *ratio* complessiva del decreto-legge). Anche la sentenza richiamata conferma, quindi, l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei ad oggetto e finalità del testo originario, che costituisce l'unico termine di paragone. (...) In definitiva, non sono soltanto elementari regole di buona tecnica normativa ad esigere che la legge di conversione rechi un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, anche se, proprio sotto questo profilo, è particolarmente inopportuno, nel caso di specie, l'inserimento, in un decreto-legge "milleproroghe", di regole in materia di attribuzioni di una categoria professionale. Deve, piuttosto, ribadirsi che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. Tale violazione, per queste ultime norme, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, giacché esse, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma scaturisce dall'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione attribuisce ad esso, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012). L'innesto, nell'*iter* di conversione, dell'ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, considerando, tuttavia, che la legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. Essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto, come del resto prescrive, in particolare, l'art. 96-*bis* del regolamento della Camera dei deputati. A pena di essere utilizzate per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso (sentenza n. 32 del 2014). D'altra parte, il carattere peculiare della legge di conversione comporta anche che il Governo – stabilendo il contenuto del decreto-legge – sia nelle condizioni di circoscrivere, sia pur indirettamente, i confini del potere emendativo parlamentare. E, anche sotto questo profilo, gli equilibri che la Carta fondamentale instaura tra Governo e Parlamento impongono di ribadire che la possibilità, per il Governo, di ricorrere al decreto-legge deve essere realmente limitata ai soli casi straordinari di necessità e urgenza di cui all'art. 77 Cost. (sentenze n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007). Per tutte le ragioni illustrate, va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 26, comma 7-*ter*, del d.l. n. 248 del 2007, come convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 31 del 2008».

- Sentenza n. **145/2015** (red. Carosi)

La violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. si ravvisa in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di

conversione e quelle dell'originario decreto. Pertanto, difettano di omogeneità solo le disposizioni aggiunte totalmente estranee o intruse, cioè tali da interrompere, in parte qua, ogni correlazione tra il decreto e la legge di conversione. Nella specie, il nesso tra le censurate disposizioni aggiunte e l'originario decreto è corroborato da plurimi indici (il richiamo della materia disciplinata dalle prime nella premessa del secondo, la coincidenza di nomen iuris tra la novella legislativa e la previgente normativa, la presenza nel decreto di altre disposizioni contenutisticamente affini e l'omogeneità degli effetti prodotti dalle disposizioni aggiunte e da quelle originarie).

Considerato, 1., 3., 4.

«(...) la Commissione tributaria provinciale di Novara ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 5-*quater*, 5-*sexies* e 5-*septies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione. In particolare, il giudice *a quo* – chiamato a decidere l'impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso formulata da un contribuente in ordine alle somme versate per l'anno 2012 a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di addizionale regionale all'IRPEF in relazione al reddito derivante dalla locazione di immobili di interesse storico ed artistico di sua proprietà – dubita della legittimità costituzionale del regime fiscale introdotto dall'art. 4, commi 5-*quater*, 5-*sexies* e 5-*septies*, del d.l. n. 16 del 2012, che ha dato luogo all'esborso in considerazione. Ad avviso del rimettente, le citate disposizioni, introdotte in sede di conversione del decreto-legge, non presenterebbero collegamento di sorta con la normativa ivi originariamente contenuta, violando il nesso di interrelazione che deve necessariamente astringere il provvedimento d'urgenza e la legge di conversione. (...) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 5-*quater*, 5-*sexies* e 5-*septies*, del d.l. n. 16 del 2012 in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. non è fondata. (...) la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. si ravvisa “in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge (sentenze n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012). Pertanto, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità si determina solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente ‘estranee’ o addirittura ‘intruse’, cioè tali da interrompere, *in parte qua*, ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione” (sentenza n. 251 del 2014). Nella fattispecie in esame la descritta situazione non si verifica. Anzitutto, le norme censurate rientrano tutte nella materia tributaria, richiamata nella premessa del d.l. n. 16 del 2012, che dunque costituisce un punto di correlazione tra la disciplina introdotta in sede di conversione e quella dell'originario decreto. In secondo luogo, si evidenzia che il precedente regime fiscale era previsto dalla legge n. 413 del 1991, recante “Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale”, il cui *nomen iuris* appare del tutto assimilabile a quello della novella in esame, intitolata “Disposizioni urgenti di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”. Considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività

di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), il contenuto del decreto-legge “deve essere [...] corrispondente al titolo”, si deve ritenere che, abrogando e sostituendo il regime precedente, le norme censurate abbiano trovato nel contesto normativo in cui sono state inserite una sede idonea, in tal modo identificandosi un ulteriore profilo di omogeneità oggettiva. Nel decreto-legge, inoltre, sono rinvenibili altre norme che riguardano la fiscalità immobiliare, quali, in particolare, quelle espresse dall’art. 8, comma 16, lettere e), f) e g), in tema di immobili situati all’estero. Infine, l’art. 4, comma 4, del d.l. n. 16 del 2012 sin dall’origine prevede l’abrogazione delle disposizioni che sospendevano il potere di aumentare le aliquote, le addizionali e le tariffe dei tributi regionali e locali e, dunque, reca in sé le potenzialità di un incremento della pressione fiscale, smentendo l’assunto su cui s’incrina l’ordinanza di rimessione, secondo cui, diversamente da quella introdotta in sede di conversione, la disciplina contenuta nel decreto-legge non avrebbe determinato simile effetto. Alla luce di quanto precede, nella fattispecie non si verte in un caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione fra le disposizioni aggiunte e quelle originarie contenute nel decreto-legge. Il rilievo deve considerarsi assorbente anche rispetto alla circostanza che il Governo, nonostante la delicatezza e l’innovatività delle modifiche apportate al regime fiscale degli immobili di interesse storico o artistico, abbia fatto ricorso ad un maxi-emendamento in sede di conversione, su cui ha posto la questione di fiducia (sentenza n. 251 del 2014). (...) La procedura parlamentare seguita non comporta l’illegittimità delle disposizioni impugnate in ragione della specificata correlazione oggettiva e da ciò consegue la non fondatezza della questione».

- Sentenza n. **251/2014** (red. Cartabia)

La Corte ravvisa una violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto. Pertanto, difettano di omogeneità solo le disposizioni aggiunte che siano totalmente estranee o intrusive, cioè tali da interrompere, in parte qua, ogni correlazione tra il decreto e la legge di conversione. Nella specie, le disposizioni impugnate (in tema di diritti aeroportuali) non possono dirsi prive di ogni plausibile legame con quelle originarie contenute in un decreto contraddistinto dalla pluralità di oggetti (tra cui figura la materia tributaria).

Considerato, 5.

«Il Consiglio di Stato (...) lamenta la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., in quanto le disposizioni censurate sono state introdotte, con un maxi-emendamento su cui è stata posta la fiducia, in sede di conversione di un decreto-legge disomogeneo, rispetto a dette disposizioni, per contenuto, finalità e *ratio*. La questione non è fondata. Invero, il decreto-legge n. 203 del 2005, in cui sono state inserite le disposizioni impugnate, reca “[m]isure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”. Il punto di correlazione tra la disciplina dei diritti aeroportuali introdotta in sede di conversione in legge e quella dell’originario decreto può essere identificato, come argomenta l’Avvocatura dello Stato, nella materia tributaria. Il rimettente dubita che la disciplina dei diritti aeroportuali rientri in tale ambito, posto che si tratterebbe di corrispettivi per un servizio erogato e non di tributi, come chiarito dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione nella sentenza n. 379 del 2008 e

come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2008. Tuttavia, occorre precisare che, all'epoca della conversione in legge del decreto in questione, la normativa sui diritti aeroportuali veniva prevalentemente fatta rientrare nella materia tributaria, come confermato anche dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione nella sentenza n. 22245 del 2006. Del resto, solo successivamente all'entrata in vigore dell'impugnato art. 11-*nonies*, il legislatore è intervenuto con l'art. 39-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222, stabilendo che le disposizioni in materia di diritti aeroportuali "si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria". Deve, quindi, concludersi che, all'epoca della conversione del decreto-legge n. 203 del 2005, sussisteva una obiettiva incertezza interpretativa sulla natura dei diritti aeroportuali e l'orientamento prevalente tendeva ad ascriverli all'ambito tributario. D'altro canto, in riferimento al requisito dell'omogeneità, questa Corte ravvisa una violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge (sentenze n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012). Pertanto, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità si determina solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente "estrane" o addirittura "intruse", cioè tali da interrompere, *in parte qua*, ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. Alla luce dei predetti criteri, tenuto conto del fatto che il decreto-legge originario ricomprende una pluralità di oggetti, tra cui "disposizioni urgenti in materia tributaria", e considerata l'incertezza sulla natura tributaria dei diritti aeroportuali esistente all'epoca dei fatti, le disposizioni impugnate superano il vaglio di legittimità costituzionale, in quanto, in queste condizioni, non possono dirsi prive di ogni plausibile legame con quelle originarie contenute nel decreto-legge. Il rilievo di cui sopra deve ritenersi avere valore assorbente rispetto ad ogni ulteriore argomentazione ai sensi del parametro dedotto, ivi comprese quelle relative alla pur problematica prassi del ricorso da parte del Governo ai maxi emendamenti, in sede di conversione dei decreti-legge, su cui viene apposta la questione di fiducia. Di conseguenza deve essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies*, comma 1, lettera a) e b), e comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2005, sollevata con riferimento al predetto art. 77, secondo comma, Cost.».

- Sentenza n. **32/2014** (red. Cartabia)

La legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, in ossequio, prima ancora che a regole di buona tecnica normativa, all'esigenza di mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa. L'art. 77, secondo comma, Cost. presuppone un nesso di interrelazione funzionale tra decreto e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione semplificato e accelerato che si giustifica alla luce della sua natura di legge a competenza tipica, funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un breve lasso temporale. La legge di conversione non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, onde evitare che il relativo iter sia sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto

parlamentare. L'inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi non attinenti alla materia oggetto del decreto o alle sue finalità determina un vizio della legge di conversione in parte qua. La richiesta coerenza tra decreto e legge di conversione non esclude, in linea generale, che le Camere possano apportare emendamenti; vale soltanto a scongiurare l'uso improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta sotto la veste formale di un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda ad immettere nell'ordinamento una disciplina estranea, interrompendo l'essenziale legame tra decreto e legge di conversione. Nel caso di provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo (di per sé non esenti da problemi rispetto al requisito dell'omogeneità), ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto ovvero alla sua ratio dominante. Il vizio procedurale della legge di conversione, determinato dall'introduzione di disposizioni non coerenti materialmente o finalisticamente con il provvedimento d'urgenza, può essere evidenziato solo attraverso un esame del contenuto sostanziale delle singole disposizioni aggiunte, posto a raffronto con l'originario decreto. All'esito di tale esame, le eventuali disposizioni intruse risulteranno affette da vizio di formazione, per violazione dell'art. 77 Cost., mentre saranno fatte salve tutte le componenti dell'atto che si pongano in linea di continuità, per materia o per finalità, con l'originario decreto. Nel caso di specie, le censurate disposizioni aggiunte (recanti un'innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti) si rivelano disomogenee rispetto al decreto e recidono il nesso funzionale tra quest'ultimo e la legge di conversione, come attestato da numerosi indici sintomatici (l'intervenuta modifica del titolo del decreto, il parere del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, la portata della riforma e la complessità della materia incisa).

Considerato, 4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 5.

«Nel merito, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, come convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, è fondata in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione. (...) In proposito va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, con particolare riguardo alla sentenza n. 22 del 2012 e alla successiva ordinanza n. 34 del 2013, nella quale si è chiarito che la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge. Ciò in ossequio, prima ancora che a regole di buona tecnica normativa, allo stesso art. 77, secondo comma, Cost., il quale presuppone “un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario” (sentenza n. 22 del 2012). La legge di conversione – per l'approvazione della quale le Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro cinque giorni dalla presentazione del relativo disegno di legge (art. 77, secondo comma, Cost.) – segue un *iter* parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e circoscritto. Dalla sua connotazione di legge a competenza tipica derivano i limiti alla emendabilità del decreto-legge. La legge di conversione non può, quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche i regolamenti parlamentari (art. 96-bis del Regolamento della Camera dei Deputati e art. 97 del Regolamento del Senato della Repubblica, come interpretato dalla Giunta per il regolamento con il parere dell'8 novembre 1984). Diversamente, l'*iter* semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza

di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, l'inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalità di quest'ultimo, determina un vizio della legge di conversione *in parte qua*. È bene sottolineare che la richiesta coerenza tra il decreto-legge e la legge di conversione non esclude, in linea generale, che le Camere possano apportare emendamenti al testo del decreto-legge, per modificare la normativa in esso contenuta, in base alle valutazioni emerse nel dibattito parlamentare; essa vale soltanto a scongiurare l'uso improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta sotto la veste formale di un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda a immettere nell'ordinamento una disciplina estranea, interrompendo il legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall'art. 77, secondo comma, Cost. Ciò vale anche nel caso di provvedimenti governativi *ab origine* a contenuto plurimo, come quello di specie. In relazione a questa tipologia di atti – che di per sé non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell'omogeneità (sentenza n. 22 del 2012) – ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso. Nell'ipotesi in cui la legge di conversione spezzi la suddetta connessione, si determina un vizio di procedura, mentre resta ovviamente salva la possibilità che la materia regolata dagli emendamenti estranei al decreto-legge formi oggetto di un separato disegno di legge, da discutersi secondo le ordinarie modalità previste dall'art. 72 Cost. L'eterogeneità delle disposizioni aggiunte in sede di conversione determina, dunque, un vizio procedurale delle stesse, che come ogni altro vizio della legge spetta solo a questa Corte accertare. Si tratta di un vizio procedurale peculiare, che per sua stessa natura può essere evidenziato solamente attraverso un esame del contenuto sostanziale delle singole disposizioni aggiunte in sede parlamentare, posto a raffronto con l'originario decreto-legge. All'esito di tale esame, le eventuali disposizioni intrusive risulteranno affette da vizio di formazione, per violazione dell'art. 77 Cost., mentre saranno fatte salve tutte le componenti dell'atto che si pongano in linea di continuità sostanziale, per materia o per finalità, con l'originario decreto-legge. (...) Nel caso di specie, dunque, la Corte è chiamata a verificare se il contenuto delle disposizioni impugnate, introdotte in fase di conversione, sia funzionalmente correlato al decreto-legge n. 272 del 2005, al fine di giudicare il corretto uso del potere di conversione *ex art. 77*, secondo comma, Cost. da parte delle Camere. A tal fine va osservato che le norme originarie contenute nel decreto-legge riguardano l'assunzione di personale della Polizia di Stato (art. 1), misure per assicurare la funzionalità all'Amministrazione civile dell'interno (art. 2), finanziamenti per le olimpiadi invernali (art. 3), il recupero dei tossicodipendenti detenuti (art. 4) e il diritto di voto degli italiani residenti all'estero (art. 5). Come può facilmente rilevarsi, e come del resto ha osservato l'Avvocatura dello Stato, l'unica previsione alla quale, in ipotesi, potrebbero riferirsi le disposizioni impugnate introdotte dalla legge di conversione, è l'art. 4, la cui connotazione finalistica era ed è quella di impedire l'interruzione del programma di recupero di determinate categorie di tossicodipendenti recidivi. Nei confronti di questi ultimi era, infatti, intervenuta l'allora recentissima legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), cosiddetta "legge ex Cirielli", che con il suo art. 8 aveva aggiunto l'art. 94-*bis* al d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo così da quattro a tre anni la pena massima che, per i recidivi, consentiva l'affidamento in prova per l'attuazione

di un programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza; inoltre, l'art. 9 della medesima legge aveva aggiunto la lettera c) al comma 9 dell'art. 656 del codice di procedura penale, escludendo la sospensione della esecuzione della pena per i recidivi, anche se tossicodipendenti inseriti in un programma terapeutico di recupero. Il Governo, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l'efficacia dei citati programmi di recupero anche in caso di recidivi, con l'art. 4 del d.l. n. 272 del 2005 aveva perciò abrogato il predetto art. 94-*bis* e aveva modificato l'art. 656, comma 9, lettera c), cod. proc. pen., ripristinando la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei tossicodipendenti con un programma terapeutico in atto alle condizioni precedentemente previste. L'art. 4 contiene, pertanto, norme di natura processuale, attinenti alle modalità di esecuzione della pena, il cui fine è quello di impedire l'interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza. Esse riguardano, cioè, la persona del tossicodipendente e perseguono una finalità specifica e ben determinata: il suo recupero dall'uso di droghe, qualunque reato egli abbia commesso, sia esso in materia di stupefacenti o non. Non così le impugnate disposizioni di cui agli artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter*, introdotte dalla legge di conversione, le quali invece riguardano gli stupefacenti e non la persona del tossicodipendente. Inoltre, esse sono norme a connotazione sostanziale, e non processuale, perché dettano la disciplina dei reati in materia di stupefacenti. Si tratta, dunque, di fattispecie diverse per materia e per finalità, che denotano la evidente estraneità delle disposizioni censurate, aggiunte in sede di conversione, rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge in cui sono state inserite. (...) Tra gli elementi sintomatici che confermano tale conclusione, si può richiamare la circostanza che lo stesso Parlamento ha dovuto modificare, in sede di conversione, il titolo originario del decreto-legge, ampliandolo con l'aggiunta delle parole "e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309", per includervi la materia disciplinata dalle disposizioni introdotte solo con la legge di conversione. Ciò è indice del fatto che lo stesso legislatore ha ritenuto che le innovazioni introdotte con la legge di conversione non potevano essere ricomprese nelle materie già disciplinate dal decreto-legge medesimo e risultanti dal titolo originario di quest'ultimo. D'altra parte, non meno significativo è il parere espresso dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati (nella seduta del 1° febbraio 2006) sul disegno di legge C. 6297 di conversione in legge del decreto-legge n. 272 del 2005. In tale parere si rileva che il disegno di legge "reca un contenuto i cui elementi di eterogeneità – peraltro già originariamente presenti nella originaria formulazione di 5 articoli [...] – sono stati notevolmente accentuati a seguito dell'inserimento, durante il procedimento di conversione presso il Senato, di una vasta mole di ulteriori disposizioni (recate in 25 nuovi articoli) riguardanti principalmente, ma non esclusivamente, misure di contrasto alla diffusione degli stupefacenti, mutate da un disegno di legge da tempo all'esame del Senato (S. 2953)". (...) Del resto, la disomogeneità delle disposizioni impugnate rispetto al decreto-legge da convertire assume caratteri di assoluta evidenza, anche alla luce della portata della riforma recata dagli impugnati artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter* e della delicatezza e complessità della materia incisa dagli stessi. Infatti, benché contenute in due soli articoli, le modifiche introdotte nell'ordinamento apportano una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni sia sotto quello sanzionatorio, il fulcro della quale è costituito dalla parificazione dei delitti riguardanti le droghe cosiddette "pesanti" e di quelli aventi ad oggetto le droghe cosiddette "leggere", fattispecie differenziate invece dalla

precedente disciplina. Una tale penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di formazione della legge, *ex art. 72 Cost.* Si aggiunga che un intervento normativo di simile rilievo – che, non a caso, faceva parte di un autonomo disegno di legge S. 2953 giacente da tre anni in Senato in attesa dell’approvazione – ha finito, invece, per essere frettolosamente inserito in un “maxi-emendamento” del Governo, interamente sostitutivo del testo del disegno di legge di conversione, presentato direttamente nell’Assemblea del Senato e su cui il Governo medesimo ha posto la questione di fiducia (nella seduta del 25 gennaio 2006), così precludendo una discussione specifica e una congrua deliberazione sui singoli aspetti della disciplina in tal modo introdotta. Inoltre, per effetto del “voto bloccato” che la questione di fiducia determina ai sensi delle vigenti procedure parlamentari, è stato anche impedito ogni possibile intervento sul testo presentato dal Governo, dal momento che all’oggetto della questione di fiducia, non possono essere riferiti emendamenti, sub-emendamenti o articoli aggiuntivi e che su tale oggetto è altresì vietata la votazione per parti separate. Né la seconda e definitiva lettura presso l’altro ramo del Parlamento ha consentito successivamente di rimediare a questa mancanza, visto che anche in quel caso il Governo ha posto, nella seduta del 6 febbraio 2006, la questione di fiducia sul testo approvato dal Senato, obbligando così l’Assemblea della Camera a votarlo “in blocco”. Va inoltre osservato che la presentazione in aula da parte del Governo di un maxi-emendamento al disegno di legge di conversione non ha consentito alle Commissioni di svolgere in Senato l’esame referente richiesto dal primo comma dell’art. 72 Cost. Per di più, l’imminente fine della legislatura (intervenuta con il d.P.R. 11 febbraio 2006, n. 32, recante “Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati”) e l’assoluta urgenza di convertire alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge originario, tra cui quelle riguardanti la sicurezza e il finanziamento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, impedivano di fatto allo stesso Presidente della Repubblica di fare uso della facoltà di rinvio delle leggi *ex art. 74 Cost.*, non disponendo, tra l’altro, di un potere di rinvio parziale. In questo senso sono, infatti, i rilievi contenuti nei ripetuti interventi da parte del Presidente della Repubblica (...) e, recentemente, anche da parte del Presidente del Senato (...) tutti volti a segnalare l’abuso dell’istituto del decreto-legge e, in particolare, l’uso improprio dello strumento della legge di conversione, in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. Ben si comprende, pertanto, proprio alla luce di quanto accaduto nel caso di specie, come il rispetto del requisito dell’omogeneità e della interrelazione funzionale tra disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione *ex art. 77, secondo comma, Cost.* sia di fondamentale importanza per mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa. (...) Conclusivamente sul punto, deve osservarsi che, nel caso sottoposto all’esame della Corte, risultano contestualmente presenti plurimi indici che rendono manifesta l’assenza di ogni nesso di interrelazione funzionale tra le disposizioni impugnate e le originarie disposizioni del decreto-legge. In difetto del necessario legame logico-giuridico, richiesto dall’art. 77, secondo comma, Cost., i censurati artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter* devono ritenersi adottati in carenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione e perciò costituzionalmente illegittimi. Trattandosi di un vizio di natura procedurale, che peraltro (...) si evidenzia solo ad un’analisi dei contenuti normativi aggiunti in sede di conversione, la declaratoria di illegittimità costituzionale colpisce per intero le due disposizioni impugnate e soltanto esse, restando impregiudicata la valutazione di questa

Corte in relazione ad eventuali ulteriori impugnative aventi ad oggetto altre disposizioni della medesima legge. (...) In considerazione del particolare vizio procedurale accertato in questa sede, per carenza dei presupposti *ex art. 77*, secondo comma, Cost., deve ritenersi che, a seguito della caducazione delle disposizioni impugnate, tornino a ricevere applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni impugnate. Il potere di conversione non può, infatti, considerarsi una mera manifestazione dell'ordinaria potestà legislativa delle Camere, in quanto la legge di conversione ha natura "funzionalizzata e specializzata" (sentenza n. 22 del 2012 e ordinanza n. 34 del 2013). Essa presuppone un decreto da convertire, al cui contenuto precettivo deve attenersi, e per questo non è votata articolo per articolo, ma in genere è composta da un articolo unico, sul quale ha luogo la votazione – salva la eventuale proposizione di emendamenti, nei limiti sopra ricordati – nell'ambito di un procedimento *ad hoc* (art. 96-*bis* del Regolamento della Camera; art. 78 del Regolamento del Senato), che deve necessariamente concludersi entro sessanta giorni, pena la decadenza *ex tunc* del provvedimento governativo. Nella misura in cui le Camere non rispettano la funzione tipica della legge di conversione, facendo uso della speciale procedura per essa prevista al fine di perseguire scopi ulteriori rispetto alla conversione del provvedimento del Governo, esse agiscono in una situazione di carenza di potere. In tali casi, in base alla giurisprudenza di questa Corte, l'atto affetto da vizio radicale nella sua formazione è inidoneo ad innovare l'ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa (sentenze n. 123 del 2011 e n. 361 del 2010). Sotto questo profilo, la situazione risulta assimilabile a quella della caducazione di norme legislative emanate in difetto di delega, per le quali questa Corte ha già riconosciuto, come conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale, l'applicazione della normativa precedente (sentenze n. 5 del 2014 e n. 162 del 2012), in conseguenza dell'inidoneità dell'atto, per il radicale vizio procedurale che lo inficia, a produrre effetti abrogativi anche per modifica o sostituzione. Deve, dunque, ritenersi che la disciplina dei reati sugli stupefacenti contenuta nel d.P.R. n. 309 del 1990, nella versione precedente alla novella del 2006, torni ad applicarsi, non essendosi validamente verificato l'effetto abrogativo».

- Ordinanza n. **34/2013** (red. Silvestri)

La giurisprudenza costituzionale ha fissato i limiti all'emendabilità del decreto-legge in una prospettiva contenutistica ovvero finalistica, richiamando le norme che riflettono la natura funzionalizzata e specializzata della legge di conversione, la quale non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore. La tendenziale coincidenza tra oggetto del decreto e oggetto della legge di conversione implica che le Camere possono emendare il primo nel rispetto del suo contenuto o della sua finalità, purché non alterino l'omogeneità di fondo del testo originario. Nel caso di provvedimenti governativi a contenuto eterogeneo, il limite all'introduzione di ulteriori disposizioni in sede di conversione è costituito dal rispetto della relativa ratio. La verifica di conformità all'art. 77, secondo comma, Cost. delle disposizioni aggiunte impone di individuare e confrontare, da un lato, la ratio del decreto e, dall'altro, la portata dei nuovi precetti. L'eterogeneità della disposizione inserita in sede di conversione non può essere desunta dalla mera circostanza che essa fosse già presente in un precedente decreto decaduto. Nella specie, la disposizione censurata è del tutto omogenea, nel suo contenuto, a quelle del decreto in cui è stata introdotta.

Considerato

«(...) la Corte di cassazione dubita, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 11-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248; (...) la disposizione denunciata, in origine contenuta nell'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211 (Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale), non convertito in legge e quindi decaduto, è stata introdotta nel testo del d.l. n. 203 del 2005, in sede di conversione di quest'ultimo in legge; (...) a parere della rimettente, la predetta disposizione sarebbe eterogenea, per contenuto e finalità, rispetto al testo originario del d.l. n. 203 del 2005, sicché è denunciata come frutto di un improprio esercizio del potere legislativo, richiamando i principi stabiliti dalla sentenza n. 22 del 2012 di questa Corte; (...) preliminarmente occorre esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa dello Stato, riguardanti la carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione in punto di non manifesta infondatezza, e il carattere "perplesso" della questione; (...) il limite motivazionale segnalato dalla difesa statale in riferimento al mancato esame della norma censurata, e al conseguente mancato raffronto tra la stessa e le disposizioni contenute nel testo originario del d.l. n. 203 del 2005, si connette, in realtà, ad una erronea interpretazione del *dictum* della sentenza n. 22 del 2012, e dunque attiene al merito della questione; (...) quanto all'eccezione relativa alla "perplexità della questione", il richiamo della rimettente alla circostanza che il d.l. n. 211 del 2005, nel quale era originariamente contenuta la disposizione censurata, fosse poi decaduto, non assume effettivo rilievo nell'economia della questione prospettata; (...) infatti, come osservato anche dalla difesa statale, la rimettente non ha formulato in proposito specifiche censure, e lo stesso dispositivo dell'ordinanza di rimessione è circoscritto alla denunciata eterogeneità della norma introdotta nel d.l. n. 203 del 2005 in sede di conversione in legge, con la conseguenza che il tema della reiterazione dei decreti-legge non convertiti non risulta posto; (...) nel merito, la questione è manifestamente infondata; (...) all'esito dei richiami alla motivazione della sentenza n. 22 del 2012 di questa Corte, la rimettente ritiene incompatibili con il parametro evocato le disposizioni che, al pari di quella oggetto di censura, siano state introdotte dal Parlamento in sede di conversione di un decreto-legge, e che in origine fossero contenute in un altro testo normativo, pure predisposto dal Governo; (...) in ciò è ravvisata l'"eterogeneità", per contenuto e per finalità, della disposizione denunciata rispetto al testo del d.l. n. 203 del 2005; (...) il ragionamento della rimettente si basa su una lettura erronea della citata pronuncia; (...) questa Corte, con la sentenza n. 22 del 2012, ha fissato i limiti alla emendabilità del decreto-legge in una prospettiva contenutistica ovvero finalistica, richiamando le norme procedurali che riflettono la natura della legge di conversione come legge "funzionalizzata e specializzata", che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore (art. 96-*bis* del Regolamento della Camera dei deputati; art. 97 del Regolamento del Senato della Repubblica; art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 1988, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"); (...) la coincidenza tendenziale tra oggetto del decreto-legge e oggetto della legge di conversione implica che le Camere possono emendare il testo del decreto-legge nel rispetto del contenuto o della finalità del provvedimento governativo, in quanto "ciò che esorbita dalla sequenza tipica profilata dall'art. 77, secondo comma, Cost., è

l'alterazione dell'omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario, ove questo, a sua volta, possieda tale caratteristica" (ancora sentenza n. 22 del 2012); (...) nel caso di provvedimenti governativi *ab origine* a contenuto eterogeneo, il limite all'introduzione di ulteriori disposizioni in sede di conversione è costituito dal rispetto della *ratio*; (...) nella questione decisa con la citata sentenza, questa Corte ha sanzionato l'inserimento, nel decreto-legge cosiddetto "mille proroghe", di "un frammento, relativo ai rapporti finanziari, della disciplina generale e sistematica, tuttora mancante, del riparto delle funzioni e degli oneri tra Stato e Regioni in materia di protezione civile", ritenendo che le relative disposizioni risultassero del tutto estranee alla *ratio* del provvedimento governativo, registrandosi in tal senso uno scostamento intollerabile della funzione legislativa dal parametro evocato; (...) secondo il paradigma tracciato dalla sentenza n. 22 del 2012, la verifica di compatibilità con l'art. 77, secondo comma, Cost. delle disposizioni introdotte dal Parlamento, in sede di conversione di un decreto-legge, impone di procedere all'individuazione, da un lato, della *ratio* del provvedimento governativo, e, dall'altro lato, del contenuto delle disposizioni aggiunte, per poi raffrontarli; (...) nel caso prospettato dall'odierna rimettente, la verifica indicata conduce ad un esito positivo dello scrutinio di legittimità costituzionale; (...) il d.l. n. 203 del 2005, recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", ha introdotto, al Titolo III (artt. da 4 a 7), norme in tema di "perequazione delle basi imponibili", con effetto di incremento del gettito fiscale; (...) la disposizione censurata, la quale reca la disciplina dell'ammortamento dei beni strumentali all'esercizio di impresa per alcune attività cosiddette regolate, da applicarsi per l'anno d'imposta 2005, presenta contenuto all'evidenza omogeneo a quello delle richiamate disposizioni del d.l. n. 203 del 2005; (...) non riveste significato, ai fini del sindacato sollecitato dalla rimettente, la collocazione impropria dell'art. 11-*quater* nel Titolo IV, rubricato "previdenza e sanità", anziché nel Titolo III del testo normativo, nel quale sono inserite le norme in tema di perequazione delle basi imponibili; (...) pertanto, non essendo riscontrabile la denunciata eterogeneità dell'art. 11-*quater*, comma 4, rispetto all'oggetto e alle finalità del d.l. n. 203 del 2005, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata».

- Sentenza n. 22/2012 (red. Silvestri)

La necessaria omogeneità del decreto-legge – la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza – deve essere osservata dalla legge di conversione. Il conseguente principio di sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione risulta recepito dai regolamenti parlamentari. L'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario del decreto non risponde soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa ma è imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario. Il Parlamento è chiamato a convertire, o non, in legge un atto, unitariamente considerato, contenente disposizioni giudicate urgenti dal Governo per la natura stessa delle fattispecie regolate o per la finalità che si intende perseguire. In definitiva, l'oggetto del decreto tende a coincidere con quello della legge di conversione.

Nell'esercizio della propria ordinaria potestà legislativa, le Camere possono emendare il provvedimento, a seguito di valutazioni parlamentari difformi nel merito, rispetto agli stessi oggetti o in vista delle medesime finalità, o anche solo per esigenze meramente tecniche o formali. Ciò che esorbita, invece, dalla sequenza tipica profilata dall'art. 77, secondo comma, Cost., è l'alterazione dell'omogeneità di fondo dell'originaria normativa urgente. Se viene spezzato il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione, la violazione dell'indicato parametro non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte (che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari) ma dall'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge. Nella specie, la Corte dichiara illegittime norme (concernenti una disciplina a regime in materia di protezione civile) inserite in sede di conversione e del tutto estranee alla materia e alle finalità del decreto (adottato per la proroga di termini legislativi e per interventi regolatori di natura temporale).

Considerato, 3., 3.2., 4., 4.1., 4.2.

«La questione sollevata in relazione all'art. 77, secondo comma, Cost., è ammissibile e fondata. (...) Preliminarmente, occorre osservare che le disposizioni oggetto di ricorso sono state introdotte nel corpo del d.l. n. 225 del 2010 per effetto di emendamenti approvati in sede di conversione. Esse non facevano parte, pertanto, del testo originario del decreto-legge sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica. Va rilevato altresì che le disposizioni di cui sopra regolano i rapporti finanziari tra Stato e Regioni in materia di protezione civile non con riferimento ad uno o più specifici eventi calamitosi, o in relazione a situazioni già esistenti e bisognose di urgente intervento normativo, ma in via generale e ordinamentale per tutti i casi futuri di possibili eventi calamitosi, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992. Si tratta quindi di una normativa "a regime", del tutto slegata da contingenze particolari, inserita tuttavia nella legge di conversione di un decreto-legge denominato "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie". Il preambolo di tale atto con forza di legge così recita: "Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti". Le disposizioni impugnate sono state inserite, in sede di conversione, nell'art. 2, nella cui rubrica si legge: "Proroghe onerose di termini". Da quanto sopra esposto risulta palese l'estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge cosiddetto "milleproroghe", in quanto si tratta di un frammento, relativo ai rapporti finanziari, della disciplina generale e sistematica, tuttora mancante, del riparto delle funzioni e degli oneri tra Stato e Regioni in materia di protezione civile. (...) La necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione. (...) Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è pienamente recepito dall'art. 96-bis, comma 7, del regolamento della Camera dei deputati, che dispone: "Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge". Sulla medesima linea si colloca la lettera inviata il 7 marzo 2011 dal Presidente del Senato ai Presidenti delle Commissioni parlamentari, nonché, per

conoscenza, al Ministro per i rapporti con il Parlamento, in cui si esprime l'indirizzo "di interpretare in modo particolarmente rigoroso, in sede di conversione di un decreto-legge, la norma dell'art. 97, comma 1, del regolamento, sulla improponibilità di emendamenti estranei all'oggetto della discussione", ricordando in proposito il parere espresso dalla Giunta per il regolamento l'8 novembre 1984, richiamato, a sua volta, dalla circolare sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997. Peraltro, il suddetto principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 74 Cost., ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 (Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura), e ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge oggetto degli odierni giudizi. (...) Si deve ritenere che l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario. Innanzitutto, il disegno di legge di conversione del decreto-legge appartiene alla competenza riservata del Governo, che deve presentarlo alle Camere "il giorno stesso" della emanazione dell'atto normativo urgente. Anche i tempi del procedimento sono particolarmente rapidi, giacché le Camere, anche se sciolte, sono convocate appositamente e si riuniscono entro cinque giorni. In coerenza con la necessaria accelerazione del procedimento, i regolamenti delle Camere prevedono norme specifiche, mirate a consentire la conversione in legge entro il termine costituzionale di sessanta giorni. Il Parlamento è chiamato a convertire, o non, in legge un atto, unitariamente considerato, contenente disposizioni giudicate urgenti dal Governo per la natura stessa delle fattispecie regolate o per la finalità che si intende perseguire. In definitiva, l'oggetto del decreto-legge tende a coincidere con quello della legge di conversione. Non si può tuttavia escludere che le Camere possano, nell'esercizio della propria ordinaria potestà legislativa, apportare emendamenti al testo del decreto-legge, che valgano a modificare la disciplina normativa in esso contenuta, a seguito di valutazioni parlamentari difformi nel merito della disciplina, rispetto agli stessi oggetti o in vista delle medesime finalità. Il testo può anche essere emendato per esigenze meramente tecniche o formali. Ciò che esorbita invece dalla sequenza tipica profilata dall'art. 77, secondo comma, Cost., è l'alterazione dell'omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario, ove questo, a sua volta, possieda tale caratteristica (...). In definitiva, l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione. Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge. La Costituzione italiana disciplina, nelle loro

grandi linee, i diversi procedimenti legislativi e pone limiti e regole, da specificarsi nei regolamenti parlamentari. Il rispetto delle norme costituzionali, che dettano tali limiti e regole, è condizione di legittimità costituzionale degli atti approvati, come questa Corte ha già affermato a partire dalla sentenza n. 9 del 1959, nella quale ha stabilito la propria “competenza di controllare se il processo formativo di una legge si è compiuto in conformità alle norme con le quali la Costituzione direttamente regola tale procedimento”. Considerato che le norme impugnate nel presente giudizio, inserite nel corso del procedimento di conversione del d.l. n. 225 del 2010, sono del tutto estranee alla materia e alle finalità del medesimo, si deve concludere che le stesse sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost.».

La tesi, poi superata, dell’efficacia sanante della legge di conversione⁵

- Sentenza n. **29/2002** (red. Marini)

Eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d’urgenza devono ritenersi sanati in linea di principio dalla conversione in legge.

Considerato, 4.1.

«Per quanto riguarda il parametro di cui all’art. 77 della Costituzione, evocato dal Tribunale di Benevento sotto il profilo della carenza dei presupposti di necessità ed urgenza, è sufficiente osservare che eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d’urgenza devono ritenersi sanati in linea di principio dalla conversione in legge e che deve comunque escludersi che nella specie si versi in ipotesi di macroscopico difetto dei presupposti della decretazione. Ferma restando l’estensione alla legge di conversione delle ulteriori censure riferite al decreto-legge (sentenza n. 400 del 1996)».

- Sentenza n. **376/2001** (red. Marini)

La censura di violazione dell’art. 77 Cost. rivolta ad un decreto-legge risulterebbe comunque sanata dalla sua intervenuta conversione in legge.

Considerato, 3.1.

«Il collegio rimettente muove dalla premessa che l’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, secondo il quale “le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono

⁵ Le pronunce qui prese in considerazione, che evidenziano l’efficacia sanante della legge di conversione in rapporto a vizi genetici propri del decreto-legge, sono tutte successive alla sentenza n. 29/1995 che, per la prima volta, ha teorizzato la possibilità di un sindacato di costituzionalità circa la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento d’urgenza, peraltro limitato al loro evidente difetto che configura altresì un vizio *in procedendo* della legge di conversione. Tali pronunce, dunque, sembrano ancora echeggiare l’originario indirizzo, riportato *infra* nella Parte I, che negava ingresso alle censure di violazione dell’art. 77 Cost. per la sola circostanza dell’avvenuta conversione del decreto, indipendentemente dal riconoscimento dell’efficacia sanante della relativa legge ed in un contesto di sostanziale inoperatività del sindacato circa i requisiti costituzionali della decretazione d’urgenza.

essere devolute a collegi arbitrali”, non possa riferirsi alle controversie riguardanti le opere di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Ciò, sia perché il decreto-legge n. 180 del 1998 sarebbe stato emanato esclusivamente per fronteggiare la situazione di emergenza derivante dai disastri idrogeologici del maggio 1998, sia perché, in ogni caso, il programma di edilizia di cui al titolo VIII della menzionata legge n. 219 del 1981 non potrebbe qualificarsi come programma di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. (...) Siffatta premessa interpretativa è sicuramente erronea. L’inequivoco tenore letterale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 rende infatti palese che esso enuncia una regola di carattere generale, riguardante le controversie relative alle opere pubbliche comprese in tutti i programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. Né in ciò può ravvisarsi una violazione dell’art. 77 della Costituzione che comunque risulterebbe sanata dall’intervenuta conversione in legge del decreto atteso che una norma di carattere generale in tema di programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non può certo ritenersi estranea o disomogenea rispetto alla materia di un decreto-legge adottato in conseguenza della straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in merito ad una specifica calamità naturale. Non può d’altro canto dubitarsi che il programma straordinario di edilizia residenziale per l’area metropolitana di Napoli, di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, rientri a pieno titolo tra i programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. A favore di tale conclusione depone infatti la *ratio* complessiva della legge n. 219 del 1981 recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 unita alla circostanza che il comune di Napoli era già stato a suo tempo individuato con d.P.C.m. 22 maggio 1981 (...) tra quelli “gravemente danneggiati” dal terremoto che aveva colpito la regione Campania nel 1980».

- Sentenza n. 419/2000 (red. Marini)

Il vizio di costituzionalità derivante dall’iterazione o reiterazione attiene al procedimento di formazione del decreto-legge e può ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la legge di conversione (o di sanatoria), abbiano assunto come propri i contenuti o gli effetti della disciplina urgente adottata dal Governo.

Considerato, 9.

«Va in primo luogo disattesa la censura sollevata, con riferimento all’art. 77 Cost., dal solo pretore di Genova, con ordinanza di data anteriore alla legge di conversione del decreto-legge n. 510 del 1996, fondata sul rilievo secondo cui la norma impugnata, emanata in difetto dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, costituirebbe mera reiterazione di quella di cui all’art. 9, comma 21, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), decaduto per mancata conversione. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “il vizio di costituzionalità derivante dall’iterazione o dalla reiterazione attiene, in senso lato, al procedimento di formazione del decreto-legge in quanto provvedimento provvisorio fondato su presupposti straordinari di necessità ed urgenza: la conseguenza è che tale vizio può ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la legge di conversione (o di sanatoria), abbiano assunto come propri i contenuti o gli effetti della disciplina adottata dal Governo in sede di decretazione d’urgenza” (sentenza n. 360 del 1996). Deve poi escludersi

ogni rilievo, nella specie, dei presupposti di necessità ed urgenza, posto che l'efficacia retroattiva della norma convertita in legge è tale da coprire anche il periodo intercorrente tra l'emanazione del decreto e la sua conversione. La conversione in legge del decreto n. 510 del 1996 - successiva, come si è detto, all'ordinanza di rimessione - ha, pertanto, sanato ogni eventuale vizio attinente al procedimento di formazione del decreto stesso e porta ad escludere l'asserita violazione, nella specie, dell'art. 77 Cost.».

- Sentenza n. **398/1998** (red. Mezzanotte)

La legge di conversione, con cui le Camere assumono come propri i contenuti della disciplina urgente adottata dal Governo, sana il vizio di reiterazione.

Considerato, 3.

«Viene in primo luogo in considerazione la denunciata violazione dell'art. 77 della Costituzione, sotto il (...) profilo (...) della reiterazione dei decreti non convertiti. (...) Non fondate sono anche le numerose censure rivolte contro la reiterazione dei decreti-legge. Questa Corte deve ribadire sul punto quanto affermato nella recente sentenza n. 360 del 1996: il vizio di reiterazione può ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la legge di conversione, abbiano assunto come propri i contenuti della disciplina adottata dal Governo in sede di decretazione d'urgenza. Nel caso, i decreti-legge nn. 542 e 552, gli ultimi della doppia serie di decreti-legge reiterati, che ha inizio con i decreti nn. 124 del 1996 e 440 del 1996, sono stati convertiti rispettivamente dalle leggi 23 dicembre 1996, n. 649 e 20 dicembre 1996, n. 642, le quali contengono anche clausole di salvezza degli effetti prodotti dai precedenti decreti non convertiti».

- Ordinanza n. **194/1998** (red. Onida)

L'intervenuta conversione in legge, con cui le Camere assumono come propri i contenuti della disciplina adottata dal Governo, sana il denunciato vizio di elusione del termine costituzionale di efficacia del decreto-legge, derivante dalla reiterazione del contenuto di precedenti decreti in assenza di nuovi e sopravvenuti motivi di necessità e di urgenza.

Considerato

«(...) il decreto-legge impugnato è stato convertito dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1996, n. 652, con modifiche che non interessano le disposizioni considerate dal giudice *a quo*; (...) la questione è sollevata con esclusivo riferimento alla violazione dell'art. 77 della Costituzione discendente dalla reiterazione di precedenti decreti-legge non convertiti, senza prospettare alcun altro profilo di illegittimità, né affermare la mancanza originaria dei presupposti di costituzionalità per il ricorso alla decretazione d'urgenza; (...) il denunciato vizio derivante dalla reiterazione del contenuto di precedenti decreti-legge, in assenza di nuovi e sopravvenuti motivi di necessità e di urgenza - vizio che si sostanzia nella elusione del termine costituzionale di efficacia del decreto-legge -, è sanato dalla intervenuta conversione in legge, con la quale le Camere hanno assunto come propri i contenuti della disciplina adottata dal Governo (sentenza n. 360 del 1996); (...) pertanto, la questione deve ritenersi manifestamente inammissibile».

- Sentenza n. **360/1996** (red. Cheli)

Il vizio di costituzionalità derivante dall'iterazione o dalla reiterazione attiene al procedimento di formazione del decreto-legge e può ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la legge di conversione (o di sanatoria), abbiano assunto come propri i contenuti o gli effetti della disciplina adottata dal Governo in sede di decretazione d'urgenza.

Considerato, 6.

«I principi richiamati conducono, dunque, ad affermare l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77 della Costituzione, dei decreti-legge iterati o reiterati, quando tali decreti, considerati nel loro complesso o in singole disposizioni, abbiano sostanzialmente riprodotto, in assenza di nuovi (e sopravvenuti) presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il contenuto normativo di un decreto-legge che abbia perso efficacia a seguito della mancata conversione. Restano, peraltro, salvi gli effetti dei decreti-legge iterati o reiterati già convertiti in legge o la cui conversione risulti attualmente in corso, ove la stessa intervenga nel termine fissato dalla Costituzione. A questo proposito va, infatti, considerato che il vizio di costituzionalità derivante dall'iterazione o dalla reiterazione attiene, in senso lato, al procedimento di formazione del decreto-legge in quanto provvedimento provvisorio fondato su presupposti straordinari di necessità ed urgenza: la conseguenza è che tale vizio può ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la legge di conversione (o di sanatoria), abbiano assunto come propri i contenuti o gli effetti della disciplina adottata dal Governo in sede di decretazione d'urgenza».

- Sentenza n. **330/1996** (red. Mirabelli)

La conversione in legge di un decreto preceduto da altri decaduti e reiterati non consente di riferire al primo, che ha acquisito stabile e definitivo valore normativo, censure di irragionevolezza legate alla mutevole successione di regole provvisorie né di assumere le discipline ormai divenute prive di efficacia quali validi elementi di comparazione.

Considerato, 3.2.

«Altri dubbi di legittimità costituzionale che investono l'intero decreto-legge sono stati prospettati in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Alcune ordinanze di rimessione considerano che la successione di atti normativi diversi, dotati di vigenza precaria, possa portare alla mutevolezza delle norme da applicare, determinando una varietà di decisioni giurisdizionali, che dipende dal tempo della loro pronuncia. Questi esiti irragionevoli non possono, tuttavia, essere riferiti al decreto-legge in esame, che, convertito in legge, ha acquistato stabile e definitivo valore normativo. Né può essere assunta quale elemento di comparazione, per la disciplina da esso dettata, quella contenuta in precedenti decreti-legge non convertiti, che hanno ormai perso efficacia ed i cui effetti, già prodotti solo in via eccezionale, sono stati, poi, sanati nel contesto della legge di conversione».

MANCATA CONVERSIONE

L'estraneità alla successione delle leggi penali nel tempo delle norme favorevoli poste da decreti-legge non convertiti

- Sentenza n. 51/1985 (rel. Corasaniti)

L'art. 77 Cost., ispirato ad un particolare rigore nella riserva al Parlamento della potestà legislativa, vieta di considerare la norma dettata da un decreto-legge decaduto come in vigore nel sia pur limitato lasso di tempo tra l'adozione del provvedimento d'urgenza e la sua mancata conversione. Pertanto, la norma penale di favore contenuta in un decreto non convertito non ha attitudine ad inserirsi nel fenomeno di successione delle leggi penali nel tempo come regolato dall'art. 2, commi secondo e terzo, c.p. in relazione ai fatti pregressi.

Considerato, 3., 4., 6.

«L'art. 2 c.p. prevede, con i commi secondo e terzo, un fenomeno di successione nel tempo fra norme, cioè un rapporto fra norme che, al momento dell'applicazione e ai fini dell'individuazione della norma applicabile, possano considerarsi in vigore ciascuna in un dato tratto del tempo precedente. E lo regola adottando una tecnica distributiva della competenza regolatrice fra le norme in successione atteggiata in modo speciale in ragione della materia, cioè stabilendo la retroattività - applicabilità ai fatti pregressi - della "norma penale favorevole". La norma impugnata (comma quinto dell'art. 2 c.p.) prevede e regola allo stesso modo il fenomeno, cui dà luogo la norma successiva avente lo stesso contenuto ("norma penale favorevole") dettata con "decreto-legge non convertito". E ciò senza trovare ostacolo nella disciplina delle fonti anteriore alla Costituzione, che considerava - e quindi consentiva di considerare - la norma dettata con "decreto-legge non convertito" come norma in vigore nel tratto di tempo da una data iniziale a quella dell'evento implicante mancata conversione, e quindi come norma idonea a inserirsi in un fenomeno successorio quale quello suindicato. Ma il comma terzo e ultimo dell'art. 77 Cost., mentre collega la mancata conversione a una vicenda di alternatività sincronica fra situazioni normative, in nessun caso considera la norma dettata con "decreto-legge non convertito" come norma in vigore in un tratto di tempo quale quello anzidetto; ed anzi, se interpretato sia in riferimento al suo specifico precetto (privazione, per il "decreto-legge non convertito", di ogni effetto "fin dall'inizio"), sia in riferimento al sistema in cui esso si colloca (ispirato - come appare anche dagli altri due commi dell'art. 77 Cost. - a maggior rigore nella riserva al Parlamento della potestà legislativa) vieta di considerarla tale. Indipendentemente da quello che possa ritenersi in proposito della norma dettata con decreto-legge ancora convertibile, la norma contenuta in un "decreto-legge non convertito" non ha dunque attitudine, alla stregua del terzo e ultimo comma dell'art. 77 Cost., ad inserirsi in un fenomeno "successorio", quale quello descritto e regolato dai commi secondo e terzo dell'art. 2 c.p.. Sicché la norma impugnata (comma quinto dello stesso art. 2 c.p.), ravvisando la ricorrenza di un fenomeno identico o analogo al primo e adottando il trattamento di questo (cioè rendendo applicabili le disposizioni suindicate) nel caso di sopravvenienza di una norma contenuta in un "decreto-legge non convertito", si pone in contrasto con l'art. 77, ultimo comma, Cost. e va pertanto dichiarata illegittima. La conclusione (...) deve intendersi formulata (secondo l'impostazione data alla questione di legittimità costituzionale) limitatamente alla

sancita applicabilità delle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo art. 2 c.p. al caso del “decreto-legge non convertito”, e quindi alla sancita operatività della “norma penale favorevole”, se in esso contenuta, relativamente ai “fatti pregressi”. A questi soltanto, d’altronde, le cennate disposizioni si riferiscono, e in relazione a tali fatti soltanto è avvertita con particolare intensità l’esigenza di una visuale riduttiva degli effetti del decreto-legge, in quanto connessa a quella di impedire manovre governative “indirette”, discriminatrici o mitigatrici del trattamento di fatti costituenti reato individuati o individuabili, destinate altrimenti al successo malgrado l’esito negativo del controllo parlamentare. Non viene qui (...) in considerazione (...) alcun problema concernente l’operatività della “norma penale favorevole”, introdotta con “decreto-legge”, relativamente ai fatti commessi durante il vigore - anche se provvisorio - di esso. (...) L’Avvocatura dello Stato (...) ha eccepito che la norma impugnata assolve, in conformità di una specifica previsione dello stesso art. 77, ultimo comma, Cost., il ruolo di regolazione legale dei rapporti sorti sulla base del decreto non convertito. Ciò in quanto il precetto costituzionale non vieterebbe, e anzi ammetterebbe, una regolazione legale posta, oltre che anteriormente alla stessa entrata in vigore della Costituzione, preventivamente rispetto alla emanazione dei decreti-legge e una volta per tutte. Anzitutto la tesi manca di plausibilità, là dove è diretta a rappresentare una sorta di “pietrificazione”, che sarebbe stata operata dal precetto costituzionale *in parte qua*, dell’art. 2, comma quinto, c.p. addirittura al fine di escludere in via generale la propria operatività rispetto al “decreto-legge non convertito” in materia penale: esclusione la quale, semmai, può configurarsi solo se e nella misura in cui l’art. 77, ultimo comma, Cost. sia suscettivo di venire in contrasto con altre norme o principi costituzionali. Ma in ogni caso è fin troppo chiaro che ciò che vuole il precetto stesso, se interpretato secondo lo spirito di maggior rigore nel senso sopra indicato, è che la regolazione legale in argomento sia disposta dal Parlamento stesso sulla base di una valutazione specifica del caso nel contesto ordinamentale in cui esso attualmente si presenta: valutazione che mancherebbe se la regolazione potesse avvenire in via preventiva ed astratta. (...) Conclusivamente: va dichiarata l’illegittimità costituzionale del quinto comma dell’art. 2 c.p. in quanto rende applicabili i commi secondo e terzo al caso di mancata conversione per qualsiasi causa di un decreto-legge (recante “norma penale favorevole”) e al caso di un decreto (avente analogo contenuto) convertito in legge con emendamenti che implicino mancata conversione *in parte qua*».

L’inammissibilità (manifesta) di questioni aventi ad oggetto norme poste da decreti-legge non convertiti

- Sentenza n. 37/2003 (red. Bile)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto una disposizione di decreto non convertito in legge.

Considerato, 3.

«La mancata conversione in legge del decreto-legge n. 346 del 2000 ha comportato che esso ha perduto efficacia fin dall’inizio (art. 77, terzo comma, della Costituzione), e pertanto la

prima impugnativa della Regione è manifestamente inammissibile perché la disposizione censurata è venuta meno (sentenza n. 405 del 2000)».

- Ordinanza n. **341/2002** (red. Chieppa)

È manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto la disposizione di un decreto decaduto che non ha prodotto effetti né è stato interessato da un intervento di sanatoria.

Considerato

«(...) il decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 (Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato) non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001, e (...) non risultano essersi prodotti effetti, non essendo né iniziata l'attuazione delle previste sezioni stralcio, né intervenuta sanatoria: non sussistono, quindi, rapporti giuridici da regolare; (...) pertanto deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione».

- Ordinanza n. **506/2000** (red. Contri)

Sono inammissibili le questioni riguardanti la norma di un decreto-legge non convertita né riprodotta ed i cui effetti provvisori non hanno formato oggetto di sanatoria.

Considerato

«(...) i giudici *a quibus* dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.l. 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), ritenendo che la norma impugnata violi gli artt. 2, 3 e 32 e - secondo il giudice unico del tribunale di Roma - anche l'art. 77 della Costituzione; (...) la norma denunciata non è stata convertita e (...) la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, recante "Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche") non ha previsto la salvezza degli effetti prodotti né ha riprodotto, anche parzialmente, la disposizione in altra norma; (...) le questioni sollevate sono perciò inammissibili (cfr. *ex plurimis* la sentenza n. 330 del 1996 e l'ordinanza n. 84 del 1993)».

- Sentenza n. **330/1996** (red. Mirabelli)

Sono inammissibili le questioni aventi ad oggetto la norma di un decreto-legge soppressa dalla legge di conversione, in assenza della previsione della salvezza degli effetti prodotti.

Considerato, 7.

«Alcune questioni di legittimità costituzionale investono l'art. 7 (...) del decreto-legge n. 79 del 1995, che prevede un procedimento di regolarizzazione degli scarichi in esercizio alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. (...) e dispone che il rilascio dell'autorizzazione estingue i reati previsti dall'art. 21, primo e secondo comma, della legge n. 319 del 1976. I dubbi di legittimità costituzionale sono prospettati in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 25 e 77 della Costituzione. La norma denunciata è stata soppressa dalla legge n. 172 del 1995 in sede di conversione del decreto-legge, senza che sia prevista la salvezza degli effetti prodotti. Le questioni sono, pertanto, inammissibili (cfr. ordinanza n. 84 del 1993)».

- Ordinanza n. **219/1996** (red. Granata)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il giudice di pace di Parma e quello di Pisa (non diversamente peraltro da quello di Chioggia) impugnano rispettivamente il decreto-legge n. 238 del 1995 ed il decreto-legge n. 347 del 1995 dopo la loro decadenza per mancata conversione, sicché al momento delle ordinanze di rimessione le disposizioni censurate non erano più in vigore».

- Ordinanza n. **518/1995** (red. Chieppa)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme contenute in un decreto non convertito in legge e non riproposte integralmente dal decreto in vigore a seguito di successive reiteratezioni.

Considerato

«(...) il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, non è stato convertito in legge entro il termine previsto dall'art. 77 della Costituzione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57, serie generale, del 9 marzo 1995; (...) neanche il successivo decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, è stato convertito nel predetto termine (si veda il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106, serie generale, del 9 maggio 1995); (...) pertanto, le prospettate questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente vigente a seguito di successive reiteratezioni (decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463) ha un contenuto solo parzialmente riproduttivo della normativa impugnata».

- Ordinanza n. **180/1995** (red. Chieppa)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme contenute in un decreto non convertito in legge e non riproposte integralmente da un successivo decreto.

Considerato

«(...) il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21, serie generale del 26 gennaio 1995; (...) pertanto, in conformità alla

giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 148 e 146 del 1995), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tanto più che il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente vigente ha un contenuto solo parzialmente riproduttivo della normativa impugnata».

- Ordinanza n. **179/1995** (red. Chieppa)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme contenute in un decreto non convertito e non riprodotte integralmente da altro vigente atto legislativo.

Considerato

«(...) il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994; (...) analoga considerazione vale per il decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (si veda il comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 1994); (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, le ordinanze nn. 148 e 146 del 1995), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tanto più che il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente vigente in materia edilizia, e la legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, all'art. 39, regola la medesima materia, hanno un contenuto solo parzialmente riproduttivo della normativa impugnata».

- Ordinanza n. **176/1995** (red. Chieppa)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme contenute in un decreto non convertito e non riprodotte integralmente da altro vigente atto legislativo.

Considerato

«(...) il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni della sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994; (...) analoga considerazione vale per il decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (si veda il comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 1994); (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, le ordinanze nn. 148 e 146 del 1995), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tanto più che il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente vigente in materia edilizia, e la legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, all'art. 39, regola la medesima materia, hanno un contenuto solo parzialmente riproduttivo della normativa impugnata».

- Ordinanza n. **175/1995** (red. Mirabelli)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme contenute in un decreto non convertito in legge e non riproposte nell'identico tenore dal decreto in vigore a seguito di successive reiterazioni.

Considerato

«(...) il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1 non è stato convertito in legge nel termine previsto dall'art. 77 della Costituzione (si veda il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57, serie generale, del 9 marzo 1995); (...) pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 141, 123 e 122 del 1995), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente vigente a seguito di successive reiterazioni (10 maggio 1995, n. 161) non riproduce le norme denunciate nell'identico tenore».

- Ordinanza n. **174/1995** (red. Vari)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 67 e 43 del 1995), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **173/1995** (red. Cheli)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme contenute in un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione fissato dall'art. 77 della Costituzione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 277 del 26 novembre 1994, e (...), pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo ordinanze nn. 67 e 43 del 1995), le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel presente giudizio devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **172/1995** (red. Cheli)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme contenute in un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione fissato dall'art. 77 della Costituzione, come risulta dal comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 226 del 27 settembre 1994, e (...), pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo ordinanze nn. 67 e 43 del 1995), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **171/1995** (red. Cheli)

È manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme contenute in un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni fissato dall'art. 77 della Costituzione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 21 del 26 gennaio 1995; (...) le censure formulate nei confronti della disposizione di cui all'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per il loro carattere accessorio, devono ritenersi assorbite in quelle concernenti le norme del decreto-legge n. 649 del 1994, dove si richiama, all'art. 1, l'intero capo IV della legge n. 47 del 1985, nel quale risulta inserito anche l'art. 38; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo le ordinanze nn. 67 e 43 del 1995), la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **166/1995** (red. Mirabelli)

È manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme contenute in un decreto non convertito e non integralmente riproposte da altro vigente atto legislativo.

Considerato

«(...) il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 non è stato convertito in legge entro il termine previsto dall'art. 77 della Costituzione (si veda il comunicato relativo alla mancata conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, serie generale, del 16 gennaio 1995); (...) pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 141, 123 e 122 del 1995), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, tanto più che il decreto-legge n. 629 del 1994 non contiene il denunciato art. 4, secondo comma, né altra disposizione con il contenuto normativo descritto dal giudice rimettente».

- Ordinanza n. **165/1995** (red. Mirabelli)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme contenute in un decreto non convertito in legge e non riproposte integralmente dal decreto in vigore a seguito di successive reiterazioni.

Considerato

«(...) il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata conversione nella Gazzetta Ufficiale n. 12, serie generale, del 16 gennaio 1995); (...) pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 141, 123 e 122 del 1995), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente vigente a seguito di successive reiterazioni (17 marzo 1995, n. 79) presenta un contenuto normativo che non riproduce integralmente quello espresso dalle disposizioni denunciate dai giudici rimettenti».

- Ordinanza n. **164/1995** (red. Mirabelli)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme contenute in un decreto non convertito in legge e non integralmente riproposte dal decreto in vigore a seguito di successive reiterazioni.

Considerato

«(...) il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, serie generale, del 16 gennaio 1995); (...) pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 141, 123 e 122 del 1995), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente vigente a seguito di successive reiterazioni (17 marzo 1995, n. 79) presenta un contenuto normativo in parte diverso da quello espresso dal testo denunciato dal giudice rimettente».

- Ordinanza n. **148/1995** (red. Chieppa)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme contenute in un decreto non convertito e non integralmente riproposte da altro vigente atto legislativo.

Considerato

«(...) il decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 1994; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 122 e 67 del 1995), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tanto più che i successivi decreti-legge in materia edilizia - n. 551 del 27 settembre 1994, n. 649 del 25 novembre 1994, n. 24 del 26 gennaio 1995, nessuno dei quali convertito in legge, nonché il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente vigente - e la legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, all'art. 39, regola la medesima materia, hanno un contenuto solo parzialmente riproduttivo della normativa impugnata».

- Ordinanza n. **146/1995** (red. Mirabelli)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme contenute in un decreto non convertito in legge e non riproposte nell'identico tenore dal decreto in vigore a seguito di successive reiterazioni.

Considerato

«(...) i decreti-legge 7 settembre 1994, n. 528 e 7 novembre 1994, n. 617 non sono stati convertiti in legge nel termine previsto dall'art. 77 della Costituzione (si vedano i comunicati rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 261 dell'8 novembre 1994 e n. 5 del 7 gennaio 1995); (...) pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze n. 123 e n. 122 del 1995), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente vigente a seguito di successive reiterazioni (9 marzo 1995, n. 64) non riproduce le norme denunciate nell'identico tenore».

- Ordinanza n. **145/1995** (red. Mirabelli)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme contenute in un decreto non convertito in legge e non riproposte dal decreto in vigore a seguito di successive reiterazioni.

Considerato

«(...) il decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269, serie generale, del 17 novembre 1994); (...) pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze n. 123 e n. 122 del 1995), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente vigente a seguito di successive reiterazioni (17 marzo 1995, n. 79) presenta un contenuto normativo diverso da quello espresso dalla disposizione denunciata dal giudice rimettente».

- Ordinanza n. **141/1995** (red. Ruperto)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme contenute in un decreto non convertito e non riproposte da altro vigente atto legislativo.

Considerato

«(...) i decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, e 27 settembre 1994, n. 551, non sono stati convertiti in legge entro il termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione, come risulta dai comunicati rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 226 del 27 settembre 1994 e n. 277 del 26 novembre 1994; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 67 e 43 del 1995), le questioni devono essere

dichiarate manifestamente inammissibili, tanto più che i successivi decreti-legge in materia edilizia - n. 649 del 25 novembre 1994, n. 24 del 26 gennaio 1995, nessuno dei quali convertito in legge, nonché il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente vigente - e la legge 23 dicembre 1994, n. 724, che all'art. 39 regola la medesima materia, hanno un contenuto solo parzialmente riproduttivo della normativa impugnata».

- Ordinanza n. **123/1995** (red. Mirabelli)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme contenute in un decreto non convertito in legge e non riproposte dal decreto in vigore a seguito di successive reiterazioni.

Considerato

«(...) il decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261, serie generale, dell'8 novembre 1994); (...) pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze n. 67 e n. 43 del 1995), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, tanto più che il decreto-legge attualmente vigente (9 marzo 1995, n. 66), a seguito di successive reiterazioni, presenta un contenuto normativo diverso da quello espresso dal testo denunciato dal giudice rimettente».

- Ordinanza n. **122/1995** (red. Mirabelli)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto una norma contenuta in un decreto non convertito in legge e non riprodotta dal decreto in vigore a seguito di successive reiterazioni.

Considerato

«(...) il decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218, serie generale, del 17 settembre 1994); (...) pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze n. 67 e n. 43 del 1995), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, tanto più che la norma denunciata dal giudice rimettente non è riprodotta nel decreto-legge attualmente vigente (17 marzo 1995, n. 79) a seguito di successive reiterazioni».

- Ordinanza n. **67/1995** (red. Mirabelli)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210, serie generale, dell'8 settembre 1994); (...) pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze n. 43 del 1995 e n. 426 e 322 del 1994), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **43/1995** (red. Mirabelli)

È manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107, serie generale, del 10 maggio 1994; (...) pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze n. 426 e 322 del 1994), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **42/1995** (red. Vassalli)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, non è stato convertito in legge, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, e (...), pertanto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, ordinanza n. 430 del 1994), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Sentenza n. **29/1995** (red. Baldassarre)

Sono inammissibili le questioni aventi ad oggetto disposizioni di un decreto non convertite in legge, a nulla rilevando che disposizioni identiche o simili a quelle contestate siano state approvate nell'ambito di un distinto procedimento di legislazione ordinaria. Infatti, il ricorso non può essere trasferito a disposizioni che, ancorché identiche o sostanzialmente equivalenti a quelle censurate, non siano state ricomprese nella deliberazione della legge di conversione relativa al decreto specificamente impugnato.

Considerato, 4.

«Venendo alle questioni di legittimità costituzionale proposte contro determinate disposizioni, vanno dichiarate inammissibili quelle che la Regione Valle d'Aosta solleva nei confronti degli artt. 7 e 9 del decreto-legge n. 453 del 1993, trattandosi di disposizioni non convertite dalla legge n. 19 del 1994 (v., tra le altre, per la giurisprudenza costantemente seguita

da questa Corte nella materia in esame, ordd. nn. 26 e 24 del 1995, 167 del 1994, 506, 503 e 330 del 1993). È appena il caso di menzionare che, ai fini della pronunzia resa ora, a nulla rileva il fatto che disposizioni identiche o simili a quelle contestate siano state approvate nell'ambito di un distinto procedimento di legislazione ordinaria concluso con la promulgazione della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Infatti, per quanto quest'ultima sia stata adottata nella stessa data della legge di conversione avente ad oggetto il decreto-legge impugnato, il ricorso contro disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge non può essere trasferito a disposizioni che, ancorché identiche o sostanzialmente equivalenti a quelle contestate, non siano state ricomprese nella deliberazione della legge di conversione relativa allo specifico decreto-legge oggetto di impugnazione».

- Ordinanza n. **26/1995** (red. Ruperto)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1994; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 167, 322 e 426 del 1994, la più recente delle quali riguardante una questione identica a quelle sollevate dal Pretore di Venezia con le ordinanze di cui in epigrafe), le questioni debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **24/1995** (red. Cheli)

È manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) la questione risulta manifestamente inammissibile in riferimento agli artt. 3, sesto comma, e 8, secondo comma, del decreto-legge n. 440 del 1992, trattandosi di decreto-legge che ha perso la sua efficacia a seguito della mancata conversione».

- Ordinanza n. **430/1994** (red. Vassalli)

È manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, non è stato convertito in legge, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, e (...) pertanto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, ordinanza n. 247 del 1994), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **426/1994** (red. Ruperto)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 1994; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 322, 167 e 74 del 1994), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **322/1994** (red. Caianiello)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 non è stato convertito in legge nel termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1994; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 186 del 1994), le questioni sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **247/1994** (red. Vassalli)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1993, e (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, la sentenza n. 70 del 1994 e l'ordinanza n. 435 del 1993), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **186/1994** (red. Caianiello)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 363 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18 novembre 1993; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanze nn. 133 e 32 del 1994), le questioni sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **167/1994** (red. Vari)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, del 15 novembre 1993, n. 268; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 506 del 1993, sul precedente decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, che conteneva analoga disciplina), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d'Aosta devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **133/1994** (red. Baldassarre)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463 non è stato convertito in legge nel termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 del 18 gennaio 1994; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 74 del 1994), le questioni sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **74/1994** (red. Granata)

La manifesta inammissibilità della questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge deriva dalla circostanza che esse hanno perso efficacia ex tunc e non esistono più nell'ordinamento giuridico.

Considerato

«(...) il d.l. 12 gennaio 1993 n. 3 non è stato convertito in legge (peraltro la normativa sulla quale lo stesso decreto interveniva per modificarla è stata abrogata, nella parte che qui rileva, a seguito di *referendum*: v. d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171) sicché le disposizioni censurate hanno perso efficacia *ex tunc* e più non esistono (*in parte qua*) nell'ordinamento giuridico; (...)

pertanto la questione di costituzionalità è manifestamente inammissibile (cfr. *ex plurimis* n. 503 del 1993)».

- Sentenza n. **70/1994** (red. Vassalli)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato, I.

«Considerato, quindi, che il d.l. n. 431 del 1992 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1993, la questione sollevata con tali ordinanze deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, ordinanza n. 292 del 1993)».

- Ordinanza n. **32/1994** (red. Caianiello)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 1993; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 505 e 470 del 1993), le questioni sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **509/1993** (red. Baldassarre)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di legittimità costituzionale delle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **506/1993** (red. Baldassarre)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217 del 15 settembre 1993; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d'Aosta devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **505/1993** (red. Baldassarre)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 19 luglio 1993, n. 239 non è stato convertito in legge nel termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 del 18 settembre 1993; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **503/1993** (red. Baldassarre)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 1993; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d'Aosta devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **470/1993** (red. Caianiello)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1993; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 389 e 351 del 1993 nonché le altre in quest'ultima richiamate), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **435/1993** (red. Vassalli)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1993 e (...) altrettanto è accaduto per il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1993, sicché, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 292, 229, 116 e 51 del 1993), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **389/1993** (red. Caianiello)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993; (...) quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 351 del 1993 e le altre ivi richiamate), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **351/1993** (red. Caianiello)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 25 luglio 1992; (...) quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 292, 229, 116 e 51 del 1993), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **331/1993** (red. Caianiello)

Il profilo di manifesta inammissibilità legato alla mancata conversione dell'impugnato decreto-legge è logicamente preliminare rispetto ad ogni altro.

Considerato

«(...) il decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69, non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1993; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze nn. 292, 229, 174 e 116 del 1993), deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione, e (...) detto rilievo è logicamente preliminare rispetto al profilo di - eventuale - inammissibilità, dedotto dall'Avvocatura erariale, basato sul rilievo per cui con l'impugnativa verrebbe ad essere prospettata una mera questione interpretativa».

- Ordinanza n. **330/1993** (red. Caianiello)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto legge 8 marzo 1993, n. 54 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 del 10 maggio 1993; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 292, 229, 116 e 51 del 1993), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **292/1993** (red. Vassalli)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1993; (...) altrettanto è accaduto per il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1993; (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 229, 116 e 51 del 1993), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **229/1993** (red. Caianiello)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) la norma impugnata è parte di un decreto legge decaduto per mancata conversione entro il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 77, terzo comma, della Costituzione (vedi il comunicato del Ministero di grazia e giustizia nella Gazzetta Ufficiale n. 68, del 21 marzo 1992); (...) pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 116 e 51 del 1993), la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **174/1993** (red. Baldassarre)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato del Ministero di grazia e giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 del 28 dicembre 1992; (...) pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, le ordinanze nn. 494 e 495 del 1992), le questioni di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **116/1993** (red. Greco)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge n. 14 del 1992 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 1992; (...) altrettanto è accaduto per il decreto-legge n. 237 del 1992, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1992; (...) pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ord. n. 165 del 1991), la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **84/1993** (red. Vassalli)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto la norma del decreto soppressa in sede di conversione.

Considerato

«(...) la norma impugnata è stata soppressa ad opera della legge 7 agosto 1992, n. 356, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306; (...) pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **51/1993** (red. Casavola)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, contenente l'interpretazione dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 - convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638 - censurata dai giudici *a quibus* perché antitetica a quella di cui alla sentenza n. 418 del 1991 di questa Corte, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 21 luglio 1992; (...) pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ordinanza n. 390 del 1992), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **495/1992** (red. Mirabelli)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205, serie generale, del 1° settembre 1992; (...) pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo ordinanze n. 390 e 410 del 1992), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **494/1992** (red. Mirabelli)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154, serie generale, del 2 luglio 1992; (...) pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo ordinanze n. 390 e 410 del 1992), le questioni (...) devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **447/1992** (red. Casavola)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, recante l'interpretazione dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 - convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638 - censurata dai giudici *a quibus* in quanto antitetica a quella asserita da questa Corte con la sentenza n. 418 del 1991, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 1992; (...) in analoga decadenza sono incorsi anche i successivi decreti-legge nn. 237 e 293 del 1992, riproduttivi della norma impugnata (cfr. rispettivamente, Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1992 e n. 170 del 21 luglio 1992); (...) da ultimo, anche il decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, il cui art. 5, primo comma, riproponeva per la quarta volta il censurato art. 4 del decreto-legge n. 14 del 1992, non è stato convertito nel termine (come da Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 agosto 1992) e non è stato più replicato; (...) pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ordinanza n. 390 del 1992) la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **433/1992** (red. Casavola)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, contenente l'interpretazione dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 - convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638 - censurata dai giudici *a quibus* in quanto antitetica a quella asserita da questa Corte con la sentenza n. 418 del 1991, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 1992; (...) in analoga decadenza sono incorsi anche i successivi decreti-legge nn. 237 e 293 del 1992, riproduttivi della norma impugnata; (...) da ultimo, anche il decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345 - il cui art. 5, primo comma, riproponeva per la quarta volta il censurato art. 4 del decreto-legge n. 14 del 1992 - non è stato convertito nel termine (come da Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 agosto 1992) e non è stato più replicato; (...) pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ordinanza n. 390 del 1992), la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **410/1992** (red. Mengoni)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il d.l. n. 14 del 1992 (...) non è stato convertito in legge (e uguale sorte è toccata al successivo d.l. 21 luglio 1992, n. 345, non reiterato), di guisa che ha perduto efficacia fin dall'inizio».

- Ordinanza n. **390/1992** (red. Casavola)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 25 febbraio 1992; (...) pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo ordinanza n. 165 del 1991), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **165/1991** (red. Baldassarre)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1991; (...) pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 84 del 1990), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **84/1990** (red. Cheli)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326 non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 1989; (...) pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 10 del 1990) la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **24/1990** (red. Baldassarre e Ferri)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 235, serie generale, del 7 ottobre 1989; (...) pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 10 del 1990), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni ricorrenti devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **10/1990** (red. Cheli)

È manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226, serie generale, del 27 settembre 1989; (...) pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **555/1989** (red. Cheli)

È manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176, serie generale, del 29 luglio 1989; (...) pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: ord. n. 447 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **554/1989** (red. Baldassarre)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177, serie generale, del 31 luglio 1989; (...) pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, ord. n. 447 del 1989), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, Toscana ed Emilia Romagna, devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Ordinanza n. **447/1989** (red. Baldassarre)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124, serie generale, del 30 maggio 1989; (...) pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **446/1989** (red. Baldassarre)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123, serie generale, del 29 maggio 1989; (...) pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **344/1989** (red. Baldassarre)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto legge 30 dicembre 1988, n. 547 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989; (...) pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **1125/1988** (red. Baldassarre)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il d.-l. 5 marzo 1988, n. 59 non è stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione; (...) pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di

questa Corte (da ultimo, ord. n. 665 del 1988) va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le questioni».

- Ordinanza n. **1119/1988** (red. Mengoni)

È manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto un decreto decaduto per mancata conversione, non giovando a mantenerlo in vita la successiva legge che ne ha parzialmente riprodotto il contenuto con salvezza dei rapporti in base ad esso sorti.

Considerato

«(...) in conseguenza della mancata conversione in legge, il d.-l. n. 206 del 1987 deve ormai considerarsi come mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo; (...) non giova a mantenerlo in vita la successiva legge 25 novembre 1987 n. 478, che ne ha ripetuto parzialmente il contenuto con salvezza dei rapporti in base ad esso insorti, in quanto una norma di convalida ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost., non forma un idoneo equipollente della legge di conversione (cfr. Corte cost. n. 59 del 1982, n. 307 del 1983)».

- Ordinanza n. **665/1988** (red. Baldassarre)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il d.l. 4 settembre 1987 n. 367 non è stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione; (...) pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le questioni».

- Ordinanza n. **642/1988** (red. Baldassarre)

È manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il decreto-legge 7 novembre 1987, n. 458 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, avvenuta nella G.U. n. 261 del 7 novembre 1987; (...) pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 434 del 1988) la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **434/1988** (red. Pescatore)

La manifesta inammissibilità di questioni aventi ad oggetto decreti decaduti deriva dalla circostanza che la mancata conversione impedisce di ritenere il decreto come mai esistito quale fonte del diritto.

Considerato

«(...) detto decreto legge non è stato convertito nel termine prescritto dall'art. 77 Cost.; (...) in tali ipotesi, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, la questione sollevata diventa manifestamente inammissibile (Ordinanze 19 dicembre 1986, n. 279; 30 dicembre 1985, nn. 379, 380, 381 e 382), dovendosi ormai il decreto legge considerarsi, per automatica conseguenza della mancata conversione, come mai esistito quale fonte di diritto».

- Ordinanza n. **279/1986** (rel. Borzellino)

La mancata conversione di un decreto-legge dà luogo alla manifesta inammissibilità delle questioni perché determina l'inesistenza della fonte di diritto a livello legislativo avverso cui si appuntano le censure.

Considerato

«Il decreto legge n. 47 del 1986 - cui si riferiscono le impugnative proposte dalle Regioni ricorrenti - non è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, comma terzo, Cost.; (...) pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle relative questioni, per inesistenza delle fonti di diritto a livello legislativo avverso cui esse eransi rivolte».

- Ordinanza n. **382/1985** (rel. Dell'Andro)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il d.l. 21 settembre 1984 n. 597 non è stato convertito in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo Cost.».

- Ordinanza n. **381/1985** (rel. Dell'Andro)

É manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il d.l. 28 novembre 1984 n. 790 non è stato convertito in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo., Cost.».

- Ordinanza n. **380/1985** (rel. Dell'Andro)

La mancata conversione del decreto-legge dà luogo alla manifesta inammissibilità delle questioni poiché l'inerzia del Parlamento comporta come conseguenza necessaria ed automatica che il decreto debba considerarsi come mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo.

Considerato

«(...) il d.l. 22 luglio 1985 n. 356 - cui si riferisce l'impugnazione pur ritualmente proposta dalla Regione ricorrente - non è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, comma terzo, Cost.; (...) pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità ad esso relative, poiché il fatto che il decreto in esame avesse "forza di legge" non toglie che lo stesso "debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. la sentenza n. 307 del 1983 e le ordinanze nn. 350, 360, 361, 362 e 363 del 1983)».

- Ordinanza n. **379/1985** (rel. Dell'Andro)

È manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto norme poste da un decreto non convertito in legge.

Considerato

«(...) il d.l. 26 maggio 1984 n. 158 non è stato convertito in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo Cost.».

- Ordinanza n. **184/1985** (rel. Paladin)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto un decreto decaduto per mancata conversione, non giovando a mantenerlo in vita la successiva legge che ne ha parzialmente riprodotto il contenuto con salvezza dei rapporti in base ad esso sorti.

Considerato

«(...) le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili in quanto il decreto impugnato è nel frattempo decaduto per mancata conversione in legge nel termine prescritto dal comma terzo dell'art. 77 Cost. (cfr. sentenza 307/83; ordd. 349, 360-363/1983); né giova a mantenerlo in vita la successiva legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ne ha parzialmente riprodotto il contenuto con salvezza dei rapporti in base ad esso sorti, ai sensi dell'ultima parte del citato art. 77 (cfr. sentenze 59/1982 e 129/1985)».

- Ordinanza n. **183/1985** (rel. Paladin)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto un decreto decaduto per mancata conversione, non giovando a mantenerlo in vita la successiva legge che ne ha parzialmente riprodotto il contenuto con salvezza dei rapporti in base ad esso sorti.

Considerato

«(...) tutte le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili in quanto il decreto 153/1984 è nel frattempo decaduto per mancata conversione nel termine prescritto dal comma terzo dell'art. 77 Cost. (cfr. sentenza 307/1983; ordd. 349, 360-363/1983); né giova a mantenerlo in vita la successiva legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ne ha parzialmente riprodotto il contenuto con salvezza dei rapporti in base ad esso sorti ai sensi dell'ultima parte del citato art. 77 (cfr. sentenze nn. 59/1982 e 129/1985)».

- Ordinanza n. **129/1985** (rel. Paladin)

Sono manifestamente inammissibili le questioni aventi ad oggetto un decreto decaduto per mancata conversione, non giovando a mantenerlo in vita un successivo provvedimento d'urgenza che ne ha parzialmente riprodotto il contenuto.

Considerato

«(...) le questioni stesse sono manifestamente inammissibili in quanto l'impugnato d.l. n. 10/1984 è nel frattempo decaduto per mancata conversione in legge (cfr. sentenza n. 307/1983); né giova a conservarlo in vita il successivo d.l. 17 aprile 1984, n. 70 (convertito in l. 219/1984), che ne ha parzialmente riproposto il contenuto (cfr. sentenza n. 59/1982)».

- Ordinanza n. **363/1983** (rel. Paladin)

La mancata conversione del decreto-legge dà luogo alla manifesta inammissibilità delle questioni poiché l'inerzia del Parlamento comporta come conseguenza necessaria ed automatica che il decreto debba considerarsi come mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo.

Considerato

«(...) il d.l. n. 247 del 1981 - cui si riferiscono le impugnative pur ritualmente proposte dalle Regioni ricorrenti - non è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione; (...) pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le relative questioni, poiché il fatto che il decreto in esame avesse la forza di legge non toglie che esso "debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza della inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. da ultimo la sentenza n. 307 del presente anno)».

- Ordinanza n. **362/1983** (rel. Paladin)

La mancata conversione del decreto-legge dà luogo alla manifesta inammissibilità delle questioni poiché l'inerzia del Parlamento comporta come conseguenza necessaria ed automatica che il decreto debba considerarsi come mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo.

Considerato

«(...) il d.l. n. 401 del 1981 - cui si riferiscono le varie impugnative pur ritualmente proposte dalle Regioni ricorrenti - non è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione; (...) pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le relative questioni, poiché il fatto che il decreto in esame avesse “forza di legge” non toglie che esso “debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo” (cfr. da ultimo la sentenza n. 307 del presente anno)».

- Ordinanza n. **361/1983** (rel. Paladin)

La mancata conversione del decreto-legge dà luogo alla manifesta inammissibilità delle questioni poiché l'inerzia del Parlamento comporta come conseguenza necessaria ed automatica che il decreto debba considerarsi come mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo.

Considerato

«(...) il d.l. n. 246 del 1981 - cui si riferiscono le varie impugnative pur ritualmente proposte dalle Regioni ricorrenti - non è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione; (...) pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le relative questioni, poiché il fatto che il decreto in esame avesse “forza di legge” non toglie che esso “debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo” (cfr. da ultimo la sentenza n. 307 del presente anno)».

- Ordinanza n. **360/1983** (rel. Paladin)

La mancata conversione del decreto-legge dà luogo alla manifesta inammissibilità delle questioni poiché l'inerzia del Parlamento comporta come conseguenza necessaria ed automatica che il decreto debba considerarsi come mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo.

Considerato

«(...) il d.l. n. 538 del 1981 - cui si riferisce l'impugnativa pur ritualmente proposta dalla Regione ricorrente - non è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione; (...) pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle questioni ad esso relative, poiché il fatto che il decreto in esame avesse “forza di legge” non toglie che lo stesso “debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo” (cfr. da ultimo la sentenza n. 307 del presente anno)».

- Ordinanza n. **350/1983** (rel. Paladin)

La mancata conversione del decreto-legge dà luogo alla manifesta inammissibilità delle questioni poiché l'inerzia del Parlamento comporta come conseguenza necessaria ed

automatica che il decreto debba considerarsi come mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo.

Considerato

«(...) il d.l. n. 400 del 1981 - cui si riferisce l'impugnativa pur ritualmente proposta dalla Regione ricorrente - non è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione; (...) pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità ad esso relative, poiché il fatto che il decreto in esame avesse "forza di legge" non toglie che lo stesso "debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. da ultimo la sentenza n. 307 del presente anno)».

- Ordinanza n. **349/1983** (rel. Paladin)

La mancata conversione del decreto-legge dà luogo alla manifesta inammissibilità delle questioni poiché l'inerzia del Parlamento comporta come conseguenza necessaria ed automatica che il decreto debba considerarsi come mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo.

Considerato

«(...) il d.l. n. 539 del 1981 - cui si riferiscono le varie impugnative pur ritualmente proposte dalle Regioni ricorrenti - non è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione; (...) pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le relative questioni, poiché il fatto che il decreto in esame avesse "forza di legge" non toglie che esso "debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza della inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. da ultimo la sentenza n. 307 del presente anno)».

- Sentenza n. **307/1983** (rel. Paladin)

Secondo la giurisprudenza costituzionale riferibile ai giudizi instaurati sia in via principale sia in via incidentale, la decadenza del decreto-legge determina una situazione del tutto peculiare e non inquadrabile negli schemi della cessazione della materia del contendere: la manifesta inammissibilità delle impugnative promosse contro di esso, poiché l'inerzia del Parlamento comporta come conseguenza necessaria ed automatica che il decreto debba considerarsi come mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo.

Considerato, 7.

«(...) non possono esser prese in considerazione le singole questioni sollevate dal ricorso della Regione Lombardia, notificato il 31 gennaio 1983, con riferimento al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952. Tale atto non è stato infatti convertito in legge ed ha pertanto perduto efficacia "sin dall'inizio", come prevede espressamente l'art. 77, terzo comma, della Costituzione. In accoglimento della richiesta avanzata dall'Avvocatura dello Stato e secondo la più recente giurisprudenza della Corte, che a questi specifici effetti non ha operato alcuna distinzione fra i giudizi instaurati in via principale e quelli instaurati in via incidentale, va

dunque pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le impugnative promosse mediante il predetto ricorso. Il fatto che il decreto in esame avesse “forza di legge” non toglie, in verità, che l’intero atto in ordine al quale il ricorso era stato ritualmente proposto debba ormai considerarsi - per necessaria ed automatica conseguenza dell’inerzia del Parlamento - come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo: il che determina una situazione del tutto peculiare e non inquadrabile negli schemi della cessazione della materia del contendere, di cui la Corte si avvale in diverse fattispecie (...). Né osta la circostanza che il comma finale dell’articolo unico della legge n. 131 (...) stabilisca che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione” di tutte le impugnate disposizioni del decreto-legge n. 952. Da un lato, una norma di convalida *ex art. 77*, terzo comma, Cost. non forma un “idoneo equipollente” della legge di conversione (come la Corte ha chiarito nella sentenza n. 59 del 1982). D’altro lato, la previsione conclusiva della legge n. 131 (...) è stata a sua volta impugnata dalla Regione Lombardia, nonché dall’Emilia-Romagna, mediante i ricorsi notificati il 28 maggio 1983. Ed è unicamente in questi termini che la problematica inerente al decaduto decreto-legge sulla finanza locale può essere dunque affrontata dalla Corte».

- Sentenza n. **144/1982** (rel. La Pergola)

La mancata conversione del decreto-legge dà luogo all’inammissibilità delle questioni.

Considerato

«Il decreto legge impugnato dalle ricorrenti non è stato convertito entro i sessanta giorni dalla pubblicazione, ed ha quindi, ai sensi dell’art. 77, terzo comma, Cost., perduto efficacia fin dall’inizio. Decaduto detto decreto legge, tutti i ricorsi che ne avevano proposto l’impugnazione devono essere ritenuti inammissibili».

- Sentenza n. **59/1982** (rel. Andrioli)

Sono inammissibili i ricorsi diretti contro decreti-legge decaduti, non giovando a conservarli in vita una legge che abbia ad oggetto atti e provvedimenti emanati e rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Considerato, 5.

«I due ricorsi sono inammissibili perché diretti contro decreti-legge decaduti, a conservare in vita i quali non giova la legge 28 ottobre 1980, n. 687, che ha per oggetto atti e provvedimenti emanati e rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi, e non i dd.ll. 9 luglio 1980, n. 301 e 30 agosto 1980, n. 503. Né la tangibile diversità di oggetti consente di ravvisare nella legge 687/1980 idoneo equipollente di legge di conversione».

- Sentenza n. **185/1981** (rel. Andrioli)

La mancata conversione di un decreto-legge preclude alla Corte l'esame delle relative questioni.

Considerato, 31.

«La mancata conversione del d.l. 29 maggio 1979 n. 163 ne ha determinato la caducazione che a sua volta non consente alla Corte di prendere in esame le questioni riassunte *sub* 30.3 che sono pertanto da ritenere inammissibili».

Il potere delle Camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti

- Ordinanza n. **204/2010** (red. De Siervo)

La sanatoria non costituisce idoneo equipollente della conversione giacché il relativo potere è ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, in quanto riguarda i rapporti sorti nel periodo di vigenza del decreto decaduto.

Considerato

«(...) in via di principio, la sanatoria non costituisce “idoneo equipollente” (sentenza n. 84 del 1996) della conversione, giacché il relativo potere è “ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, [...] in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è venuta meno *ex tunc*” (sentenza n. 244 del 1997)».

- Ordinanza n. **43/2002** (red. Onida)

La disposizione che fa salvi gli effetti di decreti non convertiti ha portata giuridica ed effetti distinti rispetto a quelli propri dei decreti-legge e delle leggi di conversione.

Considerato

«(...) l'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1997, n. 4, ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 novembre 1996, n. 583 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), il cui contenuto non corrisponde che in piccola parte a quello dei precedenti decreti legge n. 377 e n. 478 del 1996, non convertiti; mentre i successivi commi del medesimo art. 1 hanno disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di numerosi decreti legge non convertiti, fra cui anche i decreti legge n. 377 e n. 478 del 1996; (...) non risulta dall'ordinanza quale sia la norma la cui legittimità costituzionale è posta in dubbio, né quale sia il preciso profilo sotto il quale essa sarebbe da ritenersi illegittima (...); né risulta in base a quale *iter* logico il remittente ricavi dalla pronuncia contenuta nella sentenza n. 360 del 1996 di questa Corte, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77 della Costituzione, di un decreto legge frutto di reiterazione, e non ancora convertito, la illegittimità costituzionale di una disposizione - avente portata giuridica ed effetti distinti rispetto a quelli propri dei decreti legge e delle leggi di conversione (cfr. ordinanza n. 392 del 1997) - che abbia fatto salvi gli

effetti di decreti legge non convertiti; (...) pertanto, la questione si palesa manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **582/2000** (red. Onida)

Il potere del Parlamento di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (art. 77, terzo comma, Cost.) non deve necessariamente essere esercitato in concomitanza con la decadenza del decreto, ma può anche essere esercitato successivamente, salvi i limiti costituzionali connessi alla retroattività di tale disciplina. La disposizione regolatrice dei rapporti, che può essere contenuta nella legge di conversione di un successivo decreto non riproduttivo di tutte le disposizioni di quello decaduto, opera sugli effetti giuridici prodottisi e sui rapporti sorti sulla base del decreto non convertito e dunque nel periodo del suo provvisorio vigore: non riguarda, in mancanza di diversa volontà del legislatore, i rapporti sorti dopo la decadenza del decreto né gli effetti (derivanti da altre norme) prodottisi in seguito.

Considerato

«(...) il potere del Parlamento di “regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”, ai sensi dell’art. 77, terzo comma, della Costituzione, non deve necessariamente essere esercitato in concomitanza con la decadenza del decreto, ma può anche essere esercitato successivamente, salvi i limiti costituzionali connessi alla retroattività di tale disciplina (cfr. sentenze n. 89 del 1966, n. 84 del 1996, n. 244 del 1997); (...) la disposizione di legge che regola detti rapporti, la quale può anche essere contenuta nella legge di conversione di un successivo decreto-legge non riproduttivo di tutte le disposizioni del decreto decaduto, opera, in quanto tale, sugli effetti giuridici prodottisi e sui rapporti giuridici sorti “sulla base” del decreto non convertito e dunque nel periodo del suo provvisorio vigore: non riguarda quindi, in mancanza di diversa volontà del legislatore, la sorte dei rapporti sorti dopo la decadenza del decreto non convertito né gli effetti (derivanti da altre norme) prodottisi in tale successivo periodo (cfr. sentenze n. 286 del 1990, n. 244 del 1997, n. 429 del 1997, n. 507 del 2000); (...) pertanto la questione sollevata si rivela manifestamente infondata».

- Sentenza n. **507/2000** (red. Onida)

Alla clausola di sanatoria non può essere attribuita un’efficacia diversa e ulteriore rispetto a quella che si dispiega nel confermare o ripristinare esclusivamente gli effetti già prodottisi nel vigore dei singoli decreti-legge. Nell’occasione, la Corte sanziona una disposizione che pretende di sommare i rispettivi periodi di provvisoria efficacia di decreti decaduti ai fini della formazione di un silenzio-assenso in realtà mai perfezionatosi sotto il vigore di uno solo dei provvedimenti d’urgenza.

Considerato, 35., 36.

«L’art. 49, comma 18, è impugnato dalle Regioni Piemonte (il cui ricorso ha per oggetto solo questa disposizione) e Veneto. Esso stabilisce che “sono considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell’applicazione, da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio assenso previste” da una serie di decreti legge (non

convertiti in legge), “i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell’articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; e che “ai fini della presente disposizione, il termine di centottanta giorni previsto [dai decreti legge predetti] per la formazione del silenzio assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti legge”. (...) La questione è fondata. I decreti legge in questione, succedutisi con continuità fra il 1994 e il 1996, e tutti decaduti, stabilivano, con disposizioni pressoché identiche, che l’approvazione da parte della Regione degli strumenti urbanistici fosse da intendersi avvenuta - in base ad un meccanismo di silenzio-assenso - alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla loro trasmissione da parte dell’ente territoriale che li aveva adottati. L’art. 2, comma 61, della legge n. 662 del 1996, dopo la decadenza dell’ultimo decreto legge della “catena”, non più reiterato, e senza riprendere la norma da essi provvisoriamente introdotta, ha fatto salvi gli effetti prodotti dai decreti non convertiti. Questa Corte, investita da due ricorsi della Regione Piemonte e da un ricorso della Regione Lazio, relativi rispettivamente a due dei decreti non convertiti, ma i cui effetti erano stati oggetto della sanatoria, e alla stessa clausola di sanatoria, ha già avuto occasione di pronunciarsi (sentenze nn. 429 e 244 del 1997) sugli effetti della predetta clausola di sanatoria, escludendo che essa potesse aver prodotto l’effetto di approvazione, per silenzio-assenso, degli strumenti urbanistici a suo tempo adottati e trasmessi alla Regione, senza che questa si pronunciasse. Infatti ciascun decreto ha avuto efficacia solo per sessanta giorni, e i rispettivi periodi di provvisoria efficacia non potevano sommarsi fra di loro (decaduto un decreto e ad esso succedutone un altro, l’efficacia del primo è venuta meno, e solo il secondo è operante), e dunque tra gli effetti dei decreti decaduti, consolidati dalla disposizione di sanatoria, non poteva ritenersi compreso quello di approvazione degli strumenti, che avrebbe richiesto, per prodursi, il decorso del più ampio termine di centottanta giorni sotto il permanente vigore della stessa disposizione provvisoria. Né, come è evidente, potrebbe attribuirsi alla clausola di sanatoria un’efficacia diversa e ulteriore rispetto a quella che si dispiega nel confermare o ripristinare gli effetti e quelli soltanto già prodottisi nel vigore dei singoli decreti legge (restando “impregiudicato ovviamente l’ulteriore potere del legislatore di regolare autonomamente situazioni pregresse, nei limiti in cui è ammissibile una legge retroattiva”: sentenza n. 244 del 1997). Sulla base di questi presupposti la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni allora proposte dalla Regione Piemonte, aventi ad oggetto i decreti legge non convertiti, ed infondata la questione proposta dalla Regione Lazio in relazione agli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione (mentre la stessa questione è stata dichiarata inammissibile con riferimento all’art. 77 della Costituzione), avente ad oggetto la clausola di sanatoria. La disposizione qui impugnata, la quale stabilisce che “sono considerati validi”, in forza di un silenzio-assenso che si sarebbe formato, gli strumenti urbanistici adottati sotto il vigore dei decreti legge decaduti, e che il termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzio-assenso, non maturato sotto il vigore di alcuno dei singoli decreti legge, “si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti legge”, pretende dunque di far luogo ad un effetto diverso e ulteriore rispetto a quello derivante dalla clausola di sanatoria contenuta nell’art. 2, comma 61, della legge n. 662 del 1996; e di disporre, con effetto retroattivo, che un silenzio-assenso mai formatosi si debba intendere oggi ora per allora, perfezionato, convalidandosi così *a posteriori* l’efficacia di strumenti urbanistici che in realtà non sono mai stati approvati dalla Regione. Ora, indipendentemente dai limiti generali che, dal punto di vista costituzionale, debbono ritenersi operanti per il legislatore che intenda attribuire efficacia retroattiva alle proprie disposizioni, è evidente che, nella specie, al

legislatore statale non può ritenersi consentito disporre con efficacia retroattiva che l'approvazione espressa degli strumenti urbanistici da parte della Regione, richiesta dalla legge regionale, deve intendersi come non necessaria, e che strumenti non approvati dalla Regione debbono intendersi ciononostante operanti. In tal modo infatti il legislatore statale, lungi dallo stabilire, nell'ambito della sua competenza, principi fondamentali per la successiva legislazione regionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, viene ad invadere la sfera della competenza legislativa regionale, e anzi a vanificare, per il passato, l'efficacia della legislazione regionale a suo tempo validamente in vigore. La disposizione impugnata deve dunque essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117 della Costituzione, restando assorbito ogni ulteriore profilo di censura».

- Sentenza n. **416/1999** (red. Vari)

Non è pertinente l'evocazione dell'art. 77 Cost. (sotto il profilo della indebita reiterazione dei decreti), rivolta alla disposizione di legge, adottata con l'ordinario procedimento, che ha parzialmente mutuato il contenuto di un decreto decaduto e non reiterato, stabilendo la salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base di esso.

Considerato, 5., 6.1.

«(...) il dubbio sollevato dall'ordinanza, in ordine alla sussistenza di un vizio "formale", censurabile alla stregua dei principi desumibili dalla sentenza di questa Corte n. 360 del 1996 sulla non consentita iterazione o reiterazione dei decreti-legge, appare del tutto privo di ragione. (...) il d.l. 30 settembre 1996, n. 508, non è stato oggetto, dopo la sua decadenza, di alcuna iterazione, ma è stato, invece, seguito da una legge che, adottata con l'ordinario procedimento, ha mutuato, parzialmente, con la norma oggetto di censura (comma 189 dell'art. 1), il contenuto già proprio dell'art. 1, comma 4, dello stesso decreto; e, al tempo stesso, ha disposto (al comma 216) che restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo. (...) non appare pertinente l'evocazione del parametro dell'art. 77».

- Sentenza n. **430/1997** (red. Capotosti)

La sanatoria non costituisce idoneo equipollente della conversione, tenuto conto dell'ontologica diversità dei rispettivi poteri. La disposizione che prevede la clausola di salvezza degli effetti già prodotti da un decreto decaduto ha un contenuto precettivo differente rispetto alla norma originaria, quanto meno sotto il profilo della delimitazione temporale del relativo ambito soggettivo ed oggettivo. Infatti, la sanatoria provvede soltanto a cristallizzare, una volta per tutte, gli effetti prodotti a suo tempo dai decreti decaduti ma non può, in quanto tale, disporre in ordine ai rapporti futuri.

Considerato, 4.

«Premesso che, in via di principio, la sanatoria non costituisce "idoneo equipollente" (sentenza n. 84 del 1996) della conversione, perché il relativo potere è "ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è venuta meno *ex tunc*" (sentenza n. 244 del 1997), va considerato che la disposizione, che non riproduce più la norma contro cui

era stato prospettato il ricorso, ma che invece prevede la clausola di salvezza (dalla decadenza) degli effetti già prodotti dal precedente decreto decaduto, ha un contenuto precettivo comunque diverso rispetto a quello della norma originaria, quanto meno sotto il profilo della delimitazione temporale del relativo ambito soggettivo ed oggettivo, giacché la sanatoria provvede soltanto - secondo un'espressione corrente in dottrina - a "cristallizzare", una volta per tutte, gli effetti prodotti a suo tempo dai decreti decaduti, ma non può, in quanto tale, disporre in ordine ai rapporti futuri».

- Sentenza n. **429/1997** (red. Chieppa)

L'intervento normativo previsto dall'art. 77, terzo comma, Cost. è una legge ordinaria con possibilità di efficacia retroattiva consentita espressamente dalla Costituzione e può avere ad oggetto solo i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti e le situazioni verificatesi durante il relativo periodo di vigenza. Pertanto, possono essere salvati solo gli effetti già prodottisi durante il vigore del singolo provvedimento decaduto e non può la salvezza estendersi a situazioni che non si erano ancora verificate nello stesso periodo e che potevano verificarsi solo dopo la scadenza dei sessanta giorni stabiliti per la conversione, quando i decreti avevano perso efficacia sin dall'inizio.

Considerato, 4.

«(...) "l'interpretazione di norma di sanatoria degli effetti del decreto-legge non convertito deve essere condotta tenendo presente che tale potere attribuito al legislatore (art. 77, terzo comma, della Costituzione) è ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, da quello di conversione in legge del decreto-legge, in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è venuta meno *ex tunc*. Di conseguenza possono essere salvati solo gli effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo provvedimento di urgenza decaduto" (sentenza n. 244 del 1997), e non può la salvezza estendersi a situazioni che non si erano ancora verificate nello stesso periodo e che potevano verificarsi (...) solo dopo la scadenza dei sessanta giorni previsti per la conversione, cioè quando i decreti avevano perso efficacia sin dall'inizio. In realtà solo i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti e conseguentemente le situazioni verificatesi durante il periodo di vigenza dei decreti-legge non convertiti possono essere oggetto dell'intervento normativo - previsto dal terzo comma dell'art. 77 della Costituzione - che è legge ordinaria con possibilità di efficacia retroattiva consentita espressamente da Costituzione».

- Ordinanza n. **392/1997** (red. Onida)

Non può essere riferito alla clausola di sanatoria degli effetti dei decreti decaduti il vizio, attinente alla formazione dell'atto legislativo, di illegittima reiterazione o di mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Considerato

«(...) la questione è sollevata dal giudice *a quo* con esclusivo riferimento alla mancanza dei presupposti costituzionali per il ricorso alla decretazione d'urgenza, stante l'avvenuta reiterazione, con il decreto-legge n. 550, del contenuto del decreto-legge n. 452 del 1996 (onde

è propriamente riferibile solo al decreto-legge n. 550, riproduttivo delle disposizioni del precedente, e non a quest'ultimo), e non può dunque essere "trasferita" alla predetta clausola di sanatoria contenuta nell'art. 1, comma 171, della legge n. 662 del 1996, non potendosi riferire a quest'ultima, come tale, il denunciato vizio - attinente alla formazione dell'atto legislativo - di illegittima reiterazione o di mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza (sent. n. 84 del 1996); (...) pertanto la questione, così come proposta, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

- Sentenza n. **244/1997** (red. Chieppa)

Il potere attribuito al legislatore dall'art. 77, terzo comma, Cost. di sanare gli effetti del decreto non convertito è ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, da quello di conversione in legge, in quanto riguarda i rapporti sorti nel periodo di vigenza del provvedimento governativo, la cui provvisoria efficacia è venuta meno ex tunc. Di conseguenza, possono essere salvati solo gli effetti già prodottisi durante il vigore del singolo decreto decaduto, impregiudicato l'ulteriore potere del legislatore di regolare autonomamente situazioni pregresse, nei limiti in cui è ammissibile una legge retroattiva.

Considerato, 4.

«Gli altri profili, con cui si denuncia la violazione degli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione sono invece infondati, in quanto basati sull'erroneo presupposto che la semplice norma di sanatoria degli anzidetti decreti-legge tutti non convertiti – sanatoria per di più intervenuta solo dopo un certo lasso di tempo dalla decadenza per mancata conversione dell'ultimo dei decreti-legge della serie – possa comportare un effetto che non si era prodotto né si sarebbe potuto produrre durante il periodo di vigenza dei singoli decreti-legge, ciascuno dei quali decaduto, e, quindi, privato di efficacia *ex tunc*, prima che si compisse il termine di centottanta giorni per l'approvazione degli strumenti urbanistici. Giova sottolineare che l'interpretazione di norma di sanatoria degli effetti del decreto-legge non convertito deve essere condotta tenendo presente che tale potere attribuito al legislatore (*ex art. 77, terzo comma, della Costituzione*) è ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, da quello di conversione in legge del decreto-legge, in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è venuta meno *ex tunc*. Di conseguenza possono essere salvati solo gli effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo provvedimento di urgenza decaduto, impregiudicato ovviamente l'ulteriore potere del legislatore di regolare autonomamente situazioni pregresse, nei limiti in cui è ammissibile una legge retroattiva. Per di più, l'interpretazione della legge di sanatoria degli effetti di provvedimenti di urgenza non convertiti deve essere condotta con rigore, quando si è in presenza di una serie di decreti-legge tutti non convertiti (reiterati non conformemente a Costituzione: sentenza n. 360 del 1996), né comunque seguiti da intervento del legislatore in esercizio sostantivo di potestà legislativa, che abbia riprodotto con valore di legge una norma contenuta in una disposizione definitivamente decaduta».

- Ordinanza n. **185/1996** (red. Granata)

La mancanza del presupposto dell'urgenza e della necessità non è allegabile, come censura di incostituzionalità, una volta che con legge siano stati fatti salvi gli effetti prodotti dalla disposizione decaduta.

Considerato

«(...) le censure degli artt. 2 e 8, comma 1, dello stesso decreto-legge - pur potendo trasferirsi alla disposizione di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) - sono manifestamente infondate (...) avendo questa Corte già ritenuto che la mancanza del presupposto dell'urgenza e della necessità non è allegabile, come censura di incostituzionalità, una volta che con legge siano stati fatti salvi gli effetti prodotti dalla disposizione decaduta».

- Ordinanza n. **108/1996** (red. Granata)

La mancanza del presupposto dell'urgenza e della necessità non è allegabile, come censura di incostituzionalità, una volta che con legge siano stati fatti salvi gli effetti prodotti dalla disposizione decaduta.

Considerato

«(...) la questione di costituzionalità sollevata dal giudice di pace di San Benedetto del Tronto è manifestamente infondata perché - pur potendo le censure trasferirsi (cfr. sentenza n. 84 del 1996) alla disposizione di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) - tuttavia questa Corte in una fattispecie analoga ha già ritenuto che la mancanza del presupposto dell'urgenza e necessità non è allegabile, come censura di incostituzionalità, una volta che con legge siano stati fatti salvi gli effetti prodotti dalla disposizione decaduta».

- Sentenza n. **84/1996** (red. Granata)

La censura relativa alla carenza del requisito della necessità ed urgenza, da apprezzare in relazione al singolo decreto-legge, non è riferibile alla disposizione di sanatoria, il cui presupposto è costituito unicamente dalla circostanza di fatto della mancata conversione di un decreto e che può essere contenuta anche nella legge di conversione di altro provvedimento governativo. Il suddetto requisito, pur essendo presupposto del decreto-legge, non rileva più dopo la sua decadenza, poiché la forza di legge che assiste la norma che disciplina, ora per allora, i rapporti altrimenti regolati dalla disposizione del decreto deriva unicamente dalla legge di sanatoria.

Considerato, 5.

«Comune alle due questioni è l'invocazione del parametro costituito dal terzo comma dell'art. 77 della Costituzione sotto il profilo che entrambe le norme (quella sulla competenza pretorile e quella sulla prima udienza di comparizione) sarebbero state adottate pur mancando

il requisito della straordinaria urgenza e necessità. Sotto tale profilo entrambe le questioni sono infondate, perché il parametro non è pertinente. Il requisito della necessità ed urgenza va apprezzato con riferimento al singolo decreto-legge, e la censura relativa - a differenza dal caso della conversione (sentenze nn. 29 e 165 del 1995), di cui la sanatoria non costituisce idoneo equipollente (ordinanza n. 1119 del 1988) - non è riferibile alla disposizione di sanatoria, che si limita a fare salvi gli effetti del decreto-legge stesso. Ed infatti il presupposto di quest'ultima è costituito unicamente dalla circostanza di fatto della mancata conversione di un decreto-legge, formalmente identificabile come tale, e non anche dalla sussistenza del requisito della necessità e dell'urgenza, il quale, pur essendo presupposto del decreto-legge stesso, non rileva più dopo la sua decadenza, atteso che in tal caso la forza di legge che assiste la norma che disciplina, ora per allora, i rapporti altrimenti regolati dalla disposizione del decreto-legge, deriva unicamente dalla legge di sanatoria. Né rileva il fatto che quest'ultima sia contenuta in una legge di conversione di altro decreto-legge, anziché in un'altra legge, atteso che, da un lato, il terzo comma dell'art. 77 della Costituzione non pone alcuna riserva in proposito, e che, dall'altro, l'eventuale sindacato di costituzionalità per mancanza del requisito della necessità e dell'urgenza, che questa Corte (sentenza n. 161 del 1995 cit.) ha limitato alla ipotesi della "evidente mancanza" di tale requisito, riguarda unicamente quella parte della legge di conversione che ratifica l'esercizio del potere legislativo ad opera del Governo».

- Sentenza n. **464/1994** (red. Caianiello)

L'art. 77, terzo comma, Cost. concerne il potere delle Camere di regolare retroattivamente rapporti sorti in virtù di decreti non convertiti. Nelle materie di competenza regionale, la salvezza degli effetti prodotti da decreti decaduti non riguarda i rapporti che, nel rispetto dei principi dettati dal legislatore statale, risultano già regolati dalla legge regionale.

Considerato, 5.

«Non fondata è infine la questione riferita all'art. 1, comma 2, della legge di conversione, che convalida gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di tutti i decreti-legge succedutisi nella disciplina e decaduti per mancata conversione. La tesi della incostituzionalità della convalida, in tal senso operata da parte della legge di conversione del decreto-legge impugnato, sostenuta nel rilievo che in tal modo vengono a disciplinarsi retroattivamente rapporti assoggettabili alla legislazione regionale, sembra non tener conto del terzo comma dell'art. 77 della Costituzione che, prevede appunto che le Camere possano regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Una previsione questa, che, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, per sua essenza riguarda la possibilità di regolare retroattivamente, come nella specie, rapporti sorti in virtù di decreti-legge decaduti; non senza comunque considerare che, anche se non volesse farsi riferimento all'espressa previsione costituzionale anzidetta, la regolamentazione retroattiva di rapporti giuridici incontrerebbe, per costante giurisprudenza di questa Corte, (sentt. n. 389 e 205 del 1991, 155 del 1990, 190 del 1988) un limite solo in materia penale. È peraltro evidente che, avendo le leggi dello Stato, nelle materie di competenza delle regioni, carattere cedevole rispetto alla legislazione regionale, anche preesistente, regolante gli stessi rapporti - purché rispettosa di principi fondamentali desumibili dalle prime - nella specie la salvezza degli effetti prodotti dai decreti-legge decaduti non riguarderebbe i rapporti che, nel rispetto di quei principi, risultassero già regolati dalla legge regionale».

- Sentenza n. 286/1990 (red. Spagnoli)

Il legislatore non é vincolato, in ossequio al principio di uguaglianza, ad una convalida integrale degli effetti concretamente prodotti dal decreto decaduto (ciò che costituisce non un obbligo, ma una facoltà conferitagli dall'art. 77, terzo comma, Cost.) né ad estendere l'efficacia della provvisoria regolamentazione in esso contenuta a tutti i rapporti pendenti al momento della sua emanazione o instaurati durante la sua vigenza (ciò che si tradurrebbe in una palese alterazione delle competenze normative assegnate al Governo ed alle Camere ed in una conversione surrettizia, per il passato, del decreto decaduto). Invero, l'intrinseca provvisorietà e la perdita di efficacia sin dall'inizio in caso di mancata conversione determinano l'inidoneità del decreto a fungere da parametro in riferimento al principio di uguaglianza. Ove il legislatore ritenga di consolidare i concreti effetti da esso provvisoriamente prodotti, le differenziazioni che inevitabilmente ne scaturiscono tra i soggetti che ne abbiano beneficiato e quelli che ne siano rimasti esclusi non possono riguardarsi che come differenze inapprezzabili alla stregua di detto principio.

Considerato, 3.

«Infondata è anche l'ulteriore questione con la quale il pretore di La Spezia lamenta che l'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93 (di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25), disponendo che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del (già citato) decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495", abbia limitato tale sanatoria alle posizioni già definite in forza della provvisoria vigenza di tale decreto e non l'abbia invece estesa agli altri soggetti ultrasessantacinquenni che avevano all'epoca già presentato domanda per il riconoscimento dell'invalidità allo scopo di ottenere la pensione sociale sulla base delle condizioni economiche richieste per quella d'invalidità. A suo avviso, ciò darebbe luogo a violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dato che tra le situazioni così poste a confronto sarebbe ravvisabile un unico, irragionevole discrimine, costituito dalla maggiore o minore solerzia dell'amministrazione nel provvedere sulle domande. L'erroneità di siffatta prospettazione appare evidente sol che si consideri che alla stregua di essa il legislatore dovrebbe ritenersi vincolato, in ossequio al principio di uguaglianza, non solo ad una convalida integrale degli effetti concretamente prodotti dal decreto decaduto - ciò che costituisce non un obbligo, ma una facoltà conferitagli dall'art. 77, terzo comma, Cost. - ma ad estendere l'efficacia della provvisoria regolamentazione in esso contenuta a tutti i rapporti pendenti al momento della sua emanazione o instaurati durante la sua vigenza: ciò che si tradurrebbe in una palese alterazione delle competenze normative rispettivamente assegnate al Governo ed alle Camere dal medesimo art. 77 ed in una conversione surrettizia, per il passato, del decreto-legge decaduto all'atto della convalida prevista dal terzo comma. L'impossibilità di concepire un tale vincolo rende manifesto ciò che già discende dalle caratteristiche di intrinseca provvisorietà e di perdita di efficacia sin dall'inizio in caso di mancata conversione proprie del decreto-legge: e ciò la sua inidoneità, proprio perché non convertito, a fungere da parametro in riferimento al principio di uguaglianza. Di conseguenza, nel caso in cui il legislatore ritenga di consolidare i concreti effetti da esso provvisoriamente prodotti, le differenziazioni che inevitabilmente ne scaturiscono tra i soggetti che ne abbiano beneficiato e quelli che ne siano rimasti esclusi non possono riguardarsi che come differenze inapprezzabili alla stregua di detto principio e non

valutabili in base ai canoni di correttezza amministrativa. Nel caso di specie, inoltre, la regola posta nel decreto-legge decaduto è, come si è detto, antitetica sia rispetto a quella risultante dalla legislazione anteriore - confermata nel decreto legislativo n. 509 del 1988 - sia rispetto a quella posta dall'art. 1 della stessa legge n. 93 del 1988, che si è limitato ad autorizzare l'erogazione delle prestazioni già liquidate agli ultrasessantacinquenni. La disposizione impugnata si pone perciò come derogatoria rispetto alla regola generale ed è conseguentemente, anche per tale motivo, inidonea a fungere da parametro ai fini del rispetto del principio di uguaglianza».

- Sentenza n. 544/1989 (red. Baldassarre)

Il decreto-legge è una fonte incompetente a regolare i rapporti giuridici sorti in base a precedenti decreti non convertiti; sicché una disposizione di decreto-legge la quale stabilisca una decorrenza dei propri effetti a partire dalla data di entrata in vigore del precedente decreto non convertito può suscitare seri dubbi circa la correttezza dell'operato del Governo alla luce degli artt. 77 Cost. e 15 della legge n. 400 del 1988. Tuttavia, nella specie, la suddetta disposizione è stata assorbita, in tutta la sua portata normativa, dall'espressa clausola di salvezza contenuta nella legge di conversione. La conversione comporta il mutamento della qualificazione formale che le disposizioni traggono originariamente dal decreto che le contiene con la qualificazione propria dell'atto di conversione (legge ordinaria). In tal modo, risulta intervenuta la fonte competente a regolare i rapporti rimasti in sospeso a seguito della mancata conversione.

Considerato, 3.

«Va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità dell'ultima delle censure riferite (...). La mancanza di interesse della Regione Sardegna in ordine alla questione ora considerata appare *prima facie* dal fatto che una norma identica a quella di cui si chiede l'annullamento è contenuta nella legge di conversione del decreto-legge n. 77 del 1989 (art. 1, secondo comma, legge 5 maggio 1989, n. 160). Più in particolare, secondo la ricorrente, l'art. 9, sesto comma, del decreto-legge n. 77 del 1989, sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto, nello stabilire la decorrenza dell'aumento delle tariffe ivi previsto a partire dal 1° gennaio 1989 (cioè dalla data d'inizio dell'efficacia del precedente decreto-legge non convertito, n. 547 del 1988), conterrebbe in quella disposizione una norma implicita - contraria all'art. 77, u.c., della Costituzione e all'art. 15, secondo comma, lett. d, della legge n. 400 del 1988, che espressamente vietano al Governo di "regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti" - volta a far salvi gli atti e gli effetti posti in essere sul fondamento del decreto-legge non convertito. Non vi può esser dubbio che il decreto-legge sia una fonte incompetente a regolare i rapporti giuridici sorti in base a precedenti decreti non convertiti e che, in generale, una disposizione di decreto-legge la quale stabilisca una decorrenza dei propri effetti a partire dalla data di entrata in vigore del precedente decreto non convertito possa suscitare seri dubbi circa la correttezza dell'operato del Governo alla luce dei citati artt. 77 della Costituzione e 15 della legge n. 400 del 1988. Tuttavia, non si può negare che, per un verso, la decorrenza dell'aumento delle tariffe dei servizi nazionali di collegamento con le isole a partire dall'inizio dell'anno 1989 possa avere una sua giustificazione di carattere finanziario e contabile e, per altro verso, che la clausola di salvezza degli effetti prodotti sulla base del decreto-legge non

convertito è una norma implicitamente desumibile da quella disposizione, la quale è stata comunque “assorbita”, in tutta la sua portata normativa, dall’espressa disposizione dell’art. 1, comma secondo, della legge di conversione 5 maggio 1989, n. 160 (“Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547”). Sicché, dal momento che la conversione comporta il mutamento della qualificazione formale che le disposizioni traggono originariamente dal decreto-legge che le contiene con la qualificazione propria dell’atto di conversione (legge ordinaria) e dal momento che la fonte competente a regolare i rapporti rimasti in sospenso a seguito della mancata conversione, cioè la legge, ha autonomamente disciplinato quei rapporti, vi sarebbe una norma - quella implicita, ipoteticamente desumibile dall’art. 9, sesto comma, del decreto-legge convertito - che avrebbe il medesimo significato della clausola di salvezza dei rapporti rimasti in sospenso, contenuta nell’art. 1, secondo comma, della legge di conversione e il cui eventuale annullamento, pertanto, sarebbe privo degli ipotizzati effetti sulle competenze della ricorrente. Ma, pur se si volesse prescindere da tutto ciò, ai fini della dimostrazione della mancanza di interesse della ricorrente appare di determinante importanza un ulteriore argomento. Nel prospettare la presunta violazione del combinato disposto formato dall’art. 77 della Costituzione e dall’art. 53 dello Statuto da parte dell’art. 9, sesto comma, la ricorrente invoca a suo favore un caso già deciso da questa Corte (v. sent. n. 302 del 1988). In esso, sulla base del rilievo che la ripetuta reiterazione del decreto-legge e la sua decadenza per mancata conversione cospiravano nel senso di spostare continuamente il momento di decorrenza delle istanze di parere ivi previste (collegato all’inizio di efficacia del decreto stesso) e di vanificare così la competenza regionale (altrove garantita) di emettere il predetto parere, si dichiarava l’illegittimità costituzionale *in parte qua* della relativa norma per violazione del combinato disposto formato dagli artt. 77, 117, e 118 della Costituzione. Tuttavia, questo precedente è male invocato dalla Regione Sardegna, poiché non si attaglia affatto al caso sottoposto al giudizio in questione, nel quale la ricorrente lamenta in realtà la lesione, da parte del Governo, di competenze riservate dall’art. 77, u.c., della Costituzione al Parlamento. Appare pertanto evidente che la ricorrente, nonostante la formale prospettazione come parametro di costituzionalità di un “combinato disposto” formato dall’art. 77 della Costituzione e da alcune norme dello Statuto speciale della Sardegna, difetta di quell’interesse a ricorrere, qualificato dalla finalità di ripristinare l’integrità di proprie competenze, che questa Corte, con giurisprudenza da tempo consolidata, considera requisito di ammissibilità nei giudizi di legittimità costituzionale intentati dalle regioni contro atti legislativi dello Stato (v., ad esempio, sentt. nn. 111 del 1972, 151 del 1974, 307 del 1983, 151 del 1986, 64 e 183 del 1987, 302, 742 e 1044 del 1988, 324 del 1989)».

- Ordinanza n. **1119/1988** (red. Mengoni)

Una norma di convalida ai sensi dell’art. 77, terzo comma, Cost., non forma un idoneo equipollente della legge di conversione.

Considerato

«(...) una norma di convalida ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost., non forma un idoneo equipollente della legge di conversione (cfr. Corte cost. n. 59 del 1982, n. 307 del 1983)».

- Sentenza n. **1060/1988** (red. Greco)

La conversione in legge del decreto contenente la clausola di sanatoria degli effetti prodotti da precedenti decreti decaduti determina il rigetto delle censure relative all'asserita appropriazione da parte del Governo del potere normativo spettante al Parlamento.

Considerato, I., I.1.

«Il Tribunale di Genova (...) dubita della legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 440, secondo cui restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei dd.ll. 30 dicembre 1986 n. 922, 2 marzo 1987 n. 55, 2 maggio 1987 n. 167 e 30 giugno 1987, n. 256, per violazione dell'art. 77 Cost., in quanto i rapporti giuridici in definitiva restano regolati da un decreto-legge anziché da una legge e perché, non ricorrendo i requisiti di necessità ed urgenza, si ha un caso di appropriazione da parte del Governo del potere di conversione spettante al Parlamento e, quindi, una alterazione della stessa forma di Governo parlamentare prevista dalla Costituzione. (...) La questione non è fondata. Essendo avvenuta la conversione in legge del decreto-legge, tutta la materia *de qua* resta regolata dalla legge e non più dal decreto-legge».

- Ordinanza n. **810/1988** (red. Cheli)

Per effetto dell'avvenuta conversione in legge del decreto non possono più trovare ingresso nel giudizio costituzionale le censure formulate con riferimento all'esclusiva competenza delle Camere a disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base di provvedimenti decaduti.

Considerato

«(...) la disposizione impugnata (...) è l'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8, cui si riferiscono tutte le censure formulate dal giudice *a quo* nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, e non l'art. 6 del d.l. 26 maggio 1984 n. 158, che risulta erroneamente menzionato nel solo dispositivo dell'ordinanza stessa; (...) il citato d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 è stato convertito nella legge 27 marzo 1985 n. 103, senza che il testo dell'art. 6 del decreto legge abbia subito alcuna modifica; (...) per effetto dell'avvenuta conversione in legge del d.l. n. 8 del 1985 perdono ogni rilievo e non possono più trovare ingresso (...) le censure di illegittimità costituzionale (...) che sono tutte formulate con riguardo ai limiti dei poteri del Governo nell'adozione reiterata dei decreti-legge e con riferimento alla esclusiva competenza delle Camere a disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti; (...) per queste ragioni la questione va dichiarata manifestamente inammissibile».

- Ordinanza n. **808/1988** (red. Cheli)

L'avvenuta conversione in legge del decreto non consente alla Corte di esaminare la censura formulata con riferimento alla competenza esclusiva delle Camere a disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti decaduti.

Considerato

«(...) il d.-l. 23 gennaio 1982 n. 9 è stato convertito nella legge 25 marzo 1982 n. 94 senza che il testo dell'art. 15, ultimo comma, del decreto-legge abbia subito alcuna modifica; (...) per effetto dell'avvenuta conversione in legge del d.-l. n. 9 del 1982 perde ogni rilievo e non può trovare ingresso (...) la censura formulata con riferimento all'art. 77 Cost. ed in particolare alla esclusiva competenza delle Camere nel disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti; (...) pertanto la questione (...) prospettata in relazione all'art. 77 Cost. va dichiarata manifestamente inammissibile».

- Sentenza n. **474/1988** (red. Baldassarre)

La legge di conversione di un decreto riproduttivo di un precedente provvedimento decaduto può far salvi gli effetti di quest'ultimo, assicurando una valida base legislativa agli atti adottati sul suo fondamento. La disposizione di sanatoria si sostituisce integralmente e stabilmente, con effetto ex tunc, alla disposizione provvisoria sospettata di illegittimità, che è cancellata ab initio dall'ordinamento e non è più applicabile (anche) nel giudizio costituzionale.

Considerato, 2., 2.1., 4.

«Innanzitutto, non può esser condiviso il rilievo che il provvedimento impugnato sia (del tutto) privo di una base legislativa. (...) Per dimostrare l'assunto contrario, la ricorrente argomenta che, poiché il d.l. n. 10 del 1984 è decaduto con effetto *ex tunc* a causa della sua mancata conversione in legge, il provvedimento impugnato, che su di esso si fonda, è divenuto privo di qualsiasi copertura legislativa. Né si potrebbe obiettare, sempre secondo la ricorrente, che gli effetti del predetto decreto siano stati fatti salvi dall'art. 4 del successivo d. l. n. 70 del 1984, essendo quest'ultimo illegittimo in quanto esercizio di una competenza che l'art. 77, ultimo comma, Cost., riserva alle Camere. Rispetto ad esso, anzi, la Regione ha presentato formale eccezione perché la Corte sollevi di fronte a se stessa la relativa questione di costituzionalità. Così argomentando, peraltro, la Regione Toscana, mentre rileva correttamente la decadenza del decreto-legge n. 10 per effetto della mancata conversione in legge, nello stesso tempo omette di considerare che la legge 12 giugno 1984, n. 219, nel convertire il d. l. n. 70 del 1984, che aveva riprodotto il predetto d. l. n. 10, ha stabilito, all'ultimo comma del suo articolo unico, che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10". In altre parole, la legge n. 219 del 1984, mentre ha convertito in legge il d. l. n. 70, nello stesso tempo, proprio in virtù della disposizione appena ricordata, ha fatto salvi gli effetti e - quel che qui interessa - ha assicurato una valida base legislativa ai provvedimenti adottati sul fondamento del decreto decaduto e poi riprodotto (cioè il d. l. n. 10), estendendo retroattivamente ad essi l'efficacia delle proprie disposizioni. Nel far ciò, la predetta legge ha, per un verso, sostituito con effetto *ex tunc* l'art. 4 del d. l. n. 70 (v. sent. n. 34 del 1985), e, per altro verso, ha posto una norma (ultimo comma dell'articolo unico) in funzione di sanatoria verso gli atti e i provvedimenti che,

essendo stati adottati sulla base del decreto decaduto, sarebbero risultati, in mancanza di essa, sicuramente invalidi. E, poiché, come questa Corte ha già avuto modo di dire (v., ad es., sent. n. 100 del 1987), nel nostro ordinamento è pienamente ammissibile una legge generale e astratta in funzione di convalida o di sanatoria, sempreché ovviamente ciò non comporti una lesione dei principi e dei precetti costituzionali (che nel caso non ricorre), si deve concludere che la legge n. 219 del 1984 ha posto una norma che, estendendo retroattivamente gli effetti dell'art. 1 del d. l. n. 70 agli atti e ai provvedimenti adottati sul fondamento dell'identico articolo contenuto nel precedente d. l. n. 10, conferisce a questi ultimi una base legislativa formalmente idonea. (...) Le argomentazioni precedentemente svolte (...) inducono altresì a dichiarare l'irrelevanza della eccezione formulata dalla Regione ricorrente affinché la Corte sollevi di fronte a se stessa la questione di costituzionalità dell'art. 4 del decreto-legge n. 70 del 1984 per contrasto con l'art. 77 della Costituzione. Poiché, infatti, l'ultimo comma dell'articolo unico della già citata legge n. 219 del 1984 si è integralmente e stabilmente sostituito, con effetto *ex tunc*, alla disposizione provvisoria della cui costituzionalità si dubita, quest'ultima è stata cancellata sin dall'inizio dall'ordinamento legislativo e, in ogni caso, non è più una disposizione applicabile nel presente giudizio. Pertanto, (...) appare chiaro che la questione di costituzionalità eccepita dalla parte ricorrente è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza».

- Sentenza n. **243/1985** (rel. Paladin)

L'art. 77, terzo comma, Cost., lungi dal riservare la regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti alle leggi di conversione, abilita, attraverso la tecnica della sanatoria, il legislatore a dettare una disciplina retroattiva dei detti rapporti, ponendo il solo limite del rispetto delle altre norme e dei principi costituzionali.

Considerato, 5.

«Non meno infondato è quel connesso motivo di ricorso, con il quale si denuncia la retroattività delle pretese lesioni od usurpazioni della competenza regionale, date le iniziali previsioni dell'art. 1 della legge impugnata, che mantengono fermi “gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372”, facendo comunque decorrere dal 30 agosto 1984 l'operatività del nuovo “sistema di tesoreria”. Una volta escluso che sussistano lesioni od usurpazioni siffatte, non è dato riaffermarne la presenza, sol perché il legislatore statale ha disposto anche in via retroattiva. Né giova replicare che una disciplina legislativa statale di cornice o di principio non potrebbe venire legittimamente introdotta se non *de futuro*, così da consentire alle leggi regionali di dettare le conseguenti norme di dettaglio; e che, in ogni caso, la regolamentazione dei “rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti” sarebbe riservata dall'ultimo comma dell'art. 77 Cost. alle vere e proprie leggi di conversione, ad esclusione di qualsiasi altro atto legislativo. Nel primo senso va infatti ricordato che il principale fondamento giustificativo della legge n. 720 è rappresentato dal coordinamento finanziario, cioè da un potere di piena competenza del legislatore statale. Nel secondo senso la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata da tempo nell'assumere che, “traverso la tecnica della sanatoria”, “il terzo comma dell'art. 77 della Costituzione abilita il legislatore a dettare una regolamentazione retroattiva dai rapporti”, senza

porre “altri limiti se non quelli rappresentati dal rispetto delle altre norme e principi costituzionali” (cfr. le sentt. n. 89 del 1966, n. 144 del 1972 e n. 185 del 1981)».

- Sentenza n. **34/1985** (rel. Paladin)

La retroattività è connaturata alla disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti che il legislatore può dettare in applicazione dell’art. 77, terzo comma, Cost.

Considerato, 5.

«(...) il principio d’irretroattività delle leggi non opera incondizionatamente sul piano costituzionale al di fuori dell’area delle norme penali sostanziali (ai sensi della sentenza 1 febbraio 1982, n. 15, sui limiti massimi della carcerazione preventiva); (...) anzi, la retroattività risulta connaturata alla disciplina dei “rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti” - in applicazione del terzo comma dell’art. 77 Cost. - come si è verificato nel caso del citato ultimo comma dell’articolo unico della legge di conversione 12 giugno 1984, n. 219 (concernente gli effetti prodotti dal d.l. 15 febbraio 1984, n. 10)».

- Sentenza n. **307/1983** (rel. Paladin)

Una norma di convalida ex art. 77, terzo comma, Cost. non forma un idoneo equipollente della legge di conversione.

Considerato, 7.

«(...) una norma di convalida ex art. 77, terzo comma, Cost. non forma un “idoneo equipollente” della legge di conversione (come la Corte ha chiarito nella sentenza n. 59 del 1982)».

- Sentenza n. **59/1982** (rel. Andrioli)

La legge che riguarda atti e provvedimenti emanati e rapporti giuridici sorti sulla base di decreti decaduti non può conservare in vita questi ultimi né equivale, per la tangibile diversità di oggetto, alla legge di conversione.

Considerato, 5.

«I due ricorsi sono inammissibili perché diretti contro decreti-legge decaduti, a conservare in vita i quali non giova la legge 28 ottobre 1980, n. 687, che ha per oggetto atti e provvedimenti emanati e rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi, e non i dd.ll. 9 luglio 1980, n. 301 e 30 agosto 1980, n. 503. Né la tangibile diversità di oggetti consente di ravvisare nella legge 687/1980 idoneo equipollente di legge di conversione».

- Sentenza n. **185/1981** (rel. Andrioli)

La mancata conversione non impedisce di disciplinare, attraverso la tecnica della sanatoria, situazioni su cui incideva il decreto-legge decaduto.

Considerato, 35.

«L'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374 è impugnato nella sua interezza per violazione dell'art. 77 Cost. ravvisata in ciò che nella sanatoria degli effetti derivati dal d.l. 163/1979 non convertito si sostanzierebbe eccesso di potere delle Camere, ma la infondatezza della censura, che era stata rivolta anche all'art. 1 d.l. 163/1979 in corso di conversione, non ha bisogno di approfondita illustrazione perché il venir meno degli effetti di decreto legge non convertito non impedisce di disciplinare, attraverso la tecnica della sanatoria, situazioni su cui incideva il decreto legge decaduto (in tali sensi sent. 75/1967)».

- Sentenza n. **144/1972** (rel. Oggioni)

L'art. 77 Cost. si propone di regolare le conseguenze della mancata conversione dei decreti-legge, senza porre alcun limite alla facoltà del legislatore di disciplinare, secondo una scelta demandata alla sua valutazione politica, i rapporti sorti sulla base dei provvedimenti decaduti. Tuttavia, il potere di regolamentazione retroattiva deve esercitarsi nel rispetto delle norme e dei principi costituzionali.

Considerato, 7.

«(...) anche la censura concernente il presunto contrasto dell'articolo unico della legge 1035 del 1970 con l'articolo 77 Cost. è infondata. Si afferma sostanzialmente nelle ordinanze del pretore di Firenze che, aderendo alla interpretazione estensiva della norma impugnata sostenuta dagli enti mutualistici nei giudizi principali, si riconoscerebbe il diritto degli stessi a conseguire il beneficio dello sconto per il periodo di vigenza del decreto non convertito 27 agosto 1970, n. 621, relativamente ai rapporti "svoltisi interamente ed esauritisi" sotto la vigenza del decreto stesso. Ed il giudice *a quo*, sia pure implicitamente, mostra di aderire a tale tesi interpretativa perché proprio nella detta estensione ravvisa la violazione dei limiti di cui all'art. 77 della Costituzione alla regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito e, motivando sul punto della rilevanza, accenna al riguardo esplicitamente che vi è contesa fra le parti circa "la decorrenza" dello sconto obbligatorio. Se è vero che, come afferma la difesa degli enti mutualistici, si pone nella specie una questione di interpretazione delle norme impuginate di competenza del giudice *a quo* è anche vero che, sia pure implicitamente, lo stesso giudice ha mostrato di accogliere quella interpretazione della norma che egli ritiene contraria al precetto costituzionale, ed ha quindi adempiuto al suo obbligo, il che rende ammissibile la questione stessa, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli enti. Peraltro, quanto al merito, (...) questa Corte, con la sentenza n. 89 del 1966, ha già riconosciuto che l'art. 77 Cost. si propone soltanto lo scopo di regolare le conseguenze della mancata conversione dei decreti-legge, senza porre alcun limite alla facoltà del legislatore stesso di disciplinare, secondo una scelta demandata alla sua valutazione politica, i rapporti sorti sulla base dei decreti non convertiti. In altri termini, la disposizione costituzionale non pone al potere di regolamentazione retroattiva in discorso altri limiti se non quelli rappresentati dal rispetto delle altre norme e principi costituzionali, che, sotto il profilo ora in esame, non vengono in discussione, tanto più che la norma impugnata rappresenta la fedele traduzione, in termini di legislazione ordinaria, del precetto costituzionale, attribuendo essa testualmente efficacia "ai rapporti giuridici, compresi quelli tributari, sorti sulla base del d.l. 27 agosto 1970,

n. 621". Indipendentemente quindi dalla maggiore o minore estensione dell'efficacia della norma impugnata, la cui determinazione resta nel campo riservato alla competenza del giudice *a quo*, la questione deve essere dichiarata infondata».

- Sentenza n. **89/1966** (rel. Bonifacio)

L'art. 77, terzo comma, Cost., nel regolare le conseguenze della mancata conversione, non limita la facoltà del Parlamento di disciplinare, secondo una scelta demandata alla sua valutazione politica, i rapporti sorti sulla base dei decreti non convertiti. Tuttavia, il legislatore, abilitato a dettare una regolamentazione retroattiva, non può prescindere dal pieno rispetto delle norme costituzionali. Non vi è alcun onere per il Parlamento di provvedere contestualmente alla mancata conversione (che consegue ipso iure all'evento negativo dell'inutile decorso dei sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto o al voto contrario anche di una sola delle Camere) e di operare un formale riferimento all'art. 77.

Considerato, 2., 3.

«La Corte ritiene che per un'esatta valutazione del fondamento delle questioni (...) si debba tener conto della circostanza che la norma impugnata venne emanata dal Parlamento nell'esercizio del potere di regolare con legge i rapporti sorti sulla base del non convertito D.L. 31 agosto 1964, n. 705. Non appaiono fondate le obiezioni formulate in proposito dalla difesa del Barisone, secondo la quale il Parlamento avrebbe avuto l'onere di provvedere contestualmente al rifiuto di conversione del decreto, avrebbe dovuto far espresso riferimento all'art. 77 della Costituzione e non avrebbe potuto, comunque, ridar sostanziale vigore al decreto legge del quale era stata rifiutata la conversione. Su questi singoli punti è sufficiente osservare: a) poiché la non conversione consegue *ipso iure* ad un evento negativo (inutile decorso di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto) o, come nel caso in esame, al voto contrario espresso anche da una sola delle assemblee legislative, è da escludere perfino la possibilità che la regolamentazione dei rapporti sorti sulla base del decreto sia contestuale alla non conversione; b) un formale riferimento all'art. 77 della Costituzione è del tutto superfluo quando da obiettivi dati sostanziali risulti in modo non equivoco che il Parlamento abbia esercitato il potere da quella norma costituzionale previsto. Nel caso oggetto del presente giudizio è certo che la legge intese regolare quei rapporti fra Stato e contribuenti che erano stati invalidati a seguito della mancata conversione del D.L. 31 agosto 1964, n. 705: lo dimostrano i lavori preparatori, nel corso dei quali le dichiarazioni del Governo proponente, le relazioni e i dibattiti parlamentari partirono dal presupposto che l'art. 5 della nuova legge intendesse disciplinare precisamente quelle fattispecie che già erano state regolate dal Governo attraverso la decretazione di urgenza; e lo conferma perentoriamente la circostanza che il periodo intercorso fra il 31 agosto e il 24 settembre 1964 è esattamente corrispondente a quello durante il quale aveva spiegato effetti il decreto successivamente non convertito; c) l'identità della misura di aumento dell'imposta, dell'elenco dei prodotti esentati e delle disposizioni relative all'esercizio del credito ed alle esportazioni dimostra, senza dubbio, che la norma impugnata assoggetta gli atti economici compiuti nel predetto periodo ad una disciplina che ha lo stesso contenuto di quella adottata col decreto legge non convertito. Ma ciò non significa che il Parlamento abbia agito al di là e al di fuori del potere conferitogli dall'art. 77 della Costituzione. La norma costituzionale, infatti, stabilendo che i decreti non convertiti "perdono efficacia sin

dall'inizio" non si propone altro scopo che non sia quello di regolare le conseguenze della mancata conversione, e nulla consente di ravvisare in essa, nello stesso tempo, un limite alla facoltà del legislatore, nella stessa disposizione riconosciuta, di disciplinare, secondo una scelta demandata alla sua valutazione politica, i rapporti sorti sulla base dei decreti non convertiti. (...) È tuttavia chiaro che, se il terzo comma dell'art. 77 della Costituzione abilita il legislatore a dettare una regolamentazione retroattiva dei rapporti, la relativa disciplina non può in alcun modo prescindere dal pieno rispetto delle norme costituzionali».

REITERAZIONE

- Sentenza n. 360/1996 (red. Cheli)

I decreti-legge iterati o reiterati sono illegittimi, per violazione dell'art. 77 Cost., quando, considerati nel loro complesso o in singole disposizioni, abbiano sostanzialmente riprodotto, in assenza di nuovi e sopravvenuti presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il contenuto normativo di un decreto che abbia perso efficacia a seguito della mancata conversione. Il termine di sessanta giorni fissato per la vigenza del provvedimento governativo non può essere violato né indirettamente aggirato. Il decreto-legge iterato o reiterato altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza, procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione; toglie valore al carattere straordinario dei requisiti della necessità e dell'urgenza, dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento del primo decreto; attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito, venendo il ricorso ripetuto alla reiterazione a suscitare nell'ordinamento un'aspettativa circa la possibilità di consolidare gli effetti determinati dalla decretazione d'urgenza mediante la sanatoria finale della disciplina reiterata. In generale, la prassi della reiterazione (specie se diffusa e prolungata nel tempo, come è accaduto nell'esperienza più recente) viene ad incidere sugli equilibri istituzionali, alterando i caratteri della forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento; e finisce per intaccare la certezza del diritto nei rapporti tra i diversi soggetti, per l'impossibilità di prevedere sia la durata nel tempo delle norme reiterate che l'esito finale del processo di conversione. Il vizio di costituzionalità derivante dall'iterazione o dalla reiterazione attiene, in senso lato, al procedimento di formazione del decreto-legge e può, dunque, ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la legge di conversione (o di sanatoria), abbiano assunto come propri i contenuti o gli effetti della disciplina adottata dal Governo in via d'urgenza. Parlamento e Governo sono richiamati ad intervenire sulle cause che hanno condotto a dilatare il ricorso alla reiterazione e che, anche al di fuori della prospettiva di una riforma dell'art. 77 Cost., potrebbero essere contenute e rimosse, mediante il più rigoroso rispetto da parte del Governo dei requisiti della necessità e dell'urgenza e attraverso le iniziative che il Parlamento riterrà di adottare.

Considerato, 4., 5., 6., 7., 8.

«La questione relativa alla violazione dell'art. 77 della Costituzione è fondata. La norma impugnata - così come riprodotta nell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 462 del 1996 - ha formato oggetto di una lunga serie di reiterazioni operate mediante decreti-legge, che trovano il loro punto di partenza nel d.l. 7 gennaio 1994, n. 12, e che si sono prolungate, attraverso una catena ininterrotta, fino ad oggi. L'art. 77, commi 2 e 3, della Costituzione prevede la possibilità

per il Governo di adottare, sotto la propria responsabilità, atti con forza di legge (nella forma del decreto-legge) come ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise. Tali atti, qualificati dalla stessa Costituzione come “provvisori”, devono risultare fondati sulla presenza di presupposti “straordinari” di necessità ed urgenza e devono essere presentati, il giorno stesso della loro adozione, alle Camere, ai fini della conversione in legge, conversione che va operata nel termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Ove la conversione non avvenga entro tale termine, i decreti-legge perdono la loro efficacia fin dall’inizio, salva la possibilità per le Camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti. Questa disciplina, nella sua limpida formulazione, non offre alternative al carattere necessariamente provvisorio della decretazione d’urgenza: o le Camere convertono il decreto in legge entro sessanta giorni o il decreto perde retroattivamente la propria efficacia, senza che il Governo abbia la possibilità di invocare proroghe o il Parlamento di provvedere ad una conversione tardiva. La disciplina costituzionale viene, pertanto, a qualificare il termine dei sessanta giorni fissato per la vigenza della decretazione d’urgenza come un limite insuperabile, che - proprio ai fini del rispetto del criterio di attribuzione della competenza legislativa ordinaria alle Camere - non può essere né violato né indirettamente aggirato. Ora, il decreto-legge iterato o reiterato - per il fatto di riprodurre (nel suo complesso o in singole disposizioni) il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre variazioni sostanziali - lede la previsione costituzionale sotto più profili: perché altera la natura provvisoria della decretazione d’urgenza procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in legge; perché toglie valore al carattere “straordinario” dei requisiti della necessità e dell’urgenza, dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento del primo decreto; perché attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito, venendo il ricorso ripetuto alla reiterazione a suscitare nell’ordinamento un’aspettativa circa la possibilità di consolidare gli effetti determinati dalla decretazione d’urgenza mediante la sanatoria finale della disciplina reiterata. Su di un piano più generale, la prassi della reiterazione, tanto più se diffusa e prolungata nel tempo - come è accaduto nella esperienza più recente - viene, di conseguenza, a incidere negli equilibri istituzionali (v. sentenza n. 302 del 1988), alterando i caratteri della stessa forma di governo e l’attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento (art. 70 della Costituzione). Non solo. Questa prassi, se diffusa e prolungata, finisce per intaccare anche la certezza del diritto nei rapporti tra i diversi soggetti, per l’impossibilità di prevedere sia la durata nel tempo delle norme reiterate che l’esito finale del processo di conversione: con conseguenze ancora più gravi quando il decreto reiterato venga a incidere nella sfera dei diritti fondamentali o - come nella specie - nella materia penale o sia, comunque, tale da produrre effetti non più reversibili nel caso di una mancata conversione finale (v. sentenza n. 161 del 1995; ordinanza n. 197 del 1996). (...) Il divieto di iterazione e di reiterazione, implicito nel disegno costituzionale, esclude, quindi, che il Governo, in caso di mancata conversione di un decreto-legge, possa riprodurre, con un nuovo decreto, il contenuto normativo dell’intero testo o di singole disposizioni del decreto non convertito, ove il nuovo decreto non risulti fondato su autonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessità ed urgenza, motivi che, in ogni caso, non potranno essere ricondotti al solo fatto del ritardo conseguente dalla mancata conversione del precedente decreto. Se è vero, infatti, che, in caso di mancata conversione, il Governo non risulta spogliato del potere di intervenire nella stessa materia con lo strumento della decretazione d’urgenza, è anche vero che, in questo caso, l’intervento governativo - per poter

rispettare i limiti della straordinarietà e della provvisorietà segnati dall'art. 77 - non potrà porsi in un rapporto di continuità sostanziale con il decreto non convertito (come accade con l'iterazione e con la reiterazione), ma dovrà, in ogni caso, risultare caratterizzato da contenuti normativi sostanzialmente diversi ovvero da presupposti giustificativi nuovi di natura "straordinaria". (...) I principi richiamati conducono, dunque, ad affermare l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77 della Costituzione, dei decreti-legge iterati o reiterati, quando tali decreti, considerati nel loro complesso o in singole disposizioni, abbiano sostanzialmente riprodotto, in assenza di nuovi (e sopravvenuti) presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il contenuto normativo di un decreto-legge che abbia perso efficacia a seguito della mancata conversione. Restano, peraltro, salvi gli effetti dei decreti-legge iterati o reiterati già convertiti in legge o la cui conversione risulti attualmente in corso, ove la stessa intervenga nel termine fissato dalla Costituzione. A questo proposito va, infatti, considerato che il vizio di costituzionalità derivante dall'iterazione o dalla reiterazione attiene, in senso lato, al procedimento di formazione del decreto-legge in quanto provvedimento provvisorio fondato su presupposti straordinari di necessità ed urgenza: la conseguenza è che tale vizio può ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la legge di conversione (o di sanatoria), abbiano assunto come propri i contenuti o gli effetti della disciplina adottata dal Governo in sede di decretazione d'urgenza. (...) Da quanto precede discende l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del d.l. 6 settembre 1996, n. 462, che ha reiterato, con contenuto immutato ed in assenza di nuovi presupposti di necessità ed urgenza, la disposizione espressa nell'art. 12, quarto comma, dei decreti-legge impugnati. (...) Questa Corte, nell'adottare la presente pronuncia, è consapevole delle difficoltà di ordine pratico che dalla stessa, nei tempi brevi, potranno derivare sul piano dell'assetto delle fonti normative, stante l'ampiezza assunta dal fenomeno della reiterazione nel corso delle ultime legislature. Tali difficoltà, ancorché ben presenti, non sono, peraltro, tali da poter giustificare il protrarsi di una prassi che è andata sempre più degenerando e che ha condotto ad oscurare principi costituzionali di rilevanza primaria quali quelli enunciati nell'art. 77 della Costituzione, principi la cui violazione o elusione è suscettibile di incidere non soltanto sul corretto svolgimento dei processi di produzione normativa, ma anche sugli equilibri fondamentali della forma di governo. Su questo piano, la Corte non può fare altro che segnalare al Parlamento ed al Governo l'opportunità di intervenire sulle cause che hanno condotto, negli ultimi anni, a dilatare il ricorso alla reiterazione, cause che - anche al di fuori della prospettiva di una riforma dell'art. 77 della Costituzione - potrebbero, sin da ora, essere contenute e rimosse, mediante il più rigoroso rispetto da parte del Governo dei requisiti della necessità e dell'urgenza e attraverso le opportune iniziative che il Parlamento, nell'ambito delle proprie competenze, potrà, a sua volta, adottare».

- Ordinanza n. **197/1996** (red. Cheli)

Investita di questioni aventi ad oggetto norme poste da un decreto decaduto e reiterato plurime volte in materia di diritti fondamentali, la Corte – prima di compiere la verifica della permanenza nell'ordinamento della contestata sostanza precettiva ai fini dell'eventuale trasferimento dei quesiti sul decreto in vigore al momento della pronuncia – solleva dinanzi

*a sé medesima la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 77 Cost., dell'intera vicenda reiterativa*⁶.

Considerato

«(...) oggetto del presente giudizio sono le questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea) - e, in particolare, della disposizione prevista dall'art. 7, terzo comma, dello stesso decreto, inserita all'art. 7-ter del decreto-legge 30 novembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 - nonché dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, che ha reiterato il precedente, questioni sollevate con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25, 27, 77 e 111 della Costituzione; (...) il decreto-legge n. 489 del 1995 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione - come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996 - e pertanto ha perso efficacia sin dall'inizio; (...) il suddetto decreto-legge è stato reiterato dai decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 22, e 19 marzo 1996, n. 132 - che hanno perso anch'essi efficacia fin dall'inizio in quanto non convertiti entro il termine di sessanta giorni dalla rispettiva pubblicazione, come risulta dai comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996, e n. 115 del 18 maggio 1996 - nonché dal decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269, attualmente in vigore; (...) questa Corte, con la sentenza n. 84 del 1996, ha affermato che "la norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al momento in cui l'esistenza nell'ordinamento della norma stessa è rilevante ai fini di una utile investitura della Corte, ma non più in vigore nel momento in cui essa rende la sua pronunzia, continua ad essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando quella medesima norma permanga tuttora nell'ordinamento - con riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio - perché riprodotta, nella sua espressione testuale o comunque nella sua identità precettiva essenziale, da altra disposizione successiva, alla quale dunque dovrà riferirsi la pronunzia" (v. anche, nello stesso senso, ordinanza n. 108 del 1996); (...) pertanto, anche nel presente giudizio, allo scopo di identificare la disciplina da sottoporre all'esame della Corte, è necessario verificare preliminarmente il contenuto del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269 - e, in particolare, dell'art. 7, terzo comma, di tale decreto - onde stabilire la sussistenza dei requisiti che consentono, secondo la citata sentenza n. 84 del 1996, il trasferimento del giudizio di costituzionalità alla disciplina in vigore; (...) al fine di compiere tale verifica, assume rilievo

⁶ L'ordinanza n. 366/1996 (red. Guizzi) ha così motivato l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione oggetto di autorimessione con l'ordinanza n. 197/1996: «per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Corte, il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione e, pertanto, ha perso efficacia sin dall'inizio; (...) il successivo d.l. 16 luglio 1996, n. 376, anch'esso non convertito, ed il d.l. 13 settembre 1996, n. 477, attualmente in vigore, contengono disposizioni parzialmente diverse, introducendo consistenti modifiche nel quadro normativo; (...) in particolare, nel vigente decreto-legge n. 477 del 1996 non si rinviene alcuna disposizione contenente la disciplina dell'espulsione dello straniero a richiesta di parte, inserita all'art. 7-ter del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39), dal decreto-legge n. 269 del 1996, che reiterava i precedenti decreti-legge; (...) la Corte, proprio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il trasferimento - ai sensi della sentenza n. 84 del 1996 - al d.l. 17 maggio 1996, n. 269, in vigore al momento della pronunzia, dei giudizi di costituzionalità instaurati nei confronti dei precedenti decreti-legge, aveva ritenuto pregiudiziale la valutazione della legittimità della reiterazione dei decreti-legge n. 489 del 1995 e nn. 22 e 132 del 1996, attraverso cui la disciplina prevista dal decreto-legge n. 269 del 1996 era stata introdotta nell'ordinamento; (...) per effetto del sopra descritto mutamento del quadro normativo, viene a cadere il nesso di pregiudizialità presupposto dalla questione di costituzionalità sollevata da questa Corte».

pregiudiziale per l'esame della Corte la valutazione della legittimità della reiterazione dei decreti-legge n. 489 del 1995 e nn. 22 e 132 del 1996, attraverso cui la richiamata disciplina in vigore, prevista dal decreto-legge n. 269 del 1996, è stata introdotta nell'ordinamento; (...) questa Corte dubita, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, della legittimità costituzionale del decreto-legge n. 269 del 1996, in quanto lo stesso, mediante reiterazione, ha rinnovato l'efficacia di norme decadute a seguito della mancata conversione, nel termine fissato dalla norma costituzionale, di un precedente decreto-legge che le prevedeva; (...) il dubbio relativo alla lesione della richiamata disposizione costituzionale va nella specie valutato anche in relazione all'ambito nel quale intervengono le norme impugnate, che, disciplinando una particolare forma di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, attengono alla sfera dei diritti fondamentali della persona e sono suscettibili di produrre effetti irreversibili in tale sfera».

- Sentenza n. **302/1988** (red. Baldassarre)

La reiterazione dei decreti-legge suscita dubbi relativamente agli equilibri istituzionali ed ai principi costituzionali, tanto più gravi allorché gli effetti sorti in base al decreto reiterato sono praticamente irreversibili o sono fatti salvi, nonostante l'intervenuta decadenza, ad opera dei decreti successivamente riprodotti. La Corte, pur sollecitando l'adozione delle riforme più opportune al fine di non svuotare di significato i precetti contenuti nell'art. 77 Cost., si assume il compito di rilevare le violazioni della Costituzione dovute alla reiterazione dei decreti (e sanziona, nella specie, l'illegittima compressione delle competenze amministrative regionali).

Considerato, 6.1., 6.2.

«Si è precedentemente ricordato (punto 2 della motivazione) come questa Corte, nel limitare i motivi di ricorso validamente prospettabili dalle regioni nel giudizio di costituzionalità in via principale, non li circoscrive alle violazioni delle sole norme costituzionali che ripartiscono le competenze fra Stato e regioni, ma li estende anche a quelle relative a disposizioni della Costituzione diverse dalle precedenti che possono comunque comportare, nella loro attuazione, un'incisione o un pregiudizio delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni. Nel caso di specie è astrattamente concepibile che, in presenza di una disposizione, come quella impugnata, che sposta alla data d'inizio della vigenza del decreto-legge la decorrenza del termine delle istanze di parere proposte prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, la reiterazione del decreto, a prescindere dalla mancata conversione dello stesso, possa costituire un fattore autonomo di pregiudizio delle competenze spettanti alle regioni in ordine alla formulazione del suddetto parere. Per tale motivo, la suddetta questione di costituzionalità va dichiarata ammissibile. (...) Anche se le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 12 fanno sistema con i commi precedenti dello stesso articolo, sussiste, rispetto ad esso, un autonomo motivo di illegittimità, per violazione delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni, che appare collegato al fatto della insistita reiterazione del decreto impugnato. In via di principio, la reiterazione dei decreti-legge suscita gravi dubbi relativamente agli equilibri istituzionali e ai principi costituzionali, tanto più gravi allorché gli effetti sorti in base al decreto reiterato sono praticamente irreversibili (come, ad esempio,

quando incidono sulla libertà personale dei cittadini) o allorché gli stessi effetti sono fatti salvi, nonostante l'intervenuta decadenza, ad opera dei decreti successivamente riprodotti. Di fronte a questa esigenza la Corte esprime l'auspicio che si ponga rapidamente mano alle riforme più opportune, perché non venga svuotato il significato dei precetti contenuti nell'art. 77 della Costituzione. Nello stesso tempo, tuttavia, non può esimersi, come nel presente giudizio, dal rilevare le violazioni della Costituzione dovute alla reiterazione dei decreti. Occorre sottolineare, innanzitutto, che il significato dell'art. 12, u. c., del d.-l. n. 2 del 1988, si precisa in quanto rientra in un sistema di reiterazioni, in base al quale la disposizione impugnata è stata riprodotta per cinque volte consecutivamente. In questo lasso di tempo il continuo spostamento del termine di decorrenza per le istanze di parere, conseguente all'illegittima reiterazione dei decreti, ha prodotto un'indubbia interferenza sulle competenze amministrative regionali, nel senso che ne ha impedito il dovuto dispiegamento, pur legittimo in astratto a causa del venir meno sin dall'inizio degli effetti provvisori del decreto dopo la mancata conversione. In altre parole, dalla reiterazione del decreto-legge è derivata la produzione dello svuotamento sostanziale degli artt. 117 e 118 Cost., nell'attuazione loro data dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, in base ai quali, come si è precedentemente ricordato, spetta alle regioni rendere il parere (favorevole) prescritto come condizione per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria (art. 32, primo comma, legge n. 47 del 1985). Per questi profili, pertanto, il ricorso va accolto».

IV. Profili processuali dei giudizi in via incidentale riguardanti la decretazione d'urgenza

L'INFLUENZA DI MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE, NON INCIDENTI SUL CONTESTATO CONTENUTO PRECETTIVO DEL DECRETO-LEGGE

- Sentenza n. **222/2015** (red. Sciarra)

Le modifiche apportate in sede di conversione all'impugnata disposizione del decreto-legge non incidono sul giudizio di legittimità costituzionale e non determinano una pronuncia di restituzione degli atti al rimettente allorché siano rivolte a disciplinare aspetti della norma denunciata non rilevanti ai fini della valutazione delle censure.

Considerato, 2.

«In linea preliminare, occorre rilevare che, successivamente all'adozione dell'ordinanza di rimessione, è stata adottata la legge 10 novembre 2014, n. 162, di conversione del d.l. n. 132 del 2014. Quest'ultima ha inciso sul testo dell'art. 16 limitatamente al comma 1, nel quale le parole “dal 6 al 31 agosto di ciascun anno” sono state sostituite dalle seguenti: “dal 1° al 31 agosto di ciascun anno”. Si è, in altri termini, stabilito che il periodo di sospensione feriale dei termini processuali decorra, anziché dal 6 agosto, come previsto nel testo del d.l. n. 132 del 2014, dal 1° agosto, mentre il termine finale del predetto periodo è rimasto alla data del 31 agosto, così equiparando la durata del periodo di sospensione feriale dei termini processuali a quella del congedo ordinario dei magistrati (pari a trenta giorni). Tale *ius superveniens* non incide sul giudizio di legittimità costituzionale, poiché si rivolge a disciplinare aspetti della disposizione denunciata (la delimitazione a trenta giorni anziché a venticinque del periodo di sospensione feriale dei termini processuali) non rilevanti ai fini della valutazione delle censure di illegittimità costituzionale proposte. Conseguentemente, deve escludersi la necessità di procedere ad una restituzione degli atti, anche perché, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, “un'eventuale restituzione degli atti al giudice rimettente, ove questa non sia giustificata dalla necessità che sia nuovamente valutata la perdurante rilevanza nel giudizio *a quo* e la non manifesta infondatezza della *quaestio* a suo tempo sollevata, potrebbe condurre, proprio in aperto contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale che non può essere disgiunta dalla sua tempestività, ad un inutile dilatamento dei tempi dei giudizi *a quibus*, soggetti per due volte alla sospensione conseguente al promovimento dell'incidente di legittimità costituzionale, e ad una duplicazione dello stesso giudizio di costituzionalità, con il rischio di vulnerare il canone di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost. (sentenza n. 186 del 2013)” (sentenza n. 172 del 2014)».

- Sentenza n. **128/2008** (red. Finocchiaro)

L'abrogazione della censurata disposizione del decreto-legge ad opera della legge di conversione non determina il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla declaratoria di illegittimità costituzionale se la legge stessa riproduce testualmente la norma contestata e ne conferma l'efficacia fin dalla data della decretazione d'urgenza.

Considerato, 6.

«Non è fondata l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, relativa al sopravvenuto venir meno dell'interesse alla declaratoria di illegittimità costituzionale, per essere stato il decreto-legge n. 262 del 2006 abrogato dalla legge di conversione. Seppure è vero che l'allegato alla legge di conversione n. 286 del 2006, recante le modifiche al decreto-legge, si conclude con l'espressa soppressione degli articoli da 3 a 47 del decreto, si deve, però, tenere presente che l'articolo 2, comma 105, dello stesso decreto-legge nel testo sostituito dalla legge di conversione, riproduce testualmente l'art. 18 del decreto-legge n. 262 del 2006, aggiungendo soltanto che oggetto dell'esproprio è l'"intero" immobile; ed inoltre che il nuovo testo fa comunque parte delle "modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262" (così il titolo dell'allegato, cui si richiama l'art. 1, comma 1, della legge n. 286 del 2006 nell'atto di convertire il decreto), e che, in particolare, il testo del comma 104 dispone che l'esproprio decorre "dalla data di entrata in vigore del presente decreto": con il che resta stabilito l'effetto espropriativo fin dalla data della decretazione d'urgenza».

L'IRRILEVANZA DI QUESTIONI AVENTI AD OGGETTO NORME DI DECRETO CONVERTITO IN LEGGE, IMPUGNATE PER ASSERITO DIFETTO DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALL'ART. 77 COST.

- Ordinanza n. **299/2004** (red. Amirante)

La legge di conversione che delimiti l'ambito temporale di applicazione della censurata disposizione del decreto-legge, in modo da escluderne l'operatività nel giudizio principale, determina il difetto di rilevanza della questione.

Considerato

«(...) l'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 2003, ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto si applicano ai giudizi instaurati con citazioni notificate dal 10 febbraio 2003; (...) l'ordinanza del Giudice di pace di Putignano precisa che l'atto di citazione del giudizio principale è stato notificato in data 7 febbraio 2003, il che comporta - in base alla norma del citato art. 1-bis, peraltro trascurato dal giudice *a quo* - che l'art. 1 impugnato non debba essere applicato in quel giudizio, donde la manifesta inammissibilità della relativa questione».

- Sentenza n. **55/1977** (rel. Elia)

Il congiunto operare dei principi sulla successione delle leggi penali nel tempo e del precetto costituzionale che ricollega alla mancata conversione la perdita di efficacia ab initio del provvedimento d'urgenza rende inevitabile l'applicazione nel processo a quo delle norme adottate con decreto poi convertito, con conseguente irrilevanza della questione sollevata per preteso difetto dei presupposti di esercizio del potere di decretazione.

Considerato

«Il pretore di Napoli (...) solleva questione di costituzionalità relativamente agli artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, dubitando che non ricorressero, con riguardo a quel che dispongono, i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza che soli, alla stregua dell'art. 77 Cost., possono legittimare l'adozione di un decreto-legge e dunque che soli avrebbero potuto legittimare l'adozione dell'atto in cui sono contenuti. Ma la questione così posta è irrilevante. In realtà, operano congiuntamente nella fattispecie i principi del sistema a proposito di successione delle leggi penali nel tempo ed il precetto costituzionale che ricollega soltanto alla mancata conversione in legge la perdita di efficacia *ab initio* delle norme adottate con decreto *ex art. 77 Cost.*; (...) la congiunta operatività di queste normative rende (...) inevitabile l'applicazione nel processo *a quo* della disciplina contenuta negli artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, in quanto convertito con la legge 7 giugno 1974, n. 220. Pertanto, risultando la questione irrilevante, essa deve essere dichiarata inammissibile».

LA RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI RIMETTENTI PER SOPRAVVENIENZE NORMATIVE, QUALI LA CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL CENSURATO DECRETO-LEGGE (OVVERO DI UN NUOVO DECRETO REITERATIVO DEL PRIMO), LA REITERAZIONE AD OPERA DI UN DECRETO NON DEL TUTTO COINCIDENTE CON QUELLO IMPUGNATO E L'ADOZIONE DI UNA CLAUSOLA DI SANATORIA DEL DECRETO DECADUTO

- Ordinanza n. **2/2005** (red. Amirante)

Le modifiche apportate in sede di conversione alla censurata disposizione del decreto-legge impongono la restituzione degli atti ai rimettenti per una rinnovata valutazione della rilevanza della questione.

Considerato

«(...) secondo la Corte di cassazione, l'impugnata norma del decreto-legge n. 80 del 2004, nel sottrarre il delitto di peculato d'uso dal novero delle previsioni ostative alla candidatura di sindaco e comunque dalle cause di decadenza dalla carica, ove sia passata in giudicato la sentenza di condanna successivamente all'elezione, difetterebbe in modo evidente del requisito della straordinaria necessità e urgenza, con conseguente violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione; (...) successivamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione, il citato decreto-legge è stato convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 140; (...) con tale legge sono state apportate modificazioni al testo del decreto e sono state altresì enunciate le ragioni della emanazione della norma censurata; (...) è, pertanto, necessario disporre la restituzione degli atti alla Corte remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione».

- Ordinanza n. **299/2004** (red. Amirante)

Le modifiche approvate dal Parlamento al censurato decreto-legge impongono la restituzione degli atti ai rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza di questioni proposte anteriormente alla legge di conversione.

Considerato

«(...) l'art. 1-*bis* del citato decreto-legge n. 18 del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 2003, ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto si applicano ai giudizi instaurati con citazioni notificate dal 10 febbraio 2003; (...) le ordinanze emesse dai Giudici di pace di Lecce, San Severino Marche e Bari (...) sono precedenti rispetto alla legge di conversione; (...) riguardo ad esse, quindi, occorre disporre la restituzione degli atti ai giudici remittenti, affinché alla luce della citata legge di conversione provvedano ad un nuovo esame della rilevanza».

- Ordinanza n. **269/2001** (red. Flick)

Le modifiche apportate in sede di conversione alla censurata disposizione del decreto-legge impongono la restituzione degli atti ai remittenti per una rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni.

Considerato

«(...) essendo mutate le norme censurate ed il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono essere restituiti ai giudici remittenti, perché verifichino se le questioni proposte siano tuttora rilevanti nei giudizi *a quibus*; (...) alle medesime conclusioni occorre pervenire anche per ciò che attiene alla impugnativa riguardante l'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, sollevata dalla Corte di assise di appello di Napoli, considerato che la legge 25 febbraio 2000, n. 35, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il menzionato decreto-legge n. 2 del 2000, ha apportato significative innovazioni rispetto al testo della norma impugnata, al punto che l'intero articolo 1 del citato decreto è stato integralmente sostituito ad opera della stessa legge di conversione (v. ordinanze n. 354 e n. 474 del 2000)».

- Ordinanza n. **371/1997** (red. Chieppa)

La sopravvenuta adozione di una norma recante clausola di salvezza dalla decadenza degli effetti dell'impugnato decreto-legge impone la restituzione degli atti al rimettente per una rinnovata valutazione della rilevanza della questione.

Considerato

«(...) la disposizione di cui all'art. 8, comma 8, del decreto-legge n. 285 del 1996, decaduto per mancata conversione in legge (peraltro già favorevolmente scrutinata con la sentenza n. 270 del 1996, in virtù del trasferimento, operato dalla Corte su di essa, della questione sollevata nei confronti della disposizione, di identico contenuto precettivo, di cui all'art. 7, comma 9, del d.l. 27 marzo 1995, n. 88), è stata riprodotta, nella medesima formulazione letterale, nei successivi dd.-l. 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495, entrambi decaduti e non più reiterati; (...) peraltro, l'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei predetti decreti-legge non convertiti; (...) pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice *a quo* per una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla luce della citata sopravvenuta norma recante clausola di salvezza degli effetti del decreto-legge impugnato».

- Ordinanza n. **317/1997** (red. Guizzi)

La legge che ha stabilito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti decaduti e reiterati costituisce ius superveniens che esige dai rimettenti una rinnovata valutazione della perdurante rilevanza delle questioni.

Considerato

«(...) i due decreti-legge oggetto di censura non sono stati convertiti in legge entro il prescritto termine di sessanta giorni, per cui hanno perso efficacia sin dall'inizio; (...) ai menzionati decreti-legge, non più reiterati, ha fatto seguito l'art. 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617, che ha stabilito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, e ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di detti decreti, disponendo in particolare la salvezza delle cause di non punibilità e di estinzione dei reati e quelle che escludono l'applicazione di altri tipi di sanzioni; (...) è necessario restituire gli atti ai giudici *a quibus* affinché valutino se le questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi principali».

- Ordinanza n. **252/1997** (red. Guizzi)

La legge che ha stabilito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti decaduti e reiterati costituisce ius superveniens che esige dai rimettenti una rinnovata valutazione della perdurante rilevanza delle questioni.

Considerato

«(...) tutti i decreti-legge oggetto di censura non sono stati convertiti in legge entro il prescritto termine di sessanta giorni, per cui hanno perso efficacia sin dall'inizio; (...) ai menzionati decreti-legge, non più reiterati, ha fatto seguito l'art. 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617, che ha stabilito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, e ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di detti decreti, disponendo in particolare la salvezza delle cause di non punibilità e di estinzione dei reati e quelle che escludono l'applicazione di altri tipi di sanzioni; (...) è necessario restituire gli atti ai giudici *a quibus* affinché valutino se le questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi principali».

- Ordinanza n. **230/1997** (red. Guizzi)

La legge che ha stabilito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti decaduti e reiterati costituisce ius superveniens che esige dai rimettenti una rinnovata valutazione della perdurante rilevanza delle questioni.

Considerato

«(...) l'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45, risultava applicabile nel giudizio *a quo* in quanto richiamato dall'art. 7-*sexies* del d.-l. 17 maggio 1996, n. 269, non convertito in legge; (...) quest'ultima disposizione non è stata più riprodotta nei successivi decreti-legge di reiterazione, 16 luglio 1996, n. 376, e 13 settembre 1996, n. 477, anch'essi non convertiti in legge; (...) la legge 9 dicembre 1996, n. 617, salvaguarda gli effetti prodotti dai decreti-legge emanati, dal n. 489 del 1995 fino al n. 477 del 1996, citato, stabilendo la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base di detti decreti; (...) è necessario restituire gli atti al giudice *a quo* affinché questi valuti se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio principale».

- Ordinanza n. **128/1997** (red. Chieppa)

La legge che ha stabilito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti decaduti e reiterati costituisce ius superveniens che esige dai rimettenti una rinnovata valutazione della perdurante rilevanza delle questioni.

Considerato

«(...) la disposizione di cui all'art. 8, comma 8, del decreto-legge n. 154 del 1996, decaduto per mancata conversione in legge, è stata riprodotta, nella medesima formulazione letterale, nei successivi dd.-ll. 25 maggio 1996, n. 285 (in relazione al quale la stessa questione sollevata dal pretore di Trento è stata, peraltro, dichiarata non fondata con la sentenza n. 270 del 1996), 22 luglio 1996, n. 388 e 24 settembre 1996, n. 495, tutti decaduti; (...) l'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei predetti decreti-legge non convertiti; (...) pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice *a quo* per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della citata sopravvenuta norma recante clausola di salvezza degli effetti del decreto-legge impugnato».

- Ordinanza n. **366/1996** (red. Guizzi)

L'introduzione, in via d'urgenza, di una regolamentazione parzialmente difforme da quella impugnata, originariamente contenuta in un decreto decaduto e reiterato, impone di restituire gli atti al rimettente per una rinnovata valutazione della rilevanza della questione.

Considerato

«(...) per quanto riguarda le questioni di legittimità costituzionale del d.l. 18 novembre 1995, n. 489 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea) - e, in particolare, della disposizione prevista dall'art. 7, comma 3, dello stesso decreto, inserita all'art. 7-*ter* del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 nonché, relativamente all'inserimento del suddetto art. 7-*ter*, dell'art. 7, comma 3, del d.l. 18 gennaio 1996, n. 22, che ha reiterato il precedente - sono

intervenute, successivamente alle ordinanze di rimessione, consistenti modifiche nel quadro normativo; (...) in particolare, i decreti-legge n. 489 del 1995 e 18 gennaio 1996, n. 22, non sono stati convertiti in legge entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione (come risulta dai comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996 e n. 66 del 19 marzo 1996) e, pertanto, hanno perso efficacia sin dall'inizio, mentre i decreti-legge 19 marzo 1996, n. 132 e 17 maggio 1996, n. 269, di reitera, hanno perso anch'essi efficacia fin dall'inizio in quanto non convertiti entro il suddetto termine (come risulta dai comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 1996 e n. 166 del 17 luglio 1996); (...) inoltre, con il successivo d.l. 16 luglio 1996, n. 376, anch'esso non convertito nel termine prescritto (come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1996), non è stata reiterata, nell'ambito di una regolamentazione parzialmente diversa della materia, la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, che introduceva, tra l'altro, l'art. 7-ter al d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39), concernente l'espulsione a richiesta di parte; (...) infine, anche il d.l. 13 settembre 1996, n. 477, attualmente in vigore, non contiene la disposizione che introduceva l'art. 7-ter suddetto; (...) pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti ai giudici *a quibus* affinché valutino la rilevanza delle questioni sollevate, alla luce della modifica normativa sopravvenuta».

- Ordinanza n. **130/1996** (red. Cheli)

Il mutamento del contenuto precettivo essenziale dell'impugnato decreto-legge decaduto e reiterato non consente di trasferire la questione al decreto attualmente vigente ma impone la restituzione degli atti al rimettente perché valuti l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio a quo.

Considerato

«(...) il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1995; (...) il suddetto decreto-legge è stato reiterato dal decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466 e dal decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9, entrambi non convertiti nel termine di sessanta giorni dalla rispettiva pubblicazione, come risulta dai comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1996 e n. 59 dell'11 marzo 1996; (...) nelle more del giudizio, è intervenuto il decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, che ha introdotto una nuova disciplina della materia, per più aspetti diversa da quella del decreto-legge impugnato e delle successive reiterazioni, anche con riguardo alla procedura da seguire nel caso in cui venga sollevata l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; (...) essendo mutato nella nuova disciplina il contenuto precettivo essenziale del decreto-legge impugnato, non risulta possibile trasferire la questione di legittimità costituzionale dello stesso decreto-legge al decreto-legge n. 116 del 1996 attualmente in vigore, in base al principio enunciato da questa Corte nella sentenza n. 84 del 1996, dovendosi, invece, restituire gli atti al giudice *a quo* al fine di valutare l'incidenza dello *ius superveniens* nel giudizio pendente dinanzi a lui».

- Ordinanza n. **116/1996** (red. Chieppa)

La reiterazione di decreti non convertiti, ove incida sulla disciplina denunciata di incostituzionalità, integra un mutamento del quadro normativo che impone la restituzione degli atti al rimettente per una rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni.

Considerato

«(...) il decreto-legge impugnato è decaduto per la mancata conversione in legge nel termine previsto dall'art. 77 della Costituzione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 1995; (...) peraltro, anteriormente alla decadenza del citato decreto-legge, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, all'art. 39, ha regolato il sistema del nuovo condono edilizio in modo parzialmente diverso (e non completo) rispetto a quello previsto dal decreto stesso; (...) detto art. 39 deve, a sua volta, essere letto (sentenza n. 427 del 1995) in connessione indissolubile con le altre disposizioni dettate in materia di sanatoria edilizia ed in materia urbanistica ed edilizia, in origine in uno stesso testo normativo e poi separate dai successivi decreti-legge – l'ultimo dei quali, attualmente vigente, è il d.l. 25 marzo 1996, n. 154 - che hanno, nel frattempo, riprodotto, in maniera tutt'altro che coincidente e con una serie di progressive varianti, parte delle originarie disposizioni del d.l. n. 649 del 1994, oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale; (...) tale mutato quadro normativo rende necessaria la restituzione degli atti al giudice *a quo* perché valuti la rilevanza della questione sollevata alla stregua della nuova disciplina».

- Ordinanza n. **68/1996** (red. Mirabelli)

La conversione in legge modificativa della disciplina contenuta in plurimi decreti decaduti e reiterati, determinando un mutamento del quadro normativo, impone la restituzione degli atti ai rimettenti per una rinnovata valutazione della perdurante rilevanza delle questioni.

Considerato

«(...) i due decreti-legge sottoposti a verifica di legittimità costituzionale sono decaduti, non essendo stati convertiti in legge entro il termine di sessanta giorni dalla rispettiva pubblicazione (come risulta dai comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, nn. 12 e 65, del 16 gennaio 1995 e del 18 marzo 1995); (...) la materia è stata successivamente disciplinata dal decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 maggio 1995, n. 172. Nella sua configurazione definitiva, la disciplina della materia risulta per più aspetti mutata rispetto a quella considerata nelle diverse ordinanze di rinvio. Tra l'altro è venuto meno il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge n. 9 del 1995; non è più prevista l'autorizzazione in sanatoria, già contenuta nell'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1995; è esclusa l'applicazione di sanzioni ai pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili, finalizzati alla depurazione delle acque (norma introdotta nell'art. 3 del decreto-legge n. 79 del 1995 dalla legge di conversione); (...) essendo mutato il quadro normativo complessivo, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti, perché essi valutino se, in base alla nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti nei giudizi principali (ordinanza n. 535 del 1995)».

- Ordinanza n. **535/1995** (red. Mirabelli)

La conversione in legge modificativa della disciplina contenuta in plurimi decreti decaduti e reiterati, determinando un mutamento del quadro normativo, impone la restituzione degli atti ai rimettenti per una rinnovata valutazione della perdurante rilevanza delle questioni.

Considerato

«(...) i tre decreti-legge sottoposti a verifica di legittimità costituzionale non sono stati convertiti in legge entro il termine di sessanta giorni dalla rispettiva pubblicazione e sono pertanto decaduti; (...) la materia è stata successivamente disciplinata dal decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 maggio 1995, n. 172; (...) nella sua configurazione definitiva, la disciplina della materia risulta per più aspetti mutata rispetto a quella considerata nelle diverse ordinanze di rinvio, in particolare per il venir meno di alcune delle norme denunciate (art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 629 del 1994; artt. 3, comma 2, 5 e 7 del decreto-legge n. 9 del 1995), come per la disciplina dell'autorizzazione in sanatoria (art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1995), e per la prevista inapplicabilità delle sanzioni ai pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili, finalizzati alla depurazione delle acque (norma introdotta nell'art. 3 del decreto-legge n. 79 del 1995 dalla legge di conversione); (...) essendo mutato il quadro normativo complessivo, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti, perché essi valutino se, in base alla nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti nei giudizi principali».

- Ordinanza n. **289/1995** (red. Vassalli)

La reiterazione di decreti non convertiti, ove incida sulla disciplina denunciata di incostituzionalità, integra un mutamento del quadro normativo che impone la restituzione degli atti al rimettente per una rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni.

Considerato

«(...) il decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1995; (...) successivamente, sono stati emanati il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, identico a quello denunciato, il decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, anch'essi non convertiti nei termini di legge (v. comunicati pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1995 e n. 106 del 9 maggio 1995) e il decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti), quest'ultimo tuttora in vigore che "reitera" i precedenti, ma la cui disciplina è in parte diversa rispetto a quella vigente al tempo delle ordinanze di rinvio e denunciata di incostituzionalità; (...) pertanto, essendo mutato il quadro normativo, gli atti vanno restituiti al giudice del rinvio perché valuti se, alla luce della nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti nei giudizi *a quibus*».

- Ordinanza n. **279/1995** (red. Caianiello)

La reiterazione degli impugnati decreti decaduti, in senso modificativo della disciplina vigente al tempo delle ordinanze di rimessione e denunciata di incostituzionalità, comporta la restituzione degli atti ai giudici a quibus per una rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni.

Considerato

«(...) i decreti-legge 7 novembre 1994 n. 619 e 7 gennaio 1995 n. 3, impugnati nell'intero testo e "con particolare riferimento agli artt. 2 e 12 ed agli articoli ivi richiamati", non sono stati convertiti in legge entro il termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione, come risulta dai relativi comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, n. 5 del 7 gennaio 1995 e n. 57 del 9 marzo 1995; (...) successivamente, sono stati emanati il decreto-legge 9 marzo 1995 n. 66 (anch'esso non convertito nei termini di legge, v. comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1995) e il decreto-legge 10 maggio 1995 n. 162 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti), quest'ultimo tuttora in vigore che "reitera" i precedenti, ma la cui disciplina è in parte diversa rispetto a quella vigente al tempo delle ordinanze di rinvio e denunciata di incostituzionalità (v., in particolare, gli artt. 1, 2 e 3 concernenti, rispettivamente, il "campo di applicazione", le "esclusioni" e le "definizioni" della disciplina); (...) pertanto, essendo mutato il quadro normativo, gli atti vanno restituiti al giudice del rinvio perché valuti se, alla luce della nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti, nei giudizi *a quibus*».

- Ordinanza n. **272/1995** (red. Caianiello)

La conversione, con modificazioni, del decreto reiterativo di quello impugnato, comportando un mutamento del quadro normativo applicabile alla fattispecie dedotta nel processo principale, determina una pronuncia di restituzione degli atti al giudice a quo perché valuti se, alla luce della nuova disciplina, le questioni siano ancora rilevanti.

Considerato

«(...) il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, del quale fanno parte le norme impugate, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1995; (...) successivamente, è stato emanato il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172; (...) nella sua configurazione definitiva la disciplina in argomento, quale recata dal citato decreto-legge n. 79 del 1995 di "reiterazione" del precedente n. 9 del 1995, risulta mutata rispetto a quella applicabile al tempo dell'ordinanza di rinvio e denunciata di incostituzionalità, in particolare per il definitivo venir meno della disciplina dell'autorizzazione

in sanatoria (già contenuta nell'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1995, e poi nei commi da 2 a 7 dell'art. 7 del decreto-legge n. 79 del 1995, soppressi in sede di conversione) nonché per ulteriori modifiche aggiuntive introdotte nel corpo delle disposizioni della legge n. 319 del 1976 quali novellate o sostituite con gli articoli 3 e 6 del decreto-legge da ultimo emanato, solo parzialmente corrispondenti agli articoli 3 e 6 di quello impugnato dalla Corte di cassazione; (...) pertanto, essendo mutato il complessivo quadro normativo applicabile in rapporto alla fattispecie dedotta nel processo principale, gli atti vanno restituiti al giudice *a quo* perché valuti se, alla luce della nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti».

IL TRASFERIMENTO DELLA QUESTIONE DALLA DISPOSIZIONE DEL DECRETO-LEGGE AD ALTRA AVENTE LA MEDESIMA SOSTANZA PRECETTIVA, CONTENUTA NELLA LEGGE DI CONVERSIONE, NELLA LEGGE DI SANATORIA OVVERO IN UN SUCCESSIVO DECRETO REITERATIVO⁷

- Sentenza n. **83/2010** (red. Silvestri)

Qualora il Parlamento modifichi l'impugnata disposizione, senza incidere sul suo contenuto precettivo, le censure anteriormente proposte contro l'originario provvedimento d'urgenza si intendono trasferite sul testo risultante dalla legge di conversione.

Considerato, 2.

«Successivamente alla proposizione dell'incidente di costituzionalità, il decreto-legge n. 172 del 2008 è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 210. La predetta legge ha apportato modifiche anche ad una delle disposizioni censurate, quella contenuta all'art. 6, lettera a), senza peraltro incidere sul contenuto precettivo della norma, contro il quale si appuntano le doglianze del rimettente, sicché entrambe le questioni devono intendersi trasferite sul testo risultante dalla legge di conversione».

- Sentenza n. **360/1996** (red. Cheli)

La questione di costituzionalità sollevata nei confronti di decreti decaduti e reiterati può essere trasferita non sul decreto attualmente in vigore considerato nel suo complesso (se ha introdotto variazioni nel quadro generale della contestata disciplina) ma sull'unico articolo di esso che ha riprodotto sia il contenuto precettivo essenziale che la formulazione letterale della disposizione originariamente denunciata.

Considerato, 3.

«Dopo l'adozione delle ordinanze di rimessione nessuno dei tre decreti-legge impugnati è stato convertito in legge. L'ultimo di tali decreti (d.l. 8 marzo 1996, n. 113) è stato, peraltro, ulteriormente reiterato con il d.l. 3 maggio 1996, n. 246, di identico contenuto, anch'esso non convertito. Successivamente, la materia del riutilizzo dei residui e dello smaltimento dei rifiuti

⁷ L'estensione alla legge di conversione delle censure riferite al decreto-legge risulta sinteticamente attestata in altre pronunce, quali le sentenze nn. 29/2002 (red. Marini, punto 4.1. del *Considerato*) e 400/1996 (red. Ruperto, punto 3.2. del *Considerato*).

è stata regolata con il d.l. 8 luglio 1996, n. 352 (Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti), che in parte ha reiterato e in parte ha modificato la disciplina contenuta nei precedenti decreti. La disposizione espressa nell'art. 12, comma 4, dei decreti impugnati - oggetto di specifica censura - è stata, invece, reiterata, senza alcuna modifica, con l'art. 6, comma 4, del decreto-legge suddetto. Anche questo decreto non è stato convertito, ma reiterato, senza alcuna variante, con il d.l. 6 settembre 1996, n. 462, che è attualmente in vigore. In sintesi, il decreto-legge n. 462 del 6 settembre 1996, oggi vigente, ha introdotto variazioni formali e sostanziali rispetto agli atti (decreti-legge nn. 463 del 1995, 8 e 113 del 1996) che formano oggetto delle impugnative, ma ha recepito integralmente, nell'art. 6, comma 4, il contenuto della disposizione già espressa nell'art. 12, comma 4, specificamente impugnata. Secondo i principi enunciati nella sentenza n. 84 del 1996 (...), la questione di costituzionalità sollevata, con le ordinanze in esame, nei confronti dei decreti legge nn. 463 del 1995, 8 e 113 del 1996 non può, pertanto, essere trasferita sul decreto-legge n. 462 del 1996 considerato nel suo complesso, dal momento che lo stesso ha introdotto variazioni nel quadro generale della disciplina posta con i decreti-legge impugnati. Il trasferimento può essere, invece, operato nei confronti dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 462 del 1996, che ha riprodotto sia il contenuto precettivo essenziale che la formulazione letterale dell'art. 12, comma 4, dei decreti-legge impugnati. Le censure formulate con le ordinanze in esame, sia in relazione all'art. 77 che all'art. 24 della Costituzione, vanno, di conseguenza, riferite soltanto alla norma che è stata reiterata mediante l'art. 6, quarto comma, del decreto-legge n. 462 del 1996, oggi in vigore: norma che risulta anche essere la sola rilevante ai fini della definizione dei giudizi nel cui ambito le questioni di costituzionalità sono state sollevate».

- Sentenza n. **270/1996** (red. Chieppa)

Ove rimanga immutato il contenuto precettivo essenziale del decreto-legge originariamente impugnato e decaduto è possibile trasferire la questione di legittimità costituzionale al provvedimento reiterativo attualmente in vigore.

Considerato, 2.

«Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato circa la conseguenza - sotto il profilo della inammissibilità della questione - della intervenuta decadenza, per mancata conversione nei sessanta giorni, del d.l. 27 marzo 1995 n. 88, la cui disposizione dell'art. 7, nono comma, è oggetto della questione di legittimità costituzionale. L'eccezione è priva di fondamento, in quanto questa Corte ha avuto già occasione di risolvere, in via di principio, affermativamente la questione "se la censura rivolta nei confronti di una disposizione che esprima una determinata norma possa riferirsi alla medesima norma riprodotta in una diversa e successiva disposizione, identica nel nucleo precettivo essenziale o addirittura, come nella specie, nella sua stessa formulazione letterale" (sentenza n. 84 del 1996). Infatti, proseguendo "nella valorizzazione della perdurante identità della norma pur nel mutamento della disposizione per *ius superveniens*", la Corte "la quale giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni", ha affermato "in linea di principio che la norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al momento in cui l'esistenza nell'ordinamento della norma stessa è rilevante ai fini di una utile investitura della Corte, ma

non più in vigore nel momento in cui essa rende la sua pronuncia, continua ad essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando quella medesima norma permanga tuttora nell'ordinamento - con riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio - perché riprodotta, nella sua espressione testuale o comunque nella sua identità precettiva essenziale, da altra disposizione, alla quale dunque dovrà riferirsi la pronuncia" (sentenza n. 84 e ordinanza n. 108 del 1996). Di conseguenza, essendo rimasto immutato il contenuto precettivo essenziale del decreto-legge (art. 7, nono comma, del d.l. 27 marzo 1995, n. 88), oggetto dell'ordinanza di rimessione, è possibile trasferire la questione di legittimità costituzionale dello stesso decreto-legge al decreto-legge (art. 8, ottavo comma, del d.l. 25 maggio 1996, n. 285) attualmente in vigore (argomentando *a contrario* da ordinanza n. 130 del 1996), come, del resto, espressamente prospettato dal giudice *a quo*».

- Sentenza n. **84/1996** (red. Granata)

*Laddove il contenuto precettivo di una disposizione decaduta sia riproposto in uno o più decreti-legge successivi, la clausola di salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti sorti sulla base del decreto divenuto inefficace, contenuta nella legge di conversione di un provvedimento reiterativo del primo, ha la funzione, ispirata all'esigenza di certezza giuridica, di ripristinare - secondo un'opzione rimessa alla valutazione discrezionale del Parlamento - un continuum normativo, facendo risalire nel tempo la nuova disciplina all'originaria disposizione e consolidandola negli effetti così da assicurarne la produzione senza soluzione di continuità. La permanenza nell'ordinamento della sostanza precettiva delle impugnate disposizioni del decreto non convertito, attraverso la reiterazione del provvedimento d'urgenza e l'adozione della clausola di salvezza, consente di esaminare nel merito le questioni. La direzione del trasferimento del quesito di costituzionalità è univocamente orientata dalle prescrizioni originariamente censurate, utilizzate per dare corpo e contenuto alle disposizioni di salvezza recate dalla legge di conversione; sono quindi queste ultime che conservano nell'ordinamento (con riferimento *ratione temporis* ai rapporti sorti nella vigenza del decreto decaduto) le medesime norme espresse dalle disposizioni censurate attraverso una tecnica non dissimile, sotto il profilo effettuale, da quella della conversione in legge. La valorizzazione della perdurante identità della norma, pur nel mutamento della disposizione per *jus superveniens*, si è già manifestata in numerose pronunce riguardanti questioni proposte nei confronti di decreti non convertiti. La giurisprudenza più recente abbandona la perentoria enunciazione di principio nel senso della manifesta inammissibilità ed offre significative precisazioni, mettendo in evidenza la circostanza che la disciplina dettata dal decreto censurato risulta modificata da un decreto successivo; ovvero, nell'adottare decisioni di restituzione degli atti, sottolineando, a seconda dei casi, che è mutata la disciplina nel successivo decreto-legge convertito o nel decreto reiterato al momento vigente ma non ancora convertito. Tali affermazioni lasciano intendere che la diversità del contenuto precettivo concorre a costituire la *ratio decidendi* delle pronunce. Nella specie, la Corte esamina nel merito questioni proposte nei confronti di disposizioni di un decreto decaduto, previo trasferimento alla disposizione di sanatoria che fa salvi gli effetti delle prime.*

Considerato, 3., 4., 4.1., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.3.

«Va poi esaminata in via ulteriormente pregiudiziale l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato secondo cui tutte le questioni di costituzionalità, come sopra formulate, sarebbero inammissibili atteso che il decreto-legge contenente le due disposizioni

censurate (decreto-legge n. 238 del 1995) non è stato convertito in legge, ancorché i suoi effetti siano stati fatti salvi dall'art. 1, secondo comma, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, che, reiterando quello decaduto, reca peraltro disposizioni di contenuto normativo identico a quello delle disposizioni censurate. In effetti non può dubitarsi che tali due disposizioni censurate abbiano sin dall'inizio perso efficacia *ex art. 77*, terzo comma, della Costituzione in ragione della mancata conversione in legge del decreto-legge n. 238 del 1995, che le conteneva; tuttavia il secondo comma dell'art. 1 della medesima legge n. 534 del 1995 ha previsto (con una tipica clausola di salvezza) che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 aprile 1995, n.121, 21 giugno 1995, n. 238 e 9 agosto 1995, n. 347. E questa Corte ha già affermato, in generale (sentenza n. 243 del 1985), che "traverso la tecnica della sanatoria" "il terzo comma dell'art. 77 della Costituzione abilita il legislatore a dettare una regolamentazione retroattiva dei rapporti", senza porre "altri limiti se non quelli rappresentati dal rispetto delle altre norme e principi costituzionali". Nel caso particolare, poi, in cui il contenuto precettivo (*id est* la norma) espresso dalla disposizione decaduta sia riprodotto in uno o più decreti-legge successivi, l'ultimo dei quali convertito (così come nella specie), tale clausola di salvezza ha la funzione (ispirata alla esigenza di certezza dei rapporti giuridici) di ripristinare - secondo un'opzione che è rimessa alla valutazione discrezionale del Parlamento - un *continuum* normativo facendo risalire nel tempo la nuova disciplina alla originaria disposizione decaduta e consolidandola negli effetti, così da assicurare la permanenza dei medesimi senza soluzione di continuità. Da una parte, quindi, resta salvo, nel giudizio pendente innanzi al Pretore di Verona, l'effetto di radicare la (più elevata) competenza per valore del pretore adito quale fissata dall'art. 2 del decreto-legge n. 238 del 1995, modificativo dell'art. 8 cod. proc. civ.; sicché, pur essendo l'art. 2 decaduto, il giudice rimettente deve tener conto del suo contenuto precettivo in forza della disposizione di salvezza, della quale egli deve fare applicazione. Analogamente, d'altra parte, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Rovigo, la norma espressa dalla disposizione censurata è stata fatta salva nei suoi effetti dalla medesima clausola di salvezza dettata con il secondo comma dell'art. 1 della legge di conversione. (...) Si pone quindi la questione di principio se la censura rivolta nei confronti di una disposizione che esprima una determinata norma possa riferirsi alla medesima norma riprodotta in una diversa e successiva disposizione, identica nel nucleo precettivo essenziale o addirittura, come nella specie, nella sua stessa formulazione letterale. (...) La valorizzazione della perdurante identità della norma pur nel mutamento della disposizione per *jus superveniens* già si rinviene nella giurisprudenza della Corte. La quale ha, in primo luogo, implicitamente mostrato di ritenere ipotizzabile il trasferimento (...) da uno ad altro atto normativo della censura proposta contro la identica norma dettata nell'uno e nell'altro, quando nei tempi più recenti - pronunciando su questioni proposte nei confronti di decreti-legge non convertiti - ha abbandonato la perentoria enunciazione di principio, propria della sua giurisprudenza precedente (da ultimo affermata nelle ordinanze nn. 171, 172, 173 e 174 del 1995) ed ha valorizzato significative precisazioni di specie. Così, nell'adottare decisioni di manifesta inammissibilità, ha espressamente messo in evidenza la circostanza che la disciplina dettata dal decreto-legge censurato risultava modificata ad opera di un successivo decreto-legge reiterato (ordinanze nn. 179, 176, 175 e 165 del 1995) ovvero, nell'adottare decisioni di restituzione atti, ha sottolineato, a seconda dei casi, che era mutata la disciplina nel successivo decreto-legge convertito (ordinanze nn. 535, 403 e 272 del

1995) o nel decreto-legge reiterato al momento vigente ma non ancora convertito (ordinanze nn. 518, 279 e 243 del 1995), con ciò lasciando intendere - come la dottrina ha avvertito - che appunto la diversità del contenuto precettivo concorreva a costituire la *ratio decidendi* delle pronunce così adottate. Ma soprattutto è da ricordare che in non poche occasioni la Corte ha, nel concreto, “trasferito” di fatto la sua valutazione da uno ad altro atto normativo in ordine alla stessa norma già contenuta nel primo e riprodotta nel secondo. A parte le pronunce nelle quali - riguardo ad ordinanze di rimessione che, pur lasciando chiaramente intendere quale norma si volesse censurare, tuttavia individuavano erroneamente la disposizione denunciata - si è ritenuto di dover affrontare egualmente la questione con riferimento all’atto effettivamente contenente quella norma (cfr. *ex plurimis* sentenza n. 188 del 1994), casi nei quali è dato ravvisare, sottesa all’aspetto più appariscente di una mera operazione interpretativa dell’ordinanza di rimessione, anche la implicita valorizzazione della norma come vero oggetto del giudizio, non di rado, invero, la Corte ha in concreto tenuto conto della disciplina normativa, già espressa in una disposizione non più in vigore, sull’esplicito rilievo che quella disciplina continuava ad essere operante nell’ordinamento perché riprodotta in altro atto normativo. (...) Così nel caso di abrogazione della disposizione impugnata in sede di giudizio incidentale, il cui contenuto precettivo era stato però riformulato in altra disposizione sostitutiva della prima, la Corte ha ritenuto di dover procedere all’esame di merito della censura. (...) Così di fronte alla intervenuta decadenza del decreto-legge invocato dal giudice *a quo* come *tertium comparationis*, la Corte - ancora - ha ritenuto di dover apprezzare il contenuto precettivo di quella disposizione quando la norma interposta sia “indiscutibilmente presente nell’ordinamento” in quanto riprodotta nel successivo decreto-legge di reiterazione del precedente (sentenza n. 429 del 1993). Particolarmente significativa, rispetto alla specie, si appalesa poi la circostanza che proprio nella ipotesi in cui, successivamente alla decadenza del decreto-legge per mancata conversione, intervenga una disposizione che ne faccia salvi gli effetti, egualmente la Corte ha ritenuto che il richiamo - contenuto in un ricorso per conflitto di attribuzione - alla disciplina prevista dalla prima disposizione vigente al momento della adozione dell’atto oggetto del conflitto conserva efficacia proprio in forza della clausola di salvezza stabilita dalla seconda disposizione (sentenza n. 40 del 1994). (...) La Corte ritiene che la linea di tendenza emergente dalle citate pronunce dimostri come non sia essenziale alla attività della Corte, per rendere operante la sua funzione di garanzia, la identità formale tra la disposizione denunciata e quella successiva con riferimento alla quale viene resa la pronuncia di merito, ove invariata rimanga la norma dall’una e dall’altra espressa. In generale la disposizione - della cui esatta identificazione, al momento dell’ordinanza di rimessione, è onerato il giudice rimettente (sentenza n. 176 del 1972), non potendo egli limitarsi a denunciare un principio (sentenza n. 188 del 1995) - costituisce il necessario veicolo di accesso della norma al giudizio della Corte, che si svolge sulla norma quale oggetto del raffronto con il contenuto precettivo del parametro costituzionale, e rappresenta poi parimenti il tramite di ritrasferimento nell’ordinamento della valutazione così operata, a seguito di tale raffronto, dalla Corte medesima, la quale quindi giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni. Si disvela così, in tal caso, la funzione servente e strumentale della disposizione rispetto alla norma, sicché è la immutata persistenza di quest’ultima nell’ordinamento ad assicurare la perdurante ammissibilità del giudizio di costituzionalità sotto il profilo dell’inalterata sussistenza del suo oggetto (che costituisce altresì, sotto questo aspetto, ragione della sua persistente rilevanza), mentre l’eventuale successione di una disposizione ad altra rileva soltanto al fine di riversare

correttamente l'esito del sindacato di costituzionalità nell'ordinamento. Sicché solo in senso figurato può dirsi "trasferita" la questione di costituzionalità, che viceversa rimane ancorata all'oggetto identificato nell'atto introduttivo del giudizio. (...) Il giudizio di costituzionalità - così essendo strutturato il suo oggetto - risulta in tal modo assistito da un *favor* per la sua effettività e tempestività, che viceversa sarebbero in una qualche misura frustrate quando invece si ritenesse necessaria - di fronte a vicende come quella in esame - la riproposizione delle medesime censure nei confronti della medesima norma provvedendosi a denunciare *ex novo* la sopravvenuta, diversa disposizione che la contiene, inalterata nella sua portata precettiva (...). Il principio dell'economia dei giudizi nel processo costituzionale (...) sottende il valore fondamentale della effettività e della pienezza del controllo demandato alla Corte, controllo tanto più efficace quanto più tempestivo. (...) In conclusione deve affermarsi in linea di principio che la norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al momento in cui l'esistenza nell'ordinamento della norma stessa è rilevante ai fini di una utile investitura della Corte, ma non più in vigore nel momento in cui essa rende la sua pronunzia, continua ad essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando quella medesima norma permanga tuttora nell'ordinamento - con riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio - perché riprodotta, nella sua espressione testuale o comunque nella sua identità precettiva essenziale, da altra disposizione successiva, alla quale dunque dovrà riferirsi la pronunzia. (...) Nella specie si ha che la norma, introdotta dalla prima disposizione censurata e costituita dalla nuova regola della competenza per valore del pretore, individuata al momento della proposizione del giudizio, permane inalterata nell'ordinamento (e deve essere applicata dal giudice *a quo*), perché il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 534 del 1995 fa salvi gli effetti della disposizione decaduta, quali prodottisi nel periodo della sua precaria vigenza. Analogamente e per la stessa ragione permane la norma introdotta dalla seconda disposizione censurata e costituita dal precetto che impone al giudice istruttore in sede e all'esito della prima udienza di comparizione di fissare la prima udienza di trattazione, concedendo termine al convenuto per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ed astenendosi dal compiere atti istruttori. Il fatto che entrambe le disposizioni siano state reiterate prima nel decreto-legge n. 347 del 1995 e poi nel decreto-legge n. 432 del 1995, convertito in legge n. 534 del 1995, non muta la direzione del trasferimento della questione di costituzionalità, direzione che è univocamente orientata dalle disposizioni originariamente censurate in quanto queste sono state utilizzate per dare corpo e contenuto alle disposizioni di salvezza recate dalla legge di conversione; sono quindi queste ultime che conservano nell'ordinamento (con riferimento *ratione temporis* ai rapporti sorti nella vigenza del decreto-legge decaduto) quelle stesse norme espresse dalle disposizioni censurate attraverso una tecnica sotto il profilo effettuale non del tutto dissimile da quella della conversione in legge, per la quale questa Corte ha già affermato il trasferimento della questione originariamente sollevata in riferimento alle disposizioni del decreto-legge (sentenze nn. 1033 e 742 del 1988; n. 70 del 1987). Le questioni di costituzionalità proposte nei confronti degli artt. 2 e 4 del decreto-legge n. 238 del 1995 vanno quindi esaminate nel merito in riferimento alla disposizione dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 534 del 1995 che ne fa salvi gli effetti»⁸.

⁸ Il rilievo attribuito alla permanenza nell'ordinamento della medesima sostanza precettiva originariamente contenuta in un decreto-legge è particolarmente evidente in due delle pronunce citate dalla sentenza n. 84/1996. Si tratta delle sentenze nn. 429/1993 (red. Granata) e 40/1994 (red. Cheli). Di esse, si riportano di seguito i punti 1. e 4. delle rispettive motivazioni in diritto: «Va esaminata *in limine* l'eccezione di inammissibilità formulata

- Sentenza n. **75/1979** (rel. Malagugini)

Ove le modifiche introdotte in sede di conversione risultino irrilevanti ai fini del giudizio incidentale avente ad oggetto una disposizione di decreto-legge, la pronuncia della Corte è resa in riferimento al testo di essa quale risulta a seguito dell'intervento parlamentare.

Considerato, 1.

«Il pretore di Petilia Policastro dubita della legittimità costituzionale “dell’art. 20 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, in relazione agli artt. 8 e 9 legge 3 maggio 1967, n. 317, sotto il profilo della violazione degli artt. 102, 113, 24 della Costituzione”. Il d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 è stato convertito con legge 11 marzo 1970, n. 83, portante modifiche, non rilevanti ai fini del presente giudizio incidentale, anche agli artt. 10 e 20. La disposizione in esame è, dunque, quella dell’art. 20, quarto comma, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, nel testo risultante per effetto della modificazione introdotta con la succitata legge di conversione».

dall’Avvocatura sul duplice rilievo della mancata conversione in legge del d.-l. n. 374/1992, il cui art. 8 risulta qui invocato come *tertium comparationis*; e delle “novità” (rispetto a tale decreto) di quello successivo (n. 139) viceversa convertito nella legge n. 222 del 1993, che imporrebbe comunque, ad avviso della stessa Avvocatura, la restituzione degli atti al giudice *a quo* per il riesame della questione con riferimento alla “norma nuova”. Siffatta eccezione va, però, sotto ogni profilo disattesa, dovendosi constatare la indiscutibile presenza nell’ordinamento (art. 7 d.-l. n. 139/1993, convertito nella legge n. 222/1993) della norma interposta invocata dal tribunale rimettente»; «Occorre, infine, rilevare che i due decreti-legge (nn. 143 e 232 del 1993), sulla cui vigenza i due ricorsi sono fondati, non sono stati convertiti in legge ed hanno, pertanto, perso la loro efficacia, ai sensi dell’art. 77, terzo comma, della Costituzione, fin dalla data della loro emanazione. Questo elemento non assume, peraltro, rilievo ai fini della pronuncia da adottare, dal momento che la legge 14 gennaio 1994, n. 20 - nel formulare, dopo i vari decreti-legge non convertiti, la disciplina definitiva della materia - ha espressamente fatto salvi, all’art. 8, “gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti” sulla base dei decreti-legge nn. 143 e 232 del 1993. Conserva, pertanto, la propria efficacia, ai fini della soluzione dei conflitti in esame, il richiamo operato nei ricorsi della Regione alla disciplina posta con tali decreti, in vigore alla data di adozione degli atti che hanno determinato la proposizione degli stessi conflitti».

V. Profili processuali dei giudizi in via principale riguardanti la decretazione d'urgenza

L'AMMISSIBILITÀ DELLE IMPUGNATIVE REGIONALI E PROVINCIALI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 77 COST. CONDIZIONATA DALLA MOTIVATA RIDONDANZA DELLA CENSURA SULLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE DELL'ENTE RICORRENTE

- Sentenza n. **169/2017** (red. Carosi)

Le Regioni possono impugnare disposizioni di legge statale facendo valere esclusivamente i profili attinenti al riparto delle competenze, con l'unica eccezione per le questioni che, pur riferite a diversi parametri costituzionali, tuttavia ridondano in lesione delle attribuzioni regionali, quando, nel prospettare l'influenza delle asserite violazioni su tale riparto, la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni dell'asserito effetto pregiudizievole. Nella specie, la ridondanza della dedotta violazione dell'art. 77 Cost. sulle attribuzioni della Regione ricorrente risulta correttamente prospettata.

Considerato, 5.1., 5.2.

«Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le Regioni possono impugnare disposizioni di legge statale facendo valere esclusivamente i profili attinenti al riparto delle competenze, con l'unica eccezione per le questioni che, pur riferite a diversi parametri costituzionali, tuttavia “ridondano” in lesione delle attribuzioni regionali, quando, nel prospettare l'influenza delle asserite violazioni su tale riparto, la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni dell'asserito effetto pregiudizievole (ex plurimis, sentenza n. 178 del 2012). (...) la Regione Liguria lamenta la lesione delle proprie prerogative in riferimento agli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost., violazione che ridonderebbe in quella degli artt. 117, secondo e terzo comma, 119, primo e quarto comma, e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione. Essa ritiene che: a) le norme impugnate sarebbero eterogenee rispetto al contenuto originario del d.l. n. 78 del 2015 ed il taglio alla spesa sanitaria sarebbe inserito in un maxi-emendamento introdotto dalla legge di conversione (...). Alla luce di tale sintetica ricostruzione e a prescindere dall'esame del merito delle doglianze della ricorrente, la pretesa compressione delle sue attribuzioni, come in astratto formulata, risulta correttamente prospettata e deve pertanto essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità formulata dal Presidente del Consiglio dei ministri».

- Sentenza n. **287/2016** (red. de Pretis)

La censura di violazione dell'art. 77 Cost. è inammissibile in mancanza di motivazione della supposta incidenza sulle attribuzioni regionali e di indicazione dei parametri competenziali asseritamente violati; è, invece, ammissibile ove la ricorrente indichi con sufficiente precisione la specifica competenza sulla quale ridonderebbe detta violazione.

Considerato, 5.

«(...) si pone in via preliminare il tema della ridondanza sul riparto delle competenze fra Stato e regioni delle asserite violazioni di parametri diversi da quelli riguardanti tale riparto. Al

riguardo si deve rilevare che la ricorrente, non solo non offre motivazione della supposta incidenza della violazione dell'art. 77 Cost. sulle attribuzioni regionali, ma omette di indicare i parametri costituzionali rilevanti, attinenti al riparto delle competenze, che verrebbero violati, limitandosi a ripetere che la norma impugnata interferisce con vari temi di interesse regionale (*welfare*, cultura, sport), per il forte sostegno concesso dalle banche popolari alle politiche regionali nelle stesse materie. La genericità della censura, sotto questo profilo, ne determina l'inammissibilità. La ricorrente indica invece con sufficiente precisione, tra le competenze regionali sulle quali ridonderebbe la violazione dell'art. 77 Cost., quella in materia di "aziende di credito a carattere regionale", prevista dal terzo comma dell'art. 117 Cost. Sotto questo diverso profilo, la censura supera il vaglio di ammissibilità (...), ma deve tuttavia essere respinta nel merito».

- Sentenza n. **244/2016** (red. Amato)

Le questioni sollevate dalle Regioni in riferimento a parametri non attinenti al riparto delle competenze sono ammissibili al ricorrere di due concomitanti condizioni: in primo luogo, la ricorrente deve individuare gli ambiti di competenza regionale incisi dalla disciplina statale, indicando le disposizioni costituzionali nelle quali trovano fondamento le competenze in tesi indirettamente lese; in secondo luogo, la Corte deve ritenere che sussistano competenze regionali suscettibili di essere indirettamente violate dalla disciplina impugnata. Nella specie, la pretesa violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. presenta profili di ridondanza sulla sfera di competenza costituzionalmente attribuita alla Regione.

Considerato, 3., 3.1.

«La Regione Lombardia lamenta, in primo luogo, che l'art. 35 violi l'art. 77, secondo comma, Cost., sotto il duplice profilo della insussistenza dei presupposti per la decretazione d'urgenza e del difetto di omogeneità; ad avviso della ricorrente, inoltre, il difetto di omogeneità riguarderebbe anche il decreto-legge nel suo complesso. (...) Va preliminarmente esaminata al riguardo l'eccezione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile in quanto la denunciata carenza dei presupposti per l'adozione del decreto-legge non ridonderebbe nella lesione di competenze regionali. Per costante giurisprudenza di questa Corte, "le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni in riferimento a parametri non attinenti al riparto delle competenze statali e regionali sono ammissibili al ricorrere di due concomitanti condizioni: in primo luogo, la ricorrente deve individuare gli ambiti di competenza regionale – legislativa, amministrativa o finanziaria – incisi dalla disciplina statale, indicando le disposizioni costituzionali nelle quali – appunto – trovano fondamento le proprie competenze in tesi indirettamente lese (*ex plurimis*, sentenze n. 83 e n. 65 del 2016, n. 251 e n. 89 del 2015); e, in secondo luogo, questa Corte deve ritenere che sussistano competenze regionali suscettibili di essere indirettamente lese dalla disciplina impugnata (*ex plurimis*, sentenze n. 68 del 2016, n. 220 e n. 219 del 2013). Ciò si verifica quando la disposizione statale, pur conforme al riparto costituzionale delle competenze, obbliga le Regioni – nell'esercizio di altre loro attribuzioni normative, amministrative o finanziarie – a conformarsi ad una disciplina legislativa asseritamente incostituzionale, per contrasto con parametri, appunto, estranei a tale riparto" (sentenza n. 145 del 2016). Nel caso di specie, la pretesa violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., presenta profili di ridondanza sulla sfera

di competenza costituzionalmente attribuita alla Regione. Infatti, non solo esistono competenze regionali suscettibili di essere indirettamente lese dal decreto-legge, ma la Regione le ha espressamente individuate ed ha anche adeguatamente motivato in ordine a tale ridondanza, diffondendosi in particolare sul pregiudizio che l'impugnato art. 35 recherebbe alla propria programmazione in materia di rifiuti. L'eccezione, pertanto, non può essere accolta».

- Sentenza n. **147/2016** (red. Cartabia)

Le Regioni possono evocare parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali, purché motivino sufficientemente in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di indicare la specifica competenza che ne risulterebbe offesa e le ragioni di tale lesione. Nella specie, la censura di disomogeneità dell'impugnata disposizione rispetto al contenuto e alle finalità del decreto-legge in cui è stata inserita in sede di conversione non è supportata da sufficienti argomentazioni circa la ridondanza dell'asserita violazione dell'art. 77 Cost. sull'esercizio delle competenze regionali.

Considerato, 3.

«La questione promossa in riferimento all'art. 77 Cost. è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni (sentenze n. 8 del 2013 e n. 199 del 2012) e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione» (sentenza n. 89 del 2015; nello stesso, sentenze n. 29 del 2016, n. 251 e n. 218 del 2015). Tali condizioni, che legittimerebbero una valutazione nel merito della questione che lamenta la disomogeneità della disposizione censurata rispetto al contenuto e alle finalità del decreto-legge in cui è stata inserita in sede di conversione, non sussistono nel caso di specie, dato che la regione non adduce sufficienti argomentazioni in ordine alle ripercussioni che la asserita violazione dell'art. 77 Cost. potrebbe determinare sull'esercizio delle competenze regionali. (...) la Regione Campania si limita ad affermare che «l'approvazione di una disposizione attraverso la corsia accelerata della legge di conversione pregiudica la possibilità delle regioni di rappresentare le proprie esigenze nel corso del procedimento legislativo». Del tutto silente è il ricorso quanto alla individuazione della specifica competenza regionale che si assume lesa e quanto alle ragioni della lesione. Tali carenze comportano l'inammissibilità della questione».

- Sentenza n. **65/2016** (red. Zanon)

Le Regioni possono evocare parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali, purché motivino sufficientemente in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze,

assolvendo all'onere di indicare la specifica competenza che risulterebbe offesa e le ragioni della lesione. Nella specie, l'art. 77 Cost. è oggetto solo di un laconico riferimento.

Considerato, 4.3.

«Secondo il costante indirizzo di questa Corte (tra le ultime, *ex plurimis*, sentenza n. 218 del 2015), “le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni (sentenze n. 8 del 2013 e n. 199 del 2012) e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione” (nello stesso senso, le sentenze n. 29 del 2016, n. 251, n. 189, n. 153, n. 140, n. 89 e n. 13 del 2015). (...) la Regione Veneto ha censurato la repentina riduzione del termine per il raggiungimento di un'intesa che avrebbe evitato l'applicazione di criteri di riparto ritenuti per essa particolarmente penalizzanti. Ha perciò dedotto la violazione degli artt. 3 e 77 Cost., che ridonderebbe sulla sfera costituzionalmente garantita alla Regione dagli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., “riflettendosi sul livello di finanziamento delle funzioni regionali”. (...) La (...) motivazione (...) riferita alla prospettata violazione dell'art. 77 Cost. non è idonea a superare l'esame preliminare di ammissibilità. Il parametro da ultimo richiamato, infatti, è evocato (...) con un laconico – e perciò del tutto insufficiente – riferimento all'asserita carenza di “alcun reale presupposto di necessità e urgenza” a sostegno dell'intervento normativo del Governo. Limitatamente a tale profilo di censura, dunque, l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla difesa statale deve essere accolta».

- Sentenza n. **13/2015** (red. Amato)

Nei giudizi in via principale, le questioni prospettate da una Regione in ordine a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze legislative sono ammissibili soltanto se vi sia ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e il ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione. Nella specie, il ricorso è generico nella motivazione e carente quanto alla pretesa ridondanza della disposizione impugnata sulla lesione delle competenze regionali.

Considerato, 2., 2.1., 2.1.1., 2.1.2.

«Le questioni di legittimità costituzionale formulate in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost., in combinato disposto con l'art. 3 Cost., sono inammissibili. (...) Le censure relative alla violazione degli artt. 77, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost., in combinato disposto con l'art. 3 Cost., si riferiscono a parametri che non attengono al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Questa Corte ha costantemente affermato che le questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, nell'ambito di un giudizio in via principale, in ordine a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, sono ammissibili soltanto se vi sia ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e il soggetto ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione (*ex plurimis*,

sentenze n. 44 del 2014; n. 234, n. 220, n. 20 e n. 8 del 2013; n. 22 del 2012; n. 128 del 2011; n. 326, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010; n. 341 del 2009). Secondo la prospettazione della ricorrente, i vizi denunciati sarebbero suscettibili di determinare la menomazione delle sue attribuzioni costituzionali e, specificamente, della sua autonomia finanziaria, tutelate dagli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in considerazione della natura dell'IRESA quale tributo regionale proprio. (...) Va, peraltro, rilevato che, nel caso in esame, dalle evidenze documentali acquisite ai fini della valutazione dell'entità della riduzione del gettito dell'imposta, emergono dati discordanti. (...) I dati forniti in ordine alla prospettata riduzione del gettito appaiono, quindi, inidonei per valutare l'incidenza della stessa riduzione sulle finanze regionali. (...) In definitiva, la tesi della ricorrente, secondo cui la lesione degli evocati parametri costituzionali determinerebbe una lesione dell'autonomia finanziaria regionale, si rivela meramente assertiva e non individua lo specifico *vulnus* che la disposizione impugnata arrecherebbe alle attribuzioni regionali. Devono, pertanto, dichiararsi inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., nonché all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in combinato disposto con l'art. 3 Cost., posto che, in relazione ad esse, "il ricorso è generico quanto alla motivazione e carente [...] quanto alla pretesa ridondanza della disposizione impugnata sulla lesione delle proprie competenze" (*ex plurimis*, sentenze n. 79 del 2014 e n. 246 del 2012)».

- Sentenza n. **44/2014** (red. Criscuolo)

Nel giudizio in via principale sono ammissibili questioni prospettate da una Regione in ordine a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze legislative, purché sia possibile riscontrare la ridondanza (nella specie esclusa) delle asserite violazioni su tale riparto e il ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione.

Considerato, 15.

«Le Regioni (...) hanno promosso questioni di legittimità costituzionale, tra gli altri, del citato art. 16 nella sua interezza. La norma sarebbe costituzionalmente illegittima per difetto del requisito dei "casi straordinari di necessità e d'urgenza" richiesti dall'art. 77, primo e secondo comma, Cost. Invero, si tratterebbe di norme ordinamentali, incidenti profondamente sullo *status* istituzionale dei Comuni. (...) Le ricorrenti notano come lo stesso d.l. n. 138 del 2011 stabilisca che la disciplina varata non è di immediata applicazione (...). Denunciato il vizio che, ad avviso delle ricorrenti, inficerebbe l'intera disciplina dettata dall'art. 16, le Regioni rivendicano la loro legittimazione a farlo valere. (...) La questione è inammissibile. Si deve premettere che l'assunto, secondo cui l'intero art. 16 introdurrebbe norme ordinamentali dirette ad incidere profondamente sullo *status* istituzionale dei Comuni, non può essere condiviso. In effetti, le disposizioni censurate non alterano il tessuto strutturale e il sistema delle autonomie locali, ma sono dirette a realizzare, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, mediante unioni di Comuni, secondo un modello peraltro già presente nell'ordinamento, sia pure con talune differenze di disciplina (art. 32 del TUEL). Ciò detto per l'esatto inquadramento della questione, va rilevato che, per costante orientamento di questa Corte, sono ammissibili questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, nell'ambito di un giudizio in

via principale, in ordine a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, contenuti nel Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, purché sia possibile riscontrare la ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e il soggetto ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione (*ex plurimis*, sentenze n. 234 del 2013, n. 22 del 2012, n. 128 del 2011, n. 326, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010, n. 341 del 2009). Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna ridondanza del vizio denunciato (asserita violazione dell'art. 77, primo e secondo comma, nonché dell'art. 5, Cost.) sulle competenze legislative regionali. La tesi secondo cui le "prerogative costituzionali" delle Regioni dovrebbero estendersi anche al loro *status* costituzionale e al ruolo ad esse assegnato nei processi decisionali si rivela meramente assertiva e non consente d'individuare la specifica competenza regionale che, nel caso in esame, risulterebbe lesa e le ragioni di tale lesione».

- Sentenza n. **234/2013** (red. Coraggio)

Le Regioni non sono legittimate a far valere nei ricorsi in via principale gli ipotetici vizi nella formazione di una fonte primaria statale, se non quando essi si risolvano in violazioni o menomazioni delle proprie competenze. Nella specie, le violazioni della Costituzione denunciate dalla ricorrente riguardano solo la formazione delle leggi e neppure indirettamente le competenze regionali, non ridondando su queste ultime.

Considerato, 2., 5.

«La ricorrente assume la violazione degli artt. 76 e 77 Cost., anche alla luce dei principi enunciati dalla sentenza di questa Corte n. 22 del 2012, atteso che la delega legislativa sarebbe stata illegittimamente conferita dall'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), in sede di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo). La legge di conversione, infatti, quale specifica procedura destinata alla conversione del decreto-legge, non può contenere – sottolinea la Regione – disposizioni estranee allo stesso, come invece avvenuto nel caso di specie. La ricorrente afferma, inoltre, che l'art. 76 Cost., richiedendo che la delegazione provenga dalle Camere, pone una riserva di legge "formale" in materia di delega legislativa e, quindi, esclude che la delega possa essere data con atti aventi forza di legge. Ulteriore vizio delle disposizioni in esame è ravvisato nella violazione dell'art. 72, quarto comma, Cost., che esclude la possibilità di utilizzare, per l'*iter* di approvazione della legge di delegazione, una procedura diversa da quella ordinaria, quale quella di conversione del decreto-legge. (...) La difesa dello Stato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, affermando che le violazioni della Costituzione denunciate dalla ricorrente non riguardano direttamente le competenze regionali e non ridondano su queste ultime. L'eccezione è fondata. Occorre premettere che non sono stati evocati parametri statutari. Quindi, (...) oltre alla potestà esclusiva dello Stato in tema di ordinamento degli organi dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera f, Cost.), di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), sussiste la riserva di legge statale in tema di ordinamento giudiziario, ai sensi

dell'art. 108, primo comma, Cost. Infine, (...) secondo “un consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale le regioni sono legittimate a censurare, in via di impugnazione principale, leggi dello Stato esclusivamente per questioni attinenti al riparto delle rispettive competenze”, essendosi “ammessa la deducibilità di altri parametri costituzionali soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite” (sentenza n. 216 del 2008). Pertanto, le Regioni non sono legittimate a far valere nei ricorsi in via principale gli ipotetici vizi nella formazione di una fonte primaria statale, se non “quando essi si risolvano in violazioni o menomazioni delle competenze” regionali (in particolare la sentenza n. 116 del 2006). Nella specie, (...) non è ravvisabile alcuna ridondanza dei vizi denunciati sulle competenze regionali, atteso che la dedotta violazione di parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione non si risolve nella lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, non essendo a ciò sufficiente il carattere, proprio della Regione, di ente esponenziale e non avendo la ricorrente assolto l'onere di operare la “necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione” (sentenza n. 250 del 2009). Ed infatti le doglianze investono solo la violazione delle disposizioni costituzionali sulla formazione delle leggi e non è sufficiente il richiamo all'art. 5 Cost. per sostanziare la invocata ridondanza sul riparto di competenze».

- Sentenza n. **229/2013** (red. Tesauro)

Le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo allorché la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle loro attribuzioni costituzionali, purché abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione (onere nella specie inadempito).

Considerato, 6., 6.1.

«Va, altresì, dichiarata l'inammissibilità delle questioni promosse dalla Regione Puglia (...) nei confronti dei commi 1 ed 8 del citato art. 4, in riferimento (...) all'art. 77 Cost. (...). Questa Corte ha più volte affermato che le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo allorché la violazione denunciata sia “potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni” (sentenza n. 199 del 2012) e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione (sentenza n. 33 del 2011). Nella specie, dette condizioni di ammissibilità delle censure non sono soddisfatte. La Regione Puglia si è, infatti, limitata a denunciare, peraltro genericamente, (...) la violazione dell'art. 77 Cost. per assenza dei presupposti di necessità ed urgenza; e ciò senza motivare circa la possibile ridondanza delle violazioni sul riparto delle competenze».

- Sentenza n. **220/2013** (red. Silvestri)

Le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo se la lamentata violazione determini una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative. Nella specie, la Corte reputa ammissibile la questione, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., relativa all'idoneità del decreto-legge a realizzare una riforma complessiva di una parte del sistema delle autonomie locali.

Considerato, 11.2., 11.3.

«L'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato eccezione di inammissibilità di tutte le censure riguardanti l'asserita violazione dell'art. 77 Cost., in quanto quest'ultimo non sarebbe parametro attinente al riparto delle competenze tra Stato e Regioni. L'eccezione non può essere accolta. Questa Corte ammette, con giurisprudenza costante, che “le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi rispetto a quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo se la lamentata violazione determini una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni” (sentenza n. 33 del 2011; in senso conforme, *ex plurimis*, sentenze n. 46, n. 20 e n. 8 del 2013; n. 311, n. 298, n. 200, n. 199, n. 198, n. 187, n. 178, n. 151, n. 80 e n. 22 del 2012). Se dunque il parametro evocato non attiene direttamente al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, è necessario, ai fini dell'ammissibilità, che le norme censurate determinino, nella prospettazione della parte ricorrente, una violazione “potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni” (sentenza n. 22 del 2012, ma, ancora prima, sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003). Ciò ovviamente non equivale a ritenere che la censura basata su parametri non attinenti al riparto di competenze sia ammissibile solo se fondata rispetto ad una norma contenuta nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione. La questione infatti, all'esito di uno scrutinio di merito, potrebbe risultare non fondata rispetto ai parametri competenziali, ma essere ritenuta preliminarmente ammissibile proprio per la sua potenziale incidenza su questi ultimi. Solo se dalla stessa prospettazione del ricorso emerge l'estraneità della questione rispetto agli ambiti di competenza regionale – indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezza delle censure – la questione deve essere dichiarata inammissibile (sentenza n. 8 del 2013). La possibile ridondanza deve essere valutata non solo con riferimento alle competenze proprie delle Regioni ricorrenti (uniche legittimate ad esperire ricorsi in via di azione davanti a questa Corte), ma anche con riguardo alle attribuzioni degli enti locali, quando sia lamentata dalle Regioni una potenziale lesione delle sfere di competenza degli stessi enti locali (sentenza n. 199 del 2012). (...) risulta evidente che le norme censurate incidono notevolmente sulle attribuzioni delle Province, sui modi di elezione degli amministratori, sulla composizione degli organi di governo e sui rapporti dei predetti enti con i Comuni e con le stesse Regioni. Si tratta di una riforma complessiva di una parte del sistema delle autonomie locali, destinata a ripercuotersi sull'intero assetto degli enti esponenziali delle comunità territoriali, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione. Questa Corte deve quindi valutare la compatibilità dello strumento normativo del decreto-legge, quale delineato e disciplinato dall'art. 77 Cost., con le norme costituzionali (in specie, ai fini del presente giudizio, con gli artt. 117, secondo comma, lettera p, e 133, primo comma) che prescrivono modalità e procedure per incidere, in senso modificativo, sia sull'ordinamento delle autonomie locali, sia sulla conformazione territoriale dei singoli enti, considerati dall'art. 114, primo e

secondo comma, Cost., insieme allo Stato e alle Regioni, elementi costitutivi della Repubblica, “con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”».

- Sentenza n. **8/2013** (red. Cartabia)

Le Regioni possono impugnare un decreto-legge per motivi attinenti alla pretesa violazione dell'art. 77 Cost. ove adducano che da essa derivi una compressione delle loro competenze costituzionali (circostanza non ricorrente nel caso di specie).

Considerato, 6.2.

«(...) la questione sollevata relativamente alla violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., è inammissibile. Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha ritenuto, infatti, ammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte da una Regione, nell'ambito di un giudizio in via principale, in riferimento a parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione, solo quando sia possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni sul riparto di competenze tra Stato e Regioni e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese indirettamente dalla violazione di parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V, nonché le ragioni della lamentata lesione (*ex plurimis*, sentenze n. 22 del 2012, n. 128 del 2011, n. 326 del 2010, n. 116 del 2006, n. 280 del 2004). In particolare, con riferimento all'art. 77 Cost., questa Corte ha ribadito *in parte qua* la giurisprudenza sopra ricordata, riconoscendo che le Regioni possono impugnare un decreto-legge per motivi attinenti alla pretesa violazione del medesimo art. 77, ove adducano che da tale violazione derivi una compressione delle loro competenze costituzionali (*ex plurimis*, sentenza n. 6 del 2004). Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in quanto, come eccepito dall'Avvocatura generale dello Stato, non si vede come l'asserita mancanza di ragioni di straordinaria necessità e urgenza, richieste dall'art. 77 Cost., si ripercuota sul riparto delle competenze legislative».

- Sentenza n. **200/2012** (red. Cartabia)

Le Regioni possono invocare, nel giudizio di costituzionalità in via principale, parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione a condizione che la lamentata violazione ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (circostanza nella specie non argomentata dalla ricorrente).

Considerato, 5.1., 5.2.

«Sono evocati a parametro gli articoli 70 e 77 Cost., in quanto il contenuto normativo della disposizione impugnata non presenterebbe i caratteri di straordinaria necessità e urgenza prescritti dalla Costituzione affinché il Governo possa legittimamente adottare decreti-legge. Pertanto, secondo la ricorrente, la legge di conversione sarebbe viziata, sia per violazione dei requisiti costituzionalmente previsti per la decretazione d'urgenza, sia perché il Governo avrebbe indebitamente usurpato il potere legislativo al Parlamento, attraverso il ricorso allo strumento del decreto-legge. (...) Tale censura è inammissibile, per difetto di motivazione. Infatti, a parte una mera evocazione degli articoli 70 e 77 Cost., né l'atto introduttivo del giudizio, né la successiva memoria offrono alcun argomento a suffragio della censura, che

documenti l'asserita mancanza di presupposti per la decretazione d'urgenza. Inoltre, deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le Regioni possono invocare, nel giudizio di costituzionalità in via principale, parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione a condizione che la lamentata violazione ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (sentenze n. 33 del 2011, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010, n. 341 del 2009). Nel caso di specie la ricorrente non spiega in che modo l'asserita violazione degli artt. 70 e 77 Cost. determini una compressione delle competenze costituzionali delle Regioni».

- Sentenza n. **198/2012** (red. Cassese)

Le Regioni possono invocare, nel giudizio di costituzionalità in via principale, parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione a condizione che la lamentata violazione ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (circostanza nella specie non argomentata dalle ricorrenti).

Considerato, 3.3.

«Sono inammissibili le censure relative all'art. 77 Cost., prospettate dalle Regioni Calabria, Emilia-Romagna e Umbria, e all'art. 70, censura sollevata dalla sola Regione Calabria. Secondo le ricorrenti, la previsione, contenuta nell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, secondo la quale la riduzione dei consiglieri e degli assessori deve essere adottata entro sei mesi, ma l'efficacia di tale modifica è rinviata alla successiva legislatura regionale, violerebbe l'art. 77 Cost., in quanto difetterebbe dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza e in quanto, configurando un uso illegittimo della decretazione d'urgenza, contrasterebbe – secondo la Regione Calabria – con l'assegnazione alle Camere della funzione legislativa, in violazione dell'art. 70 Cost. Al riguardo, deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le Regioni possono invocare, nel giudizio di costituzionalità in via principale, parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione a condizione che la lamentata violazione ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (sentenze n. 33 del 2011, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010, n. 341 del 2009). Nel caso di specie, le ricorrenti non spiegano in che modo l'asserita violazione degli artt. 70 e 77 Cost. determini una compressione delle competenze delle Regioni».

- Sentenza n. **22/2012** (red. Silvestri)

Le Regioni possono impugnare un decreto-legge per motivi attinenti alla pretesa violazione dell'art. 77 Cost. ove adducano che da essa derivi una compressione delle loro competenze costituzionali. Nella specie, ricorrono le condizioni per l'esame di merito della censura extracompetenziale.

Considerato, 3.1.

«Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha ritenuto ammissibili le questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, nell'ambito di un giudizio in via principale, in riferimento a parametri diversi da quelli, contenuti nel Titolo V della Parte

seconda della Costituzione, riguardanti il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, quando sia possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione (*ex plurimis*, sentenze n. 128 del 2011, n. 326 del 2010, n. 116 del 2006, n. 280 del 2004). Con riferimento all'art. 77 Cost., questa Corte ha ribadito *in parte qua* la giurisprudenza sopra ricordata, riconoscendo che le Regioni possono impugnare un decreto-legge per motivi attinenti alla pretesa violazione del medesimo art. 77, "ove adducano che da tale violazione derivi una compressione delle loro competenze costituzionali" (sentenza n. 6 del 2004). Nella fattispecie, la Regione Liguria, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., motiva la ridondanza della suddetta censura sulle proprie attribuzioni costituzionali, facendo leva sul fatto che le norme impugnate incidono su un ambito materiale di competenza legislativa concorrente ("protezione civile"). Attraverso il ricorso al decreto-legge, lo Stato avrebbe vincolato le Regioni utilizzando uno strumento improprio, ammesso dalla Costituzione per esigenze del tutto diverse; inoltre, l'approvazione di una nuova disciplina "a regime", attraverso la corsia accelerata della legge di conversione, pregiudicherebbe la possibilità per le Regioni di rappresentare le proprie esigenze nel procedimento legislativo. Questa Corte condivide l'individuazione, operata dalla suddetta ricorrente, dell'ambito materiale di incidenza delle norme impugnate, con la conseguenza che la violazione denunciata risulta potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni (in tal senso, *ex plurimis*, sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003). Ricorrono, quindi, le condizioni per prendere in esame la questione relativa alla pretesa violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. da parte delle norme statali impugnate».

- Sentenza n. **79/2011** (red. Silvestri)

Sono ammissibili, perché non estranee alle competenze regionali tutelabili nel giudizio in via principale, le censure di violazione dell'art. 77 Cost. in quanto, in caso di fondatezza, l'eventuale uso improprio del decreto-legge produrrebbe, come effetto immediato, una lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente.

Considerato, 4.

«La ricorrente si duole dell'uso improprio dello strumento del decreto-legge, che avrebbe consentito al Governo di aggirare le procedure di leale collaborazione, rese necessarie (...) dall'avvenuto spostamento della competenza legislativa dalla Regione allo Stato. In termini più espliciti, lo Stato avrebbe fatto leva sulla giurisprudenza costituzionale, che esclude le procedure di leale collaborazione per l'esercizio della funzione legislativa, allo scopo di raggiungere l'obiettivo di porre nel nulla un'intesa con la Regione, riguardante la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica. La mancata acquisizione del preventivo assenso della Regione avrebbe prodotto la conseguenza di rompere la simmetria tra fase costitutiva e fase estintiva, assoggettando la Regione stessa agli effetti di un atto unilaterale dello Stato. A tale considerazione si collega l'ulteriore osservazione della ricorrente circa l'estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto del decreto-legge in cui sono state inserite; ciò dimostrerebbe, secondo la giurisprudenza di questa Corte invocata dalla difesa regionale, l'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza richiesti dall'art. 77 Cost. per l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo, in assenza di delega. Ove tali doglianze fossero fondate,

l'eventuale uso improprio del decreto-legge produrrebbe, come effetto immediato, una lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione. Si deve pertanto rigettare l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa statale, relativa alla estraneità della censura, riferita all'art. 77 Cost., rispetto alle competenze regionali tutelabili in sede di giudizio in via principale».

- Sentenza n. **216/2008** (red. Quaranta)

Nei giudizi in via principale promossi dalle Regioni, ai fini dell'ammissibilità (nella specie esclusa) e dell'eventuale accoglimento delle relative questioni, il vizio costituito dalla carenza dei presupposti della necessità ed urgenza, ai quali è subordinato l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza, deve tradursi nella lesione di competenze regionali.

Considerato, 4.

«(...) deve essere (...) dichiarata la inammissibilità delle questioni (...) relative al sistema di produzione delle fonti normative, proposte dalla sola Regione Lombardia in ordine alla legge n. 64 del 2007, di conversione del decreto-legge n. 23 del 2007, sospettata di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 77, secondo comma, e 81, quarto comma, Cost. Quanto, infatti, al primo di tali parametri, se è vero che - come rammenta la stessa ricorrente - il sindacato della Corte sulla sussistenza dei presupposti della necessità ed urgenza, ai quali è subordinato l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza, è venuto ulteriormente precisandosi (essendosi in particolare escluso, con la sentenza n. 171 del 2007, che l'avvenuta conversione in legge di un decreto-legge valga, di per sé, a sanare tale vizio; nello stesso senso, di recente, anche la sentenza n. 128 del 2008), nondimeno anche tale profilo di illegittimità deve tradursi - nei giudizi in via principale promossi dalle Regioni - nella lesione di competenze regionali (*ex multis*, sentenza n. 116 del 2006)».

- Sentenza n. **6/2004** (red. De Siervo)

Le Regioni possono contestare l'esistenza dei presupposti costituzionali degli atti con forza di legge quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle proprie attribuzioni.

Considerato, 3.

«In via preliminare, occorre affrontare la questione di legittimità costituzionale posta dalla Regione Umbria sul decreto-legge n. 7 del 2002, in relazione alla lamentata carenza dei presupposti contemplati nell'art. 77 Cost. Quanto alla deducibilità di tale vizio da parte delle Regioni in occasione della promozione della questione di legittimità costituzionale in via diretta, la recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato la perdurante distinzione - anche dopo la riforma costituzionale del Titolo V - dei parametri invocabili da Stato e Regioni, rispettivamente nei riguardi di leggi regionali o di leggi od atti con forza di legge statali (sentenza n. 274 del 2003), al tempo stesso confermando che le Regioni possono contestare l'esistenza dei presupposti costituzionali degli atti con forza di legge "quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni

costituzionali delle Regioni o delle Province autonome ricorrenti” (sentenza n. 303 del 2003). D’altra parte, fin dalla sentenza n. 302 del 1988, questa Corte ha espressamente riconosciuto che le Regioni possono impugnare un decreto-legge per motivi attinenti alla pretesa violazione dell’art. 77 Cost., ove adducano che da tale violazione derivi una compressione delle loro competenze costituzionali».

LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE IN CONSEGUENZA DI MODIFICHE O SOPPRESSIONE DELLA CENSURATA NORMA DEL DECRETO-LEGGE DISPOSTE IN SEDE DI CONVERSIONE

- Sentenza n. **298/2009** (red. F. Gallo)

La mancata conversione della censurata disposizione del decreto-legge determina la cessazione della materia del contendere, avendo l’oggetto della questione perso efficacia sin dall’inizio.

Considerato, 5.

«Preliminarmente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alle questioni aventi ad oggetto l’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 93 del 2008, perché tali questioni hanno ad oggetto una disposizione che non è stata convertita in legge e che, perciò, ha perso efficacia sin dall’inizio ai sensi dell’art. 77, terzo comma, Cost. (per un caso analogo, sentenza n. 200 del 2009)».

- Sentenza n. **200/2009** (red. Quaranta)

La mancata conversione in parte qua della censurata disposizione del decreto-legge e l’assenza di una clausola di salvezza degli effetti da essa prodotti determina una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Considerato, 7.

«(...) secondo la giurisprudenza costituzionale, ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, è necessario che le norme abrogate (o comunque non più vigenti) non abbiano prodotto concretamente effetti durante il periodo della loro vigenza (*ex multis*, sentenze numeri 74 del 2009; 439 e 289 del 2008), non essendo, all’evidenza, sufficiente che esse siano state transitoriamente in vigore. Nel caso di specie, l’art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008 - il quale, nel testo originario, introduceva il comma 6-*bis* nell’art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 - è stato convertito nella legge n. 189 del 2008 con l’esclusione del suddetto comma e l’ulteriore introduzione, nel medesimo art. 64, dei commi 4-*quater*, 4-*quinquies*, e 4-*sexies*, i quali, però, non formano oggetto di impugnazione e non vengono in rilievo nel presente giudizio. La legge di conversione del decreto-legge n. 154 del 2008 è entrata in vigore il 7 dicembre 2008 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2008) e non ha previsto alcuna salvezza degli effetti eventualmente prodottisi in ragione delle disposizioni escluse. Ne consegue che la perdita retroattiva di efficacia della disposizione non convertita determina la cessazione della materia del contendere

in ordine alla questione di costituzionalità del comma 6-*bis* dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 3 del decreto-legge 154 del 2008 e poi espunto dal testo di quest'ultimo decreto-legge in sede di conversione, sollevata dalle ricorrenti Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Campania e Basilicata. Anche in ordine alle questioni proposte dalla Regione Siciliana deve essere dichiarata, nel loro insieme, la cessazione della materia del contendere, dal momento che la lesività dell'art. 4 del decreto-legge n. 137 del 2008 è stata prospettata dalla ricorrente come conseguenza della vigenza del comma 6-*bis* dell'art. 64 sopra citato. Ed infatti, con riguardo al citato art. 4, la stessa ricorrente ha rilevato che la disposizione contenuta nel comma 1 (l'affidamento ad unico insegnante delle classi delle istituzioni scolastiche della scuola primaria), non "lederebbe autonomamente disposizioni statutarie o costituzionali, limitandosi a stabilire che di tale previsione riduttiva si debba tener conto nei regolamenti di cui all'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 bilanciando anche le esigenze di una più ampia articolazione del tempo-scuola". Tuttavia, ad avviso della ricorrente, se l'art. 4 viene considerato integralmente, tenendo conto di quanto previsto dal suo comma 2-*ter* ("la disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico") e in relazione con quanto disposto dal citato comma 6-*bis*, "la previsione dell'affidamento ad unico insegnante impone modalità di esercizio delle competenze regionali sulla programmazione scolastica sulla scorta di criteri e presupposti non concertati e senza alcun raccordo con le Regioni". Deve, però, rilevarsi che proprio per effetto del collegamento effettuato dalla stessa Regione ricorrente tra l'art. 4 del decreto-legge n. 137 del 2008 e il comma 6-*bis* dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 – in ordine al quale, come si è precisato, si deve disporre la cessazione della materia del contendere – quest'ultima inevitabilmente coinvolge anche l'impugnazione dell'art. 4 in questione».

- Sentenza n. **378/2005** (red. Vaccarella)

Le modifiche sostanziali della censurata norma del decreto-legge, intervenute in sede di conversione ed integralmente soddisfattive delle ragioni di doglianza, determinano la cessazione della materia del contendere.

Considerato, 3.

«(...) in via preliminare, deve essere dichiarata - aderendo alla concorde richiesta delle Regioni ricorrenti e del Presidente del Consiglio dei ministri - la cessazione della materia del contendere relativamente ai ricorsi (...) proposti, rispettivamente, dalle Regioni Campania e Toscana per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), in quanto entrambe le Regioni hanno espressamente dichiarato che le loro ragioni di doglianza sono state integralmente soddisfatte dalle sostanziali modifiche apportate alla norma censurata dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186».

- Sentenza n. **272/2005** (red. Quaranta)

La modifica apportata in sede di conversione, purché satisfattiva delle pretese formulate nel ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, ove la censurata norma del decreto-legge sia rimasta medio tempore inattuata.

Considerato, 11.3., 15.2.

«In relazione (...) alle sole censure riconducibili al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, che hanno investito l'art. 8, commi 1 e 3, del testo originario del decreto-legge, deve dichiararsi la intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che l'art. 1, comma 39, del decreto-legge, nel testo risultante dalla legge di conversione, ha stabilito che, ai fini dell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza, non soltanto il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ma anche le Regioni e le Province autonome sono interconnesse attraverso i propri sistemi informativi alla banca dati di cui al comma 36 dello stesso art. 1. Questa modifica - in mancanza di una attuazione *medio tempore* della norma contenuta nel decreto-legge - deve ritenersi satisfattiva delle pretese formulate dalla ricorrente (sentenza n. 196 e ordinanza n. 137 del 2004). (...) Sul punto deve rilevarsi che la norma in esame, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 118 del 1999, in effetti stabiliva che, per finalità attinenti al perseguimento di interessi statali, fosse previsto l'avvalimento di uffici regionali per la riscossione coattiva mediante ruolo dei prelievi dovuti da parte del produttore. La predetta legge di conversione, però, modificando *in parte qua* l'originaria disposizione del comma 15, sancisce, con previsione satisfattiva delle doglianze prospettate dalla ricorrente, che la riscossione delle somme dovute venga effettuata, non più tramite uffici regionali, bensì direttamente dall'AIMA. Ciò consente - in assenza di una attuazione *medio tempore* della norma impugnata - di dichiarare la cessazione della materia del contendere (sentenza n. 196 e ordinanza n. 137 del 2004)».

- Sentenza n. **196/2004** (red. De Siervo)

Ove le modifiche apportate dalla legge di conversione siano satisfattive delle doglianze rivolte al testo originario del decreto, la constatazione della mancata attuazione medio tempore della norma impugnata determina la cessazione della materia del contendere.

Considerato, 12.

«Quanto alla censura concernente il comma 10 dell'art. 32, (...) le modifiche apportate dalla legge di conversione debbono ritenersi satisfattive delle doglianze prospettate dalle ricorrenti in relazione al testo originario del decreto-legge, consentendo - in assenza di un'attuazione *medio tempore* della norma impugnata - di dichiarare la cessazione della materia del contendere (cfr., da ultimo, ordinanza n. 137 del 2004)».

LA DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE

- Sentenza n. **138/2014** (red. Tesauro)

La Regione, qualora si ritenga lesa nelle proprie competenze da un decreto-legge, può impugnarlo nei termini previsti dall'art. 127 Cost. (con il rischio, però, che l'iniziativa di investire la Corte resti vanificata dall'eventualità di una mancata conversione) oppure riservarsi di denunciare la sola legge di conversione, che rende permanente e definitiva la normativa dettata con il decreto. La conversione, infatti, ha l'effetto di reiterare, con la novazione della fonte, la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere.

Considerato, 2.1.

«La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso, in quanto proposto avverso disposizioni della legge di conversione già contenute, nell'identico testo, nel d.l. n. 78 del 2010 e non impugnate tempestivamente. L'eccezione va rigettata. Come ripetutamente affermato da questa Corte, “la Regione, qualora si ritenga lesa nelle proprie competenze costituzionali da un decreto-legge, può impugnarlo nei termini previsti dall'art. 127 Cost. (con il rischio, però, che l'iniziativa di investire la Corte resti vanificata dall'eventualità di una mancata conversione) oppure riservarsi di impugnare la sola legge di conversione, che rende permanente e definitiva la normativa dettata con il decreto-legge. La conversione in legge, infatti, ha l'effetto di reiterare, con la novazione della fonte, la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere della Regione” (sentenze n. 151 e n. 148 del 2012, n. 232 del 2011 e n. 430 del 2007; da ultimo sentenze n. 99 e n. 89 del 2014). Deve, pertanto, riconoscersi la tempestività dell'impugnazione, pur se relativa a disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione (sentenza n. 148 del 2012)».

- Sentenza n. **121/2014** (red. Criscuolo)

L'efficacia immediata, propria del decreto-legge, ed il conseguente carattere lesivo che esso può assumere lo rendono impugnabile in via immediata da parte delle Regioni, benché soltanto con la legge di conversione detto provvedimento diventa stabile. Pertanto, la Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo decreto-legge, quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi.

Considerato, 3.

«In via preliminare, la difesa dello Stato, nell'atto di costituzione, ha eccepito il carattere tardivo del ricorso e, perciò, l'inammissibilità dello stesso, in quanto “proposto avverso norme del decreto-legge non modificate in sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive”. L'eccezione non è fondata. A prescindere dal rilievo che il comma 4-ter del citato art. 49 risulta aggiunto dalla legge di conversione, è vero che l'efficacia immediata, propria del decreto-legge, e il conseguente carattere lesivo che esso può assumere, lo rendono impugnabile in via immediata da parte delle Regioni. È pur vero, però, che soltanto con la legge di conversione il detto provvedimento legislativo assume stabilità (art. 77, terzo comma, Cost.). In tale contesto, come questa Corte ha più volte affermato, la Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo decreto-legge, quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi (*ex plurimis*, sentenze n. 203 del 2012, n. 298 del 2009, n. 443 del 2007, n. 407 del 2005 e n. 25 del 1996). Da ciò deriva la non fondatezza dell'eccezione, perché il ricorso della Provincia autonoma di Bolzano risulta tempestivamente proposto avverso la legge di conversione con atto notificato il 28 settembre 2010».

- Sentenza n. **99/2014** (red. Mattarella)

Qualora la Regione ritenga lese le proprie competenze costituzionali da un decreto-legge, può impugnarlo nei termini previsti oppure riservarsi di denunciare soltanto la legge di conversione, che rende permanente e definitiva la normativa precariamente dettata con il decreto e che, pertanto, sia che lo modifichi, sia che ne riproduca invariato il contenuto, reitera, con la sola novazione della fonte, la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere.

Considerato, 3.

«Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dedotto l'inammissibilità della questione sollevata per l'asserita tardività del ricorso, in quanto proposto avverso disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione. Queste ultime, quindi, secondo l'Avvocatura dello Stato, avrebbero dovuto essere impugnate, in quanto immediatamente lesive delle competenze regionali, nel termine di cui all'art. 127, secondo comma, Cost., decorrente dalla data di pubblicazione del decreto-legge. L'eccezione è priva di fondamento. È infatti principio consolidato (...) che, qualora la Regione ritenga lese le proprie competenze costituzionali da un provvedimento provvisorio quale il decreto-legge, può impugnarlo nei termini previsti, oppure riservarsi di impugnare soltanto la legge di conversione, che rende permanente e definitiva la normativa precariamente dettata con il decreto-legge e che, pertanto, sia che lo modifichi, sia che ne riproduca invariato il contenuto, reitera, con la sola novazione della fonte, la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere della Regione (sentenze n. 215, n. 173, n. 151 e n. 139 del 2012, n. 232, n. 207 e n. 205 del 2011, n. 430 del 2007 e n. 383 del 2005). Deve, pertanto, riconoscersi la tempestività dell'impugnazione, pur se relativa a disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione».

- Sentenza n. **89/2014** (red. Amato)

La Regione che ritenga lese le proprie competenze da un decreto-legge può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, perché soltanto da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualità di una mancata conversione.

Considerato, 2.

«(...) deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'Avvocatura generale dello Stato sostiene, in particolare, che il ricorso sia tardivo, perché proposto avverso disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive delle competenze regionali. Tali disposizioni, dunque, avrebbero dovuto essere impugnate entro il termine di decadenza di cui all'art. 127, secondo comma, Cost., decorrente dalla data di pubblicazione del decreto-legge. L'eccezione non può essere accolta. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la Regione che ritenga lese le proprie competenze da norme contenute in un decreto-legge "può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore" della relativa legge di conversione, perché "soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualità di una mancata conversione" (*ex plurimis*, sentenza n. 232 del 2011). D'altra

parte, con specifico riguardo all'impugnato comma 24-*bis*, tale norma risulta inserita nell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010 in sede di conversione ad opera della legge 30 luglio 2010, n. 122, e dunque la stessa eccezione di inammissibilità del ricorso si fonda su un presupposto del tutto erroneo».

- Sentenza n. **72/2014** (red. Cassese)

La Regione che ritenga violate le proprie competenze da un decreto-legge può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, perché soltanto da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualità di una mancata conversione.

Considerato, 5.

«(...) va esaminata l'eccezione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri per asserita tardività del ricorso. La difesa dello Stato eccepisce che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare, entro il termine di decadenza di cui all'art. 127 Cost., il d.l. n. 78 del 2010 e non la relativa legge di conversione n. 122 del 2010, perché le disposizioni censurate, che non hanno subito modifiche in sede di conversione del decreto-legge, sarebbero state immediatamente lesive. L'eccezione non è fondata. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la Regione che ritenga violate le proprie competenze da norme contenute in un decreto-legge "può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore" della relativa legge di conversione, perché "soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualità di una mancata conversione" (da ultimo, sentenza n. 139 del 2012)».

- Sentenza n. **61/2014** (red. Mazzella)

Sono ammissibili questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto, proposte solo successivamente alla conversione in legge.

Considerato, 2.

«(...) deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'Avvocatura generale dello Stato sostiene (...) che il ricorso sia tardivo, perché proposto contro norme già contenute nel d.l. n. 78 del 2010, non modificate in sede di conversione e, quindi, in ipotesi immediatamente lesive. Esse, dunque, avrebbero dovuto essere impuginate con ricorso proposto entro 60 giorni dall'emanazione del decreto-legge, mentre invece il ricorso è stato proposto dalla Provincia di Bolzano solamente dopo la conversione in legge. L'eccezione non è fondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato l'ammissibilità di questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge proposte solo successivamente alla conversione in legge e tale principio è stato ribadito anche con riferimento a questioni promosse da enti diversi dalla Provincia autonoma di Bolzano contro disposizioni contenute nel d.l. n. 78 del 2010 (sentenze n. 215 e n. 173 del 2012)».

- Sentenza n. **299/2012** (red. Napolitano)

La Regione che ritenga lese le proprie competenze da un decreto-legge può sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione a tale atto, con effetto estensivo alla legge di conversione, ovvero riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore di quest'ultima.

Considerato, 3.1.

«Va precisato che la Regione Piemonte ha impugnato il decreto-legge mentre le altre Regioni hanno impugnato la legge di conversione, che lo ha convertito, per ciò che riguarda la norma impugnata, senza modificazioni. I ricorsi sono tutti ammissibili, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la Regione che ritenga lese le proprie competenze da norme contenute in un decreto-legge può sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale anche in relazione a questo atto, con effetto estensivo alla legge di conversione, ovvero può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore di quest'ultima (tra le molte, sentenze n. 383 del 2005, n. 287 del 2004 e n. 272 del 2004)».

- Sentenza n. **215/2012** (red. Mazzella)

Sono ammissibili questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto, proposte soltanto successivamente alla conversione in legge.

Considerato, 3.

«Il Presidente del Consiglio dei ministri preliminarmente eccepisce la tardività dei ricorsi, perché proposti contro norme già contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, non modificate in sede di conversione e, quindi, in ipotesi immediatamente lesive, onde esse avrebbero dovuto essere impugate con ricorsi proposti entro 60 giorni dall'emanazione del decreto-legge e non, come avvenuto nella fattispecie, dopo la conversione in legge. L'eccezione non è fondata. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato l'ammissibilità di questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge proposte solamente successivamente alla conversione in legge (tra le tante, sentenza n. 383 del 2005)».

- Sentenza n. **203/2012** (red. Criscuolo)

L'efficacia immediata, propria del decreto-legge e il conseguente carattere lesivo che esso può assumere lo rendono impugnabile dalle Regioni in via immediata, benché soltanto con la legge di conversione detto provvedimento acquisisce stabilità. Pertanto, la Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo decreto quanto la sola legge di conversione o entrambi.

Considerato, 3.

«(...) la difesa dello Stato ha eccepito il carattere tardivo del ricorso, proposto “avverso norme del decreto-legge, non modificate in sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive”. L'eccezione non è fondata. L'efficacia immediata, propria del decreto-legge, e il conseguente carattere lesivo che esso può assumere, lo rendono impugnabile in via immediata da parte delle Regioni. È pur vero, però, che soltanto con la legge di conversione il detto provvedimento legislativo acquisisce stabilità (art. 77, terzo comma, Cost.).

In tale contesto, (...) la Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo decreto-legge, quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi (*ex plurimis*: sentenze n. 298 del 2009, n. 443 del 2007, n. 407 del 2005, n. 25 del 1996)».

- Sentenza n. **173/2012** (red. Mazzella)

Sono ammissibili questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto, proposte soltanto successivamente alla conversione in legge.

Considerato, 8.

«Il Presidente del Consiglio dei ministri preliminarmente eccepisce la tardività dei ricorsi perché proposti contro norme già contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, non modificate in sede di conversione e, quindi, in ipotesi immediatamente lesive, onde esse avrebbero dovuto essere impugate con ricorsi proposti entro 60 giorni dall'emanazione del decreto-legge e non, come avvenuto nella fattispecie, dopo la conversione in legge. L'eccezione non è fondata. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato l'ammissibilità di questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge proposte solamente successivamente alla conversione in legge (tra le tante, sentenza n. 383 del 2005)».

- Sentenza n. **151/2012** (red. F. Gallo)

La Regione, qualora si ritenga lesa nelle proprie competenze costituzionali da un decreto-legge, può impugnarlo nei termini previsti dall'art. 127 Cost. (con il rischio, però, che l'iniziativa di investire la Corte resti vanificata dall'eventualità di una mancata conversione) oppure riservarsi di denunciare la sola legge di conversione, che rende permanente e definitiva la normativa precariamente dettata con il decreto. La conversione, infatti, ha l'effetto di reiterare, con la novazione della fonte, la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere della Regione.

Considerato, 3.

«La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito in via preliminare la tardività di tutti i ricorsi, in quanto proposti avverso disposizioni della legge di conversione già contenute, nell'identico testo, nel decreto-legge n. 78 del 2010 e non impugate tempestivamente. L'eccezione va rigettata. I ricorsi hanno ad oggetto disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione e impugate solo dopo la pubblicazione della legge di conversione. Ciò non comporta, tuttavia, che le impugnazioni siano tardive. È, infatti, principio consolidato (...) che la Regione, qualora si ritenga lesa nelle proprie competenze costituzionali da un decreto-legge, può impugnarlo nei termini previsti dall'art. 127 Cost. (con il rischio, però, che l'iniziativa di investire la Corte resti vanificata dall'eventualità di una mancata conversione) oppure riservarsi di impugnare la sola legge di conversione, che rende permanente e definitiva la normativa precariamente dettata con il decreto-legge. La conversione in legge, infatti, ha l'effetto di reiterare, con la novazione della fonte, la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere della Regione (sentenze n. 232 del 2011, n. 430 del 2007, n. 383 e n. 62 del 2005, n. 287 e n. 272 del 2004)».

- Sentenza n. **148/2012** (red. Silvestri)

Qualora la Regione ritenga lese le proprie competenze costituzionali da un decreto-legge, può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, poiché soltanto da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventuale mancata conversione.

Considerato, 2.

«Preliminarmente, la difesa dello Stato ha eccepito la tardività di tutti i ricorsi in quanto le disposizioni impugnate, non modificate in sede di conversione del d.l. n. 78 del 2010, sarebbero state immediatamente lesive. Di conseguenza, le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, entro il termine decadenziale di cui all'art. 127, secondo comma, Cost., il decreto-legge e non la legge di conversione. L'eccezione è priva di fondamento. È infatti principio consolidato (...) che, qualora la Regione ritenga lese le proprie competenze costituzionali da norme contenute in un decreto-legge “può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore” della relativa legge di conversione, poiché “soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualità di una mancata conversione” (da ultimo, sentenza n. 232 del 2011). Deve, pertanto, riconoscersi la tempestività delle impugnazioni, pur se relative a disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione».

- Sentenza n. **139/2012** (red. Cassese)

La Regione che ritenga lese le proprie competenze da un decreto-legge può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, perché soltanto da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualità di una mancata conversione.

Considerato, 4.

«Sempre in via preliminare, la difesa dello Stato eccepisce la tardività del ricorso, in quanto le disposizioni impugnate, non modificate in sede di conversione del d.l. n. 78 del 2010, sarebbero state immediatamente lesive. Di conseguenza, le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, entro il termine decadenziale di cui all'art. 127 Cost., il decreto-legge e non la legge di conversione. L'eccezione va respinta. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la Regione che ritenga lese le proprie competenze da norme contenute in un decreto-legge “può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore” della relativa legge di conversione, perché “soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualità di una mancata conversione” (da ultimo, sentenza n. 232 del 2011)».

- Sentenza n. **232/2011** (red. Grossi)

La Regione che ritenga lese le proprie competenze da un decreto-legge può denunciare tale atto, con effetto estensivo alla legge di conversione, ovvero riservare l'impugnazione a dopo

l'entrata in vigore di essa, poiché soltanto da questo momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualità di una mancata conversione.

Considerato, 3.

«(...) l'Avvocatura generale dello Stato eccepisce (...) la tardività del ricorso, in quanto proposto avverso norme del decreto-legge non modificate in sede di conversione e quindi immediatamente lesive. L'eccezione non può essere condivisa, giacché – indipendentemente dalla circostanza che nella specie la legge di conversione ha modificato la lettera a) del censurato art. 43, comma 2 –, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la Regione che ritenga lese le proprie competenze da norme contenute in un decreto-legge può sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale anche in relazione a questo atto, con effetto estensivo alla legge di conversione, ovvero può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore di quest'ultima (sentenze n. 430 del 2007, n. 383 e n. 62 del 2005; n. 287 e n. 272 del 2004), poiché “soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualità di una mancata conversione” (sentenza n. 25 del 1996)».

- Sentenza n. **207/2011** (red. Quaranta)

É tempestiva l'impugnazione dei decreti-legge proposta anche successivamente alla loro conversione, la quale ne stabilizza la presenza all'interno dell'ordinamento.

Considerato, 1.2.

«(...) deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di tardività dell'impugnazione, in quanto effettuata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge nei confronti di disposizioni non modificate in sede di conversione. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è costante nel riconoscere la tempestività della impugnazione dei decreti-legge anche successivamente alla loro conversione, la quale ne stabilizza la presenza all'interno dell'ordinamento (*ex multis*, sentenza n. 383 del 2005)».

- Sentenza n. **205/2011** (red. Frigo)

É tempestiva l'impugnazione dei decreti-legge proposta successivamente alla loro conversione, che rende permanente e definitiva la normativa provvisoria da questi dettata.

Considerato, 3.

«(...) l'eccezione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla tardività delle impugnazioni proposte solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nei confronti di disposizioni non modificate da quest'ultima, va disattesa, alla luce della costante giurisprudenza (...) che riconosce la tempestività della impugnazione dei decreti-legge successivamente alla loro conversione in legge, la quale rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente da questi dettata (*ex multis*, sentenza n. 383 del 2005)».

- Sentenza n. **298/2009** (red. F. Gallo)

La Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo decreto-legge, quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi. Pertanto, resta nella disponibilità della parte anche la scelta della formulazione delle singole questioni, che ben possono essere identicamente prospettate in riferimento alle disposizioni contenute nelle due fonti.

Considerato, 7.4., 7.5.

«(...) l'Avvocatura generale rileva che il ricorso n. 40 è stato notificato "lo stesso giorno della pubblicazione della legge di conversione" e, pertanto, rimette a questa Corte la valutazione dell'ammissibilità di una impugnazione rivolta avverso il solo decreto-legge, essendo, nel momento della proposizione del primo ricorso, la promulgazione della legge di conversione "già nota". L'eccezione d'inammissibilità è infondata sia in fatto, sia in diritto: in punto di fatto, perché la notificazione del ricorso si è perfezionata, nei confronti del notificante, con la spedizione avvenuta il 24 luglio del 2008, anteriormente, quindi, alla pubblicazione della legge di conversione, avvenuta il successivo 26 luglio; in punto di diritto, perché la Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo decreto-legge, quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi (sentenze n. 443 del 2007, n. 417 del 2005, n. 25 del 1996; n. 192 del 1970 e n. 113 del 1967). (...) La difesa erariale eccepisce (...) che le questioni sollevate con il ricorso iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2008, riguardanti il decreto-legge nel testo risultante dalla conversione in legge, sono inammissibili, perché fondate sui medesimi motivi prospettati nel ricorso n. 40 del registro ricorsi 2008, riguardanti il decreto-legge nel testo originario. Anche tale eccezione non è fondata, perché (...) la ricorrente può impugnare sia il decreto-legge, sia la legge di conversione, sia entrambi; e, pertanto, resta nella disponibilità della parte anche la scelta della formulazione delle singole questioni, che ben possono essere identicamente formulate in riferimento alle disposizioni contenute nelle due fonti».

- Sentenza n. **430/2007** (red. Tesauro)

La Regione che ritenga lese le proprie competenze da un decreto-legge può sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione a tale atto, con effetto estensivo alla legge di conversione, ovvero riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore di quest'ultima.

Considerato, 2.

«La Regione Veneto ha proposto due distinti ricorsi aventi ad oggetto il decreto-legge e la legge di conversione; la Regione Siciliana ha impugnato soltanto la legge di conversione. I ricorsi sono ammissibili, in quanto (...) la Regione che ritenga lese le proprie competenze da norme contenute in un decreto-legge può sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale anche in relazione a questo atto, con effetto estensivo alla legge di conversione, ovvero può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore di quest'ultima (tra le molte, sentenze n. 383 del 2005; n. 287 del 2004 e n. 272 del 2004)».

- Sentenza n. **383/2005** (red. De Siervo)

É tempestiva l'impugnazione di disposizioni del decreto-legge non modificate dal Parlamento proposta successivamente alla loro conversione, la quale ne stabilizza la presenza all'interno dell'ordinamento.

Considerato, 5.

«Parimenti ammissibili devono essere considerate le specifiche censure formulate dalla Regione Toscana nel ricorso n. 1 del 2004 avverso l'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003. Non può essere accolta, infatti, l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri di tardività dell'impugnazione in quanto effettuata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge nei confronti di disposizioni non modificate in sede di conversione. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel riconoscere la tempestività della impugnazione dei decreti legge successivamente alla loro conversione, la quale ne stabilizza la presenza all'interno dell'ordinamento (cfr. sentenze n. 62 del 2005, n. 287 del 2004, n. 25 del 1996, n. 192 del 1970 e n. 113 del 1967)».

- Sentenza n. **62/2005** (red. Onida)

É tempestiva l'impugnazione dei decreti-legge proposta dopo la conversione che ne stabilizza la presenza nell'ordinamento.

Considerato, 12.

«Non può accogliersi l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri di tardività dell'impugnazione perché effettuata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, che avrebbe solo completato la disciplina. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel riconoscere la tempestività della impugnazione dei decreti legge dopo la loro conversione, che ne stabilizza la presenza nell'ordinamento (cfr. sentenze n. 113 del 1967, n. 192 del 1970, n. 25 del 1996 e n. 287 del 2004)».

- Sentenza n. **287/2004** (red. Quaranta)

La Regione che ritenga lese le proprie competenze da un provvedimento intrinsecamente precario, quale è il decreto-legge, può sollevare questione di legittimità costituzionale avverso il decreto stesso, con effetto estensivo delle censure in caso di conversione in legge, oppure riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore di questa, che rende permanente e definitiva la normativa provvisoria dettata col decreto, perpetuandone gli eventuali vizi di costituzionalità e rinnovando la lesione da cui nasce l'interesse a ricorrere della Regione. Soltanto da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualità di una mancata conversione.

Considerato, 3.

«(...) deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa dello Stato, in ordine alla dedotta intempestività del ricorso, per avvenuta decorrenza del termine di impugnazione del

decreto-legge, ancorché il ricorso stesso sia stato proposto tempestivamente nei confronti della legge di conversione. Come la giurisprudenza della Corte, a questo proposito, ha da tempo precisato, “la Regione che ritenga lese le proprie competenze da un provvedimento intrinsecamente precario, quale è il decreto-legge, può sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale avverso il decreto stesso, con effetto estensivo delle censure in caso di conversione in legge, oppure riservare la propria impugnazione a dopo l’entrata in vigore di questa, che rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente dettata col decreto-legge, perpetuando gli eventuali vizi di costituzionalità dello stesso e così rinnovando la lesione da cui nasce l’interesse a ricorrere della Regione (...). Basti considerare che soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l’iniziativa d’investire la Corte non rischia di essere vanificata dall’eventualità di una mancata conversione” (sentenza n. 25 del 1996). Nella specie, il ricorso è stato tempestivamente depositato il 29 gennaio 2004, a fronte della pubblicazione della legge di conversione n. 326 del 2003 nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274».

- Sentenza n. **286/2004** (red. Maddalena)

Non è tardivo il ricorso proposto in termini contro la legge di conversione la quale riproduca la disciplina del decreto.

Considerato, 3.3., 3.6.

«Deve anzitutto essere disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla difesa erariale, nel presupposto che la Regione Puglia avrebbe dovuto impugnare l’art. 32, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 269 del 2003 e non la legge di conversione n. 326 del 2003. (...) secondo il costante indirizzo di questa Corte (sentenza n. 25 del 1996) non è tardivo il ricorso proposto in termini contro la legge di conversione, la quale riproduca la disciplina del decreto-legge. (...) L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce infine la tardività dell’impugnazione per quanto riguarda il primo dei ricorsi della Regione Emilia-Romagna (...), in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’art. 32, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 269 del 2003 e non la legge di conversione n. 326 del 2003. In proposito va ripetuto (...) che non può considerarsi tardivo il ricorso proposto contro la legge di conversione, la quale riproduca il contenuto del decreto-legge».

- Sentenza n. **272/2004** (red. Capotosti)

In considerazione del carattere intrinsecamente precario del decreto, il ricorso può essere proposto nei confronti della legge di conversione, che rende permanente e definitiva l’asserita lesione da cui scaturisce l’interesse a ricorrere della Regione.

Considerato, 2.

«In via preliminare vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato in ordine all’asserita tardività delle censure proposte dalla ricorrente nei confronti di disposizioni della legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326,

che hanno confermato quelle originariamente contenute nel d.l. 30 settembre 2003, n. 269. Ed infatti, indipendentemente dalla circostanza che nella specie la legge di conversione ha introdotto rilevanti modifiche, in considerazione del carattere intrinsecamente precario del decreto-legge, il ricorso può essere proposto nei confronti della relativa legge di conversione che rende permanente e definitiva la asserita lesione da cui scaturisce l'interesse a ricorrere della Regione (sentenza n. 25 del 1996)».

- Sentenza n. **25/1996** (red. Ruperto)

Il termine per l'introduzione di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto un decreto-legge decorre dalla pubblicazione della legge di conversione. La Regione che ritenga lese le proprie competenze da un provvedimento intrinsecamente precario, qual è il decreto-legge, può sollevare questione di costituzionalità avverso lo stesso, con effetto estensivo delle censure in caso di conversione in legge, oppure riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore di questa, che rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente dettata col decreto, perpetuandone gli eventuali vizi di legittimità e rinnovando la lesione da cui nasce l'interesse a ricorrere. Soltanto da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventuale mancata conversione.

Considerato, 3.

«Va preliminarmente esaminata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il ricorso della Regione Lombardia, sostanzialmente proposto avverso il citato decreto-legge, risulterebbe tardivo perché depositato ben oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo. In proposito rileva la Corte che le censure sollevate dalla Regione Lombardia nei confronti del decreto-legge n. 275 del 1995 si estendono alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione 8 agosto 1995, n. 339, dalla cui pubblicazione va dunque computato il termine previsto dall'art. 33, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Infatti la regione che ritenga lese le proprie competenze da un provvedimento intrinsecamente precario, qual è il decreto-legge, può sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale avverso il decreto stesso, con gli anzidetti effetti estensivi delle censure in caso di conversione in legge, oppure riservare la propria impugnazione a dopo l'entrata in vigore di questa, che rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente dettata col decreto-legge, perpetuando gli eventuali vizi di costituzionalità dello stesso e così rinnovando la lesione da cui nasce l'interesse a ricorrere della regione (v. sentenze n. 192 del 1970 e n. 113 del 1967). Basti considerare che soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualità di una mancata conversione. Nella specie, il ricorso è stato tempestivamente depositato l'8 settembre 1995, a fronte della pubblicazione della citata legge n. 339 del 1995 nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1995. Pertanto l'eccezione preliminare va disattesa».

- Sentenza n. **496/1993** (red. Baldassarre)

La legge di conversione rende stabilmente vigenti nell'ordinamento statale i nuovi principi costituenti altrettanti limiti alle competenze legislative delle Province autonome. Pertanto, è dalla sua pubblicazione che decorre il termine semestrale per l'adeguamento della legislazione provinciale, essendo altrimenti irragionevole pretendere dal legislatore territoriale di fare affidamento su disposizioni efficaci soltanto in via provvisoria e suscettibili di decadenza anche dopo un considerevole lasso di tempo, specie in una fase storica in cui il fenomeno della reiterazione dei decreti non convertiti è divenuto massiccio. Dalla scadenza del predetto termine decorre quello ulteriore di novanta giorni per l'impugnazione in via principale delle leggi provinciali non adeguate.

Considerato, 3.

«Parimenti infondata è l'eccezione d'inammissibilità basata sulla pretesa tardività del ricorso. Secondo la Provincia di Bolzano - poiché l'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto poste con il decreto legislativo n. 266 del 1992 stabilisce che la legislazione provinciale dev'essere adeguata ai principi e alle norme, costituenti limiti alle competenze esclusive e ripartite, "recati da atto legislativo dello Stato", nel termine di sei mesi dalla pubblicazione di quest'ultimo atto e che il ricorso di costituzionalità contro le leggi provinciali non adeguate, ai sensi dell'art. 97 dello Statuto, dev'essere proposto entro novanta giorni dalla scadenza del predetto termine di sei mesi - si deve ritenere che il ricorso introduttivo del presente giudizio sia tardivo, essendo stato notificato alla Provincia stessa ben oltre il termine precedentemente indicato. Infatti, considerato che il principio limitativo delle competenze provinciali è stato originariamente disposto con l'art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992 (pubblicato il 19 settembre 1992) e che quest'ultimo costituisce, dunque, l'"atto legislativo dello Stato" dalla cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre la sequenza dei termini, precedentemente ricordata, prevista dal menzionato art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, la Provincia di Bolzano conclude che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto notificare il ricorso alla resistente entro il 17 giugno 1993, cioè entro una data di molto anteriore al 13 agosto 1993, giorno in cui quella notificazione è realmente avvenuta. Sebbene il principio dell'ultrattività della contrattazione di comparto per il pubblico impiego relativamente al triennio 1988-1990, originariamente disposto dall'art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992 e convertito senza modificazioni dalla legge n. 438 del 1992, sia divenuto norma vigente a partire dal giorno della pubblicazione dello stesso decreto-legge (v. art. 14), tuttavia, contrariamente a quanto suppone la Provincia di Bolzano, non si può ragionevolmente sostenere che, quando il nuovo principio limitativo delle competenze provinciali sia introdotto con un decreto-legge, il termine per l'adeguamento da parte del legislatore provinciale, ai sensi del ricordato art. 2 delle norme di attuazione, debba iniziare a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto-legge. Infatti, sarebbe del tutto irragionevole pretendere che il legislatore provinciale faccia affidamento, ai fini dell'opera di adeguamento delle proprie discipline normative, su disposizioni, come quelle del decreto-legge, che sono efficaci soltanto in via provvisoria e che, per effetto dell'eventuale mancata conversione in legge, potrebbero successivamente perdere ogni efficacia sin dalla loro origine. Ciò vale tanto più in una fase storica, come l'attuale, nella quale il fenomeno della reiterazione dei decreti-legge non convertiti è divenuto massiccio, al punto che sono tutt'altro che rari i casi in cui norme introdotte con la decretazione d'urgenza vigono del tutto provvisoriamente per molti mesi e, comunque, per un tempo sovente superiore a quello richiesto dal citato art. 2 delle norme di attuazione per l'adeguamento della legislazione provinciale ai nuovi principi. Dalle considerazioni ora svolte

consegue che, quando le norme statali contenenti limiti alle competenze legislative della Provincia di Bolzano siano poste con decreto-legge, il termine di sei mesi previsto dall'appena ricordato art. 2 per l'adeguamento della legislazione provinciale inizia a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto legislativo che rende stabilmente vigenti nell'ordinamento statale i nuovi principi, vale a dire dalla pubblicazione della legge di conversione. Pertanto, calcolando da tale data la decorrenza del termine previsto dall'art. 2 delle norme di attuazione, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve considerarsi notificato nei termini di legge. Né si può ritenere, come pure suggerisce l'Avvocatura dello Stato, che il meccanismo di adeguamento disposto dal citato art. 2 in attuazione dell'art. 97 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige non possa avere applicazione allorché il principio limitativo delle competenze legislative provinciali sia introdotto con decreto-legge. Infatti, dai lavori preparatori consegnati nei verbali della commissione paritetica, che ha elaborato il testo dell'attuale decreto legislativo n. 266 del 1992, si desume chiaramente che anche i principi posti attraverso la via della decretazione di urgenza, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, non siano di per sé sottratti al meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 2 delle norme di attuazione e che l'unica eccezione che si è inequivocabilmente voluta disporre a tale riguardo è indicata nel (quarto e) quinto comma dello stesso articolo, riferentesi ai poteri di ordinanza amministrativa diretti a far fronte con provvedimenti contingibili e urgenti a situazioni di eccezionale necessità. Del resto, non è senza significato ricordare che, di fronte a casi straordinari di necessità e di urgenza originati da eventi imprevedibili che arrecano minaccia alla difesa nazionale o alla sicurezza pubblica e ad altri interessi fondamentali della Nazione, lo Stato ha il potere di adottare norme o provvedimenti di immediata operatività su tutto il territorio nazionale, i quali sono esorbitanti dai campi di competenza costituzionalmente assegnati alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Bolzano e di Trento».

- Sentenza n. 381/1990 (red. Baldassarre)

La formulazione di una nuova censura avverso una norma convertita in legge senza modificazioni non è preclusa dal fatto che la parte ricorrente non abbia impugnato, anteriormente alla conversione, l'identico precetto contenuto nel decreto. Infatti, la conversione, rendendo permanente e definitiva la disciplina adottata in via provvisoria, perpetua gli eventuali vizi di legittimità costituzionale e rinnova la lesione delle competenze regionali (o provinciali) che si assume derivare da quella disciplina.

Considerato, 3.

«Va (...) respinta l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato nei confronti della censura prospettata dalla Provincia autonoma di Bolzano avverso l'art. 1 della legge n. 38 del 1990, nella parte in cui ha convertito, senza modificazioni, l'art. 18, primo comma, del decreto-legge n. 415 del 1989, relativamente alla esclusione della Provincia stessa dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di gestione delle aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge n. 151 del 1981. (...) la formulazione di una nuova censura nei confronti di una norma convertita in legge senza modificazioni non può considerarsi preclusa dal fatto che la stessa ricorrente non l'abbia proposta nel ricorso presentato dalla medesima nei confronti del decreto-legge anteriormente alla conversione. Il rilievo che la disposizione censurata con il ricorso presentato contro la legge di conversione era già contenuta,

in forma identica, nel decreto-legge e non era stata impugnata con il relativo ricorso non può, infatti, comportare l'esclusione della prospettazione di nuove censure dopo che il decreto sia stato convertito, senza modificazioni, in legge, poiché la conversione, rendendo permanente e definitiva la disciplina normativa adottata in via provvisoria, perpetua gli eventuali vizi di legittimità costituzionale e, pertanto, rinnova la lesione delle competenze regionali (o provinciali) che si assume derivare da quella disciplina (v. sentt. nn. 113 del 1967, 192 del 1970, 151 del 1986, ord. n. 1035 del 1988)».

- Sentenza n. **192/1970** (rel. Crisafulli)

La legge di conversione rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente dettata dal precedente provvedimento governativo, perpetuandone gli eventuali vizi di costituzionalità, e rinnova la lesione che all'interesse della Regione si assume derivare dalla denunciata illegittimità. È pertanto ammissibile il ricorso contro la legge di conversione di un decreto non impugnato.

Considerato, 1.

«È da disattendere preliminarmente la eccezione di inammissibilità del ricorso perché proposto contro la legge di conversione di precedente decreto-legge non impugnato nei termini, anche nelle parti in cui quella ne riproduce il contenuto senza modificazioni. Come questa Corte ha già ritenuto con la sentenza n. 113 del 1967, infatti, la legge di conversione rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente dettata dal precedente provvedimento governativo *ex art. 77* della Costituzione, perpetuandone gli eventuali vizi di costituzionalità, e pertanto rinnova la lesione che all'interesse della Regione si assume derivare dalla denunciata illegittimità costituzionale della normativa medesima».

- Sentenza n. **113/1967** (rel. Jaeger)

La legge di conversione ha, per lo meno in sede processuale, tale autonomia da aprire l'adito all'impugnazione di essa nonostante l'omesso ricorso contro il decreto-legge, poiché nel giudizio di costituzionalità non possono operare i criteri vigenti nel campo giurisdizionale amministrativo rispetto agli atti meramente confermativi e non trova applicazione la particolare causa di inammissibilità dell'acquiescenza.

Considerato, 1.

«Non sono fondate le eccezioni pregiudiziali proposte dalla difesa dello Stato. Non è fondata la prima, giacché, a prescindere dalla esattezza dell'affermazione secondo cui la legge di conversione dovrebbe essere considerata come atto confermativo del decreto-legge (affermazione che involge delicate questioni, sulle quali non è necessario soffermarsi ai fini del decidere), è da ricordare che la giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere che in sede di giudizi di costituzionalità non possono valere i criteri che vigono nel campo giurisdizionale amministrativo rispetto agli atti confermativi (si veda la sentenza n. 30 del 30 aprile 1959). Si deve, pertanto, ritenere che, quale che sia l'effetto della legge di conversione in rapporto al decreto-legge convertito, la legge ha, per lo meno in sede processuale, tale autonomia da aprire l'adito alla impugnazione di essa nonostante l'omesso ricorso contro il decreto-legge. Né si

potrebbe parlare di acquiescenza (della quale, del resto, l'Avvocatura non fa cenno) essendo escluso - ed anche questo in base alla ricordata giurisprudenza della Corte - che in materia possa trovare applicazione questa causa di inammissibilità».

L'ONERE DI SEPARATA IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE DI SANATORIA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DA DECRETO NON CONVERTITO

- Ordinanza n. **204/2010** (red. De Siervo)

In caso di mancata conversione del censurato decreto e adozione di una legge che fa salvi gli effetti da esso prodotti, il carattere impugnatorio del giudizio in via principale impone al ricorrente l'onere, da assolvere nel termine decadenziale, di una specifica determinazione, ai fini della permanenza dell'interesse a ricorrere contro il nuovo atto, in ordine all'eventuale perdurante lesione della sua sfera di competenza. Pertanto, quando sussiste per il ricorrente la possibilità concreta di un'effettiva e tempestiva impugnazione della nuova disposizione, è precluso il trasferimento della questione sulla norma di sanatoria.

Considerato

«(...) il decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione), non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2010; (...) il Parlamento ha stabilito, con la legge 22 aprile 2010, n. 60 (Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge), che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29”; (...) in via di principio, la sanatoria non costituisce “idoneo equipollente” (sentenza n. 84 del 1996) della conversione, giacché il relativo potere è “ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, [...] in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è venuta meno *ex tunc*” (sentenza n. 244 del 1997); (...) il carattere impugnatorio del giudizio in via principale impone al ricorrente l'onere, da assolvere nel termine decadenziale, di una specifica determinazione, ai fini della permanenza dell'interesse a ricorrere contro il nuovo atto, in ordine alla eventuale, perdurante lesione della sua sfera di competenza (sentenze n. 37 del 2003, n. 405 del 2000 e n. 430 del 1997); (...) quando sussiste per il ricorrente nei giudizi in via principale la possibilità concreta di effettiva e tempestiva riproposizione della questione con azione di impugnazione avente per oggetto la nuova disposizione, deve essere precluso il trasferimento della questione di costituzionalità sulla norma di “sanatoria” (sentenza n. 429 del 1997); (...) di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, le ordinanze n. 341 del 2002 e n. 174 del 1995), le questioni aventi per oggetto il decreto-legge n. 29 del 2010 devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».

- Sentenza n. **37/2003** (red. Bile)

In caso di mancata conversione del censurato decreto, la Regione ha l'onere di impugnare tempestivamente la successiva disposizione di legge contenente la clausola di salvezza degli effetti prodotti dal provvedimento d'urgenza.

Considerato, 3.

«La mancata conversione in legge del decreto-legge n. 346 del 2000 ha comportato che esso ha perduto efficacia fin dall'inizio (...). La Regione ricorrente ha però assolto l'onere - che questa Corte in analogia fattispecie ha ritenuto sussistere (sentenza n. 430 del 1997) - di impugnare tempestivamente la successiva clausola di salvezza contenuta nel citato comma 33 dell'art. 78 della legge n. 388 del 2000; infatti il secondo ricorso ripropone tutte le censure nei confronti della normativa così introdotta e le ripete anche nei confronti delle analoghe disposizioni della successiva legge finanziaria».

- Sentenza n. **405/2000** (red. Onida)

In mancanza dell'impugnazione della clausola di sanatoria non opera il trasferimento della questione avente ad oggetto disposizioni di un decreto-legge decaduto.

Considerato, 3.

«Deve (...) dichiararsi la inammissibilità della questione sollevata (...) nei confronti degli articoli 1 e 4 del decreto-legge n. 378 del 1998, non convertito in legge. È vero infatti che gli effetti già prodotti dal decreto legge sono stati fatti salvi dall'art. 17 della legge n. 448 del 1998, ma tale clausola di sanatoria non è stata oggetto di impugnazione da parte della Regione, la quale si è limitata ad impugnare, col secondo ricorso (...), gli artt. 1 e 28, comma 16, della stessa legge n. 448, il primo dei quali, in particolare, riproduce sostanzialmente l'art. 1 del decreto legge n. 378. Pertanto, non operando, in questo caso, il trasferimento della questione (cfr. sentenze nn. 429 e 430 del 1997), essa risulta oggi inammissibile».

- Sentenza n. **430/1997** (red. Capotosti)

La mancata riproduzione, all'interno di una vicenda di reiterazione, dell'impugnata norma contenuta in un decreto-legge decaduto e la previsione, in sede di conversione dell'ultimo dei provvedimenti succedutisi, della clausola di salvezza degli effetti già prodotti dal precedente decreto escludono la sussistenza del fondamentale presupposto richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per il trasferimento della questione alla disposizione di sanatoria: vale a dire la permanenza nell'ordinamento della norma impugnata, nella sua essenziale identità precettiva. La disposizione di sanatoria, infatti, ha un contenuto precettivo comunque diverso da quello della norma originaria, quanto meno sotto il profilo della delimitazione temporale del relativo ambito soggettivo ed oggettivo, giacché la sanatoria provvede soltanto a cristallizzare, una volta per tutte, gli effetti prodotti a suo tempo dai decreti decaduti, ma non può, come tale, disporre in ordine ai rapporti futuri. La parziale diversità di contenuto precettivo tra la norma originaria del primo decreto e quella espressiva della clausola di salvezza preclude, quando manchi la conversione di una disposizione riproduttiva di quella denunciata, il trasferimento della questione. Pertanto, il carattere impugnatorio del giudizio in via principale impone al ricorrente l'onere, da assolvere nel

termine decadenziale, di una specifica determinazione, ai fini della permanenza dell'interesse a ricorrere contro il nuovo atto.

Considerato, 3., 4., 5., 6.

«In via preliminare va considerata l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in quanto i relativi giudizi risulterebbero privi di oggetto e non sarebbe neppure ravvisabile un interesse delle regioni ricorrenti alla dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate. L'eccezione è meritevole di accoglimento. Innanzi tutto va precisata la cronologia delle vicende normative degli atti oggetto dei ricorsi in esame, che riguardavano originariamente alcune norme recate dall'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del d.l. 2 aprile 1996, n. 176. Decaduto questo decreto per mancata conversione, nel successivo d.l. 3 giugno 1996, n. 298 non sono state più riprodotte le norme in questione, eccetto quella già recata dall'art. 1, comma 5, la quale, prima della decadenza dello stesso decreto-legge n. 298, è stata ancora reiterata, nell'art. 5, dal d.l. 16 luglio 1996, n. 377. Dopo la decadenza pure di tale ulteriore decreto, la suddetta norma è stata nuovamente riprodotta nel d.l. 13 settembre 1996, n. 478, ma, quando anche questo ultimo decreto è decaduto per mancata conversione, la stessa norma non è stata più reiterata nel successivo decreto-legge della serie, quello del 18 novembre 1996, n. 583, che concerne tra l'altro anche una materia parzialmente diversa da quella trattata dal primo decreto della serie. Pertanto la legge 17 gennaio 1997, n. 4, di conversione del predetto decreto n. 583, ha ad oggetto una disciplina diversa da quella iniziale e, per di più, non riguarda alcuna norma identica a quelle originariamente impugnate, ma tuttavia contiene una clausola di salvezza, che appunto stabilisce che “restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti” sulla base - tra gli altri - dei decreti-legge che hanno recato, di volta in volta, le norme impugnate. (...) Sulla base di questa ricostruzione cronologica della serie degli atti impugnati va dunque valutato se, nella presente fattispecie, possa operare il principio del cosiddetto “trasferimento” della questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti di una norma contenuta in un decreto-legge decaduto per mancata conversione in legge. (...) secondo i criteri interpretativi adottati nella sentenza n. 84 del 1996, l'ammissibilità del trasferimento si fonda essenzialmente sulla constatazione che il giudizio della Corte si svolge sulla norma “quale oggetto del raffronto con il contenuto precettivo del parametro costituzionale”, costituendo la disposizione soltanto il “veicolo di accesso” al giudizio di costituzionalità. Pertanto la pura modifica testuale della disposizione non incide, di per sé sola, sulla permanenza della norma nell'ordinamento, quando rimanga immutato il suo contenuto precettivo. Il trasferimento, inoltre, è ammesso anche nel particolare caso in cui, intervenuta la legge di conversione in una “catena” ininterrotta di decreti decaduti e reiterati, è disposta anche una clausola di salvezza degli effetti già prodotti, la cui funzione - in combinazione con la “novazione” della fonte dell'ultimo decreto operata dalla legge di conversione - è essenzialmente quella di “ripristinare.... un *continuum* normativo facendo risalire nel tempo la nuova disciplina alla originaria disposizione decaduta e consolidandola negli effetti così da assicurare la permanenza dei medesimi senza soluzione di continuità” (sentenza n. 84 del 1996). Ma l'elaborazione giurisprudenziale della Corte in materia di trasferimento della censura di incostituzionalità deve essere specificata, nella presente fattispecie, sia in riferimento ai caratteri generali del ricorso in via principale, sia in riferimento alle peculiarità della vicenda in esame, caratterizzata dalla mancata riproduzione di una qualsiasi delle norme originariamente impugnate nell'ultimo decreto-legge che è stato

convertito e dall'inserimento della relativa clausola di salvezza dei precedenti decreti-legge già decaduti nella legge di conversione di un decreto non riproduttivo delle originarie norme impugnate. Premesso che, in via di principio, la sanatoria non costituisce "idoneo equipollente" (sentenza n. 84 del 1996) della conversione, perché il relativo potere è "ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è venuta meno *ex tunc*" (sentenza n. 244 del 1997), (...) la disposizione, che non riproduce più la norma contro cui era stato prospettato il ricorso, ma che invece prevede la clausola di salvezza (dalla decadenza) degli effetti già prodotti dal precedente decreto decaduto, ha un contenuto precettivo comunque diverso rispetto a quello della norma originaria, quanto meno sotto il profilo della delimitazione temporale del relativo ambito soggettivo ed oggettivo, giacché la sanatoria provvede soltanto - secondo un'espressione corrente in dottrina - a "cristallizzare", una volta per tutte, gli effetti prodotti a suo tempo dai decreti decaduti, ma non può, in quanto tale, disporre in ordine ai rapporti futuri. In questa ottica appare evidente che la parziale diversità di contenuto precettivo tra la norma originaria del primo decreto-legge e quella espressiva della clausola di salvezza preclude, quando manchi la conversione di una norma riproduttiva di quella originariamente impugnata, il trasferimento della questione di costituzionalità. Pertanto, il carattere impugnatorio del giudizio in via principale impone al ricorrente l'onere, da assolvere nel termine decadenziale, di una specifica determinazione, ai fini della permanenza dell'interesse a ricorrere contro il nuovo atto, in ordine alla eventuale, perdurante lesione della sua sfera di competenza (v. sentenza in pari data, n. 429 del 1997), riconducibile, però, se del caso, ad una diversa norma rispetto a quella censurata, contenuta nel precedente decreto decaduto. (...) Analoga *ratio decidendi* del resto, questa Corte ha di recente mostrato di seguire anche riguardo a giudizi in via incidentale aventi ad oggetto la censura di vizi sostanziali di norme di decreti-legge decaduti e non convertiti. In questi casi, infatti, assoggettati, in via generale, alla regola del *tempus regit actum* in presenza di una successiva disposizione recante la clausola di salvezza, la Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza, indotto dal mutamento dei termini di applicabilità della norma censurata, conseguente alla sopravvenuta situazione normativa costituitasi appunto a seguito della mancata conversione dei decreti-legge impugnati e della entrata in vigore della clausola di sanatoria (ordinanze nn. 128, 230, 317 e 371 del 1997). (...) Tutte queste ragioni conducono dunque ad una pronuncia di inammissibilità della proposta questione (...) per mancanza dell'oggetto, in quanto non sussiste la permanenza della norma originariamente impugnata nell'ordinamento».

- Sentenza n. 429/1997 (red. Chieppa)

Il trasferimento alla norma di sanatoria degli effetti di decreti decaduti e reiterati delle questioni promosse in via principale avverso precetti ivi contenuti e non riprodotti in disposizioni successive non è ammesso, perché supplirebbe impropriamente all'onere di autonoma impugnativa regionale nei confronti della clausola di salvezza. Presupposto del trasferimento è la perdurante identità della norma, cioè la sua permanenza nell'ordinamento (anche in riferimento allo stesso spazio temporale) perché riprodotta nella sua espressione testuale o nella sua identità essenziale da altra disposizione posteriore. Il trasferimento può, dunque, operare rispetto a una disposizione contenuta in un decreto decaduto quando il suo

contenuto precettivo sia stato riprodotto in un decreto successivo ovvero quando l'ultimo dei decreti sopravvenuti sia stato convertito con legge recante clausola di salvezza degli effetti prodotti dai precedenti atti. Tuttavia, l'applicazione di questi principi deve tenere conto dei diversi caratteri fondamentali del processo costituzionale relativo a questioni sollevate in via incidentale e di quello relativo a questioni proposte in via principale. Infatti, nei giudizi incidentali, il rimettente è tenuto a mantenere sospeso il giudizio, una volta sollevata la questione e rimessi gli atti alla Corte, rimanendo, nel medesimo processo, privo del potere di riproporre la questione anche sotto profili diversi almeno fino alla decisione sulla pregiudiziale costituzionale. Invece, nei giudizi in via principale, sottoposti a termini a pena di decadenza ed aventi carattere e struttura di azione di impugnazione da parte di un soggetto pubblico, che ha una situazione legittimante in relazione ad una sua posizione costituzionale e ad un interesse preso in considerazione da leggi costituzionali, il ricorrente conserva sempre la facoltà di impugnazione rispetto ai sopravvenuti atti aventi valore di legge. Pertanto, in presenza di una pura e semplice clausola di sanatoria di precedente decreto-legge non convertito, non accompagnata dalla riproduzione della contestata disciplina per il futuro, è precluso il trasferimento della questione, con conseguente inammissibilità della stessa per l'esclusione della perdurante vigenza nell'ordinamento della norma denunciata, e sussiste l'onere di esercitare nel termine decadenziale l'azione di impugnazione delle disposizioni diverse rispetto a quelle contenute nel precedente decreto censurato e decaduto.

Considerato, 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.

«Preliminarmente deve essere affrontato il problema se le censure, proposte con ricorso in via principale dalla regione Piemonte, concernenti norme contenute in una serie di reiterati decreti-legge tutti decaduti, e non più riprodotte in disposizioni successive, possano essere trasferite alla norma di salvezza degli effetti dei predetti decreti, cioè ad un atto normativo diverso dalla legge di conversione, per di più intervenuto a distanza di tempo dalla serie dei decreti-legge decaduti. Infatti, ove al cennato problema si dia soluzione negativa, rimane precluso l'esame nel merito della questione per inammissibilità della stessa in difetto di autonoma impugnativa regionale nei confronti della clausola di salvezza. Con i ricorsi di cui si tratta la regione Piemonte ha impugnato alcune norme contenute nei dd.l. 25 marzo 1996, n. 154 e 25 maggio 1996, n. 285 recanti "Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata", entrambi decaduti, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). L'anzidetta legge è intervenuta a distanza di circa un mese dalla cessazione degli effetti dell'ultimo della serie dei decreti-legge decaduti (d.l. 24 settembre 1996, n. 495 - non impugnato - decaduto per mancata conversione, come da comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1996), dopo che il Governo aveva rinunciato a introdurre con lo strumento della decretazione di urgenza la disciplina che era stata oggetto dei ricorsi in via principale. La stessa legge, peraltro, non ha riprodotto la previsione del silenzio-assenso in ordine ai piani regolatori, che costituisce il nucleo residuo della denunciata lesione della sfera regionale, suscettibile di essere esaminato in questa sede. In realtà, come del resto sottolineato dalla stessa difesa della regione, l'interesse regionale potrebbe in astratto residuare limitatamente ai profili originariamente denunciati concernenti il silenzio-assenso in ordine all'approvazione dei piani regolatori in relazione alla possibilità di applicazione concreta della norma di salvaguardia degli effetti. (...) Al fine di valutare se nella presente fattispecie possa operare il principio del "trasferimento" della questione da uno ad altro atto normativo, è necessario anzitutto richiamare l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale

presupposto di tale “trasferimento” è la perdurante identità della norma, cioè la permanenza della medesima norma nell’ordinamento - con riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio (incidentale nella specie allora considerata) - perché riprodotta nella sua espressione testuale o comunque nella sua identità essenziale da altra disposizione successiva, alla quale dovrà riferirsi la pronuncia (v. sentenza n. 84 del 1996; ed anche nn. 482 e 157 del 1995). Il trasferimento può, dunque, operare rispetto a disposizione contenuta in decreto-legge decaduto, quando il contenuto precettivo sia stato riprodotto in un decreto-legge successivo (sentenza n. 360 del 1996), ovvero quando l’ultimo dei successivi decreti-legge sia stato convertito con legge recante clausola di salvezza degli effetti prodotti dai precedenti decreti-legge decaduti che abbia “la funzione (ispirata alla esigenza di certezza dei rapporti giuridici) di ripristinare - secondo una opzione che è rimessa alla valutazione discrezionale del Parlamento - un *continuum* normativo facendo risalire nel tempo la nuova disciplina alla originaria disposizione decaduta e consolidandola negli effetti, così da assicurare la permanenza dei medesimi senza soluzione di continuità” (sentenza n. 84 del 1996; v. anche, sulla non sussistenza di soluzione di continuità della disciplina, sentenza n. 446 del 1995). Il principio di economia processuale e il *favor* per la effettività, tempestività e pienezza del controllo demandato alla Corte, sono stati posti a fondamento della riconosciuta possibilità di trasferimento della questione, escludendosi, nei casi sopra evidenziati, la necessità “di riproposizione delle medesime censure nei confronti della medesima norma” con denuncia *ex novo* della “sopravvenuta diversa disposizione che la contiene, inalterata nella sua portata precettiva” (sentenza n. 84 del 1996). (...) Tuttavia, l’applicazione di questi principi deve tenere conto dei diversi caratteri fondamentali del processo costituzionale relativo a questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale nel corso di un giudizio, e di quello relativo a questioni proposte in via principale con ricorso delle regioni e province autonome. Infatti, nei giudizi incidentali, il giudice *a quo* è tenuto a mantenere sospeso il giudizio, una volta sollevata la questione e rimessi gli atti alla Corte costituzionale, rimanendo, nel medesimo processo, privo del potere di riproporre la questione anche sotto profili diversi almeno fino alla decisione sulla pregiudiziale costituzionale. Invece, nei giudizi in via principale, sottoposti a termini a pena di decadenza ed aventi carattere e struttura di azione di impugnazione da parte di soggetto pubblico, che ha una situazione legittimante in relazione ad una sua posizione costituzionale e ad un interesse preso in considerazione da leggi costituzionali, il ricorrente conserva sempre la facoltà di impugnazione rispetto ai sopravvenuti atti aventi valore di legge. Pertanto, i surrichiamati principi di economia processuale devono essere applicati con i necessari adattamenti, quando vi sia stata per il ricorrente nei giudizi in via principale la possibilità concreta di effettiva e tempestiva riproposizione della questione con azione di impugnazione avente per oggetto la nuova disposizione. Ciò in particolare quando questa, avente un contenuto più ristretto e limitato, nell’ambito temporale e negli effetti, come nell’ipotesi di pura e semplice clausola di sanatoria di precedente decreto-legge non convertito, non accompagnata da riproduzione della disciplina per il futuro (v. sentenza in pari data n. 430), comporti una esigenza di valutazione della persistenza di interesse alla impugnativa, tenuto conto della legittimazione della regione o provincia autonoma ad agire solo per invasione della sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione o da leggi costituzionali. In questi casi, dunque, deve essere precluso il trasferimento della questione di costituzionalità, con conseguente inammissibilità della stessa per la esclusione della perdurante vigenza nell’ordinamento della norma impugnata; e deve essere affermato l’onere di esercitare nel

termine decadenziale l'azione di impugnazione delle disposizioni diverse rispetto a quelle contenute nel precedente decreto-legge censurato e decaduto (v. sentenza in pari data n. 430). Ovviamente, nei giudizi in via principale il trasferimento - sussistendone i presupposti surrichiamati - della questione sollevata alla nuova disposizione riproduttiva è destinato ad operare in modo normale quando in astratto sia configurabile il denunciato vizio di illegittimità costituzionale anche rispetto alla disposizione sopravvenuta: ciò non può verificarsi quando il vizio attiene esclusivamente alla procedura di approvazione della originaria norma, e non può inficiare neppure *per relationem* o per effetto riflesso la disposizione sopravvenuta (ordinanza n. 392 del 1997). (...) In modo omologo, in giudizi incidentali relativi a decreti-legge decaduti per mancata conversione e non ulteriormente reiterati e seguiti da norma contenente clausola di salvezza degli effetti prodottisi, la Corte, ispirandosi alla stessa *ratio decidendi* ha ordinato la restituzione degli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza, indotto dal mutamento dei termini di applicabilità della norma censurata, conseguente alla sopravvenuta situazione normativa costituitasi a seguito della decadenza dei decreti-legge impugnati e non reiterati (v. ordinanze nn. 128, 230, 317 del 1997). (...) Che nella presente fattispecie la sopravvenuta clausola di salvaguardia abbia una diversa - e ridotta - portata rispetto a quella che sarebbe stata la sfera di efficacia della legge di conversione dei decreti impugnati, che avrebbe definitivamente consolidato gli effetti delle disposizioni in essi contenute - *rectius* dell'unica disposizione in relazione alla quale permane attuale, come già rilevato, l'interesse a ricorrere della regione Piemonte, quella di cui all'art. 5, comma 3, dei predetti decreti, concernenti il silenzio-assenso in ordine all'approvazione regionale degli strumenti urbanistici - è stato, del resto, già affermato dalla Corte. Proprio con riguardo alla previsione del predetto silenzio-assenso e alla portata della clausola di salvezza contenuta nell'art. 2, comma 61, della legge n. 662 del 1996, in occasione dell'esame di ricorso proposto da altra regione nei confronti della clausola di salvezza anzidetta (e non delle norme contenute nei decreti-legge decaduti), questa Corte ha, in realtà, escluso che la sanatoria possa comportare violazione della sfera regionale di competenza. Infatti "l'interpretazione di norma di sanatoria degli effetti del decreto-legge non convertito deve essere condotta tenendo presente che tale potere attribuito al legislatore (art. 77, terzo comma, della Costituzione) è ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, da quello di conversione in legge del decreto-legge, in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è venuta meno *ex tunc*. Di conseguenza possono essere salvati solo gli effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo provvedimento di urgenza decaduto" (sentenza n. 244 del 1997), e non può la salvezza estendersi a situazioni che non si erano ancora verificate nello stesso periodo e che potevano verificarsi (in relazione al previsto termine di centottanta giorni) solo dopo la scadenza dei sessanta giorni previsti per la conversione, cioè quando i decreti avevano perso efficacia sin dall'inizio. In realtà solo i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti e conseguentemente le situazioni verificatesi durante il periodo di vigenza dei decreti-legge non convertiti possono essere oggetto dell'intervento normativo - previsto dal terzo comma dell'art. 77 della Costituzione - che è legge ordinaria con possibilità di efficacia retroattiva consentita espressamente da Costituzione. L'interpretazione costituzionalmente corretta della clausola di cui si tratta esclude che si sia potuto verificare in ordine al silenzio-assenso in sede di approvazione di strumenti urbanistici un qualsiasi effetto di sanatoria, in quanto nessun silenzio-assenso si era potuto compiere nel periodo di sessanta giorni di vigenza del singolo decreto-legge».

LA PERMANENZA DELL'INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE DEL DECRETO-LEGGE A SEGUITO DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI INTERVENUTE IN SEDE DI CONVERSIONE (OVVERO DI CONVERSIONE SENZA EMENDAMENTI)

- Sentenza n. **244/2016** (red. Amato)

Ove vi sia una sostanziale identità tra il testo originario del decreto e quello risultante dalla conversione, le censure al primo sono assorbite in quelle rivolte alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione.

Considerato, 2.

«Va inoltre richiamata per i due ricorsi della Regione Lombardia la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, “[i]n relazione a fattispecie [...] in cui vi è una sostanziale identità tra il testo del decreto-legge originario e quello risultante dalla legge di conversione, [...] le censure al testo originario sono assorbite in quelle rivolte alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione (sentenze n. 443 del 2007; n. 417 del 2005). Da ciò deriva, nella specie, che: [...] le questioni promosse nei confronti del testo originario del decreto-legge [...] si trasferiscono sul corrispondente testo risultante dalla legge di conversione e sono, perciò, assorbite in queste” (sentenza n. 298 del 2009). Pertanto, l’oggetto del giudizio è limitato alle questioni concernenti l’art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, come risultante dalla legge di conversione».

- Sentenza n. **298/2009** (red. F. Gallo)

Nei casi in cui vi sia una sostanziale identità tra l’originario testo del decreto e quello risultante dalla conversione, le censure al primo sono assorbite in quelle rivolte alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione.

Considerato, 9.

«(...) la legge n. 126 del 2008, oltre a convertire in legge i commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, ha aggiunto nuove disposizioni, che lo integrano, senza però alterarne la sostanza prescrittiva. In relazione a fattispecie di tal genere, in cui vi è una sostanziale identità tra il testo del decreto-legge originario e quello risultante dalla legge di conversione, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che le censure al testo originario sono assorbite in quelle rivolte alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione (sentenze n. 443 del 2007; n. 417 del 2005). Da ciò deriva, nella specie, che: a) le questioni promosse nei confronti del testo originario del decreto-legge n. 93 del 2008 si trasferiscono sul corrispondente testo risultante dalla legge di conversione e sono, perciò, assorbite in queste; b) per l’effetto, l’oggetto del giudizio è limitato alle questioni concernenti i commi 1, 2, 3, 4, primo, secondo e terzo periodo (ad eccezione, in tale terzo periodo, dell’inciso “da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo principi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni”), 4-bis, 4-

ter, 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, come risultante dalla legge di conversione».

- Sentenza n. **289/2008** (red. Maddalena)

Ove le innovazioni introdotte dalla legge di conversione non incidano sul contenuto precettivo delle impugnate disposizioni del decreto, lo scrutinio di costituzionalità deve essere condotto con riguardo al testo di esse risultante dalle modifiche parlamentari.

Considerato, 3.

«Gli artt. 22, 26 e 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 - impugnati dalla Regione Veneto con il primo ricorso - sono stati soltanto in parte modificati dalla legge di conversione, la quale ha introdotto innovazioni che, tuttavia, non incidono sul contenuto precettivo delle disposizioni, nei punti qui di interesse. Pertanto, lo scrutinio di costituzionalità va condotto avendo riguardo al testo di dette norme risultante dalla legge di conversione, tenendo conto delle argomentazioni svolte in entrambi i ricorsi (sentenza n. 430 del 2007), peraltro sostanzialmente identiche».

- Sentenza n. **443/2007** (red. Silvestri)

Le censure al testo originario di un decreto devono considerarsi assorbite quando le stesse vengano rivolte alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione, nell'ipotesi che vi sia identità testuale tra di esse o comunque che non venga alterata la sostanza precettiva del provvedimento d'urgenza.

Considerato, 4.

«Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, delle questioni, promosse dalla Regione Veneto con il ric. n. 96 del 2006, riguardanti le norme del decreto-legge successivamente modificate dalla legge di conversione. Secondo la difesa erariale, la conversione del decreto in legge avrebbe determinato l'"inammissibilità sopravvenuta" delle suddette questioni o la "cessazione della materia del contendere". A prescindere dalla genericità dell'eccezione, che non indica le norme modificate e l'entità delle relative modifiche, questa Corte ritiene debbano considerarsi assorbite le censure al testo originario di un decreto-legge quando le stesse vengano rivolte alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione, nell'ipotesi che vi sia identità testuale tra di esse (sentenza n. 417 del 2005). Nella fattispecie, le disposizioni contenute nella legge di conversione apportano al testo originario alcune varianti stilistiche ed aggiungono allo stesso nuove determinazioni normative, che lo integrano e lo specificano, senza alterarne la sostanza prescrittiva. Ne segue che le questioni sollevate nei confronti delle norme originarie del decreto-legge si attagliano anche alle norme corrispondenti della legge di conversione».

- Sentenza n. **430/2007** (red. Tesaurò)

Ove le innovazioni introdotte dalla legge di conversione non incidano sul contenuto precettivo delle impugnate disposizioni del decreto, lo scrutinio di costituzionalità deve essere condotto con riguardo al testo di esse risultante dalle modifiche parlamentari, non sussistendo i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.

Considerato, 2.

«La Regione Veneto ha proposto due distinti ricorsi aventi ad oggetto il decreto-legge e la legge di conversione; la Regione Siciliana ha impugnato soltanto la legge di conversione. (...) Le norme impugnate sono state, in parte, modificate dalla legge di conversione, la quale ha introdotto innovazioni che, tuttavia, non incidono sul contenuto precettivo delle disposizioni, nei punti qui di interesse. Pertanto, non sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere e lo scrutinio va condotto avendo riguardo al testo di dette norme risultante dalla legge di conversione».

- Sentenza n. **417/2005** (red. F. Gallo)

Le censure indirizzate al testo originario della denunciata disposizione del decreto debbono ritenersi assorbite in quelle rivolte alla corrispondente disposizione risultante dalla conversione in legge, ove vi sia identità testuale dei due enunciati.

Considerato, 5.2.

«Va preliminarmente osservato che le censure rivolte al testo originario della denunciata disposizione del decreto-legge n. 168 del 2004 debbono ritenersi assorbite in quelle rivolte alla corrispondente disposizione risultante dalla conversione in legge, data l'identità testuale delle due disposizioni».

- Sentenza n. **378/2005** (red. Vaccarella)

Il sopravvenire della legge di conversione, benché modificativa dell'originaria norma del censurato decreto, non determina il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso, laddove sia stata adottata una clausola di salvezza degli effetti degli atti compiuti nelle more del procedimento parlamentare.

Considerato, 6.3., 6.4.

«Preliminarmente, deve escludersi che il sopravvenire della legge di conversione, con le sostanziali modifiche apportate al testo originario dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, abbia fatto venir meno l'interesse alla decisione del ricorso, dal momento che la legge di conversione - facendo salvi gli effetti degli atti compiuti nelle more del procedimento legislativo di conversione - ha conferito al testo originario del citato art. 6 piena vigenza, tra il 28 maggio e il 27 luglio 2004, quale fondamento avente forza di legge di provvedimenti amministrativi. La circostanza che l'art. 1, comma 2, della legge n. 186 del 2004 farebbe salvi, secondo la sua formulazione letterale, non già gli atti compiuti, ma soltanto i loro effetti, è priva di qualsiasi rilevanza e non vale a rendere improcedibile il presente giudizio di legittimità costituzionale: la tesi contraria presupporrebbe che, contrariamente a quanto concordemente riferito da tutte le parti, gli atti compiuti in base alla norma poi modificata (e quindi,

segnatamente, la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste) abbiano automaticamente perso efficacia con l'entrata in vigore della legge di conversione, e non abbiano pertanto continuato a produrre effetti oltre quella data. Il fatto che, al contrario, l'atto di nomina adottato sulla base della norma qui censurata sia tuttora, pacificamente, efficace, rende palese che la questione posta con riguardo al tenore letterale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 186 del 2004 è di natura sterilmente lessicale, priva di consistenza giuridica. (...) Dovendosi esaminare nel merito la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 solo perché, come si è chiarito, l'art. 1, comma 2, della legge di conversione ne ha fatto salvi (...) gli effetti, a tale esame può procedersi in relazione al ricorso n. 92 del 2004 - che quest'ultima norma impugna - e non già al ricorso n. 79 del 2004, in relazione al quale deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere».

- Sentenza n. **157/1995** (red. Ruperto)

Le denunce regionali nei confronti del decreto-legge si estendono alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione.

Considerato, 2.

«(...) le denunce della Regione Lombardia nei confronti del decreto-legge si estendono alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione, secondo la costante giurisprudenza in materia di questa Corte (v. sentenze n. 742/1988 e n. 151/1986, nonché ordinanza n. 1035/1988)».

- Ordinanza n. **1035/1988** (red. Baldassarre)

L'impugnativa regionale proposta nei confronti del decreto-legge si estende alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione.

Considerato

«(...) secondo la pregressa giurisprudenza di questa Corte in tema di rapporti tra decreto-legge e legge di conversione, l'impugnativa proposta nei confronti del decreto-legge si estende anche alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione (v., in tal senso, sentt. nn. 75 del 1967 e 151 del 1986)».

- Sentenza n. **742/1988** (red. Corasaniti)

La questione avente ad oggetto la disposizione di un decreto-legge si estende alla legge di conversione che non reca emendamenti.

Considerato, 2.

«L'impugnazione, proposta nei confronti del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, con riferimento all'art. 4 del medesimo, si estende, naturalmente, alla legge di conversione 31 gennaio 1986, n. 11, che, fra l'altro, non reca sul punto emendamenti (sentt. 75/1967; 75/1979; 185/1981; 41/1985; 151/1986)».

- Sentenza n. **151/1986** (rel. Corasaniti)

La sostituzione dell'impugnata norma del decreto-legge in sede di conversione comporta il trasferimento delle censure contro la disposizione sostitutiva, ove vi sia omogeneità di contenuto precettivo.

Considerato, 2.

«È noto che, annullato con sentenza del TAR del Lazio 31 maggio 1985, n. 1548, l'art. 1 del decreto del Ministero dei beni ambientali e culturali 21 settembre 1984 (c.d. decreto Galasso) - con cui era stato imposto vincolo paesistico su una serie di zone e di località individuate ed elencate per categorie - l'imposizione è stata sostanzialmente recepita nel decreto-legge n. 312 del 1985, ora impugnato dalla Regione Veneto. Poiché l'art. 1 del decreto in cui è racchiusa la detta imposizione, oggetto precipuo delle censure della Regione, è stato sostituito in sede di conversione, le censure vengono ad appuntarsi contro la norma contenuta nella disposizione sostitutiva - art. 1 della legge n. 431 del 1985 - con la quale sono riprodotte l'imposizione stessa e l'elencazione, pur ampliata, delle zone e località protette; norma, questa, che ha, come già nel decreto-legge, carattere centrale e qualificante nella legge di conversione, e che costituisce la chiave di volta dell'intera nuova normativa».

- Sentenza n. **75/1967** (rel. Papaldo)

Ove, a seguito di conversione, rimanga inalterato il contenuto della disposizione del decreto impugnata dalla Regione non viene meno la materia del contendere né si determina inammissibilità del ricorso. La ricorrente, avendo manifestato la volontà di tutelare un suo diritto, può legittimamente attendere che la pronuncia abbia luogo sull'immutata sostanza della controversia, in ossequio a principi generali dell'ordinamento (economia dei giudizi, conservazione degli atti, perpetuatio) riferibili anche al procedimento costituzionale. La decisione rispetto alla legge di conversione non interviene, in via consequenziale, per effetto dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 ma per l'originaria forza espansiva del ricorso contro la conforme disposizione del decreto-legge, né vi è necessità che a tal fine la Corte sollevi apposto incidente di costituzionalità nei riguardi della legge di conversione.

Considerato, 2.

«Per quanto si riferisce alle questioni preliminari, la Corte, premesso che non è contestata - e non sarebbe contestabile - l'ammissibilità della impugnativa dei decreti-legge in questa sede da parte delle Regioni, ritiene non fondate le eccezioni proposte dall'Avvocatura dello Stato circa la cessazione della materia del contendere e la sopraggiunta inammissibilità del ricorso. Non cessa la materia del contendere quando, come nella specie, il contenuto della disposizione impugnata del decreto-legge resti inalterato con la legge di conversione anche se quella disposizione sia sostituita con un nuovo articolo. Poiché, nella realtà di fatto, la legge di conversione nulla di nuovo ha determinato nei rapporti tra lo Stato e la Regione nei riguardi della percezione delle imposte, se ne deve dedurre la sopravvivenza della materia del contendere. È chiaro che le eccezioni dell'Avvocatura muovono da concetti generali relativi alla natura del decreto-legge ed agli effetti che su di esso produce la legge di conversione. Ma

la Corte ritiene che, nel caso oggi in esame, quei concetti generali non spieghino influenza. Difatti, anche se si ammette che la legge di conversione rappresenti un *quid novi* che travolge e si sostituisce (non importa qui ricercare se e quando con effetto *ex nunc* o *ex tunc*) al decreto-legge, sarebbe contrario alla realtà inferire che la legge elimini pure il contrasto da cui ebbe inizio la controversia. È da ritenere, invece, che, quando il contenuto di una disposizione del decreto-legge resti immutato nella legge di conversione, i termini del contrasto permangono nella loro sostanza, anche se in certi casi si possa inserire nella controversia qualche nuovo elemento di discussione. Questa considerazione, che vale ad escludere, nell'attuale causa, la cessazione della materia del contendere, serve anche per disattendere la tesi della sopraggiunta inammissibilità del ricorso. Dopo la legge di conversione, quando sostanzialmente rimanga inalterata la disposizione convertita, restano inalterati non soltanto l'interesse che diede luogo al ricorso ma anche la controversia. Questo risulta, nella maniera più evidente, nella causa attuale nella quale la questione è identica, rispetto sia al decreto-legge che alla legge di conversione. E non si fa solo una considerazione di equità se si dice che la ricorrente, avendo manifestato la volontà di tutelare un suo diritto, può legittimamente attendere che la pronuncia abbia luogo sulla sostanza della controversia. Specialmente in sede processuale, l'ordinamento non manca di principi, che sono qualificati in dottrina con varie denominazioni: economia dei giudizi, conservazione degli atti, *perpetuatio* e simili. Particolarmente le giurisdizioni amministrative hanno elaborato acconce soluzioni per non deludere le aspettative di giustizia nei casi di modificazioni degli atti avvenute nel corso del giudizio. Ed è ragionevole che anche nel procedimento di legittimità costituzionale il mutamento avvenuto durante il giudizio non possa e non debba influire sul corso del giudizio stesso, quando, come nella specie, permanga integro l'interesse alla decisione e restino immutati, nella sostanza, i termini della controversia. In tali casi la decisione rispetto alla legge di conversione non interviene, in via consequenziale, per effetto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma per l'originaria forza espansiva del ricorso contro la conforme disposizione del decreto-legge. Per la stessa ragione non occorre che la Corte sollevi apposito incidente di costituzionalità nei riguardi della legge di conversione. In conclusione, le eccezioni preliminari proposte dall'Avvocatura devono essere disattese, restando però impregiudicata la soluzione di ogni altra questione sia, in generale, circa gli effetti della legge di conversione rispetto al decreto-legge convertito, sia, in particolare, nei riguardi della impugnazione del decreto-legge quando la disposizione della sopraggiunta legge di conversione non coincida con quella del decreto-legge denunciata con il ricorso».

LA SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE DETERMINATA DAL MUTAMENTO DEL PARAMETRO NELLE MORE DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO

- Sentenza n. 228/2003 (red. Bile)

La sopravvenuta modifica del parametro costituzionale preclude di per sé che la questione posta sulle norme del decreto in riferimento ai parametri vigenti all'epoca della sua adozione possa essere trasferita alle norme della legge di conversione in relazione ai parametri nuovi. La diversità della questione rispetto a quella originariamente sollevata ne esige la rituale proposizione, nei modi e nei termini di cui al novellato art. 127 Cost., nei confronti della legge di conversione. La mancata applicazione delle norme denunciate, prima dell'entrata

in vigore della legge di conversione che le ha modificate, determina la sopravvenuta carenza di interesse delle Regioni a coltivare i ricorsi, sollevando la Corte dall'esame dei profili concernenti la concreta sussistenza dei requisiti della necessità e urgenza per l'attività di decretazione da parte del Governo.

Considerato, 3., 3.1., 3.2., 3.3.

«I ricorsi proposti dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria (con atti notificati rispettivamente il 5 ed il 10 ottobre 2001) sono inammissibili. (...) Essi propongono questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo o di singole disposizioni del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, per violazione di parametri contenuti nel titolo V della seconda parte della Costituzione, evocati *ratione temporis* nel testo anteriore alla riforma di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il relativo giudizio, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 37 e n. 28 del 2003; n. 524, n. 422 e n. 376 del 2002), dovrebbe quindi essere compiuto - in assenza di nuove impugnazioni - alla stregua dei parametri all'epoca vigenti, non rilevando il sopravvenuto mutamento del quadro costituzionale. Peraltro, il decreto-legge impugnato è stato convertito in legge (dalla legge 9 novembre 2001, n. 401) in data successiva alla menzionata riforma del titolo V. La vicenda normativa sottoposta all'odierno scrutinio di costituzionalità presenta quindi la peculiarità di un decreto-legge emesso (ed impugnato) nel contesto del previgente sistema costituzionale di ripartizione delle attribuzioni tra Stato e Regioni, cui si è sostituita una legge di conversione promulgata sotto il vigore del sistema riformato. Inoltre, la legge di conversione ha apportato al testo originario rilevanti modificazioni determinate, tra l'altro, dall'accoglimento di specifiche proposte emendative avanzate dai rappresentanti di enti locali, Regioni e Province autonome in sede di Conferenza unificata, la quale ha conseguentemente espresso parere favorevole sul disegno di conversione (...) Il nuovo contesto normativo è evidentemente diverso da quello che ha dato origine alle impugnazioni, e tiene ampiamente conto delle critiche mosse dalle Regioni ricorrenti alla mancanza di strumenti collaborativi (...). (...) va aggiunto che anche la sopravvenuta modifica costituzionale preclude di per sé che la questione posta sulle norme del decreto-legge, in riferimento ai parametri costituzionali allora vigenti, possa essere trasferita alle norme della legge di conversione, in riferimento a parametri nuovi. Sotto quest'ultimo profilo infatti essa sarebbe "questione diversa" rispetto a quella originariamente sollevata, e avrebbe quindi dovuto essere proposta, nei modi e nei termini di cui al nuovo art. 127 della Costituzione, nei confronti della legge di conversione. La conclusione vale anche per le norme che (...) fossero, in sede di conversione, rimaste sostanzialmente immutate. Pertanto in questa sede la Corte dovrebbe esaminare le sole questioni concernenti le norme del decreto-legge, in riferimento ai vecchi parametri. Ma non risulta, né è allegato, che esse, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione che le ha modificate, abbiano trovato applicazione. Deve quindi escludersi che si sia prodotto alcun concreto effetto lesivo in danno delle Regioni ricorrenti (...). Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse delle medesime Regioni a coltivare i ricorsi, e l'inammissibilità delle questioni (...). (...) Non occorre pertanto soffermarsi sui profili concernenti l'ammissibilità dell'impugnazione in via principale di un intero testo normativo e la concreta sussistenza dei requisiti della necessità e urgenza per l'attività di decretazione da parte del Governo».

LA TESI, POI SUPERATA, CONTRARIA AI RICORSI REGIONALI E PROVINCIALI (ANCHE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE) PER ASSERTITA VIOLAZIONE DI UN PARAMETRO EXTRACOMPETENZIALE, QUALE L'ART. 77 COST.⁹

- Sentenza n. **244/1997** (red. Chieppa)

Le Regioni, allorché agiscono in via principale, non possono legittimamente far valere asserite violazioni delle norme costituzionali regolanti l'esercizio del potere governativo di adozione dei decreti-legge, non sussistendo alcuna lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle stesse.

Considerato, 3.

«(...) deve essere dichiarato inammissibile il profilo che invoca come parametro costituzionale l'art. 77 della Costituzione, in quanto - secondo costante giurisprudenza di questa Corte - "le regioni, allorché agiscono nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, non possono legittimamente far valere asserite violazioni delle norme costituzionali regolanti l'esercizio del potere governativo di adozione dei decreti-legge" poiché tali violazioni "non comportano di per sé alcuna lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle stesse" (sentenze n. 25 del 1996; n. 29 del 1995)».

- Sentenza n. **25/1996** (red. Ruperto)

Le Regioni, allorché agiscono nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, non possono legittimamente far valere asserite violazioni delle norme costituzionali regolanti il potere governativo di adozione dei decreti-legge. Infatti, poiché tali violazioni non comportano di per sé alcuna lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle stesse, difetta quell'interesse a ricorrere qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità delle competenze regionali, che è proprio di tali giudizi.

Considerato, 4.

«È chiesto anzitutto alla Corte - in particolare dalla Regione Veneto - il controllo di costituzionalità dell'intero provvedimento legislativo, sotto il profilo dell'asserita mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza e, più in generale, per l'uso stesso della decretazione d'urgenza in materia. (...) è da richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale le regioni, allorché agiscono nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, non possono legittimamente far valere asserite violazioni delle norme costituzionali regolanti il potere governativo di adozione dei decreti-legge. Poiché infatti tali violazioni non comportano

⁹ L'apertura giurisprudenziale a favore dell'ammissibilità, sia pure a date condizioni riassunte nel concetto di ridondanza, delle impugnative regionali e provinciali avverso disposizioni statali asseritamente lesive di parametri extracompetenziali, qual è l'art. 77 Cost., è maturata nel nuovo contesto di valorizzazione delle autonomie territoriali determinato dalla revisione nel 2001 del Titolo V della Parte II della Costituzione. Tra le prime pronunce espressive del mutato indirizzo si segnala la sentenza n. 6/2004 (red. De Siervo) che ha riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di contestare l'esistenza dei presupposti costituzionali degli atti con forza di legge «quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali» degli enti ricorrenti. Peraltro, tale orientamento era stato in qualche modo preannunciato dalla sentenza n. 302/1988 (red. Baldassarre) che ammise le Regioni ad impugnare un decreto-legge per motivi attinenti al preteso contrasto con l'art. 77 Cost., ove avessero addotto una compressione delle loro competenze costituzionali derivante dalla denunciata violazione.

di per sé alcuna lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle stesse, difetta quell'interesse a ricorrere qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità delle competenze regionali, che è proprio dei giudizi in questione (v., da ultimo, le sentenze n. 29 del 1995 e n. 313 del 1994). E nella specie, appunto, la lamentata lesione non deriverebbe comunque dall'uso in sé della decretazione d'urgenza. Per cui la censura a carattere generale della Regione Veneto va dichiarata inammissibile».

- Sentenza n. **29/1995** (red. Baldassarre)

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale l'interesse a ricorrere delle Regioni è qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità delle competenze costituzionalmente ad esse attribuite. Le Regioni non possono pertanto legittimamente far valere presunte violazioni concernenti norme costituzionali regolanti l'esercizio di un potere governativo (come le norme che abilitano il Governo ad adottare decreti-legge soltanto in presenza di situazioni di necessità e urgenza), le quali non comportano, di per sé, alcuna lesione diretta delle sfere di competenza costituzionalmente garantite.

Considerato, 2.

«Con il primo dei ricorsi illustrati nella parte in fatto, la Regione a statuto speciale Valle d'Aosta contesta la legittimità costituzionale del decreto-legge n. 453 del 1993, *in toto*, sotto il profilo della violazione dell'art. 77 della Costituzione, assumendo che l'atto impugnato è stato adottato in difetto dei presupposti della necessità e dell'urgenza costituzionalmente richiesti. La stessa Regione contesta, altresì, che il medesimo art. 77 della Costituzione sia stato violato dalla legge n. 19 del 1994, avendo quest'ultima convertito in legge un decreto-legge privo dei ricordati requisiti costituzionali. Le questioni non sono ammissibili. Occorre premettere che l'inammissibilità delle dedotte questioni non può essere basata sugli argomenti formulati dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale esula comunque dai poteri di questa Corte accertare la presenza in concreto dei presupposti di necessità e urgenza previsti dall'art. 77 della Costituzione per l'adozione dei decreti-legge, essendone riservata la verifica alla valutazione politica del Parlamento. Questa posizione, condivisa in passato, ignora che, a norma dell'appena citato art. 77, la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione. Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinché la Corte costituzionale proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza, dal momento che il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa. Tuttavia, una volta risolto nel modo appena detto il problema logicamente prioritario della

sindacabilità da parte di questa Corte della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, l'inammissibilità delle questioni proposte discende dalla regola processuale, costantemente osservata nella giurisprudenza costituzionale (v., ad esempio, sentenze n. 314 del 1990, n. 544 del 1989, nn. 1044 e 302 del 1988), per la quale nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale l'interesse a ricorrere delle regioni è qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità delle competenze costituzionalmente garantite alle medesime ricorrenti. In altre parole, è giurisprudenza consolidata che le regioni, allorché agiscono nei giudizi in questione, non possono legittimamente far valere presunte violazioni concernenti norme costituzionali regolanti l'esercizio di un potere governativo, come le norme che abilitano il Governo ad adottare decreti-legge soltanto in presenza di situazioni di necessità e urgenza, le quali non comportano, di per sé, alcuna lesione diretta delle sfere di competenza costituzionalmente attribuite alle medesime regioni».

- Sentenza n. **343/1990** (red. Baldassarre)

Nei giudizi in via principale le Regioni e le Province autonome non possono far valere vizi di costituzionalità, quali l'assenza dei presupposti di necessità e urgenza o l'adozione di un contenuto normativo non omogeneo, che attengono al procedimento di decretazione d'urgenza e non incidono di per sé sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle ricorrenti.

Considerato, 2.

«Va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento alla pretesa violazione dell'art. 77 della Costituzione, anche in connessione con l'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, poiché, per giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, sentt. nn. 243 del 1987, 302 e 1044 del 1988, 544 del 1989), le regioni o le province autonome, allorché agiscono nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, non possono far valere vizi di costituzionalità, quali l'assenza dei presupposti di necessità e urgenza o l'adozione di un contenuto normativo non omogeneo, che attengono al procedimento di decretazione d'urgenza e non incidono di per sé sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle ricorrenti».

- Sentenza n. **314/1990** (red. Baldassarre)

Le Regioni non possono legittimamente denunciare presunte violazioni delle norme costituzionali regolanti il potere governativo di adozione dei decreti-legge, le quali non comportano di per sé alcuna lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle stesse. In tali casi, infatti, difetta quell'interesse a ricorrere qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità delle competenze regionali, proprio dei giudizi in via principale.

Considerato, 3.

«Va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità delle censure che le Regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana e Lombardia propongono, con varie argomentazioni, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, anche in connessione con l'art. 15, lett. c), della legge 23 agosto 1988, n. 400. È giurisprudenza costante di questa Corte (v., da

ultimo, sentt. nn. 243 del 1987, 302 e 1044 del 1988, 544 del 1989) che le regioni, allorché agiscono nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, non possono legittimamente far valere presunte violazioni delle norme costituzionali regolanti il potere governativo di adozione dei decreti-legge, le quali non comportano di per sé alcuna lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle stesse. In tali casi, infatti, difetta quell'interesse a ricorrere qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità delle competenze regionali, che è proprio dei giudizi in questione».

- Sentenza n. **544/1989** (red. Baldassarre)

La Regione, lamentando la lesione, da parte del Governo, di competenze riservate dall'art. 77 Cost. al Parlamento, difetta di quel particolare interesse a ricorrere, qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità di proprie competenze, che la consolidata giurisprudenza costituzionale considera requisito di ammissibilità nei giudizi di legittimità in via principale aventi ad oggetto atti legislativi dello Stato.

Considerato, 3.

«Va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità dell'ultima delle censure riferite (...). La mancanza di interesse della Regione Sardegna in ordine alla questione ora considerata appare *prima facie* dal fatto che una norma identica a quella di cui si chiede l'annullamento è contenuta nella legge di conversione del decreto-legge n. 77 del 1989 (art. 1, secondo comma, legge 5 maggio 1989, n. 160). Più in particolare, secondo la ricorrente, l'art. 9, sesto comma, del decreto-legge n. 77 del 1989, sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto, nello stabilire la decorrenza dell'aumento delle tariffe ivi previsto a partire dal 1° gennaio 1989 (cioè dalla data d'inizio dell'efficacia del precedente decreto-legge non convertito, n. 547 del 1988), conterrebbe in quella disposizione una norma implicita - contraria all'art. 77, u.c., della Costituzione e all'art. 15, secondo comma, lett. d, della legge n. 400 del 1988, che espressamente vietano al Governo di "regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti" - volta a far salvi gli atti e gli effetti posti in essere sul fondamento del decreto-legge non convertito. Non vi può esser dubbio che il decreto-legge sia una fonte incompetente a regolare i rapporti giuridici sorti in base a precedenti decreti non convertiti e che, in generale, una disposizione di decreto-legge la quale stabilisca una decorrenza dei propri effetti a partire dalla data di entrata in vigore del precedente decreto non convertito possa suscitare seri dubbi circa la correttezza dell'operato del Governo alla luce dei citati artt. 77 della Costituzione e 15 della legge n. 400 del 1988. Tuttavia, non si può negare che, per un verso, la decorrenza dell'aumento delle tariffe dei servizi nazionali di collegamento con le isole a partire dall'inizio dell'anno 1989 possa avere una sua giustificazione di carattere finanziario e contabile e, per altro verso, che la clausola di salvezza degli effetti prodotti sulla base del decreto-legge non convertito è una norma implicitamente desumibile da quella disposizione, la quale è stata comunque "assorbita", in tutta la sua portata normativa, dall'espressa disposizione dell'art. 1, comma secondo, della legge di conversione 5 maggio 1989, n. 160 ("Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547"). Sicché, dal momento che la conversione comporta il mutamento della qualificazione formale che le disposizioni traggono originariamente dal decreto-legge che le contiene con la qualificazione propria dell'atto di

conversione (legge ordinaria) e dal momento che la fonte competente a regolare i rapporti rimasti in sospeso a seguito della mancata conversione, cioè la legge, ha autonomamente disciplinato quei rapporti, vi sarebbe una norma quella implicita, ipoteticamente desumibile dall'art. 9, sesto comma, del decreto-legge convertito - che avrebbe il medesimo significato della clausola di salvezza dei rapporti rimasti in sospeso, contenuta nell'art. 1, secondo comma, della legge di conversione e il cui eventuale annullamento, pertanto, sarebbe privo degli ipotizzati effetti sulle competenze della ricorrente. Ma, pur se si volesse prescindere da tutto ciò, ai fini della dimostrazione della mancanza di interesse della ricorrente appare di determinante importanza un ulteriore argomento. Nel prospettare la presunta violazione del combinato disposto formato dall'art. 77 della Costituzione e dall'art. 53 dello Statuto da parte dell'art. 9, sesto comma, la ricorrente invoca a suo favore un caso già deciso da questa Corte (v. sent. n. 302 del 1988). In esso, sulla base del rilievo che la ripetuta reiterazione del decreto-legge e la sua decadenza per mancata conversione cospiravano nel senso di spostare continuamente il momento di decorrenza delle istanze di parere ivi previste (collegato all'inizio di efficacia del decreto stesso) e di vanificare così la competenza regionale (altrove garantita) di emettere il predetto parere, si dichiarava l'illegittimità costituzionale *in parte qua* della relativa norma per violazione del combinato disposto formato dagli artt. 77, 117, e 118 della Costituzione. Tuttavia, questo precedente è male invocato dalla Regione Sardegna, poiché non si attaglia affatto al caso sottoposto al giudizio in questione, nel quale la ricorrente lamenta in realtà la lesione, da parte del Governo, di competenze riservate dall'art. 77, u.c., della Costituzione al Parlamento. Appare pertanto evidente che la ricorrente, nonostante la formale prospettazione come parametro di costituzionalità di un "combinato disposto" formato dall'art. 77 della Costituzione e da alcune norme dello Statuto speciale della Sardegna, difetta di quell'interesse a ricorrere, qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità di proprie competenze, che questa Corte, con giurisprudenza da tempo consolidata, considera requisito di ammissibilità nei giudizi di legittimità costituzionale intentati dalle regioni contro atti legislativi dello Stato (v., ad esempio, sentt. nn. 111 del 1972, 151 del 1974, 307 del 1983, 151 del 1986, 64 e 183 del 1987, 302, 742 e 1044 del 1988, 324 del 1989)».

- Sentenza n. **533/1989** (red. Ferri)

L'esistenza o meno dei presupposti per la decretazione d'urgenza non riguarda la sfera delle competenze regionali ma è questione concernente i rapporti tra Governo e Parlamento (da ritenere comunque irrilevante di fronte all'intervenuta conversione dei decreti-legge).

Considerato, 2.

«Tra le varie censure prospettate dalle ricorrenti, va in ordine logico per prima esaminata quella sollevata, avverso il secondo comma dell'art. 1, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana in riferimento all'art. 77 della Costituzione. Esse sostengono l'illegittimità dell'uso dello strumento del decreto-legge, con la sua tipica immediatezza di effetti, in materie di competenza regionale concorrente, per di più per modificare norme già poste da una legge-quadro. Nelle memorie depositate nell'imminenza dell'udienza, le ricorrenti aggiungono che un ulteriore vizio andrebbe rinvenuto nell'assenza di qualsivoglia motivazione circa la necessità ed urgenza di apportare tali modificazioni. La questione è inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, sentt. nn. 302 e 610 del 1988, 407

del 1989), nei giudizi di costituzionalità sollevati in via principale, le regioni possono, in linea di principio, denunciare la violazione anche di norme costituzionali poste al di fuori del titolo quinto della Costituzione, purché, tuttavia, tale violazione comporti, di per sé (anche tenuto conto delle prospettazioni delle ricorrenti), una diretta incisione delle competenze ad esse costituzionalmente garantite. Nel caso di specie tale ipotesi non sussiste. Da un lato, infatti, questa Corte ha costantemente ritenuto (v. sentt. nn. 243 del 1987 e 1044 del 1988) che tutto ciò che attiene alla esistenza o meno dei presupposti per la decretazione d'urgenza non riguarda la sfera delle competenze regionali, in quanto tali questioni concernono i rapporti tra Governo e Parlamento (e sarebbero comunque irrilevanti di fronte all'intervenuta conversione dei decreti-legge): ed è ovvio che ciò non può non valere anche per il profilo, qui specificamente dedotto, dell'assenza di motivazione sulla sussistenza di detti presupposti. D'altro lato, non si comprende, né è chiarito nei ricorsi, come la immediatezza di effetti del decreto-legge possa di per sé, a prescindere dal contenuto delle norme da esso introdotte, costituire un autonomo e concreto pregiudizio delle competenze regionali».

- Sentenza n. **1044/1988** (red. Greco)

L'eventuale insussistenza delle condizioni per la decretazione d'urgenza non riguarda la sfera delle competenze regionali (nella specie è adottato un dispositivo di non fondatezza).

Considerato, 2.

«Non può ritenersi sussistente la dedotta violazione dell'art. 77 Cost. per l'avvenuta conversione in legge del d.l. impugnato. Ed, inoltre, come più volte affermato (sentt. nn. 243/87; 302/88), la eventuale insussistenza delle condizioni per la decretazione di urgenza non riguarda la sfera delle competenze regionali».

- Sentenza n. **742/1988** (red. Corasaniti)

La circostanza che il censurato decreto-legge reiteri un precedente decreto non convertito non può da sola costituire motivo di impugnazione in via principale.

Considerato, 3.

«La circostanza che il decreto-legge impugnato costituisca reiterazione di precedente decreto-legge non convertito non può da sola costituire motivo di impugnazione in via principale, tanto più quando, come nel caso, il decreto-legge sia stato convertito (cfr. sentenze di questa Corte nn. 307 del 1983, 302 del 1988)».

- Sentenza n. **610/1988** (red. Corasaniti)

La Regione può servirsi del giudizio di impugnazione in via principale contro leggi statali o atti statali aventi forza di legge per lamentare la violazione non di qualsiasi norma costituzionale ma solo di quelle che riguardano la sua sfera di competenza. La denunciata violazione dell'art. 77 Cost. (per l'asserita elusione delle conseguenze del difetto di necessità

e di urgenza e della provvisorietà della forza di legge riconosciuta al decreto nonché per la dedotta invasione del potere delle Camere di regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti) prospetta, invece, un abuso dei poteri del Governo nei suoi rapporti con il Parlamento (peraltro superato dall'intervenuta conversione in legge).

Considerato, 5.

«(...) va esaminata preliminarmente la censura formulata dalla Regione Emilia Romagna contro l'art. 1 del decreto-legge n. 678 del 1981 per aver sostanzialmente riprodotto nel proprio contenuto, e quindi "reiterato", ben tre decreti-legge già presentati (ognuno dei quali, a partire dal secondo, "riproduttivo" del contenuto di quelli precedenti) e non convertiti.

La cennata reiterazione sarebbe, secondo la ricorrente, in violazione dell'art. 77 Cost., perché volta ad eludere da un lato le conseguenze ostative del difetto del presupposto della necessità e urgenza - difetto "certificato" dalla mancata conversione - e dall'altro il requisito della provvisorietà della forza di legge, e quindi in violazione dell'ordine delle competenze costituzionali, violazioni che la regione sarebbe legittimata a far valere sia per la sua qualità di soggetto costituzionale, sia per la connessione della detta violazione con quella, perpetrata dalle norme recate dal decreto-legge, delle norme costituzionali sulle competenze regionali, e protratta indefinitamente dalla reiterazione denunciata. La violazione sarebbe aggravata, sotto entrambi gli aspetti, dal recupero, operato dall'art. 6 del decreto-legge, della "validità degli atti e dei provvedimenti adottati" e "dell'efficacia dei rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dei decreti-legge precedenti non convertiti". Analoghe censure la regione Emilia Romagna rivolge alla legge n. 12 del 1982 per aver convertito l'art. 1 del decreto-legge n. 678 del 1981 malgrado i vizi come sopra denunciati e in particolare per avere, attraverso l'espedito formale, costituito dalla soppressione dell'art. 6 del decreto-legge e dalla sua sostituzione con altra disposizione (l'art. 2 della stessa legge) avente identico contenuto, ma presentata come espressione autonoma del potere legislativo, ribadito il disposto recupero della validità degli atti posti in essere e dell'efficacia dei rapporti sorti sulla base dei precedenti decreti-legge non convertiti. Questa Corte ha costantemente ritenuto (cfr. da ultimo sentenze nn. 307 del 1983, 151 del 1986, ed anche la recente sentenza n. 302 del 1988) che la Regione, stante la finalità del giudizio di impugnazione in via principale contro leggi statali o atti statali aventi forza di legge, come delineata dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, può servirsi di tale strumento per lamentare non già la violazione di qualsiasi norma costituzionale, ma solo la violazione delle norme costituzionali che riguardino la sua sfera di competenza e quindi la lesione diretta, ad opera della legge impugnata, delle competenze ad essa regione costituzionalmente garantite. Ora non è questa l'ipotesi che qui si verifica, ipotesi in cui la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 77 Cost., per l'asserita elusione delle conseguenze del difetto di necessità e di urgenza - fra l'altro ingiustificatamente ritenuto desumibile dalla mancata conversione - e della provvisorietà della forza di legge riconosciuta al decreto-legge, prospetta un abuso dei poteri del Governo che interesserebbe i rapporti fra questo e il Parlamento e che comunque sarebbe irrilevante di fronte all'intervenuta conversione in legge. Egualmente deve ritenersi della dedotta invasione dei poteri del Parlamento da parte del decreto-legge mediante la previsione del recupero della validità degli atti e dell'efficacia dei rapporti derivanti dall'applicazione dei precedenti decreti-legge di analogo contenuto non convertiti, previsione superata dalla legge di conversione con il far propria - incensurabilmente perché nell'esercizio dei poteri spettanti al Parlamento - la previsione. Né giova alla ricorrente addurre la connessione fra le dedotte violazioni delle regole costituzionali in materia di decreti-

legge e le pur lamentate lesioni ad opera del decreto-legge e della legge di conversione impugnati di proprie specifiche competenze. Non è chiarito, infatti, come, in ipotesi, tali lesioni siano suscettive di essere riferite, anziché al contenuto degli atti impugnati, alle denunciate violazioni delle regole costituzionali in tema di decreti-legge, e, quindi, come sia configurabile quella diretta influenza di tali violazioni sulla competenza regionale, che sola avrebbe, eventualmente, potuto condurre a diversa conclusione (cfr. la citata sentenza n. 302 del 1988)».

- Sentenza n. **302/1988** (red. Baldassarre)

Le Regioni difettano di interesse ad impugnare un decreto-legge per asserita carenza dei requisiti dell'urgenza e necessità e violazione del divieto di reiterazione dei decreti non convertiti, potendo invocare soltanto le disposizioni della Costituzione la cui violazione comporti la lesione di proprie competenze costituzionalmente garantite.

Considerato, 2.

«La ricorrente prospetta, innanzitutto, una questione di costituzionalità dell'intero decreto-legge, nel senso che quest'ultimo, a suo giudizio, sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 77 Cost. e, in connessione con ciò, per violazione del principio di separazione dei poteri, quale delineato nella vigente Costituzione. La censura è motivata con il duplice rilievo che, nel caso, mancherebbero del tutto i presupposti costituzionali dell'urgenza e della necessità del provvedimento e che la continua violazione del divieto di reiterare la presentazione di decreti-legge non convertiti, deducibile dall'art. 77 Cost., produrrebbe una lesione delle competenze che quest'ultimo articolo assicura alle Camere, laddove riserva ad esse il potere di "regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti". Così come proposta e nei limiti di cui si dirà ora, la questione è inammissibile. Con giurisprudenza costante e da tempo consolidata (v. ad es., sentt. nn. 111 del 1972, 13 e 151 del 1974, 307 del 1983, 151 del 1986, nonché ordd. nn. 81 del 1984, 164 del 1988), questa Corte ha affermato che nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale la regione, agendo a tutela di una propria competenza che si assume violata, può impugnare le leggi dello Stato (o quelle di altre regioni) soltanto ove deduca che queste siano lesive di una propria sfera di competenza costituzionalmente garantita. Poiché, dunque, il suo interesse a ricorrere è qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità di una propria competenza, che si assume illegittimamente lesa, la regione non può validamente prospettare nel proprio ricorso la violazione di qualsivoglia norma costituzionale, ma può soltanto invocare quelle disposizioni della Costituzione la cui violazione comporta per ciò stesso la lesione di una propria competenza costituzionalmente garantita. Sebbene in via di principio non può escludersi che una lesione delle attribuzioni regionali possa conseguire dalla violazione di precetti costituzionali collocati al di fuori del titolo quinto della Costituzione (v. ad es., sent. n. 32 del 1960, e da ultimo, sentt. nn. 64 e 183 del 1987), sta di fatto che nel caso di specie è la stessa ricorrente a prospettare la questione di legittimità costituzionale relativa all'intero decreto-legge sul presupposto che quest'ultimo, contravvenendo ai requisiti dell'urgenza e necessità e al divieto di reiterazione dei decreti non convertiti, apparirebbe lesivo delle competenze che la Costituzione riserva al Parlamento. Sotto tale profilo, non si può dunque dubitare della mancanza di interesse della Regione ricorrente in relazione alle questioni ora considerate, che vanno pertanto dichiarate inammissibili. Occorre precisare, comunque, che il giudizio di inammissibilità relativo alla questione del preteso

contrasto dell'intero decreto-legge nei confronti dell'art. 77 Cost. non può pregiudicare l'esame dell'ammissibilità della distinta questione riguardante l'art. 12, u.c., dello stesso decreto-legge, che è impugnato dalla ricorrente per l'asserita violazione del combinato disposto formato dagli artt. 117, 118 e 77 Cost. (v. *infra* al punto 6.1. della motivazione), poiché in quest'ultimo caso la norma invocata come parametro costituzionale è sostanzialmente diversa da quella relativa alla questione appena considerata. Sulla base delle argomentazioni ricordate a sostegno dell'inammissibilità della questione implicante i profili relativi all'art. 77 Cost., l'eccezione proposta dalla ricorrente, affinché questa Corte sollevi di fronte a sé stessa la questione di costituzionalità dell'intero decreto-legge per violazione dell'art. 77 della Costituzione, va dichiarata consequenzialmente inammissibile per difetto di rilevanza».

- Ordinanza n. **164/1988** (red. Corasaniti)

Le Regioni non possono prospettare in via principale vizi in sé non suscettivi di concretare invasione delle competenze ad esse garantite, anche in relazione all'art. 77 Cost.

Considerato

«(...) secondo la giurisprudenza di questa Corte le Regioni non possono prospettare in via principale vizi in sé non suscettivi di concretare invasione delle competenze ad esse garantite, anche in relazione all'art. 77 Cost. (cfr., a questo riguardo, sentenza n. 307 del 1983); pertanto, la censura dedotta in relazione agli artt. 70 e 77 Cost. deve considerarsi inammissibile».

- Sentenza n. **243/1987** (red. Greco)

La questione della sussistenza o meno delle condizioni per la decretazione d'urgenza non riguarda la sfera delle competenze regionali (nella specie è adottato un dispositivo di non fondatezza).

Considerato, 3.

«Non è fondata la questione che concerne la violazione dell'art. 77 Cost., sollevata dalle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna nel rilievo della mancanza dei presupposti della decretazione di urgenza e dell'avvenuta regolamentazione della materia con le leggi regionali da esse emanate. Anzitutto l'avvenuta conversione in legge del decreto legge fa ritenere superate le proposte censure. Inoltre, come questa Corte ha più volte affermato (sentenze nn. 55/1977 e 34/1985), la questione della sussistenza o meno delle condizioni per la decretazione di urgenza non riguarda la sfera delle competenze regionali».

- Ordinanza n. **81/1984** (rel. De Stefano)

In applicazione dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1948, le Regioni non possono prospettare in via principale vizi insuscettibili di concretare invasioni delle

competenze loro garantite e, dunque, non possono impugnare un decreto-legge per il preteso difetto dei presupposti giustificativi costituzionalmente prescritti.

Considerato

«(...) per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del D.L. n. 786 del 1981, promossa dalla ricorrente Regione in riferimento all'art. 77 della Costituzione, (...) questa Corte, con la sentenza n. 307 del 1983, ha ribadito la sua giurisprudenza, costante nell'affermare - in applicazione dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - che le regioni non possono prospettare alla Corte medesima in via principale vizi insuscettibili di concretare invasioni delle competenze loro garantite, sì che a tale stregua non è dato alle regioni stesse di impugnare un decreto-legge per il preteso difetto dei presupposti giustificativi costituzionalmente prescritti; (...) va, pertanto, dichiarata la manifesta inammissibilità della questione prospettata dal ricorso in esame, in riferimento all'art. 77 della Costituzione».

- Sentenza n. **307/1983** (rel. Paladin)

In applicazione dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1948, le Regioni non possono prospettare in via principale vizi insuscettibili di concretare invasioni delle competenze loro garantite e, dunque, non possono impugnare un decreto-legge per il preteso difetto dei presupposti giustificativi costituzionalmente prescritti.

Considerato, 8.

«Va inoltre dichiarata inammissibile la prima delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Lombardia e dall'Emilia-Romagna, sin dai ricorsi notificati il 30 marzo 1983, circa il decreto-legge n. 55. Entrambe le ricorrenti denunciano, preliminarmente, la violazione dell'art. 77 Cost., in cui sarebbe incorso il decreto medesimo, là dove esso risulta "sostanzialmente riproduttivo" del decaduto decreto n. 952. Ma la giurisprudenza della Corte è costante (si veda fra le altre, per un caso analogo a quello in esame, la sent. n. 151/1974) nell'affermare - in applicazione dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1948 - che le regioni non possono prospettare in via principale vizi insuscettibili di concretare invasioni delle competenze loro garantite. Ed a questa stregua non è dato alle regioni stesse di impugnare un decreto-legge, per il preteso difetto dei presupposti giustificativi costituzionalmente prescritti (anche a tacere del fatto che il decreto medesimo è stato comunque convertito in legge)».

VI. Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale di norme adottate con decreto-legge ovvero in sede di conversione per violazione dell'art. 77 Cost.

Sentenza n. **94/2016**

Dispositivo

«dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l'art. 75-*bis* del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)».

Sentenza n. **154/2015**

Dispositivo

«dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31».

Sentenza n. **32/2014**

Dispositivo

«dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49».

Sentenza n. **220/2013**

Dispositivo

«(...) 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011;

- 2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012;
- 3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 20-*bis*, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011».

Sentenza n. 22/2012

Dispositivo

«(...) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)».

Sentenza n. 128/2008

Dispositivo

«dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e dell'art. 2, commi 105 e 106, dello stesso decreto-legge, nel testo sostituito, in sede di conversione, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria)».

Sentenza n. 171/2007

Dispositivo

«dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140».

Sentenza n. 360/1996

Dispositivo

«(...) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del d.l. 6 settembre 1996, n. 462, recante "Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti"».

Sentenza n. 302/1988

Dispositivo

«Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi primo, secondo e terzo del d.l. n. 2 del 1988 (...)».